

L'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Andrea Banfi

INDICE – SOMMARIO

INTRODUZIONE

1. Premesse ad un'analisi «processuale» del diritto fallimentare.....p. 3

CAPITOLO PRIMO

IL REGIME DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

1. Premesse. La «provvisorietà» dell'esecuzione: suggerimenti lessicali e scelte di metodo.....p. 9
2. (*Segue*). Alcune osservazioni riguardo la novella al codice di procedura civile del 1990: *cui prodest?*.....p. 17
3. La provvisoria esecutorietà della sentenza. I limiti oggettivi dell'istituto.....p. 28
4. (*Segue*). In particolare, la sentenza costitutiva.....p. 43
5. Efficacia ed autorità della sentenza: un *caveat* al fallimentarista.....p. 46

CAPITOLO SECONDO

LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Premesse. La natura delle pronunce giurisdizionali all'interno della procedura: il ruolo della provvisoria esecutività.....p. 52
2. In particolare, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e la sospensione *ex art. 19 l. fall.* Gli effetti della revoca.....p. 55
3. L'efficacia della sentenza revocatoria (fallimentare ed ordinaria nel fallimento).....p. 76
4. (*Segue*). La declaratoria d'inefficacia «immediata» secondo gli artt. 64 e 65 l. fall.....p. 87

5. Il regime d'efficacia dei decreti c.d. «endofallimentari» al vaglio del sistema di impugnazioni *ex art. 26 l. fall.* La pronunzia *ex art. 36 l. fall.*.....p. 93
6. (*Segue*). In particolare, il decreto di esecutività dello stato passivo e la chiusura del fallimento: doverose precisazioni in tema di «provvisoria esecutività» dei decreti endofallimentari.....p. 108
7. Alcune note circa i provvedimenti assunti all'esito delle procedure concordatarie.....p. 118

CAPITOLO TERZO

LA «STABILIZZAZIONE» DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ALL'ESAME DEL RITO APPLICABILE

1. Premesse. La definitività (o meno) del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali emanati nelle procedure concorsuali.....p. 124
2. Rito camerale e fallimento: la revocabilità e la modificabilità dei decreti (anche endofallimentari) *ex art. 742 c.p.c.*.....p. 126
3. (*Segue*). La stabilizzazione dei decreti endofallimentari.....p. 139
4. La rilevanza «ai fini del concorso» del giudicato fallimentare *ex art. 96, ult. comma l. fall.*.....p. 151
5. (*Segue*). Alcune note in materia di «stabilizzazione» degli effetti sostanziali derivanti dalla sentenza dichiarativa di fallimento.....p. 161

CONCLUSIONI

1. Brevi riflessioni *de iure condendo*.....p. 170
- Elenco delle opere citate.....p. 179
- Giurisprudenza.....p. 209

INTRODUZIONE

PREMESSE AD UN'ANALISI «PROCESSUALE» DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Accingersi oggi a scrivere di diritto fallimentare, durante una stagione di riforme così incisive come quelle che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, ma soprattutto come quelle che appaiono ormai prossime, potrebbe sembrare un'impresa assai complessa. Invero, pur nel susseguirsi delle numerose novelle alla legge fallimentare, sono rimasti intatti – e sembrano destinati a rimanere tali – taluni problemi di natura marcatamente processuale (seppur con implicazioni assai rilevanti circa le concrete modalità di svolgimento della procedura stessa), i quali non potrebbero ad ogni modo trovare una sistemazione definitiva avendo avuto riguardo della sola disciplina delle procedure concorsuali.

A tale riguardo, se si volesse compendiare l'obiettivo del presente lavoro, si potrebbe dire che quanto ci si propone è di indagare «il regime dell'efficacia dei provvedimenti, emanati dagli organi giurisdizionali, nell'ambito delle procedure concorsuali». Tuttavia, tale formula – pur suggestiva – spiega di per sé molto poco di quanto si intenda in realtà ricomprendervi: per tale ragione, pare necessario fare alcune precisazioni.

Infatti il tema, se considerato nei suddetti termini, sembrerebbe riferirsi ad un'analisi sistematica delle conseguenze giuridiche derivanti da ciascuno dei provvedimenti che il tribunale fallimentare ed il giudice delegato possono emanare nell'ambito delle procedure concorsuali. Se così fosse, non v'è dubbio che il lavoro di indagine risulterebbe sconfinato, nonché forse meritevole – oltre che di ben altra autorevolezza – di una trattazione in plurimi lavori, secondo un criterio che – quantomeno a giudizio di chi scrive – potrebbe procedere a riordinarli «per tipologie di provvedimento» (e, se si considerano le procedure concorsuali *tout court*, si converrà del fatto che questi costituiscono un numero davvero elevato), ovvero «per natura degli effetti» (ma, anche in questo caso, l'ampiezza della casistica non agevolerebbe la redazione di un testo che risultasse «quanto più maneggevole possibile»), anche perché l'eterogeneità delle diverse implicazioni – sì teoriche, ma

soprattutto pratiche – che si ricollegano agli effetti di simili provvedimenti giurisdizionali imporrebbe di poter «prevedere l'imprevedibile», nel senso di riuscire ad immaginare tutte (o quasi) le conseguenze che *nei fatti* verrebbero ad essere determinate⁽¹⁾.

Un approfondimento che seguisse i suddetti criteri sarebbe stato certamente possibile, ma avrebbe prestato il fianco ad almeno due evidenti contro-indicazioni: (i) dal punto di vista «del metodo», avrebbe significato dipendere da dati difficilmente governabili nella loro interezza, sia (ed a maggior ragione) se si fossero considerate tutte le pronunzie rilasciate nel corso delle procedure, sia se per converso si fosse analizzata una sola tipologia di provvedimento, atteso che, ad ogni modo, il contenuto di quest'ultimo può declinarsi secondo molte e diverse modalità, (ii) mentre per quanto riguarda le «conclusioni» che una simile indagine avrebbe potuto raggiungere, quest'ultime avrebbero rischiato di coincidere con una descrizione «dello stato dell'arte», peraltro solamente «parziale», quantomeno concordando con la suddetta premessa secondo cui, inevitabilmente, le singole situazioni concrete coinvolte dall'emanazione delle pronunzie in commento siano difficilmente compendiabili o riassumibili.

Invero, la formula proposta in apertura suggerisce problemi giuridici di più ampio respiro, ma non per questo – se è consentito esprimersi in questi termini – «meno pratici».

In particolare, si intende riferirsi al tema della natura degli effetti che da tali provvedimenti – per così dire – «giurisdizional-concorsuali» promanano e, di conseguenza, alle modalità con cui essi si manifestano. Partendo da tale premessa, è opportuno domandarsi se le suddette pronunzie siano sin da subito efficaci, ovvero se necessitino a tal fine dell'irrevocabilità garantitagli dal giudicato (o, in ogni caso, di una certa forma di stabilità, considerando la presenza di pronunzie – c.d.

⁽¹⁾ Ed invero la «specialità» del diritto fallimentare risiede (anche) nel fatto di essere, forse più che altrove, «un diritto dei pratici», quantomeno nel senso che «molti problemi giuridici [...] vengono sollecitati dalla pratica quotidiana» (così FABIANI, in M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Milano, 2011, p. 2).

«camerali» – che ad una simile autorità non dovrebbero assurgere)⁽²⁾, e quali siano i limiti all'efficacia di tali provvedimenti, in relazione ai relativi mezzi di impugnazione, nonchè alla possibilità (o meno) di revocarli e/o modificarli, riferendosi soprattutto a provvedimenti *strictu sensu* non decisori, ma che nondimeno necessitano di un certo grado di stabilità.

A tal proposito, il tema di ricerca impone anzitutto di confrontarsi con la *vexata quaestio* riguardante la «provvisoria esecutività» (o meno) della sentenza (anche non condannatoria) di primo grado, un problema che, a sua volta, si inserisce all'interno di uno dei più annosi dibattiti in materia di diritto processuale, rappresentato dal conflitto (almeno apparente) tra durata – «ragionevole», stando all'attuale formulazione dell'art. 111 Cost. – del processo e certezza del diritto⁽³⁾: ne scrisse bene Giuseppe Chiovenda – con una formula destinata a rimanere di grande attualità a distanza di quasi un secolo – osservando che «la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi ha ragione»⁽⁴⁾.

Senza la necessità di dilungarsi oltre su un punto che porterebbe inevitabilmente troppo lontano, non pare peregrina l'osservazione secondo cui l'effettività della stessa procedura concorsuale esigerebbe che l'intervento degli effetti dei relativi provvedimenti giurisdizionali fosse «quanto più celere possibile» di modo che, come suggeriva Federico Carpi, «[...] giunga quando gli interessi delle parti in conflitto siano ben desti e non assopiti nelle pieghe obliteranti del tempo»⁽⁵⁾, dunque quando ancora è vivo l'interesse della parte istante (o resistente, a seconda dei casi) ovvero, se si vuole (e ad anticipare considerazioni che troveranno più opportune argomentazioni nel prosieguo), quando ancora persiste quello *generale* alla produzione di una determinata «conseguenza giuridica»⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Anche se il condizionale pare obbligatorio. Sul punto, si rimanda alle considerazioni del Capitolo Terzo.

⁽³⁾ Anche se, come spesso sottolineato, si dovrebbe parlare di «aspirazione alla certezza». Si veda *ex multis* l'autorevole voce di CARPI in F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, Milano, 1979, p. 11.

⁽⁴⁾ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933-1934, p. 147.

⁽⁵⁾ F. CARPI, *op. cit.*, p. 13.

⁽⁶⁾ Sul punto, si rimanda al Capitolo Secondo.

Tuttavia, al contempo non sembra essere meno rilevante il problema legato all'eventuale instabilità che caratterizzerebbe gli effetti «provvisoriamente esecutivi» di tali provvedimenti, potenzialmente caducabili dall'esito positivo del relativo gravame, nonché alla conseguente difficoltà, stante (anche) la natura «latamente esecutiva» delle attività concorsuali, di ripristinare lo *status quo ante* rispetto alla produzione degli effetti successivamente venuti meno.

A tal proposito, è altresì vero – e sarà oggetto di discussione – che l'ordinamento sembra contemplare la possibilità di bilanciare gli eventuali rischi derivanti dall'operatività di effetti soltanto provvisori e l'esigenza del pronto «impulso» – se così si può dire – giurisdizionale, in taluni casi attraverso il generale ricorso a strumenti sospensivi dell'efficacia di un provvedimento laddove sia pendente l'impugnazione, onde evitare che la parte possa essere pregiudicata da effetti non stabilizzatisi e (potenzialmente) destinati ad essere riformati all'esito della suddetta fase processuale, sia, in talaltre ipotesi, attraverso la puntuale previsione del momento – contestuale o successivo alla pronunzia (e dunque, in questo secondo caso, di regola coincidente con l'irretrattabilità) del provvedimento – a partire dal quale il *dictum* giurisdizionale dovrà considerarsi produttivo di effetti, (spesso) nella consapevolezza che l'emanazione *medio tempore* dei relativi effetti potrebbe produrre delle conseguenze «materiali» difficilmente rimuovibili laddove il provvedimento fosse riformato⁽⁷⁾.

Non v'è dubbio che, come si avrà modo di discutere nel prosieguo, in assenza di una chiara presa di posizione del legislatore⁽⁸⁾, il dibattito su tale problema sia tuttora sostanzialmente aperto.

Le conclusioni (pur preliminari e sommarie) raggiunte su tale questione debbono essere calate nell'ambito delle procedure fallimentari e concordatarie, in cui il tema si arricchisce di un'ulteriore complicazione, essendo necessario valutare come

⁽⁷⁾ Ponendo dunque un chiaro problema, che qui vi è solo modo di accennare, relativo all'effettività della pronunzia di secondo grado.

⁽⁸⁾ Non sembra essere bastata sul punto la novella al codice di procedura civile, operata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.

l'efficacia (provvisoriamente esecutiva o meno) di tali pronunzie si concilia con la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (quali sono quasi tutti i procedimenti legati al fallimento) e, pertanto, alle norme che regolano l'efficacia dei relativi provvedimenti, considerando (*inter alia*) che queste – quantomeno stando alla lettera della legge – sembrano prevedere che tali pronunzie acquistino efficacia solo una volta divenute inimpugnabili (*ex art. 741 c.p.c.*) e che, in ogni caso, il venire meno della possibilità di esperire il relativo mezzo di gravame non ne comporterebbe la stabilizzazione, potendo queste essere in ogni tempo modificate e/o revocate (*ex art. 742 c.p.c.*).

La questione, qui solo accennata, impone di interrogarsi su (almeno) due profili: da un lato (come si anticipava *en passant*) che i provvedimenti del tribunale fallimentare e del giudice delegato, aventi perlopiù efficacia costitutiva, siano idonei sin da subito a produrre i propri effetti è questione tutta da dimostrare, dall'altro parrebbe altrettanto complesso subordinarne l'efficacia all'irretrattabilità, atteso che, se è vero che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., di definitività a tal riguardo non si potrebbe parlare.

L'analisi della stabilizzazione (più o meno «forte», a seconda che si consideri possibile la formazione del giudicato per pronunzie che seguono ad un rito camerale) porta con sé la necessaria valutazione del problema dei limiti del giudicato fallimentare, ed in particolare della corretta accezione da attribuire alla sua rilevanza «ai soli fini del concorso», *ex art. 96, comma II l. fall.*, con l'intento di stabilire se quanto accertato nell'ambito del concorso possa valere anche in ambito – per così dire – «ultra-fallimentare».

Il complesso quadro qui sommariamente descritto, e che sarà oggetto di più ampia trattazione nel prosieguo del lavoro, suggerisce l'*iter* argomentativo che ha seguito l'indagine. Si può, dunque, delineare fin da ora la struttura complessiva dell'analisi, che si compone di tre parti (o capitoli) tra loro complementari: (a) la provvisoria esecutorietà (o meno) della sentenza, alla luce della disciplina codicistica; (b) le conseguenze dell'efficacia immediata per lo svolgimento della procedura, anche alla luce della «cameralità» di talune delle pronunzie rilevanti; (c) la

stabilizzazione (o meno) degli effetti delle suddette pronunzie, ed i limiti di tale efficacia. Infine l'ormai apparentemente prossimo termine dei lavori di riforma della disciplina fallimentare consente di proporre – pur in assenza di un testo definitivo – alcune riflessioni riguardo i futuri scenari che attendono i problemi ora discussi.

Con la consapevolezza che, se qualcosa – al termine del presente lavoro – si sarà detto, sicuramente molto ancora c'è da approfondire, onde evitare di anticipare sommariamente quanto verrà (sperabilmente) detto in modo più approfondito, si rimanda ora alle argomentazioni delle pagine che seguono.

CAPITOLO PRIMO

IL REGIME DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

SOMMARIO: 1. Premesse. La «provvisorietà» dell'esecuzione: suggerimenti lessicali e scelte di metodo. – 2. (*Segue*). Alcune osservazioni riguardo la novella al codice di procedura civile del 1990: *cui prodest?* – 3. La provvisoria esecutorietà della sentenza. I limiti oggettivi dell'istituto. – 4. (*Segue*). In particolare, la sentenza costitutiva. – 5. Efficacia ed autorità della sentenza: un *caveat* al fallimentarista.

1. *Premesse. La «provvisorietà» dell'esecuzione: suggerimenti lessicali e scelte di metodo.* – «Il problema dell'esecuzione provvisoria è un problema di carattere schiettamente processuale; un problema cioè che è connesso alla particolare struttura del processo, meglio al fatto che esiste un processo la cui particolare struttura si articola in giudizi successivi che sono in rapporto di impugnazione l'uno rispetto all'altro. Più semplicemente ancora si può dire che il problema ha carattere processuale perché esiste un processo (anche dopo la sentenza); e l'esistenza di un processo appare logicamente incompatibile con uno 'stato', cioè con la realtà che la sentenza tende a dichiarare o a costituire»⁽⁹⁾.

Appare utile iniziare ad affrontare il tema della provvisoria esecutorietà della sentenza a partire da queste parole con cui Salvatore Satta, ormai sessant'anni fa, riassumeva mirabilmente gli elementi necessari a comprendere la fondatezza delle incertezze interpretative che circolavano (e circolano tuttora) riguardo la materia *de qua*.

Il problema infatti risiede tutto nella «coesistenza di un *processo* e di uno *stato*»⁽¹⁰⁾: da un lato, l'attività processuale si sostanzia in una serie di atti – per

⁽⁹⁾ S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano, 1960, p. 342 ss. Con particolare riferimento alla natura «schiettamente processuale» del problema, si ritiene non possano essere avanzate obiezioni. Tuttavia, la sua rilevanza si estende ad altri settori dell'ordinamento che si *fondano* (anche) sulla disciplina del processo: il diritto fallimentare, in questo senso, è una disciplina di natura (prevalentemente) processuale, che risente delle problematiche qui riportate (e sommariamente anticipate nell'Introduzione).

⁽¹⁰⁾ G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010, p. 2.

l'appunto *processuali*⁽¹¹⁾ – tra loro coordinati e finalizzati alla creazione di certezza (contenuta nel provvedimento giurisdizionale), e la struttura per gradi del processo che di per sé non permette la stabilizzazione dei risultati, perlomeno non immediata. Tuttavia, al fine di evitare di frustrare le esigenze dell'accertamento, occorre stabilire il momento in cui il processo è «nelle condizioni di incidere sulla *res in iudicium deducta*»⁽¹²⁾: in altri termini, si tratta di capire a quali condizioni e con quali limiti un provvedimento giurisdizionale non irretrattabile (perché impugnato o perché ancora impugnabile) possa produrre i propri effetti.

Il tema della provvisoria esecuzione è dunque innanzitutto da leggersi in virtù dell'esito di un bilanciamento tra interessi contrapposti. Da un lato, soddisfare le aspettative della parte istante ad una tutela tempestiva ed effettiva, laddove sia accertata la «bontà» della sua posizione, dall'altro garantire la protezione del soccombente mediante le impugnazioni e, in generale, opportuni strumenti (mi riferisco tanto ad opportune forme rituali, quanto agli stessi mezzi di impugnazione) per favorire un'adequata ponderazione della decisione finale⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ Invero, il legislatore manca di offrire una definizione di atto processuale. Tuttavia, tradizionalmente tale nozione è usata per indicare ogni dichiarazione, manifestazione di pensiero e comportamento volontariamente attuato da uno dei soggetti del processo, che rientri in una delle categorie di atti previsti dalla disciplina processuale ed appartenga ad un procedimento, con efficacia costitutiva, modificativa od estintiva sul relativo rapporto processuale (in questo senso C. REDENTI, *Atti processuali civili*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1969, p. 105; L. P. COMOGGIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile. Il processo ordinario di cognizione*, vol. I, Bologna, 2011, p. 317 ss.). In particolare, è stato autorevolmente osservato da DENTI (in V. DENTI, *Procedimento civile (atti del)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 554) che «il connotato essenziale dell'atto processuale è dato dal suo inserimento nella serie effettuale del procedimento e, quindi, dall'assenza di una efficacia autonoma, per il suo riflettersi necessariamente sull'esercizio dei poteri decisorii dell'organo giurisdizionale». A tale ultimo proposito, merita almeno un cenno – per non rischiare di esorbitare dall'oggetto della presente trattazione – l'affermazione per cui «[ciascun atto processuale è preceduto da un altro ad esso strumentale, di modo che] l'uno è giuridicamente causato dall'altro o è esercizio di un potere o adempimento di un dovere generato dall'altro o ad esso collegati» (L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2001, p. 664).

⁽¹²⁾ G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 3.

⁽¹³⁾ Il tema della provvisoria esecutorietà richiama a sua volta un argomento particolarmente sentito nel dibattito dottrinale nell'ambito del diritto processuale civile. Ci si riferisce in particolare al rapporto tra «garantismo» ed efficacia della tutela giurisdizionale, oggetto *inter alia* dell'attenzione di CIPRIANI (cui si rimanda): si veda ad esempio F. CIPRIANI, *Il processo civile nello stato democratico*, Napoli, 2006 (nel testo, redatto in forma di raccolta degli scritti dell'Autore, in particolare: *Il processo civile nello stato democratico*, 2005, p. 5; *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, 2003, p. 27

Nonostante la consapevolezza del fatto che, come ben più autorevolmente di ora è stato sostenuto⁽¹⁴⁾, la materia della provvisoria esecuzione mal si presta alle generalizzazioni, si ritiene tuttavia opportuno porre delle basi⁽¹⁵⁾ quanto più solide possibile prima di procedere ad una sua applicazione settoriale: per tale ragione, prima di affrontare il tema dell'efficacia (immediatamente – ancorché provvisoriamente – esecutiva) dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito delle procedure concorsuali, si procederà ad analizzare gli aspetti ora più rilevanti di tale materia⁽¹⁶⁾.

Preliminarmente, è opportuno dar conto⁽¹⁷⁾ della presenza di taluni commentatori che ritengono improprio, allo stato attuale dell'arte, discutere di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sulla base della convinzione secondo cui l'attuale sistema delle impugnazioni non ammetta più tale categoria. Invero, la tesi è emersa con vigore a seguito dell'estensione *ope legis* dell'esecutorietà a tutte le tipologie di sentenze: se è vero che la funzione dell'esecuzione provvisoria è quella di anticipare la produzione degli effetti ad un momento anteriore rispetto a quello in cui normalmente si formerebbe, tale nozione è sostenibile solo laddove il momento «normale» (cioè «stabilito *ex lege*») di manifestazione degli effetti sia diverso dalla conclusione del giudizio di primo grado (segnatamente, nel precedente regime, la conclusione del giudizio d'appello)⁽¹⁸⁾. Dunque, la provvisorieta

ss.; *Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie*, 2006, p. 69 ss.), nonché a parte F. CIPRIANI, *Ideologie e modelli del processo civile*, Napoli, 1997.

⁽¹⁴⁾ In particolare, si veda ANDRIOLI in V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, II, Napoli, 1958, p. 554.

⁽¹⁵⁾ Con l'intento di non risultare generici.

⁽¹⁶⁾ Ammettendo che tutto non potrà essere trattato (e nemmeno sarebbe l'obiettivo del presente lavoro), e che alcuni aspetti, per gli scopi prefissati, risultano più utili di altri.

⁽¹⁷⁾ Con lo scopo – si intende – di schierarsi per l'opinione contraria.

⁽¹⁸⁾ In questi termini si esprime MONTELEONE (in G. MONTELEONE, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 643), che richiama SATTA (S. SATTA, *op. cit.*, p. 343): in particolare, l'Autore sostiene che «basterebbe invertire il sistema [della provvisoria esecutorietà] ed attribuire normalmente piena efficacia alla sentenza di primo grado [...] per sopprimere in radice l'istituto [...]» (enfasi aggiunta). Concorde LANCELLOTTI che considerava (circa trent'anni prima della riforma del '90) «impropria e incoerente la qualifica di 'provvisoriamente esecutivi' a provvedimenti di primo grado esecutivi *ex lege*» (in F. LANCELLOTTI, *Esecuzione provvisoria* (voce enc.), in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 790, in nota). In modo ancor più esplicito, CHIARLONI (in S. CHIARLONI, *Commento all'art. 282 c.p.c.*, in G. TARZIA, F. CIPRIANI (a cura di), *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova, 1992, p. 156) afferma che, dopo la riforma del '90, il «provvisoriamente» di cui al

rappresentava l'ovvia conseguenza dell'*eccezionalità* con cui era concessa l'esecutività prima della pronuncia della sentenza d'appello, «naturalmente capace di produrre i propri effetti»⁽¹⁹⁾.

Invero, la *querelle* trae fondamento dalla macchinosa evoluzione dell'istituto *de quo*, ed affonda le sue radici già nel codice del 1865, il quale segnava con decisione il confine tra lo *status* della sentenza di primo grado, soggetta all'impugnazione con mezzi ordinari e straordinari, e la sentenza d'appello, impugnabile esclusivamente con mezzi straordinari. A completare il quadro, l'art. 520 del codice Pisanelli escludeva l'inibitoria (per la sentenza d'appello) in caso di ricorso in Cassazione⁽²⁰⁾: in questo contesto, era facile concludere che la sentenza di secondo grado fosse dotata di una naturale e 'pressochè definitiva' esecutività, incompatibile con l'attributo della provvisorietà che si attribuiva all'instabile sentenza di primo grado. Al contrario, l'esecutività *ope iudicis* di quest'ultima era considerata alla stregua di una mera anticipazione degli effetti della pronuncia di secondo grado, e pertanto irrimediabilmente instabile (*rectius* provvisoria). A partire da tali considerazioni, se si valutano i risultati della riforma del '90 alla stregua di uno spostamento dell'efficacia esecutiva tipica della sentenza di appello in capo (anche) alla sentenza di primo grado, la nozione di «provvisorietà» appare parimenti insoddisfacente.

Dunque, se si ammette che la «provvisorietà» dell'esecuzione si fondasse (i) sulla sua ordinaria sospensione in caso di impugnazione e (ii) sull'*eccezionalità* della

novellato art. 283 c.p.c. altro non rappresenta che «una scoria, un relitto [...] forse un segnale, alquanto patetico, delle ultime resistenze, sconfitte, di chi non voleva rassegnarsi all'attribuzione dell'esecutività automatica e immediata a tutte le sentenze di primo grado», lasciando intendere – invero senza dar adito a dubbi – di assecondare la tesi secondo cui l'esecutività *ex lege* della sentenza di primo grado sarebbe (per questo solo fatto) tutt'altro che provvisoria.

⁽¹⁹⁾ Così IMPAGNATIELLO in G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 207.

⁽²⁰⁾ In particolare la norma prevedeva che «il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvi i casi eccettuati dalla legge» (art. 520 c.p.c. del 1865). E tali «casi» erano invero soltanto due: la querela di falso e l'arresto personale. Sulla questione (che non si ha modo di approfondire oltre) si veda L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, IV, Torino, 1896, p. 1063 ss. In sostanza, la Cassazione delle origini risentiva dell'influenza della *Cour de Cassation* francese (si veda R. DE LA GRASSERIE, *De la fonction et des juridictions de cassation en législation comparée*, Parigi, 1911) ricoprendo il ruolo di ultimo baluardo a difesa del primato della legge da attentati alla legalità compiuti da giudici subordinati, operando non come un mezzo di impugnazione, ma come un «rimedio *extra ordinem*» (G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 78).

sua concessione (*ope iudicis* in deroga alla regola generale), allora si può comprendere come una parte della dottrina avesse ritenuto che «ribaltata la regola generale, per cui [la sentenza di primo grado] non era di norma esecutiva, ma poteva esserlo solo eccezionalmente [...], e soppresso il testo dell'originario art. 337, comma I c.p.c., per il quale l'esecuzione era sospesa per effetto dell'appello, è caduto ogni riferimento normativo al quale agganciare il carattere della provvisorietà»⁽²¹⁾. Sennonché l'entrata in vigore, nel 1940, del codice Grandi, determinando lo spostamento del ricorso in Cassazione tra le impugnazioni preclusive del giudicato, nonché dotandolo di efficacia sospensiva rispetto alla sentenza d'appello con esso impugnata⁽²²⁾, ha di fatto sovvertito l'argomento della «naturale» (perché definitiva) esecutività della sentenza di secondo grado.

Dunque, a seguito dell'introduzione del codice del '40 si sono avute, quantomeno ai fini dell'argomentazione che interessa ora sviluppare, almeno due evidenti conseguenze: da un lato, come si anticipava, (i) l'attrazione del ricorso in Cassazione nella categoria delle impugnazioni ordinarie ha aggiunto una fase al processo di stabilizzazione dei provvedimenti giurisdizionali (il che comporta un prolungamento dei tempi necessari per ottenere il giudicato), dall'altro (ii) ha modificato la posizione della sentenza d'appello nel sistema delle impugnazioni, la quale rimane provvista di esecutività (sempre *ipso iure*), ma provvisoria (perché potenzialmente impugnabile in via ordinaria)⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ Le parole sono di MONTELEONE, in G. MONTELEONE, *op. cit.*, p. 643

⁽²²⁾ Si badi che l'effetto sospensivo non era automatico, ma in origine si attribuiva alla cassazione potere sospensivo sulla pronunzia impugnata da esercitarsi in virtù delle circostanze del caso concreto. Nella versione originaria del R. Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, l'art. 373 infatti recitava: «La corte di cassazione con ordinanza pronunciata in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, può sospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso, quando dall'esecuzione stessa può derivare grave o irreparabile danno [...]». Solo dieci anni dopo, il legislatore è intervenuto nuovamente con la l. 14 luglio 1950, n. 581 a modificare proprio l'art. 373 c.p.c. prevedendo che sia il giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata a poter disporre la sospensione, precisando a chiare lettere che al ricorso in cassazione non è ricollegato alcun effetto sospensivo automatico [infatti la norma recita che «il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o sia prestata congrua cauzione» (i corsivi sono aggiunti)].

⁽²³⁾ Il punto (ii) richiama le considerazioni di G. IMPAGNATELLO, *op. cit.*, p. 209.

Le precedenti considerazioni sembrano consentire di liberare il campo (d'indagine) dal dubbio che la provvisoria esecutività sia una categoria desueta, o dalla paura che essa non risponda più all'attuale struttura del processo⁽²⁴⁾. Al contrario, non solleva particolari problemi l'affermazione secondo cui la «provvisorietà» rappresenti un connotato fondamentale della tutela giurisdizionale in quanto – raramente – gli interessi meritevoli di tutela giurisdizionale sono efficacemente protetti da una pronuncia che esplica i propri effetti solo al termine degli (ormai) tre gradi di giudizio⁽²⁵⁾: se questo è vero, è altrettanto vero che i risultati conseguiti all'esito del primo grado di giudizio appaiono assai poco stabili, se confrontati con le conseguenze che derivano dal passaggio in giudicato (vero momento di «definizione» del comando giudiziale).

Quanto detto conduce ad affermare che la «fonte» (giudiziale o normativa) non rappresenta un elemento dirimente per la qualificazione dell'istituto *de quo*: infatti, non si vede ragione per negare la provvisorietà dell'esecutività per il solo fatto della fonte (segnatamente, la legge che la prevede in via generale), bensì ciò che dovrebbe rilevare è la stabilizzazione (o meno) del provvedimento (*rectius* «la sua impugnabilità o meno»).

Secondariamente, la materia necessita senza dubbio di una premessa terminologica, atteso che, se si scorresse il codice di procedura civile, si noterebbe che spesso sono impiegate, in riferimento a questo tema, nozioni diverse, che oscillano tra «esecuzione provvisoria», «efficacia esecutiva», «esecuzione della sentenza», «esecutorietà»⁽²⁶⁾. Non è un mistero che la dottrina processualcivile abbia spesso

⁽²⁴⁾ Si richiama IMPAGNATIELLO (*Ibid.*), che si allinea ad una considerazione di CHIOVENDA (G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 952).

⁽²⁵⁾ Pur tenendo presente il doveroso distinguo tra i due giudizi sul merito, ed il terzo di sola legittimità.

⁽²⁶⁾ Per fare alcuni esempi, gli artt. 283 e 351 c.p.c. fanno riferimento all'«esecuzione provvisoria» nella rubrica e ad «efficacia esecutiva» e «esecuzione» nel testo. Per non parlare di tutti quei casi (invero particolarmente numerosi) in cui il legislatore ha scelto di formulare talune norme riferendosi all'«esecuzione» di provvedimenti giurisdizionali che non sono suscettibili di esecuzione forzata: si pensi ad esempio all'art. 669-*terdecies*, comma VI c.p.c., il quale prevede che «il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento [cautelare]», sebbene l'attuazione di tali pronunce diverga dal modello dell'esecuzione forzata (sul punto la dottrina pare concorde – si veda E. VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001, p. 117 ss. – e la giurisprudenza consolidata; in particolare, si

fatto un uso indifferenziato di questi termini per indicare l'attitudine della sentenza a produrre i propri effetti (esecutivi *in primis*, ma non solo)⁽²⁷⁾, e pare per completezza opportuno osservare che per il diritto amministrativo (sostanziale, ma soprattutto processuale) sono spesso impiegati significati diversi per i medesimi termini⁽²⁸⁾. Ai fini che qui interessano, si intende riferirsi all'«esecutorietà»⁽²⁹⁾ nell'accezione propria degli amministratori: si vuole invece mantenere il linguaggio, seppur a volte incerto, utilizzato dal codice di rito, atteso che si è precisato – e si avrà modo di

rimanda a Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2008, n. 5010 in *Riv. esec. forz.*, 2008, p. 270, ma anche a Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19101, in *Giur. it.*, 2004, 6, p. 1150, con nota di E. VULLO, *La tutela delle parti e dei terzi nell'esecuzione dei sequestri*). Allo stesso modo, l'art. 730 c.p.c. prevede che la sentenza di accertamento dell'assenza o della morte presunta non possa essere «eseguita» sino al suo passaggio in giudicato, sebbene al procedimento per la dichiarazione di assenza o morte presunta sia attribuita natura volontaria (dunque, in linea generale, nemmeno idonea al giudicato): sul punto si esprimono SATTA, PUNZI in S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, p. 854. Ancora, l'art. 736-bis c.p.c., nel riferirsi al procedimento di concessione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, prevede che il relativo decreto motivato sia «immediatamente esecutivo», ma che il reclamo ne sospende «l'esecutorietà» (dunque non l'esecutività, nè l'esecuzione o l'efficacia esecutiva). Non mancano altri esempi *extra codicem*: in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, gli artt. 9 e 33 d.l. 8 luglio 1999, n. 270, dispongono che l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'insolvenza ed il reclamo al decreto motivato che apre la procedura di amministrazione straordinaria o il fallimento non sospendono l'«esecuzione» del provvedimento impugnato.

⁽²⁷⁾ In particolare, S. SATTA, C. PUNZI, *op. ult. cit.*, p. 378 ss.; G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Padova, 2009, p. 563 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Bari, 2010, p. 192 ss.; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 2, Padova, 2001, p. 1603; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2009, p. 315 (qui l'autore utilizza «efficacia esecutiva o esecutorietà» nel testo e «esecutività provvisoria» in nota).

⁽²⁸⁾ Non è certo questa la sede opportuna per discutere del tema, che ha indubbe ricadute processuali. Per completezza, mi limito a riportare la tesi più accreditata (si veda *inter alia* M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Milano, 1993, pp. 278 ss., 827 ss.; M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, I, Napoli, 1989, p. 613 ss.; E. CASETTA, (a cura di) F. FRACCHIA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2017, pp. 602-603; R. VILLATA, *L'atto amministrativo*, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO, F. G. SCOCA, *Diritto Amministrativo*, I, Bologna, 2005, p. 805 ss.) secondo la quale «efficacia» deve intendersi come l'idoneità dell'atto a produrre conseguenze giuridiche, ed a sua volta si declina in «efficacia legale» (riferita all'atto in sè), ed «efficacia precettiva» (riferita al contenuto dell'atto). Esecutività ed esecutorietà invece differirebbero tra loro in quanto, mentre la prima dovrebbe comportare l'automatica e subitanea produzione di effetti da parte dell'atto (una volta acquisita l'efficacia), la seconda invece indicherebbe il potere dell'amministrazione di portare ad esecuzione coattiva i propri provvedimenti, realizzandone lo scopo senza dover adire l'autorità giudiziaria.

⁽²⁹⁾ Pur ribadendo che la questione terminologica non è determinante, atteso che è il legislatore stesso ad utilizzare diversi termini per indicare lo stesso concetto, ritengo non sarebbe comunque possibile – a rigore – escludere dalla presente trattazione l'«esecutorietà» (onde evitare indebite sovrapposizioni con le nozioni proprie del diritto amministrativo) in quanto essa è utilizzata sia nel codice (in particolare, si pensi all'art. 431 c.p.c.) sia da autorevole parte della dottrina (ad esempio, F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit.).

specificare ancora – cosa si intende con il termine «provvisoria esecuzione»⁽³⁰⁾.

Allo stesso modo, è d'obbligo fare alcune precisazioni circa il corretto significato da attribuire alla «provvisorietà» dell'esecuzione⁽³¹⁾: il termine è indubbiamente dotato di una certa attitudine decettiva, dal momento che esso potrebbe portare a ritenere che l'esecuzione (*id est* «gli atti esecutivi del comando giudiziale») trovi il fondamento della loro provvisorietà nel fatto di essere destinati ad «essere sostituiti da una nuova esecuzione definitiva»⁽³²⁾. In realtà la provvisorietà attiene al titolo in base al quale l'attività esecutiva è esercitata, e pertanto l'esecuzione «è destinata a cadere nel nulla qualora detto titolo non sia confermato attraverso l'emanazione di un secondo titolo e non divenga esso stesso definitivo in seguito»⁽³³⁾. Questa valutazione è corroborata da almeno due fatti: da un punto di vista – per così dire – pratico, l'attributo «provvisoria» si giustifica per il fatto che l'esecutività può essere sospesa dal giudice dell'impugnazione (tanto nel sistema *ope iudicis*, quanto nel sistema *ipso iure*), mentre da una prospettiva formale il provvedimento diviene *tempestivamente* efficace prima che abbia raggiunto l'incontrovertibilità tipica del giudicato, cioè «si realizza la postulazione di un'esecuzione senza il 'previo immutabile giudizio' [...] e cioè prima che il giudizio diventi definitivo ed appunto immutabile»⁽³⁴⁾.

Sempre in via di premessa, non si è ritenuto utile alla presente indagine

⁽³⁰⁾ Anche «provvisoria esecutività» o «efficacia provvisoria». È da condividere l'osservazione di IMPAGNATIELLO secondo cui «è opportuno non irrigidirsi eccessivamente sulle questioni terminologiche, dal momento che non è possibile rinvenire nella legge vocaboli dal significato univoco, che possano orientare l'interprete nella ricostruzione dogmatica degli istituti e, soprattutto, nella risoluzione degli innumerevoli problemi interpretativi sollevati dalla disciplina vigente» (G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 12).

⁽³¹⁾ Sull'opportunità di questa precisazione si esprime CARPI, in F. CARPI, *op. ult. cit.*, p. 6.

⁽³²⁾ Così COSTA in S. COSTA, *Contributo allo studio dell'esecuzione provvisoria delle sentenze civili*, in *Studi sassaresi*, serie II, vol. XVII, Milano, 1939, pp. 246-247.

⁽³³⁾ *Ibid.* Del resto, risulta difficile affermare – osservandone la pratica manifestazione – che un atto volto ad attuare un comando giudiziale sia (in quanto azione) provvisorio. Più propriamente, bisogna dire che l'atto esecutivo è definitivo, salvo poi essere dichiarato illegittimo perchè basato su un titolo esecutivo non confermato nei successivi gradi di giudizio. Sul punto, oltre al citato contributo di COSTA (*supra* nota 32), si veda F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, II, Roma, 1956, p. 94 ss.; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1973, pp. 312-313; C. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956, p. 54; F. LANCELOTTI, *op. cit.*, pp. 789-790; G. DE STEFANO, *Esecutorietà provvisoria della sentenza* (voce enc.), in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 513.

⁽³⁴⁾ C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino, 2008, p. 281 ss.

proporre una meticolosa descrizione dell'intera evoluzione della materia *de qua*⁽³⁵⁾, tuttavia l'ultimo intervento del legislatore (invero non più recente) ha rappresentato una vera e propria «rivoluzione copernicana» tale per cui non ci si può esimere dal darne conto. La puntualizzazione non è fine a sé stessa, in quanto l'analisi delle novità apportate dalla novella del '90 alla disciplina della provvisoria esecutività permettono – quantomeno a giudizio di chi scrive – di comprenderne appieno la *ratio*: lungi da voler trattare in maniera didascalica il tema, si cercherà di illuminare gli aspetti più rilevanti ai fini che qui competono.

Infine, un'ultima premessa è relativa al metodo d'indagine. Si noterà che il presente Capitolo Primo non affronta *strictu sensu* la materia fallimentare, né la richiama (se non per riferirsi a parti del testo più approfondite): allo stesso modo, non si ritiene sia possibile, in questa sede, trattare in modo esauriente ogni aspetto della disciplina della provvisoria esecutività. Invero il ruolo del presente capitolo è quello di offrire quelle nozioni generali necessarie per poter affrontare il tema dell'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito delle procedure concorsuali. Non dare conto di queste premesse sarebbe risultato superficiale, ma riportare l'intera disciplina avrebbe condotto ben al di là dei confini del presente lavoro.

2. (Segue). Alcune osservazioni riguardo la novella al codice di procedura civile del 1990: cui *prodest?* – La legge 26 novembre 1990, n. 353 ha portato a definitivo compimento il processo di riforma delle norme del c.p.c. preposte a disciplinare l'esecuzione provvisoria (e l'inibitoria) della sentenza di primo grado. In particolare, è solo a seguito di tale novella che l'ordinamento ha recepito il principio dell'immediata e automatica esecutività della suddetta pronuncia, positivizzando un orientamento in

⁽³⁵⁾ Si tratta di una gestazione invero lunga e tortuosa, il cui inizio risale ad ancor prima del codice di procedura civile del 1865; per una comprensiva descrizione di tale evoluzione, si rimanda a G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, pp. 24-192. È bene specificare che nel prosieguo del lavoro si è ritenuto di non dedicare spazio alla riforma del rito del lavoro operata dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, che – seppur fondamentale – ha in fin dei conti il suo punto di approdo nella riforma del '90 (di cui alcuni punti qui rilevanti saranno discussi).

precedenza accettato in alcuni rilevanti settori del diritto (lavoro, previdenza, brevetti e indennità assicurative in tema di infortunistica da circolazione)⁽³⁶⁾.

La riforma ha nei fatti concretizzato la tendenza a valorizzare il primo grado di giudizio, conferendogli un ruolo centrale che, nei fatti, gli era precluso dalla disciplina precedente⁽³⁷⁾, secondo la quale tale grado di giudizio si configurava spesso come una «lunga fase di attesa, una sorta di annosa e spesso estenuante e penosa anticamera per giungere infine alla fase di appello»⁽³⁸⁾.

La precedente formulazione dell'art. 282 c.p.c. prevedeva infatti che «su istanza di parte, la sentenza appellabile [potesse] essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda [fosse] fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi [fosse] pericolo nel ritardo». A sostegno di quanto detto, si presti attenzione ad alcune osservazioni: (i) la provvisoria esecuzione della sentenza operava di regola *ope iudicis*, pertanto attribuendo al giudice *de quo* o *ad quem* il potere di concedere o meno efficacia immediata (seppur provvisoria) alla pronunzia, inoltre (ii) la previsione della provvisoria esecutività era a sua volta condizionata – e pertanto la sua

⁽³⁶⁾ L'attuale versione dell'art. 282 c.p.c., rubricato appunto «Esecuzione provvisoria», recita che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Preme sottolineare che la riforma del '90 ha interessato altre norme oltre quelle che vengono qui richiamate. Mi riferisco in particolare all'art. 431 c.p.c. (in materia di sentenze pronunciate in favore del datore di lavoro, la cui disciplina doveva essere equiparata alle nuove regole della provvisoria esecutività) e all'art. 447-bis c.p.c., invero introdotta dalla stessa legge n. 353 del 1990 (recante la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze di condanna pronunciate nelle controversie in materia di lavoro, comodato e affitto).

⁽³⁷⁾ Ci sarà modo di ritornare ampiamente sulla questione, tuttavia per intuire la portata della riforma basta osservare che la vecchia formulazione dell'art. 282 c.p.c. prevedeva l'esecutività provvisoria *ope iudicis*, non già *ipso iure*, pertanto subordinando (pur in presenza di una sentenza favorevole) l'effettività della tutela giurisdizionale di primo grado alla scelta del giudice.

⁽³⁸⁾ Così CAPPELLETTI in M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile italiano*, in *Giur. it.* 1969, IV, p. 81 ss. L'Autore si sofferma nell'opera *in primis* sul sistema del doppio grado di giudizio, integrando *in medias res* l'analisi considerando l'efficacia sospensiva dell'appello sulla decisione del giudice di primo grado, idonea nei fatti a prolungare – talvolta pretestuosamente – il processo. Siffatto meccanismo rendeva particolarmente favorevole impugnare la sentenza di primo grado al fine di ritardarne la produzione degli effetti: anche laddove il giudice avesse deciso di concedere la provvisoria esecutività alla pronuncia di primo grado, sarebbe comunque rimasto in essere il problema della *congestione processuale* (formula che, seppur atecnica, è ormai di uso comune per la materia processuale; così ad esempio F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, *La giustizia penale differenziata*, I, Torino, 2010, p. 493) dovuta al moltiplicarsi degli appelli, proposti con la speranza di *allontanare* nel tempo l'efficacia della sentenza.

operatività limitata – dalla presenza di talune condizioni riassumibili come (a) i casi in cui l'esito dell'accertamento è caratterizzato da un grado particolare di certezza (perché ad esempio fondato su di un atto pubblico) e (b) i casi in cui dalla mancata immediata produzione di effetti possa derivare un *pericolo*⁽³⁹⁾.

Insieme a quanto disposto dal succitato art. 282 c.p.c., l'art. 337, comma I c.p.c. (sovente definito come un «corollario» del primo) prevedeva che «l'esecuzione delle sentenze, delle quali non è ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello», ma per quanto riguardava l'uso degli altri mezzi di impugnazione che «l'esecuzione non è sospesa [...]». Questa efficacia sospensiva esercitata dall'appello nei confronti delle sentenze di primo grado completava un quadro tale per cui la prima forma di tutela concessa dall'autorità giurisdizionale fosse indubbiamente «ad attuazione rateizzata»⁽⁴⁰⁾, cioè frammentata dalla necessità di una espressa indicazione di provvisoria esecutività (si è visto a quali condizioni) e in ogni caso soggetta alla sospensione in quanto appellata.

È qui opportuno solo accennare alla riforma del c.d. «istituto gemello»⁽⁴¹⁾ dell'esecuzione provvisoria, cioè l'inibitoria processuale (anch'essa interessata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), non perché essa goda di minore rilevanza – invero è, oggi come allora, un ingranaggio fondamentale per il funzionamento della provvisoria esecutività – quanto perché esorbita per molti aspetti dal contenuto della presente trattazione.

Il relativo art. 283 c.p.c., nella sua formulazione previgente alla riforma del '90, prevedeva che il giudice dell'appello, dinnanzi ad una clausola di provvisoria esecutività applicata alla pronuncia di primo grado impugnata, potesse «sospendere» o «revocare» l'efficacia immediata e provvisoria così concessa, senza

⁽³⁹⁾ La formulazione richiamava quel *periculum* proprio della tutela cautelare.

⁽⁴⁰⁾ Così VIGORITI in V. VIGORITI, *Garanzie costituzionali del processo civile*, Milano, 1970, p. 158.

⁽⁴¹⁾ In questi termini G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, p. 374. Tuttavia, è opportuno ricordare che il campo di azione dell'inibitoria è più ampio di quella della provvisoria esecutività. Infatti, mentre quest'ultima opera in riferimento a sentenze che non hanno ancora assunto la stabilità di cosa giudicata (in tal caso – e salvo il ricorso a mezzi di impugnazione straordinari – l'efficacia è definitiva), l'inibitoria opera anche in riferimento a sentenze passate in giudicato (si pensi ad esempio al caso in cui sia proposta opposizione da parte di un terzo: in tal caso si ammette il ricorso all'inibitoria per sospendere l'esecuzione del provvedimento, per la durata dell'impugnazione).

nulla dire in merito all'ampiezza di tali poteri⁽⁴²⁾. Tali dubbi erano certamente corroborati dalla formulazione dell'art. 351 c.p.c che, nel determinare le modalità di concessione dell'inibitoria, faceva riferimento ad un'«istanza di revoca o di sospensione» – lasciando intendere che fossero alternative – mentre il succitato art. 283 c.p.c., utilizzando la congiunzione «e» suggeriva la possibilità di utilizzare entrambi gli strumenti anche cumulativamente⁽⁴³⁾; come se non bastasse, non si può dubitare che la possibilità per il giudice di concedere l'inibitoria non solo per vizi di legittimità della clausola di provvisoria esecutività, bensì anche per valutazioni di merito, strutturasse una disciplina quantomeno 'imprevedibile', dove l'unica certezza era rappresentata dal fatto che con alta probabilità, ex art. 283 c.p.c. o per mezzo dell'appello, gli effetti del provvedimento sarebbero stati differiti.

Tuttavia, sarebbe perlomeno ingenuo considerare la precedente disciplina alla stregua dell'ingiustificata scelta di un legislatore disattento. Al contrario, come si è cercato di delineare poc'anzi, la questione della provvisoria esecutività dei provvedimenti giurisdizionali risponde (anche) ai risultati del contemperamento di interessi divergenti che, nel caso specifico della disciplina *ante* riforma del '90,

⁽⁴²⁾ Il dibattito sorto durante la vigenza del precedente art. 283 c.p.c., relativo alla relazione tra revoca e sospensione della provvisoria esecutività, è sconfinato. In questa sede, vi è modo di precisare solo che, all'entrata in vigore del codice del '40, i dubbi interpretativi riguardavano non tanto il contenuto dei due poteri, quanto i rispettivi campi di applicazione. Infatti era pacifico che, mentre la revoca faceva venire meno atti esecutivi già eseguiti con efficacia *ex tunc* (impedendone il compimento di nuovi), la sospensione impediva il compimento di nuovi atti esecutivi, senza far venire meno quelli già compiuti, operando dunque *ex nunc*. Sul punto P. D'ONOFRIO, *Commento al c.p.c.*, I, Torino, 1957, p. 605, o F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 272 ss., il quale afferma che «indubbiamente (enfasi aggiunta) gli effetti della revoca sono diversi da quelli della sospensione, perchè mentre la prima tende a caducare l'esecutorietà che il giudice di primo grado ha attribuito alla sentenza (che altrimenti ne sarebbe stata priva), con le eventuali conseguenze restitutorie e risarcitorie, la seconda blocca il corso del processo esecutivo, non invalidando gli atti precedenti, ma proibendo (*inhibitio*) che ne vengano compiuti ulteriori fino a che non sopraggiunga la sentenza che decide il merito [al termine del secondo grado di giudizio]. [...] La esecutorietà provvisoria può essere revocata non solo nelle ipotesi in cui sia stata concessa *contra legem*, ma anche quando un riesame di opportunità lo consigli; diremmo anzi che questa seconda dovrebbe ritenersi l'ipotesi più consueta [...]».

⁽⁴³⁾ Del tema si ha modo di dare solo alcune indicazioni. Per una esauriente esposizione delle soluzioni al problema si rimanda in dottrina a S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, II, 2, Milano, 1960, p. 352 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, II, Napoli, 1964, p. 278; C. FURNO, *op. cit.*, p. 51 ss.; F. LANCELLOTTI, *op. cit.*, p. 796; F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 277; R. MACCARRONE, *Per un profilo strutturale della inibitoria processuale: riflessioni in margine all'art. 830, comma II c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, p. 325 ss.; P. D'ONOFRIO, *op. cit.*, p. 605; G. A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Milano, 1960, p. 276; G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 520; N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, II, Milano, 1952, p. 161 ss.

vedeva prevalere la volontà di evitare che il soggetto onerato dagli effetti della pronuncia subisse un pregiudizio dall'attuazione del comando giudiziale. In altri termini, l'inibitoria – all'interno di un sistema processuale come quello italiano, fondato su un «progressivo rafforzamento» dell'accertamento al susseguirsi dei gradi di giudizio – mira ad «impedire che l'efficacia dell'atto possa causare un mutamento *contra ius* (o meglio che potrebbe, in ipotesi, verificarsi come tale) non eliminabile (irreparabilità) o non eliminabile facilmente con l'efficacia retroattiva dell'accertamento finale, decisorio della controversia, che in ogni modo dovrà seguire ed al cui esito la misura sospensiva è preordinata [...]»⁽⁴⁴⁾.

Invero, il problema qui delineato può ben essere ricondotto al generale quesito cui si accennava nell'Introduzione: ci si riferisce alla contrapposizione tra «tempestività» della tutela giurisdizionale e «giustizia» della decisione (o perlomeno «ponderazione» della stessa). Stante la pregressa disciplina, sembra infatti ragionevole aderire all'idea che «le more del processo [d'impugnazione]»⁽⁴⁵⁾ generassero almeno due ordini di problemi, che apparentemente sarebbero tra loro antitetici. Da un lato – e nello specifico da quello del soggetto vittorioso in primo grado – il processo dinanzi alla corte d'appello rappresentava una sospensione degli effetti a lui favorevoli, riconosciuti nel precedente grado di giudizio, e ciò sia se questi avesse avuto torto, sia laddove le sue ragioni fossero state manifeste⁽⁴⁶⁾. Questo senza considerare che, in quelle circoscritte ipotesi in cui era apposta una clausola di provvisoria esecutività, vi era comunque il rischio dell'inibitoria.

Da un secondo punto di vista – segnatamente quello della parte soccombente in primo grado e che ricorre pertanto all'appello – la pendenza del processo in presenza di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, ma destinato ad essere riformato, comporta un pregiudizio a carico dell'efficace realizzazione del diritto

⁽⁴⁴⁾ F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 240.

⁽⁴⁵⁾ In questi termini CARPI in *Id.*, p. 241.

⁽⁴⁶⁾ Si consideri che l'efficacia sospensiva dell'appello incentiva la proposizione di impugnazioni pretestuose, al solo fine di ritardare il prodursi degli effetti del provvedimento impugnato.

dell'appellante⁽⁴⁷⁾.

Si può dunque affermare che entrambi gli istituti, quello della provvisoria esecutività e quello dell'inibitoria, rispondono alla medesima logica, seppur applicata da prospettive diverse, vale a dire produrre effetti anticipatori dell'esito finale della lite.

Alla luce delle regole della precedente disciplina che si è cercato di esporre – seppur per sommi capi – sembra possibile concludere che, nell'ambito dell'annoso dibattito in materia di «effettività della tutela», l'attenzione del legislatore si fosse concentrata in modo particolare sui rischi derivanti dall'attuazione del contenuto di una sentenza ancora «instabile», preferendo favorire quella «maggior ponderazione» cui si faceva riferimento poc'anzi⁽⁴⁸⁾.

In quest'ottica, la riforma apportata al c.p.c. nel 1990 ha avuto indubbiamente un effetto – per così dire – *capovolgente*⁽⁴⁹⁾, invertendo il rapporto di regola ed eccezione che rapportava esecutività e sospensione della sentenza di primo grado, facendo della prima principio generale e della seconda evento eccezionale che, in quanto tale, risulta legato al verificarsi di specifiche condizioni⁽⁵⁰⁾. Ne deriva dunque che l'esecutività *ipso iure* è oggi una caratteristica di qualunque sentenza – in ogni grado pronunciata – sovvertendo così il secolare principio secondo cui solo una sentenza pronunciata in secondo grado, o passata in giudicato (dunque che ha acquisito un maggiore o definitivo grado di certezza), sia dotata di efficacia

⁽⁴⁷⁾ In questo contesto si inserisce l'inibitoria, che altro non fa se non anticipare uno degli effetti del provvedimento di riforma che verrà pronunciato solo al termine del giudizio di impugnazione. Sul punto, G. FRANCHI, *Le denunce di nuova opera e di danno temuto*, Padova, 1968, p. 74.

⁽⁴⁸⁾ Questione che non può prescindere dalla considerazione del fatto che il doppio grado di giudizio è (anche) un mezzo di tutela delle ragioni della parte soccombente.

⁽⁴⁹⁾ Si è fatto cenno poc'anzi ad una vera e propria «rivoluzione copernicana». In dottrina, la portata rivoluzionaria (per non dire *eversiva*) della riforma è stata sostenuta da più voci, *ex multis* A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 194 ss.; L. P. COMOGLIO, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in M. TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, p. 415 ss. (in particolare recita che «l'opzione legislativa finisce col provocare effetti indotti di incalcolabile portata»); G. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 327; G. VERDE, L. DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993, p. 255 ss.

⁽⁵⁰⁾ Alla luce di questa considerazione risulta allora più chiaro perchè, prima della riforma del '90, l'esecutività – in quanto soluzione eccezionale – fosse sottoposta ad un principio di stretta legalità, laddove l'effetto sospensivo dell'appello (per non parlare della concessione dell'inibitoria), operasse in modo generalizzato (senza la previsione di specifiche condizioni).

(ancorchè, almeno nel primo caso, provvisoria). Pare allora che si possa, senza troppi sforzi, notare come il mutato quadro normativo valorizzi – come si accennava in apertura del presente Capitolo Primo – il ruolo del giudizio di primo grado. Infatti, non vi è dubbio che la parte risultata vittoriosa in tale fase processuale sarà avvantaggiata dall'automatica (benché provvisoria) efficacia della pronuncia, non dovendosi in alcun modo attivare per il riconoscimento di tale conseguenza, né tantomeno rischiando che pretestuosi appelli (o concessioni d'inibitorie) possano mettere a repentaglio l'esecutività della pronuncia⁽⁵¹⁾.

Si noti che, da un punto di vista pratico, tanto la provvisoria esecutività *ope iudicis*, quanto quella *ipso iure* mirano a far prevalere le ragioni della parte provvisoriamente vittoriosa su quelle della parte risultata – altrettanto provvisoriamente – soccombente all'erogazione della tutela giurisdizionale temporaneamente concessale, pur in assenza dell'irretrattabilità della pronuncia, ancora non stabilizzatasi mediante il passaggio in giudicato⁽⁵²⁾.

Se è vero che, *ex art. 282 c.p.c.*, l'esecutività immediata e provvisoria è la regola, allora è altresì vero che tutta la normativa di riferimento risulta essere stata – si passi

⁽⁵¹⁾ *A latere*, è bene ricordare che l'obiettivo è sempre quello di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. La grande evoluzione prodotta dalla riforma in esame, all'atto pratico, è quello di aver considerato prevalente, nel garantire tale effettività, la tempestività degli effetti del provvedimento pronunciato, sovvertendo il principio secondo cui l'esecuzione del contenuto dispositivo di una sentenza, prima dell'acquisto di un certo grado di stabilità (quanto meno l'aver superato il giudizio d'appello), possa generare inaccettabili pregiudizi alla parte originariamente soccombente, laddove essa venga riformata. Recuperando alcune osservazioni fatte nel presente Capitolo Primo, in questo caso – e come spesso accade – si tratta di un contemperamento di valori non già opposti, ma sicuramente non naturalmente compatibili: in termini non dissimili, si esprime VACCARELLA in R. VACCARELLA, *Lezioni sul processo civile di cognizione*, Bologna, 2006, p. 251, il quale afferma che «il meccanismo si fonda sempre nel bilanciamento costituito da una scelta legislativa generale, da un lato, e dal potere discrezionale del giudice di superare la scelta legislativa, dall'altro: il bilanciamento è nel senso, quando il legislatore opta per la certezza, di attribuire al giudice il potere di conferire efficacia esecutiva alla sentenza, e quando invece opta per l'efficacia, di conferire al giudice dell'impugnazione il potere, più o meno ampio, di privare la sentenza della sua efficacia» (l'osservazione fu fatta pensando all'esecutività *ope iudicis*, ma ritengo rimanga valida anche per il caso di quella *ope legis*). La scelta di generalizzare l'esecutività provvisoria non risulta, all'atto pratico, immediatamente compatibile con la struttura del processo all'interno dell'ordinamento italiano. Ai fini che qui importano, si pensi già che una sentenza di primo istanza è soggetta ad un mezzo di impugnazione devolutivo, a critica libera, non del tutto esente da *nova* (sul punto mi limito a richiamare C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, pp. 499-510, nonché A. BONSIGNORI, *Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 65 ss.) produce *ipso iure* i suoi effetti.

⁽⁵²⁾ Si tornerà a breve su tale «matrice unitaria» delle due forme di esecutività.

il termine – «sovvertita». Ci si limita ad osservare, avendone fatto menzione in precedenza, che il succitato art. 337, comma I c.p.c. ora prevede che «l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa [...]», positivizzando l'estromissione dell'efficacia sospensiva dell'appello dal codice, e di fatto assimilandone la disciplina a quella di tutti gli altri mezzi di impugnazione⁽⁵³⁾.

Infine, va menzionata l'attuale formulazione dell'art. 283 c.p.c., che prevede un ruolo «nuovo»⁽⁵⁴⁾ per l'inibitoria: secondo la norma, «il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, [...] sospende l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata [...]». Si noti che (i) alla stregua della disciplina previgente, l'istanza di sospensione è presentata con l'impugnazione, sottolineando il carattere incidentale del procedimento di inibitoria rispetto all'impugnazione⁽⁵⁵⁾, che (ii) è prevista tanto la sospensione dell'efficacia esecutiva,

⁽⁵³⁾ Incidentalmente, si badi che la scelta del legislatore è stata obbligata dall'introduzione della provvisoria esecutività *ipso iure*. Infatti, l'efficacia sospensiva dell'appello di cui all'art. 337, comma I c.p.c. era un corollario necessario all'operare dell'esecutività *ope iudicis*. Oltre che da un punto di vista – per così dire – tecnico-formale, anche la finalità della riforma imponeva una modifica di questo genere, al fine di evitare impugnazioni con finalità meramente dilatorie (per gli obiettivi della riforma, si rimanda a quanto detto *infra*).

⁽⁵⁴⁾ Vi sarà modo di specificare meglio in cosa consista tale novità a breve.

⁽⁵⁵⁾ E dunque l'inidoneità a formare oggetto di autonomo processo (invero, tale affermazione non era altrettanto solida in vigenza della pregressa disciplina: il punto esorbita dall'oggetto della presente trattazione, pertanto ci si limita a rimandare a F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 255; C. CONSOLO, F. P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano, 2007, p. 32). Di più, è opportuno almeno accennare al fatto che, se è vero che la disciplina attuale permette – senza suscitare troppe incertezze – di escludere l'instaurazione di un processo per l'inibitoria del tutto separato da quello di impugnazione, è risultato meno evidente stabilire il momento in cui l'inibitoria debba essere 'incidentalmente' demandata: in altri termini, se l'istanza *ex* art. 283 c.p.c. possa essere chiesta in un secondo momento rispetto alla proposizione dell'impugnazione (pur nei termini, o comunque entro la prima udienza). La tesi prevalente sembra essere quella della necessaria contestualità delle istanze (d'appello e di sospensione): in questo senso C. CONSOLO, F. P. LUISO, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, p. 182; R. VACCARELLA, B. CAPPONI, C. CECHELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, p. 285; R. VACCARELLA, G. VERDE, *op. cit.*, p. 526; E. CAPUTO, *La nuova normativa sul processo civile*, Padova, 1993, p. 182; *contra* F. BARTOLINI, *Il nuovo processo civile. Commento per articolo della mini-riforma in vigore dal 1993*, Piacenza, 1993, p. 160; G. MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, cit., p. 370. La precisazione non è fine a se stessa: l'opinione prevalente circa la non autonoma esperibilità dell'inibitoria nella nuova disciplina segnala come – venendo meno la clausola di provvisoria esecutività (si tenga presente che questa è prevista dalla legge per tutte le sentenze di primo grado) – viene meno la necessità di chiedersi se sia possibile impugnare autonomamente quel capo della sentenza (tra l'altro, se fosse possibile definirlo come 'capo della sentenza' prima della riforma del '90 è questione controversa).

quanto dell'esecuzione, indicando pertanto che l'istanza può essere proposta sia prima sia dopo l'inizio di quest'ultima⁽⁵⁶⁾, e che (iii) tale sospensione debba essere concessa solo qualora l'attuazione del comando giudiziale, in assenza della stabilizzazione del provvedimento, possa, con un ragionevole grado di probabilità, generare un pregiudizio non solo ingiusto, ma anche 'grave' (laddove la gravità dovrà essere intesa come consistenza del danno)⁽⁵⁷⁾. Ai fini che qui interessano, l'ultima osservazione spiega bene gli effetti dell'inversione del rapporto regola-eccezione tra la provvisoria esecutività e l'inibitoria, nel senso che l'eccezionalità di quest'ultima giustifica sia una rigorosa identificazione dei presupposti cui può essere concessa, sia un'interpretazione restrittiva di siffatti requisiti⁽⁵⁸⁾.

Rebus sic stantibus, l'inibitoria è divenuta uno strumento molto più centrale per il corretto funzionamento dell'esecutività *ipso iure*, rispetto a quanto non fosse nel precedente regime (si parlava poc'anzi di un «ruolo nuovo»). Quando la regola generale prevedeva la non esecutività, il legislatore si preoccupava di disciplinare minuziosamente le ipotesi in cui questa poteva essere concessa (si veda *infra* il precedente art. 282 c.p.c.) poiché, non individuando delle ipotesi tassative, l'esecutività non sarebbe più stata eccezionale. Al contrario, non era necessaria una simile attenzione per determinare i limiti del potere d'inibitoria del giudice, il quale poteva intervenire «non solo nelle ipotesi in cui [l'esecutività] sia stata concessa

⁽⁵⁶⁾ Nel primo caso, l'inibitoria colpisce l'esecutività del titolo e mira ad impedire il compimento degli atti esecutivi del contenuto del provvedimento. Nel secondo caso, l'esecuzione del comando giudiziale si arresta, ma la sospensione opera *ex nunc* restando fermi gli atti esecutivi già compiuti, in attesa di un'eventuale riforma in appello (anche se in dottrina non mancano voci contrarie a tale impostazione: ad esempio, in R. VACCARELLA, B. CAPPONI, C. CECHELLA, *op. cit.*, p. 283).

⁽⁵⁷⁾ Invero, a seguito della riforma del '90 la norma riportava solo il requisito della gravità: la fondatezza del danno è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. Con l'aggiunta dell'inciso «fondati» il legislatore pare aver voluto concentrare l'attenzione sul concetto di *fumus bonis iuris* proprio della tutela cautelare: in altri termini, il danno potenziale che giustifica la sospensione dell'esecutività deve essere non solo quantificato – ed in particolare il *quantum* dovrà essere consistente – bensì dovrà esserne valutata la (quantomeno) ragionevole probabilità. Sulla natura *latu sensu* cautelare dell'inibitoria vi è ampia letteratura, cui si rimanda (*ex multis*, G. BALENA, M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, p. 114; G. IMPAGNATIELLO, *Commento all'art. 283 c.p.c.*, in F. CIPRIANI, G. MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007, p. 181).

⁽⁵⁸⁾ In questo senso F. CARPI, *op. cit.*, p. 289; C. CONSOLO, *Un codice di procedura civile 'seminuovo'*, in *Giur. it.*, 1990, p. 439.

contra legem, ma anche quando un riesame di opportunità lo consigli»⁽⁵⁹⁾ (*ex art. 283, comma II c.p.c., vecchia formulazione*).

Diversamente, nel momento in cui la provvisoria esecutività inizia ad operare *ipso iure* quale regola generale, la ricerca dell'equilibrio tra le ragioni della parte vittoriosa e quelle della parte soccombente (e, in generale, tra la tempestività nell'attuazione del comando giudiziale e la protezione da danni ingiusti generati dall'esecuzione del provvedimento, destinato ad essere poi riformato) viene già risolta dal legislatore a favore della celerità della tutela giurisdizionale: non potendosi più discutere dell'opportunità che il provvedimento sia in grado di produrre i suoi effetti, il baricentro del conflitto si sposta in capo all'inibitoria. Infatti, se è vero che «nel momento in cui tutte le sentenze di primo grado diventano esecutive *ex lege* appare evidente la necessità di ancorare l'inibitoria a criteri oggettivi, cui si richiede di essere sufficientemente precisi e severi e circa il rispetto dei quali il giudice sia tenuto a motivare per il solo fatto della loro previsione»⁽⁶⁰⁾, è altrettanto vero che l'istanza di sospensione dell'esecutività diviene necessaria non più solo in quei casi (un tempo eccezionali) in cui quest'ultima era stata concessa, bensì sempre (quantomeno laddove si voglia beneficiare degli effetti)⁽⁶¹⁾.

È bene inoltre considerare che nel 'moderno' giudizio di inibitoria sono attratti anche i profili attinenti alla compatibilità della pronuncia con la provvisoria

⁽⁵⁹⁾ Così F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 276. È però bene sottolineare il giusto rilievo di MACCARRONE in R. MACCARRONE, *op. cit.*, p. 324, secondo il quale «dal rilievo che il giudice di appello è chiamato a ripercorrere criticamente lo stesso itinerario mentale già seguito dal giudice di primo grado, deriva infatti che il giudizio di sospensione o revoca della provvisoria esecuzione riproduce con assoluta aderenza la struttura del giudizio di concessione della clausola: il che val quanto a dire che l'inibitoria di che trattasi non è sorretta da autonomi requisiti, ma si fonda sull'assenza di quegli stessi requisiti (di legittimità e di merito), che a mente dell'art. 282 c.p.c. avrebbero dovuto giustificare la concessione della clausola». In altri termini, l'esercizio del potere di inibitoria non sarebbe mai stato del tutto privo di vincoli, bensì condizionato dall'assenza dei requisiti per la concessione della clausola di provvisoria esecutività.

⁽⁶⁰⁾ Così in G. TARZIA, F. CIPRIANI (a cura di), *op. cit.*, p. 161.

⁽⁶¹⁾ Incidentalmente, si badi che, in quest'ottica, il *sub*-procedimento d'inibitoria diviene molto rilevante: il giudice *ad quem* si trova infatti – *in limine gravaminis* – a dover valutare anticipatamente (anche) della ragionevole probabilità di fondatezza dell'impugnazione, compiendo dunque un giudizio prognostico destinato ad influire, in un modo o nell'altro, sulla decisione finale (si veda in proposito D. BORGHESI, *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1991, p. 198).

esecutorietà. Infatti, in vigenza dell'esecutività *ope iudicis*, era il giudice che, a seguito dell'istanza della parte, doveva decidere se attribuire o meno la clausola (di provvisoria esecutività), e dunque vi era un'immediata valutazione della compatibilità di quest'ultima con il contenuto della sentenza. Non è certamente un mistero che forse il più *grande* (l'enfasi è voluta) tema⁽⁶²⁾ in materia di provvisoria esecutività è la sua applicabilità a provvedimenti dalla natura non condannatoria (dunque costitutivi o di mero accertamento): rimandando al prosieguo della trattazione per un'analisi del problema, ci si limita ora ad osservare che l'eliminazione del controllo preventivo sull'ammissibilità della provvisoria esecutività, ed il suo derivare automaticamente dalla legge, ha tradotto all'interno del giudizio di inibitoria ogni valutazione in merito alla compatibilità tra natura della sentenza e clausola (di provvisoria esecutività). Queste valutazioni, invero fondamentali sia da un punto di vista teorico, sia da una (più importante) prospettiva pratica, terminano così con l'emergere solo a posteriori, nell'ambito del – per giunta eventuale – giudizio sull'inibitoria⁽⁶³⁾.

Stanti tali osservazioni, si può giungere alla conclusione che se da un lato la riforma ha operato in favore della celerità nell'esecuzione del comando giudiziale, non si può negare che l'inibitoria, pur rappresentando uno strumento che si oppone a tale risultato (dunque disposta nell'intento di garantire una maggior ponderazione della decisione, prima che questa possa produrre i suoi effetti), risulta comunque un istituto centrale della materia *de qua*, ed anzi l'unico strumento con il quale può essere portata all'attenzione del giudice l'opportunità che il provvedimento di primo grado sia immediatamente attuato.

Ancora, con riferimento ai risultati pratici della riforma del '90, vale la pena osservare che la «matrice» dell'esecutività provvisoria, pur passando dal prodursi *ope*

⁽⁶²⁾ Con «grande» si intende sia l'estensione del problema, che invero copre un ampio spettro di questioni (per non parlare dell'enciclopedico elenco di studi di cui il dibattito si alimenta), sia l'interesse che il tema ha suscitato nei confronti di tutti i più importanti interpreti.

⁽⁶³⁾ La quale, si badi, non è *ex lege* parte dell'appello, ma deve con esso essere proposta. Pertanto, non si potrà certo affermare che la proposizione dell'appello (in ogni caso frequente) porti ad ogni modo alla valutazione dell'ammissibilità della provvisoria esecutività applicata alla sentenza impugnata, bensì sarà necessaria la specifica (e contestuale) istanza di cui all'art. 283 c.p.c.

iudicis a ipso iure, è rimasta la stessa⁽⁶⁴⁾. Infatti, l'obiettivo dell'istituto *de quo* è rimasto quello di favorire l'intervento tempestivo della tutela giurisdizionale (aspirando alla stabilizzazione della decisione e dei suoi effetti), e non vi è dubbio che questo si verifichi «sia che la fonte dell'esecutorietà derivi da una norma *ad hoc*, sia che essa venga disposta con provvedimento dal giudice»⁽⁶⁵⁾.

3. *La provvisoria esecutorietà della sentenza. I limiti oggettivi dell'istituto.* – Scriveva Satta, in un testo destinato a rimanere anche a distanza di anni fondamentale per lo studio del diritto processuale civile, che «il vero e solo problema dell'esecuzione provvisoria è quello di stabilire i limiti entro i quali può essere concessa»⁽⁶⁶⁾. Sebbene oggi non sia più possibile parlare di «concessione», le osservazioni mosse dall'Autore mantengono tutta la loro attualità se si intendono i limiti entro i quali la provvisoria esecutività «può operare» *ex lege*.

Fino ad ora, ci si è riferiti alla «sentenza» - della cui esecutività si discute - senza però dar conto del fatto che in realtà questo termine, così genericamente inteso, non è di alcun aiuto: infatti, è impossibile prescindere - quantomeno nella materia *de*

⁽⁶⁴⁾ L'osservazione è di IMPAGNATIELLO (in G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., p. 203), che richiama quanto precedentemente affermato da CARPI in F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 56 ss.

⁽⁶⁵⁾ F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 57. Invero, l'osservazione non è unanimemente condivisa in dottrina. Ad esempio, si esprime contrariamente alla *reductio ad unitatem* GARBAGNATI in E. GARBAGNATI, *Recensione a Carpi. La provvisoria esecutorietà della sentenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, p. 272 ss.: in particolare, l'Autore afferma che «un'unificazione del concetto di esecutorietà provvisoria, basata esclusivamente sul fatto che una sentenza costituisca titolo esecutivo, od espliciti comunque i suoi effetti prima di essere passata formalmente in giudicato, dà adito a non poche perplessità: non solo perchè si giunge logicamente, per tale via, a definire provvisoria anche l'esecutorietà della sentenza in grado d'appello, od in unico grado [...], ma anche perchè è difficile ravvisare la pratica utilità di una definizione dell'esecutorietà provvisoria che si limiti a prospettare, come sua caratteristica generale, un'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto alla sua immutabilità, ai fini di una soluzione unitaria della maggioranza dei problemi che fanno rispettivamente capo al fenomeno dell'esecutorietà provvisoria *ope iudicis* ed a quello della esecutività *ope legis*». In sintesi, il GARBAGNATI conclude affermando la necessità di trattare i due fenomeni (quello dell'esecutività *ipso iure* ed *ope legis*) parallelamente in quanto «si differenziano sotto molteplici aspetti e non possono quindi ridursi ad un'unità concettuale» (*Ibid.*). Ad onor del vero, allo stato attuale dell'arte, la *querelle* sembra viziata dall'«equivoco» (sottolineato da IMPAGNATIELLO in G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, p. 207 ss.) cui si accennava poc'anzi circa il rapporto tra esecutività della sentenza di appello e della sentenza di primo grado: si veda *infra* le ampie considerazioni svolte al § 1 del presente Capitolo Primo.

⁽⁶⁶⁾ S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano, 1960, p. 345.

qua – dalla considerazione del fatto che ciascun provvedimento giurisdizionale ha un suo contenuto peculiare che lo distingue dagli altri, anche all'interno della stessa categoria (formale)⁽⁶⁷⁾. In specie, lo stesso Satta dichiarava (concludendo la premessa fatta poc'anzi) che se da un lato «*nulla si oppone a che l'adeguamento della realtà all'ordine contenuto della sentenza sia sempre consentito prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa*» (enfasi aggiunte), dall'altro ciò è impensabile «solo [nel caso in cui] la sentenza si esaurisce nell'accertamento o nella costituzione di un rapporto [...]»⁽⁶⁸⁾.

In altri termini, ai fini che qui interessano, preme soffermarsi sulla compatibilità tra l'esecuzione provvisoria e sentenze che, quantomeno in apparenza, non debbono essere eseguite per poter emanare i propri effetti. Infatti, laddove si ammetta – e si è cercato di dimostrare la bontà della scelta nei paragrafi precedenti – la provvisoria esecutività della sentenza prima del passaggio in giudicato, è opportuno confrontarsi con il fatto che, se le sentenze di condanna appaiono «naturalmente suscettibili di essere eseguite» (mediante atti materiali), le sentenze costitutive o di accertamento non necessitano – di regola – di alcuna esecuzione, risolvendosi nella dichiarazione (o nella creazione *ex novo*) di uno *status*. Invero, quest'ultima affermazione rischia di essere solo parzialmente vera: infatti, mentre la statuizione dichiarativa «non implica per definizione alcuna attività di adeguamento materiale o giuridico della realtà»⁽⁶⁹⁾, una pronunzia costitutiva, idonea a trasformare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed a rinnovare la sua regolamentazione, potrebbe necessitare un'attività conformativa.

⁽⁶⁷⁾ In particolare, si intende qui riferirsi al fatto che un provvedimento, avente ad esempio la forma di sentenza, potrà risultare condannatorio, costitutivo o di mero accertamento. Pertanto, non v'è dubbio che due sentenze, seppur nominate allo stesso modo, laddove abbiano un contenuto afferente a due categorie diverse non potrebbero invero essere più diverse. Di più – rimandando a quanto si dirà a breve – si badi che un ruolo di primo piano ricoprono anche quei provvedimenti dalla natura c.d. «composita» (così M. GABOARDI, *Sub art. 16*, in C. CAVALLINI (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 341): non da ultimo, la sentenza dichiarativa del fallimento.

⁽⁶⁸⁾ S. SATTA, *op. ult. cit.*, p. 345.

⁽⁶⁹⁾ G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, p. 304; anche se, invero, ad un accertamento provvisoriamente esecutivo si ricollegerebbero inevitabilmente conseguenze ulteriori, inevitabilmente subito «efficaci».

La questione può essere risolta (ancora) chiarendo il significato che si intende attribuire al termine «esecutività» (o «esecutorietà» o «esecuzione»).

In tempi ormai risalenti, una parte autorevole della dottrina (corroborata senza dubbio da una solida giurisprudenza) ha sostenuto che l'istituto della provvisoria esecutività potesse essere ammesso se ricollegato alle sole sentenze suscettibili di esecuzione forzata nelle forme del libro III del c.p.c., riferendosi pertanto alle sole sentenze di condanna intese nella loro accezione più ristretta⁽⁷⁰⁾.

Se è vero che *abituamente* la provvisoria esecutività accede a sentenze che possano rappresentare un valido titolo per l'esecuzione, non appare altrettanto scontato affermare che questo debba necessariamente comportare un'identificazione tra i due elementi⁽⁷¹⁾: in termini più generali, è stato infatti autorevolmente sostenuto che «l'esecutorietà [*rectius* l'esecutività] delle sentenze (come anticipazione dei loro effetti rispetto all'immutabilità del provvedimento) è un fenomeno che non ha nulla a che vedere con la tutela esecutiva in quanto prescinde dalla eventualità che la sentenza sia anche titolo esecutivo e quindi un provvedimento di condanna»⁽⁷²⁾.

Se dunque si adotta una nozione *latu sensu* di esecutività, che abbracci anche il concetto di «efficacia» (precedente alla formazione del giudicato), appare tutt'altro che peregrina la sua estensione a tutte le sentenze: senza bisogno di ripetere oltre le estese considerazioni fatte in precedenza⁽⁷³⁾, si è detto che la produzione di effetti *ab origine* (*id est* al momento del rilascio del provvedimento) risponde ad una logica

⁽⁷⁰⁾ La correlazione tra sentenze di condanna e provvisoria esecutività è stata (e per certi versi è) oggetto della *communis opinio* di buona parte della dottrina e della giurisprudenza. Ad esempio, così in G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960, p. 251; V. ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 274; S. COSTA, *op. cit.*, p. 255 ss.; G. MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, cit., p. 646 ss.; F. LANCELLOTTI, *op. cit.*, p. 792; G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 513; C. SILVETTI, *La provvisoria esecuzione e la classificazione delle sentenze*, in *Temi*, 1974, p. 35 ss.; A. CONIGLIO, *Riflessioni in tema di esecuzione provvisoria*, in AA. VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, II, Padova, 1950, p. 273 ss.; M. T. ZANZUCCHI, C. VOCINO (a cura di), *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1964, p. 154. In giurisprudenza, *inter alia*, Cass. civ., sez. lavoro, 21 giugno 1985, n. 3738, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1013; App. Milano, 28 giugno 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p. 65; Trib. Torino, 29 gennaio 1985, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, II, p. 584. Invero, la dottrina non è unanime nell'identificazione della corretta nozione di «sentenza di condanna»: non vi è modo di approfondire qui il problema, di cui verranno proposti solo alcuni spunti.

⁽⁷¹⁾ È di questo preciso avviso CARPI (F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 64).

⁽⁷²⁾ V. DENTI, *Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 125 ss.

⁽⁷³⁾ Si veda quanto detto *infra* sia nell'Introduzione, sia nel presente Capitolo Primo.

efficientistica nell'ambito del diritto processuale, che non sembra venire meno laddove muti la natura della pronuncia. In altri termini, se è vero che la provvisoria esecutività è (tanto più nell'attuale sistema *ipso iure*) strumento atto a garantire il tempestivo intervento della tutela giurisdizionale, non si vede perché – si badi, tenendo a mente una nozione di «esecutorietà» c.d. «lata» – tale garanzia debba essere negata laddove gli effetti siano costitutivi o di mero accertamento⁽⁷⁴⁾.

Di più: è opportuno soffermarsi sul fatto che dal punto di vista del diritto positivo non vi sono norme che permettano di argomentare in maniera *decisiva* in favore dell'esclusione delle predette tipologie di sentenze dall'applicazione delle norme sulla provvisoria esecutività⁽⁷⁵⁾.

Invero, le indicazioni che si possono trarre dalla lettera delle legge sono di segno (quasi) opposto. Ad esempio, l'art. 2908 c.c.⁽⁷⁶⁾ attribuisce al giudice la possibilità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici senza fare alcun riferimento alla necessità del passaggio in giudicato della sentenza, «contrariamente a quanto sembra essere l'opinione corrente»⁽⁷⁷⁾. Senza necessità di allontanarsi troppo, anche il seguente art. 2909 c.c. permette di porre alcuni punti fermi per la

⁽⁷⁴⁾ In realtà, la questione delle sentenze di mero accertamento è più complessa di quanto prospettato in questa fase dell'argomentazione.

⁽⁷⁵⁾ Che la provvisoria esecutività (segnatamente gli artt. 282, 337 comma I, 431, 447, 447-bis comma IV c.p.c.) inerisca alle sentenze di condanna (*strictu* o *latu sensu* intese) non è mai stato in discussione. E infatti da tempo assunto a principio generale dell'ordinamento che una sentenza di condanna pronunciata in primo grado sia efficace a partire dal momento della sua pubblicazione, in quanto subito idonea a fondare valido titolo per l'apertura del processo di esecuzione. Non da ultimo, vi sono da considerare gli spunti offerti in questo senso anche all'interno del codice civile: in specie, l'art. 2818 c.c. prevede che «ogni sentenza che porta al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente» (dunque di condanna) è titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale *a prescindere dall'esecutività*, al punto che l'iscrizione potrebbe avvenire anche in caso di inibitoria (di quest'ultimo avviso è CONSOLO in C. CONSOLO, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, I, Padova, 2006, p. 155 ss.)

⁽⁷⁶⁾ La disposizione, rubricata «Effetti costitutivi delle sentenze», conduce al tema particolare delle sentenze costitutive, cui è dedicato il § seguente. In linea generale, argomentando a partire dalla considerazione del fatto che l'accertamento è la base del giudizio di cognizione, su cui si può innestare un *quid pluris* condannatorio o costitutivo, si è affermato che l'irretrattabilità dell'accertamento non è essenziale per il prodursi di tali effetti, essendo «sufficiente che il giudice si [convinca] della ricorrenza dei presupposti di legge, e la stabilità dell'effetto, quando voluta, si potrebbe perseguire escludendo la disapplicazione della sentenza» (A. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, Padova, 1994, p. 80 ss.)

⁽⁷⁷⁾ L'inciso è di CARPI (in F. CARPI, *op. ult. cit.*, p. 83).

discussione. *In primis*, non pare si possano sollevare dubbi circa il fatto che quest'ultima norma faccia riferimento al giudicato quale *conditio sine qua* l'accertamento contenuto nella sentenza non potrebbe fare «stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Invero, si tratta di una conseguenza – per così dire – *necessaria* del passaggio in giudicato, atteso che l'incontrovertibilità assunta dal provvedimento consente l'esplicarsi di tutti gli effetti propri della stessa⁽⁷⁸⁾, ed è ancor più vero che l'esplicito riferimento al giudicato sia stato spesso volte utilizzato da una parte consistente della dottrina per giustificare la richiesta del giudicato per riconoscere efficacia alla sentenza⁽⁷⁹⁾.

Tuttavia - come si è cercato di dire a più riprese – la definitiva stabilizzazione del contenuto di un dato provvedimento giurisdizionale non impedisce che, anzitempo, esso possa iniziare a promanare i suoi effetti (o quantomeno alcuni di essi) al fine di garantire il tempestivo intervento della tutela giurisdizionale demandata: se da un lato non è certamente possibile invocare una tutela piena laddove il contenuto del provvedimento è ancora soggetto a possibili mutamenti, dall'altro non si può escludere che una sentenza (ancorchè non condannatoria) possa

⁽⁷⁸⁾ Non è questa la sede per discutere della sterminata materia del «giudicato»: si consenta, per i fini qui proposti, di dare per scontate numerose questioni ad esso legate.

⁽⁷⁹⁾ In altri termini, in molti hanno sostenuto che (a) non si possa attribuire alcuna esecutività alle sentenze dichiarative e costitutive poiché (come detto *infra*) non sono suscettibili di esecuzione forzata nelle forme tipiche e che (b) anche laddove si ammettesse una nozione *latu sensu* di esecutività, con riferimento a tali tipologie di sentenze essa non potrebbe mai essere «provvisoria», bensì solo «definitiva» (dunque operando solo dopo il giudicato): *ex multis*, G. CHIOVENDA, *Principii*, cit., p. 951; E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto a terzi* (ristampa inalterata), Milano, 1992, p. 3 ss. nonché *Natura della cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, I, p. 215 ss.; A. SEGNI, *Della tutela giurisdizionale dei diritti*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile. Libro VI – Tutela dei diritti*, Bologna-Roma, 1953, p. 300 ss.; C. MANDRIOLI, *La caducazione dei cosiddetti accertamenti anticipati*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1961, p. 522; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2009, p. 317; A. CERINO CANOVA, *L'effetto espansivo della cassazione e della riforma sulle pronunce di altri processi (art. 336, cpv. cod. proc. civ.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 484; S. MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino, 2002, p. 47 ss.; A. ATTARDI, *Ancora sulla portata dell'art. 337 cpv. c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, p. 1239; G. PUGLIESE, *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 805 ss.; M. VELLANI, *Appunti sulla natura della cosa giudicata*, Milano, 1958, p. 49 ss.; C. CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2009, p. 90 ss., ma anche *Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 6, 2009, p. 737 ss.; A. BONSIGNORI, *Della tutela giurisdizionale dei diritti. Disposizioni generali (art. 2907-2909)*, I, in (a cura di) A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Commentario del codice civile. Libro VI – Tutela dei diritti*, Bologna-Roma, 1999, p. 70 ss.; L. P. COMOGLIO, *op. ult. cit.*, p. 425.

avere anzitempo «un'efficacia di tipo diverso»⁽⁸⁰⁾. Si tratterebbe di un'efficacia «proporzionalmente meno ferma»⁽⁸¹⁾ rispetto a quella di una sentenza passata in giudicato, ma che «non può essere negata in linea di principio, per essere riconosciuta, eccezionalmente, solo alle sentenze suscettibili di formare titolo esecutivo»⁽⁸²⁾. In altri termini, la sentenza (qualunque sia la sua natura) non esplica ed esaurisce la sua efficacia nel momento in cui, per usare il lessico dell'art. 2909 c.c., «fa stato ad ogni effetto tra le parti»: invero, che questa nozione si riferisca al momento in cui iniziano a prodursi (quantomeno) alcuni effetti⁽⁸³⁾ – e non più, come è sostenuto, al momento in cui la pronuncia giunge alla c.d. irretrattabilità – è questione tutta da dimostrare⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁰⁾ Così in E. T. LIEBMAN, (a cura di) V. COLESANTI, E. MERLIN, E. F. RICCI, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2007, p. 260.

⁽⁸¹⁾ *Id.*, p. 261.

⁽⁸²⁾ Così IMPAGNATIELLO (G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., p. 283) che richiama a sua volta S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Napoli, 2005, p. 344.

⁽⁸³⁾ Di certo, la sentenza produce sin da subito alcuni effetti precisi nei confronti delle parti e del giudice: (i) la pronuncia non può essere revocata o modificata da parte dello stesso giudice che l'abbia pronunciata e (ii) questa dovrà essere posta a fondamento di ulteriori decisioni per concludere il giudizio (sul punto C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, I, Torino, 2010, p. 51). Si veda anche CHIZZINI (A. CHIZZINI, *op. cit.*, p. 29 ss.) che richiama il tedesco *innerprozessuale bindungswirkung*. Ancora, senza pretese di completezza, si noti che: (a) l'art. 279, comma IV c.p.c. prevede che nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza non definitiva e disponga la prosecuzione del processo, l'immediato appello di tale sentenza lo legittima, su istanza concorde delle parti, a sospendere l'esecuzione o la prosecuzione dell'istruttoria laddove i provvedimenti adottati dipendano da quelli contenuti nella sentenza impugnata; (b) l'art. 278 c.p.c. permette al giudice di emanare una sentenza di condanna generica quando viene accertata la sussistenza di un fatto in potenza capace di recare un pregiudizio, lasciando al prosieguo del processo il compito di accertarne il *quantum*; (c) l'art. 669-*nonies* c.p.c. prevede l'immediata caducazione della misura cautelare nel momento in cui una sentenza accerti l'insussistenza del diritto sulla base del quale era stata concessa; (d) un provvedimento cautelare diviene subito inefficace a causa dell'estinzione del relativo giudizio sul merito, senza che sia necessaria l'inoppugnabilità del provvedimento che decide l'estinzione (si veda Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2012, n. 12103, in *Riv. esec. forz.*, 2012, p. 362).

⁽⁸⁴⁾ La corrente di coloro che hanno sostenuto l'«ambiguità» dell'art. 2909 c.c. è nutrita tanto quanto quella contraria descritta *infra*: ad esempio, BUSNELLI parla di «anfibiologia» della norma (F. D. BUSNELLI, *Considerazioni sul significato e sulla natura della cosa giudicata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, p. 1338), BONSIGNORI (in A. BONSIGNORI, *Della tutela giurisdizionale*, cit., p. 70) di «imprecisione tecnica». Di avviso non dissimile è FAZZALARI (E. FAZZALARI, *Cosa giudicata e convalida di sfratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, p. 1309 ss.). Ancora, è stato sostenuto che l'espressione «fa stato» sia così generica al punto «da poter essere riferita indifferentemente alla vincolatività dell'accertamento contenuto nella decisione o [...] alla sua immutabilità» (S. BOCCAGNA, *op. cit.*, p. 70), affermando in tal modo la sua inidoneità ad indicare quale sia il momento a partire dal quale la sentenza è da considerare efficace.

E tale dimostrazione – si ritiene – sarebbe senza dubbio «diabolica» atteso che (i) impedirebbe l'attività dell'autorità giurisdizionale in tutti quelle situazioni in cui essa è chiamata a pronunciare provvedimenti non condannatori (cosa che in realtà non accade)⁽⁸⁵⁾ e che (ii) servirebbe giustificare quanto meno la locuzione «a ogni effetto» di cui all'art. 2909 c.c., in considerazione del fatto che l'art. 282 c.p.c. estende l'esecutività «provvisoria» (*rectius* «non a tutti gli effetti») a tutte le sentenze al momento della loro pronuncia in primo grado.

Invero, che la produzione di effetti (dichiarativi, costitutivi o condannatori) e l'incontrovertibilità propria del giudicato formale rappresentino due situazioni distinte non è questione controversa, e questo è vero sia se si aderisce all'opinione secondo cui il *discrimen* tra le due «efficacie» sia rappresentando dal loro *ubi consistam* (in particolare, la sentenza-atto giuridico e la sentenza-fatto giuridico)⁽⁸⁶⁾, sia che si convenga con coloro i quali sostengono che, in ogni caso, l'efficacia (costitutiva o dichiarativa) della sentenza operi solo a partire dal momento in cui essa «fa stato», poiché anche quest'ultimi sono concordi sul fatto che in ogni caso la pronuncia con cui il giudice enuncia la sussistenza o meno di una certa situazione giuridica e l'accertamento come effetto certativo siano due cose distinte⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁵⁾ Si pensi, anticipando in parte alcuni temi della trattazione, all'*irrisolvibile dilemma* che verrebbe posto dinanzi al tribunale fallimentare laddove la sentenza con cui costituisce lo *status* di fallito in capo all'imprenditore (art. 16 l. fall.), e da cui derivano (o deriverebbero) altre conseguenze strumentali allo svolgimento della procedura (basti pensare a tutti gli effetti reali e personali del fallimento di cui al Capo III della legge fallimentare, tra cui lo spossamento mostra le fragilità più evidenti), fosse *paralizzata* sino al raggiungimento del giudicato formale.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. BUSNELLI (F. D. BUSNELLI, *op. cit.*, p. 1329 ss.) secondo cui «tanto la costitutività (alla quale, sotto questo aspetto, è perfettamente equiparabile la dichiaratività) quanto l'autorità della cosa giudicata rientrano nel novero dei possibili effetti della sentenza, ma si inseriscono in due ordini nettamente distinti, poiché la prima scaturisce dalla sentenza in quanto atto giuridico, la seconda dalla sentenza nella sua digressione a fatto giuridico». Invero, la base teorica di questa argomentazione si può ricercare nel pensiero liebmaniano [in particolare, E. T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1962 (ristampa)]. Il tema (della distinzione tra sentenza come atto o fatto giuridico), di matrice eminentemente processuale, esorbita dal contenuto del presente scritto: si conceda qualche riferimento *en passant*, mentre si rimanda al prosieguo per alcuni spunti in materia di efficacia ed autorità della sentenza.

⁽⁸⁷⁾ In questo senso si esprime PUGLIESE (in G. PUGLIESE, *op. cit.*, p. 812) secondo cui «la distinzione è necessaria non solo per ricordare l'istituzionale differenza tra atto ed effetto, ma per sottolineare l'insufficienza della mera pronuncia, sia pure imperativa, a produrre quell'effetto, se non si assume che essa, almeno fino ad un certo momento e fino ad un certo punto, faccia stato». Di più, l'Autore afferma (*Id.*, p. 806) – conformemente a quanto si sta qui sostenendo – che l'operatività del

Vale la pena indugiare su questo aspetto, osservando anche che «l'esperienza storica e comparatistica dimostra che non c'è nessun rapporto logico (né tantomeno assoluto) fra il valore vincolante della sentenza (anche se o quando è chiamato tecnicamente 'autorità del giudicato' o 'della cosa cosa giudicata') e il raggiungimento da parte della sentenza stessa di un certo grado di inimpugnabilità (anche se o quando è chiamato tecnicamente 'passaggio in giudicato' o 'in cosa giudicata')»⁽⁸⁸⁾, essendo in realtà essa una «scelta di diritto positivo» fondata su «ragioni di opportunità»⁽⁸⁹⁾.

Infatti, non è mancato chi, durante la vigenza del codice Pisanelli, ha sostenuto che l'esecutività potesse essere concessa, in linea di principio, ad ogni sentenza (qualunque ne fosse il contenuto)⁽⁹⁰⁾: sebbene non si possa tralasciare il fatto che, all'epoca della redazione del codice, la distinzione tra i possibili diversi effetti della sentenza fosse sconosciuta – bisognerà attendere i primi del Novecento per l'adozione di queste nozioni in Italia, grazie all'opera di Chiovenda (che a sua volta li aveva mutuati dalla dottrina tedesca) – non si può allo stesso modo sottovalutare il fatto che, una volta introdotte, non cessarono le opinioni favorevoli all'attribuzione dell'esecutorietà provvisoria tanto alle sentenze di condanna, quanto a quelle dichiarative e costitutive⁽⁹¹⁾.

comando giudiziale possa incidere sulla situazione sostanziale in un momento diverso (e segnatamente prima) del perfezionamento dell'accertamento (cioè prima del giudicato formale *ex art. 324 c.p.c.*).

⁽⁸⁸⁾ *Ibid.* Il richiamo alle parole di PUGLIESE non è fine a sè stesso, dal momento che ciò che si sta cercando di affermare qui è che il nostro ordinamento non prevede *expressis verbis* alcuna sottoposizione dell'efficacia *tout court* al giudicato formale.

⁽⁸⁹⁾ La formula è di BOCCAGNA (S. BOCCAGNA, *op. cit.*, p. 338).

⁽⁹⁰⁾ Di questo avviso MORTARA in L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, II, Torino, 1929, p. 30, ma anche CARNELUTTI, in F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, I, Padova, 1932, p. 230 ss. In particolare, preme ricordare (anche se in forma di accenno, e rimandando alle estese osservazioni del precedente § 2) che il codice Pisanelli strutturava la concessione della provvisoria esecutività non intorno alla natura della sentenza (di cui non era fatta menzione alcuna), quanto al ricorrere delle nove (tassative) ipotesi individuate all'art. 363.

⁽⁹¹⁾ In particolare, di questo avviso era ad esempio CARNELUTTI (F. CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, p. 230) nel '32, ma anche CRISTOFOLINI nel '35 (G. CRISTOFOLINI, *Efficacia della sentenza nel tempo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, I, p. 312). Si noti che, ad ogni modo, in Italia tale tripartizione in sentenze dichiarative, costitutive e di condanna fu comunque proposta all'alba del Novecento (senza dubbio in G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, Bologna, 1903): per questo motivo, non sembra plausibile

Senza scendere nei dettagli di un esame che porterebbe troppo lontano, basta qui osservare che anche dopo la promulgazione del nuovo codice nel 1940, non mancarono voci favorevoli ad una nozione *latu sensu* di esecutività, e ad una sua contestuale generalizzazione a tutte le pronunzie⁽⁹²⁾. In tale contesto, la riforma del '90 ha spostato l'attenzione dall'ampiezza del potere del giudice di concedere la clausola di provvisoria esecutività alla compatibilità della (intera) disciplina codicistica con le sentenze dichiarative e costitutive, ma la natura del problema è nei fatti rimasta la stessa⁽⁹³⁾.

Ex positivo iure, si può muovere almeno un'altra considerazione: l'art. 2909 c.c. fa riferimento all'«accertamento contenuto nella sentenza»⁽⁹⁴⁾ – tra l'altro è l'unico contenuto del provvedimento a vincolare (laddove stabilizzato) futuri giudizi tra le parti – e non ad altri effetti: in definitiva, dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. è possibile dedurre non il momento in cui la sentenza inizia a produrre i suoi effetti, bensì l'istante a partire dal quale il provvedimento potrà esercitare un'efficacia conformativa extraprocessuale («fa stato ad ogni effetto») che impone decisioni coerenti nei processi su cause dipendenti (o vincola i giudici per futuri processi sulla medesima causa)⁽⁹⁵⁾. Né sembra possibile – alla luce ciò – sostenere la tesi secondo cui, laddove si ammettesse che l'esecutività di cui all'art. 282 c.p.c. comprenda (anche) l'immediata e provvisoria produzione di effetti (qualunque essi siano), nel novellato sistema che prevede l'operatività *ipso iure* si produrrebbe una

sostenere che le opinioni espresse all'inizio del secolo scorso in favore della provvisoria esecutività applicabile a tutte le sentenze fossero «viziate» dalla mancata conoscenza del problema.

⁽⁹²⁾ Così CARPI (F. CARPI, *op. ult. cit.*, p. 59 ss.), IMPAGNATIELLO (G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 47 ss.) e DE STEFANO (G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 513) per le sentenze costitutive (per le quali si rimanda al prossimo § 4); decisa anche la posizione di D'ONOFRIO che, considerando anche le sentenze dichiarative idonee alla provvisoria esecutività, afferma che gli effetti dichiarativi e costitutivi si producono sin dalla pubblicazione della sentenza, trovando invece nel giudicato l'irretrattabilità (P. D'ONOFRIO, *op. cit.*, p. 472). Uniforme E. F. RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, in (diretto da) L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, Padova, 1975, p. 331.

⁽⁹³⁾ In altri termini, il problema interpretativo si è radicalizzato, ma non è mutato nei contenuti.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. G. COSTANTINO, (a cura di) P. PERLINGIERI, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, Napoli, 1991, p. 512.

⁽⁹⁵⁾ Il rapporto tra sentenze passate in giudicato e cause dipendenti non può essere affrontato in questa sede.

tacita abrogazione dell'art. 2909 c.c.: il pericolo è agevolmente superato nel momento in cui si rammenta che come premessa dell'analisi si è assunto che un conto è la produzione di effetti provvisori, ed un altro l'irretrattabilità del contenuto del provvedimento (ed in particolare questo è evidente per le pronunzie dichiarative e costitutive).

Allo stesso tempo, non sembrano essere decisive le obiezioni⁽⁹⁶⁾ mosse sulla base del dato letterale offerto dagli artt. 431 e 447-bis c.p.c. In particolare, la prima disposizione attribuisce la provvisoria esecutorietà alle «sentenze che pronunciano *condanna* in favore del lavoratore [...]», mentre la seconda dichiara che, per quanto riguarda le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, «le sentenze *di condanna di primo grado* sono provvisoriamente esecutive» (enfasi aggiunte): senza necessità di discutere in questa sede i dettagli delle situazioni giuridiche cui tali norme si riferiscono, è opportuno soffermarsi sul fatto che il legislatore abbia voluto – quantomeno per le due situazioni descritte – riferirsi espressamente alle sole sentenze condannatorie. Tuttavia, che questo rappresenti un argomento decisivo in favore di una lettura *strictu sensu* della provvisoria esecutività⁽⁹⁷⁾ è questione quantomeno dubbia. Non si vedono infatti ragioni per ritenere che i limiti individuati per i casi delle controversie locative e di lavoro (ed ammesso che la precisazione degli artt. 431 e 447-bis c.p.c. sia da leggere nel senso di un'esclusione delle sentenze costitutive e dichiarative) debbano essere applicati ad ogni processo: al contrario, da un punto di vista sistematico, l'art. 282 c.p.c. si pone in rapporto di genere a specie con le succitate disposizioni, sicchè non sembra ragionevole proporre

⁽⁹⁶⁾ Sollevate ad esempio da COMOGLIO (L. P. COMOGLIO, *op. cit.*, p. 424 ss.), in R. VACARELLA, B. CAPPONI, C. CECHELLA, *op. cit.*, p. 281): quest'ultimo in particolare si espone con fermezza dichiarando che, a suo giudizio, l'art. 431 c.p.c. fornirebbe un'interpretazione autentica dell'art. 282 c.p.c.

⁽⁹⁷⁾ Mi riferisco in particolare all'idea che la provvisoria esecutività si applichi alle sole sentenze di condanna, sulla base del fatto che, se è vero da un lato che il legislatore non sembra propendere per l'una o per l'altra delle possibili nature della sentenza, dall'altro è altrettanto innegabile che nel momento in cui si riferisce espressamente ad una tipologia di sentenza, cita le sole sentenze di condanna.

di interpretare «il generale sulla base del particolare»⁽⁹⁸⁾.

Se queste considerazioni sono esatte, allora si può fare un ulteriore passo in avanti: infatti, se è vero che la sentenza è sin da subito produttiva di (parte dei suoi) effetti, i quali si manifestano *direttamente* sul rapporto dedotto in giudizio, non si può negare che il giudice di un eventuale processo su causa dipendente non potrà agire *tamquam non esset*. È vero che non sarà possibile invocare l'autorità della sentenza pregiudiziale (ex art. 337, comma II c.p.c.), per il semplice fatto che questa non è stata ancora raggiunta (secondo quanto disposto dall'art. 324 c.p.c.): tuttavia, se la pronuncia provvisoriamente esecutiva ha iniziato ad incidere sulla rapporto (o sulla situazione) pregiudiziale (e questo è ciò che ci si aspetta), pur difettando di una vera e propria vincolatività extraprocessuale, il giudice della causa dipendente non è nei fatti indipendente nella decisione, se non altro perché «si trova a dover conoscere del rapporto pregiudiziale non già per come esso era al momento in cui è stato dedotto in giudizio, ma per come è regolato dalla sentenza provvisoriamente esecutiva»⁽⁹⁹⁾.

Senza dilungarsi oltre sul rapporto di pregiudizialità-dipendenza, si badi – in definitiva – che gli effetti (provvisori) della sentenza di primo grado (qualunque sia la sua natura) rilevano⁽¹⁰⁰⁾ anche in diversi processi: non è un caso che l'art. 337, comma II c.p.c. consenta, più che di invocarne l'«autorità» (che senza il giudicato non sussiste), di dedurre in un processo diverso il contenuto della sentenza pregiudiziale ancora impugnabile (infatti la norma recita «se tale sentenza è impugnata», indice

⁽⁹⁸⁾ Già CARPI (F. CARPI, *op. ult. cit.*, pp. 65-66) avvertiva dell'esigenza di «[prescindere] sia dalla qualità di titolo esecutivo che dalla nozione restrittiva di condanna».

⁽⁹⁹⁾ Così IMPAGNATIELLO (in G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., p. 348)

⁽¹⁰⁰⁾ E, pur allontanando con fermezza la tentazione di parlare di un «obbligo» per gli altri giudici di conformarsi al contenuto di una sentenza non irretrattabile, non si vede come potrebbe essere diversamente: si pensi al caso in cui la pur temporenea regolamentazione del rapporto pregiudiziale fosse del tutto ignorata nel processo su causa dipendente. Tra le altre cose, la possibilità di far valere *una certa autorità* della sentenza non passata in giudicato all'interno di un altro processo è ciò che consente – nel pensiero liebmaniano (ma non solo; si veda ad esempio anche S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1962, p. 94) – di sostenere l'equivalenza tra questa autorità (ex art. 337, comma II c.p.c.) e l'efficacia di accertamento non irretrattabile. Sul punto, ci si limita a richiamare le osservazioni di CAVALLINI (in C. CAVALLINI, *L'efficacia riflessa della sentenza nel pensiero di E. T. Liebman*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1221 ss.) secondo cui l'esistenza della possibilità per il giudice di sospendere il processo su causa dipendente (o conformarsi al provvisorio *dictum* pregiudiziale) sarebbe in grado di giustificare le sopracitate affermazioni.

dell'insussistenza del giudicato formale).

Alla luce delle precedenti considerazioni, è ora opportuno soffermarsi su due punti fermi: (a) *in primis*, che la sentenza di condanna sia immediatamente esecutiva è incontroverso, ed è altrettanto vero che la provvisoria esecutività assiste anche i singoli capi condannatori di una sentenza dal contenuto complesso⁽¹⁰¹⁾; (b) allo stesso tempo, premesso che l'efficacia provvisoria di sentenza dichiarative e costitutive non è positivamente imposta, è altrettanto vero che il dato normativo non ne ostacola la configurazione la quale – considerata la *ratio* – sembra perfettamente ammessa almeno da un punto di vista sistematico.

Di più, non pare foriera di particolari dubbi l'affermazione secondo cui, nel momento in cui si osserva – quantomeno in relazione all'istituto *de quo* – la mancanza di un esplicito riferimento legislativo a pronunzie costitutive o dichiarative, le strade percorribili sembrano essere due: (i) accettare la presenza di una lacuna (grave) nell'ordinamento, e «relegare il prodursi dell'efficacia dichiarativa e costitutiva ad una sorta di limbo»⁽¹⁰²⁾, o (ii) sostenere – come si sta cercando qui di fare – che la scelta del legislatore di riferirsi alla provvisoria esecutività delle «sentenze» (generalmente intese) non sia casuale, ma voluta, e che pertanto tale qualifica debba essere intesa latamente nel senso di «capacità di produrre sin da subito i propri

⁽¹⁰¹⁾ Così anche nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512, in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, p. 643, parzialmente sulla scorta di quanto detto in Corte Cost., 16 luglio 2004, n. 232, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Esecuzione provvisoria*, n. 6; si veda anche Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1619, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 2057; Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16262, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Esecuzione provvisoria*, n. 8; Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16263, in *Rep. Foro it.*, 2005, *Esecuzione in genere*, n. 52; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1230). Più nello specifico, la Cassazione si è ormai orientata nel senso di affermare che anche i capi condannatori che accedono a sentenze di natura dichiarativa e costitutiva hanno efficacia *latu sensu* immediata: in quest'ottica, appare priva di senso la distinzione tra pronunce di condanna pure e consequenziali dal momento che la condanna si basa sempre su un accertamento (ancorché implicito), coinvolgendo anche le condanne strumentali a pronunce dichiarative o costitutive, salvi i casi in cui la legge *expressis verbis* preveda che gli effetti si producano successivamente al passaggio in giudicato. Dunque allo stato attuale dell'arte, la Suprema Corte ammette che tutte le declaratorie di condanna, comprese quelle inerenti alle spese di lite, siano provvisoriamente esecutive.

⁽¹⁰²⁾ Così IMPAGNATIELLO (G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, p. 288). Altrettanto decisa era l'opinione di LIEBMAN (E. T. LIEBMAN, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 11) secondo cui ritenere incompatibile l'immediata efficacia di una sentenza di accertamento con l'art. 2909 c.p.c. è un vero e proprio «errore logico».

effetti, quali essi siano, in base alla natura della sentenza»⁽¹⁰³⁾.

A tal proposito, non va dimenticato quanto si anticipava poc'anzi, e cioè che «non esiste solo l'esecuzione forzata (processuale), ma anche un'esecuzione in senso improprio [*id est* un'efficacia immediata]» e che «anche l'adeguamento delle parti alla volontà della sentenza, al di fuori dell'esecuzione forzata, può giustificare l'esecuzione provvisoria»⁽¹⁰⁴⁾. In altri termini, se da un lato la questione riguarda la materiale attuazione del contenuto del rapporto mediante una fase esecutiva (è il lato delle sentenze di condanna), dall'altro (quello delle sentenze di accertamento e costitutive) si tratta di individuare le «pretese che in forza delle sentenze stesse si possono avanzare»⁽¹⁰⁵⁾, i conseguenti riflessi «sostanziali, processuali o amministrativo/pubblicitari»⁽¹⁰⁶⁾.

Inoltre, non deve essere reputato secondario il fatto che, per quanto riguarda le sentenze di mero accertamento, l'esclusione *per principio* della sua provvisoria esecutività non trova, oltre che supporti normativi, fondamento sistematico, quanto meno se si intende affermarne «la capacità di emanare una parte degli effetti prima della irretrattabilità». Non vi è dubbio che la sentenza dichiarativa miri anzitutto alla creazione di certezza, ed è altrettanto chiaro che «la certezza [non] può essere provvisoria»⁽¹⁰⁷⁾, ma non è detto che l'obiettivo cui si tende sia far valere l'irretrattabilità dell'accertamento prima che si sia concluso l'*iter* impugnatorio previsto all'art. 324 c.p.c.

Invero, anche la Cassazione ha in alcuni casi ammesso la presenza di

⁽¹⁰³⁾ Senza alcuna intenzione, si badi, di mortificare l'importanza del giudicato.

⁽¹⁰⁴⁾ Le parole sono di SATTA, in S. SATTA, *Commentario*, cit., p. 346 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ *Id.*, p. 346.

⁽¹⁰⁶⁾ M. FORNACIARI, *La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive: una prospettiva possessoria*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 391. A tal riguardo, si pensi alle considerazioni di SATTA secondo cui, quando una sentenza di separazione per colpa (dalla natura costitutiva) dichiara cessato l'obbligo alimentare stabilito da un precedente verbale di separazione consensuale, «la decisione incide immediatamente sul rapporto, anche se non definitivamente, e nessuna pretesa può essere avanzata» (S. SATTA, *op. ult. cit.*, p. 348).

⁽¹⁰⁷⁾ G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., 1960, p. 204 ss. Ad ogni modo, lo stesso CHIOVENDA riconosce che in determinati casi di urgenza sia possibile ordinare l'esecuzione immediata di una pronuncia costitutiva (si veda G. CHIOVENDA, *Sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie*, in (a cura di) A. PROTO PISANI, *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, II, Milano, 1931, p. 323 ss.).

un'efficacia (non meglio specificata) in capo alle sentenze dichiarative o costitutive di primo grado, affermando che «non è sostenibile che [...] le sentenze costitutive (e quelle di mero accertamento) siano prive di effetti prima del passaggio in giudicato»⁽¹⁰⁸⁾: tuttavia ad onor del vero (come spesso accade in assenza di un dato normativo inequivocabile) non sono mancate pronunzie – con un netto divario tra quelle di legittimità e quelle di merito – di segno opposto⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁸⁾ Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512, *cit.* Invero, la Corte ha in questa occasione sostenuto che una certa efficacia delle sentenze costitutive e dichiarative deve essere riconosciuta atteso che da essa dipende l'operatività della provvisoria esecutività dei capi condannatori che vi accedono (cfr. *supra* nota 101). La posizione interpretativa mostra un certo pragmatismo: se è vero che tali capi accessori alla sentenza sono immediatamente esecutivi, allora pare essere una scelta obbligata quella di ammettere che l'effetto costitutivo, che nella struttura del provvedimento precede gli effetti di condanna, si produca anch'esso immediatamente quale fondamento delle conseguenze condannatorie. Infatti, non vi è ragione di giustificare il fatto che un provvedimento conseguente possa produrre i propri effetti prima che sia efficace la pronunzia su cui questi ultimi si fondano (concordi con la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra componente costitutiva – principale – e condannatoria – accessoria –, nonché con le conseguenze qui descritte G. TARZIA, *Lineamenti*, cit., p. 316; G. MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, cit., p. 367; C. FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 560). L'argomentazione della Corte, che sembra limitare la provvisoria esecutività *strictu sensu* alle sole sentenze di condanna (o capi condannatori di sentenza diversa), in realtà permette di ribadire quanto detto *infra*, e cioè che l'istituto *de quo* deve essere considerato in senso lato, senza cercare di trovare una relazione tra l'esecuzione c.d. processuale e l'immediata efficacia di sentenze non suscettibili di essere eseguite nelle forme del Titolo III del c.p.c. A tal proposito, fa un'affermazione condivisibile FERRI, laddove sostiene che, se si considera l'esecutività *ex art.* 282 c.p.c. relativa alle sole sentenze di condanna, e si ritiene invece che l'esecutività delle sentenze costitutive e dichiarative sia diversa per natura e fonte, si finisce con il confinare quest'ultima «in una zona di nebulosità, priva di chiara fonte normativa» (C. FERRI, *Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla sua pronuncia*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1393 ss.). Si veda anche Trib. Venezia, 26 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2082 (con nota di richiami di G. IMPAGNATIELLO): il tribunale lagunare sostiene un'interpretazione dell'art. 282 c.p.c. libera da un «ancor imperante concettualismo giuridico legato all'equazione tra esecuzione e condanna», ed impone di ritenere che la regola dell'esecutività provvisoria abbia un ambito operativo esteso a tutte le sentenze che, pur non avendo contenuto condannatorio, richiedano «un'attuazione coattiva in mancanza di spontaneo adempimento» (a sostegno il tribunale richiama Cass. 26 gennaio 2005, n. 1619, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1229).

⁽¹⁰⁹⁾ In parziale contrasto con Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512, *cit.* si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass. sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2082 con nota critica di G. IMPAGNATIELLO, *Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre e provvisoria esecutività della sentenza*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 515 ss.) le quali hanno ritenuto di «dar continuità al prevalente orientamento riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità» affermando che, non essendo le pronunzie costitutive efficaci prima del passaggio in giudicato (questo il punto che qui interessa), i capi condannatori c.d. sinallagmatici non sono immediatamente efficaci (diversa è la sorte dei capi non sinallagmatici – *rectius* meramente dipendenti – quali quelli che dispongono la condanna alle spese, che sono invece immediatamente esecutivi). Ugualmente orientate Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2011 n. 4907, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Contratto in genere*, n. 452, e Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, in *Foro it.*, 2012, I, c. 182 (quest'ultima con nota di G. IMPAGNATIELLO, *Ancora sui limiti*

Tuttavia, ci si limita ad accennare (salve alcune altre considerazioni del paragrafo che seguirà) che anche laddove la giurisprudenza di legittimità si sia pronunciata apparentemente in sfavore dell'immediata efficacia delle sentenze non condannatorie, l'argomentazione seguita risulti a tratti tralaticia e lungi dal portare a conclusione il dibattito. In particolare, ci si riferisce ad un episodio in cui la Cassazione, pur negando per il caso di specie l'esecutività anteriore al giudicato per una pronuncia costitutiva, non ha mancato di osservare che non si rinviene alcuna preclusione normativa all'esecutività provvisoria di tali sentenze, «neppure nel disposto degli art. 2908 e 2909 c.c.»: infatti «la prima norma fa riferimento alla tutelabilità in sede giurisdizionale delle azioni costitutive, e la seconda stabilisce per la sentenza costitutiva, come per le altre sentenze in generale, l'ambito di efficacia derivante dal giudicato»⁽¹¹⁰⁾. E si noti che questo è quanto si è tentato di sostenere nelle precedenti pagine, sebbene – come si è cercato di dar conto – altra parte della dottrina (rispetto a quella che sostiene la tesi in esame) si sia spesso rivolta alle due

oggettivi dell'esecuzione provvisoria). In commento a tale ultima pronuncia (in particolare, riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ex art. 67 l. fall.) l'Autore esprime dure critiche nei confronti dell'orientamento (ivi seguito) introdotto dalla citata Cass. sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059. Egli afferma infatti che «il distinguo tra 'statuizioni condannatorie meramente dipendenti' e 'statuizioni legate all'effetto costitutivo da un vero e proprio rapporto sinallagmatico', le prime esecutive a prescindere dal giudicato, le seconde «paralizzate» fino a quest'ultimo, oltre a essere *privo di base positiva*, appariva già *prima facie* foriero di non pochi inconvenienti. [...] È significativo, d'altra parte, che le stesse sezioni unite, volendo fornire un esempio di statuizione condannatoria la cui immediata esecutività è compatibile con il differimento al giudicato dell'effetto costitutivo, non abbiano saputo fare di meglio che riferirsi alla condanna alle spese contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. Non sorprende, quindi, che l'intervento [...] non sia riuscito ad arginare le fluttuazioni della giurisprudenza». La giurisprudenza di merito ha invece mostrato una maggiore propensione al riconoscimento della provvisoria esecutività in capo a tutti i tipi di sentenza. Ad esempio, Pret. Milano, 26 marzo 1997, in *Orient. giur. lav.*, 1997, I, p. 359; Pret. Napoli, 22 dicembre 1995, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, p. 847 (con nota di F. MANNA, *Provvisoria esecutorietà e sentenze di accertamento alla luce del nuovo testo dell'art. 282 c.p.c.*); App. Firenze, 19 novembre 1995, in *Toscana giur.*, 1996, p. 335 (con nota di G. SBARAGLIO, *Questioni varie intorno all'esecutorietà e all'inibitoria*); più recentemente Trib. Milano, 25 ottobre 2010, in *Foro it.*, 2012, I, c. 182 (con nota di G. IMPAGNATIELLO, *Ancora sui limiti oggettivi dell'esecuzione provvisoria*) che ha limitato l'applicazione delle osservazioni delle sezioni unite al solo caso dell'art. 2932 c.c., dichiarando che «in un contesto di interpretazione costituzionalmente orientata [...] la negazione di qualsiasi efficacia 'provvisoria' per le pronunce di accertamento e/o costitutive si [risolve] in una deteriore diminuzione di tutela per la parte vittoriosa in primo grado».

⁽¹¹⁰⁾ Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, cit.

disposizioni succitate per escludere *ex positivo iure* la provvisoria esecutività delle sentenze non condannatorie.

4. (Segue). *In particolare, la sentenza costitutiva.* – Con riferimento ai limiti oggettivi della provvisoria esecutività, meritano di essere fatte ancora alcune (brevi) riflessioni riguardo le sentenze costitutive in particolare: tali valutazioni torneranno utili nel prosieguo per affrontare la materia fallimentare, in cui queste ricoprono un ruolo di primissimo piano⁽¹¹¹⁾.

È opportuno anzitutto notare che le sentenze costitutive, in quanto provvedimenti giurisdizionali volti all'attuazione dei «diritti ad una modificazione giuridica» (c.d. diritti potestativi), presentano non pochi elementi di contiguità con le sentenze di condanna (la cui provvisoria esecutività non è mai stata in discussione), se non altro per quanto riguardo la giurisdizione costitutiva non necessaria⁽¹¹²⁾. In particolare, con riferimento a quest'ultima, è stato autorevolmente osservato che l'operatività della pronuncia consta di due momenti distinti in quanto «il giudice accerta l'inadempimento di un dovere imposto dalla legge e applica la sanzione, al pari della sentenza di condanna, ma a differenza di quest'ultima attua direttamente la sanzione con attività esecutiva, che però non richiede, in via di principio, la messa in moto di altri organi dello Stato che operino dall'esterno, per produrre quelle conseguenze giuridiche che la inattività o mancata manifestazione di volontà

⁽¹¹¹⁾ Basti pensare alle sentenze revocatorie, o ancor prima – con alcune differenze che saranno delineate al Capitolo Secondo – alla sentenza dichiarativa di fallimento.

⁽¹¹²⁾ Ci si limita ad accennare (rimandando alla manualistica, più che esauriente su questo punto: *ex multis*, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I-II, Torino, 2017) che nell'ampio spettro di diritti alla modificazione di una situazione giuridica, è possibile ravvisare casi in cui gli effetti costitutivi non possono che essere realizzati, al ricorrere di presupposti tassativamente previsti dalla legge, dall'autorità giurisdizionale (è il caso ad esempio del disconoscimento di paternità), ed altri casi in cui tali effetti avrebbero potuto essere ben attuati indipendentemente dall'intervento del giudice, ma quest'ultimo si è reso necessario a fronte dell'inerzia della parte (o delle parti) chiamata a darvi attuazione, cioè quando si è verificata la violazione di un diritto potestativo (è il caso della fattispecie di cui all'art. 2932 c.c.): nel primo caso si parlerà di giurisdizione costitutiva *necessaria*, nel secondo di attività giurisdizionale costitutiva *non necessaria* (cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. ult. cit.*, I, pp. 10-14).

dell'obbligato non ha altrimenti reso possibile»⁽¹¹³⁾.

Dunque, va da sé che ad un necessario momento accertativo segue una parimenti importante fase esecutiva cd. non forzata, dove la «sostituzione» (all'attività materiale dell'obbligato), è – per così dire – *in re ipsa*: cioè non richiede di regola attività materiali⁽¹¹⁴⁾.

Alla luce di quest'ultima considerazione, nonché di quelle svolte nei paragrafi precedenti, non si vede ragione per giustificare una disparità di trattamento tanto consistente quanto sarebbe quella che esclude qualunque forma di efficacia provvisoria (ma immediata) per le sentenze costitutive. Sintetizzava con estrema chiarezza il punto Corrado Ferri, osservando che «una sentenza di condanna godrebbe [...] di una felice – si fa per dire – situazione in cui può conquistare un'effettiva efficacia esecutiva nell'arco di alcuni anni, mentre un'altra sentenza, pur contenendo comandi e ordini e attuando sanzioni, ma soltanto perché qualificata dogmaticamente come costitutiva dovrà attendere almeno una dozzina d'anni se non di più per poter operare sul piano sostanziale e concedere un 'bene della vita' a chi ha ragione»⁽¹¹⁵⁾.

Di più, non bisogna cadere nell'errore di pensare che la tutela costitutiva sia, per frequenza e *consistenza* delle fattispecie interessate, secondaria rispetto alla tutela condannatoria, al punto che posticipare gli effetti del provvedimento al giudicato sia, in rapporto al rischio che la pronunzia possa essere modificata, pacificamente accettabile: al contrario, tale forma di tutela è largamente prevista dall'ordinamento italiano, ad esempio per quanto riguarda l'invalidità contrattuale, nonchè per ovviare

⁽¹¹³⁾ F. CARPI, *op. ult. cit.*, p. 82.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, p. 561 ss.; F. LANCELOTTI, *Sentenza civile* (voce enc.), in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, pp. 1116-1118. Non vi è dubbio che all'esecuzione c.d. «non forzata» possa poi seguire un'esecuzione forzata di obblighi insorti sulla base della modificazione attuata dal provvedimento costitutivo (ad esempio, alla risoluzione del contratto seguono effetti liberatori per entrambe le parti relativamente alle prestazioni non ancora eseguite, nonchè recuperatori per quanto già eseguito).

⁽¹¹⁵⁾ C. FERRI, *Effetti costitutivi e dichiarativi*, cit., p. 1399. L'Autore conclude le proprie considerazioni sul punto affermando che una lettura restrittiva delle disposizioni codicistiche in tema di esecutorietà provvisoria «scuote alle fondamenta il principio di effettività della tutela giurisdizionale».

a molte patologie del rapporto, come l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Pertanto, non essendo né poche, né residuali le ipotesi in cui l'autorità giurisdizionale è chiamata ad emettere un provvedimento costitutivo, non si comprende perché imporre una lettura tanto restrittiva della provvisoria esecutività (quale è quella che vorrebbe limitarla alle sole sentenze di condanna) al punto da generare una tale discriminazione tra diritti tutelabili mediante provvedimenti condannatori e diritti attuabili solo mediante pronunzie costitutive.

Nella tutela costitutiva dunque il giudice emette un provvedimento che sana la «crisi di cooperazione» e realizza direttamente l'effetto del mutamento giuridico previsto *ex lege*, in quanto tiene luogo della condotta che l'obbligato ha mancato di prestare⁽¹¹⁶⁾: è ciò che accade ad esempio nel caso (assai rilevante) delle sentenze revocatorie ordinarie e fallimentari (su cui si avrà modo di tornare), con riferimento alle quali «una tardiva inopponibilità al ceto creditorio dell'atto traslativo (o solutorio) revocato esporrebbe gli stessi creditori al rischio di veder frustrate – eventualmente anche attraverso comportamenti illeciti – le proprie legittime pretese nei confronti della massa fallimentare»⁽¹¹⁷⁾.

Si segnala inoltre che, all'atto pratico, valutazioni non dissimili furono proposte anche durante la discussione in Commissione giustizia del Senato sul d.d.l. di riforma del c.p.c.: in specie, a fronte della proposta di limitare la provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna, prevalse infine l'opzione favorevole ad un'estensione dell'istituto anche a sentenze costitutive (e dichiarative), proprio sul presupposto che in molti e rilevanti casi anch'esse sono suscettibili di esecuzione provvisoria⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, pp. 334-338.

⁽¹¹⁷⁾ M. GABOARDI, *Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Fall.*, 2011, p. 1398.

⁽¹¹⁸⁾ Si veda il Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 13 dicembre 1989 della Commissione giustizia del Senato, p. 13 ss., disponibile al seguente indirizzo <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/258140.pdf>. In particolare, la posizione più restrittiva era contenuta in una proposta di emendamento del Sen. Onorato, ma sostenuta con particolare convinzione dal Sen. Acone (relatore alla Commissione), il quale – *inter alia* – riteneva «giusto limitare la previsione alle sentenze di condanna per non favorire un'ipotesi, magari soltanto teorica, di esecutività delle sentenze che portano all'accertamento del diritto o addirittura alla

Pertanto, siffatte considerazioni possono, con le dovute cautele⁽¹¹⁹⁾, essere generalizzate: in assenza di un'indicazione da parte del legislatore, non si vede come giustificare che, nei casi di sentenze costitutive e dichiarative, si debbano attendere i tempi del giudicato per poter beneficiare degli effetti della pronunzia. E nemmeno può essere sottovalutato, in questo contesto, che la provvisoria esecutività assolve ad una funzione *latu sensu* cautelare indipendentemente dalla natura della pronunzia e dalla fonte (*ope iudicis* o *ipso iure*): quest'ultimo elemento, al contrario, esprime il *favor* del legislatore verso le ragioni della parte vittoriosa (nel senso che l'esecutività sarà – per così dire – automatica), lasciando al soccombente l'inibitoria (per cui sarà invece necessario attivarsi)⁽¹²⁰⁾.

5. *Efficacia ed autorità della sentenza: un caveat al fallimentarista.* – A questo punto dell'analisi, pare opportuno «tirare le fila» – se l'espressione è concessa – del discorso, e muovere alcune conclusioni (per quanto certamente «preliminari») che si rivolgano al «fallimentarista».

L'idea che l'efficacia della sentenza e la sua autorità (di cosa giudicata) rappresentino due diversi aspetti del provvedimento non è invero una proposta recente⁽¹²¹⁾, sebbene non siano mancate voci (autorevoli) a sostegno della

costituzione o all'estinzione di nuovi rapporti giuridici [...]». Tuttavia fu, come si diceva, la posizione meno rigorosa a prevalere, rappresentata dal Sen. Lipari (anch'egli relatore alla Commissione) – ma sostenuta dalla gran parte della Commissione – il quale affermò (invero sulla falsariga di quanto detto *infra*) che «l'espressione 'di condanna' [...] è eccessivamente riduttiva in quanto potrebbe frustrare una serie di situazioni che in qualche modo potrebbero invece essere interessate alla provvisoria esecutività».

⁽¹¹⁹⁾ Nel senso che – come anticipato – le più evidenti affinità si riscontrano tra tutela condannatoria e tutela costitutiva non necessaria (distinte tra di loro dalla modalità seguita per garantire il soddisfacimento del diritto). Invero, anche se non vi è qui modo di approfondire il tema, che porterebbe troppo lontano, è opportuno segnalare che per la tutela costitutiva necessaria valgono considerazioni parzialmente diverse, non tanto perchè si sottragga esigenze di tempestività di cui si è detto *infra*, quanto perchè nella maggioranza di questi casi è il legislatore a precisare il momento in cui l'effetto costitutivo necessario è destinato a prodursi (in particolare, ci si riferisce alle fattispecie di cui agli artt. 309, 421, 431 c.c., 730 c.p.c., 10 l. div.).

⁽¹²⁰⁾ Sulla questione, si rimanda alle considerazioni svolte *infra*.

⁽¹²¹⁾ In particolare, le nozioni sono di LIEBMAN, (in E. T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1935), ed in particolare che «la sentenza espliciti tutti i suoi effetti [...] già dal momento della sua pubblicazione, a prescindere dalla decorrenza dei termini per impugnare, dall'impugnazione in corso, e dall'eventuale esito difforme di questa, cioè a prescindere dalla sua

sovrapposizione tra giudicato ed effetti (eminentemente dichiarativi) della sentenza⁽¹²²⁾, ed in particolare della funzione in un certo senso «certativa» della sentenza⁽¹²³⁾. Quest'ultima valutazione tradisce però un errore di impostazione che – come è stato ben più autorevolmente di qui definito – è anzitutto «logico»⁽¹²⁴⁾, cioè considerare l'autorità di cosa giudicata come «l'effetto o un effetto della sentenza, [e non come] una qualità e un modo di essere e di manifestarsi dei suoi effetti, quali che siano, vari e diversi, secondo le diverse categorie delle sentenze»⁽¹²⁵⁾. Effetti, questi ultimi, che «debbono concepirsi e sussistono in fatto indipendentemente dalla loro maggiore o minore definitività»⁽¹²⁶⁾.

L'autorità di cosa giudicata è dunque un *quid pluris* che senza dubbio meglio qualifica gli effetti della sentenza (*rectius* gli attribuisce l'incontestabilità), ma che non muta il contenuto della pronunzia cui accede né tantomeno impedisce di immaginare il prodursi di qualsivoglia tipologia di effetto a prescindere dalla cosa giudicata⁽¹²⁷⁾. Incidentalmente, si badi anche al fatto che, laddove si volesse riconoscere il carattere dell'essenzialità all'autorità di cosa giudicata, sarebbe poi opportuno giustificare

immutabilità» è stato riconosciuto come il «*proprium* della dottrina liebmaniana» (C. CAVALLINI, *L'efficacia (riflessa) della sentenza*, cit., p. 1221). LIEBMAN invero partecipa ad un dibattito che vede coinvolti altri grandi Maestri del diritto processuale civile (ALLORIO, BETTI, CARNELUTTI, CHIOVENDA, HELLWIG, ROCCO, SATTA, SEGNI, REDENTI *et al.*), ed infatti la nozione di efficacia della sentenza come indipendente dal passaggio in giudicato non era del tutto nuova nel panorama processualciviltistico italiano (lo descrive bene BOCCAGNA in S. BOCCAGNA, *op. cit.*, p. 335), ma a LIEBMAN va il merito di averne individuato le basi concettuali, nonché le implicazioni. Non è questa la sede per dedicarsi *fonditus* alla descrizione delle assai numerose implicazioni della questione: anche ora, come si è fatto in precedenza, si conceda di procedere all'analisi di quegli aspetti funzionali alla presente trattazione.

⁽¹²²⁾ Di questo avviso ad esempio CARNELUTTI (F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, IV, Padova, 1926) secondo cui «l'immutabilità della decisione risponde non già al suo carattere imperativo, ma alla sua funzione dichiarativa».

⁽¹²³⁾ Mi riferisco in particolare all'idea che la funzione della sentenza sia *solo* quella di creare certezza incontrovertibile («l'imposizione della verità della dichiarazione del diritto» secondo LIEBMAN in E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, p. 9): è evidente che, laddove venga avallata tale valutazione, non si potrà fare a meno di concludere che la sentenza sia efficace solo quando certa (cioè indiscutibile), poichè senza dubbio la necessità dell'incontestabilità del provvedimento appare assai più pregnante nel caso della tutela dichiarativa di quanto non lo sia per quella condannatoria o costitutiva.

⁽¹²⁴⁾ E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, p. 13.

⁽¹²⁵⁾ *Id.*, p. 6.

⁽¹²⁶⁾ *Id.*, p. 24.

⁽¹²⁷⁾ Di questo preciso avviso LIEBMAN in *Id.*, p. 25, secondo cui «l'incontestabilità è un carattere logicamente non necessario che può essere conferito all'effetto medesimo senza modificarne l'intima e propria natura».

l'esistenza di un atto dello Stato – quale è la sentenza – che per lungo tempo dopo la sua pronunzia rimane privo di qualunque tipo di efficacia. Di più, non si è mancato di notare una certa tensione con il principio di proporzionalità nell'attribuzione dell'efficacia immediata alle pronunzie condannatorie, che rappresentano la tutela giurisdizionale più incisiva, e non a quelle dichiarative e costitutive.

A tal riguardo, può risultare appropriata (per la presente argomentazione) la distinzione carnелuttiana tra «imperatività» e «immutabilità» della sentenza⁽¹²⁸⁾, in quanto la prima si manifesta già precedentemente alla seconda – che la rafforza in un senso ben determinato – e permette a sua volta di qualificare la sentenza come un «comando (corsivo aggiunto), sia che abbia lo scopo di accertare, sia che abbia quello di costituire, o modificare, o determinare un rapporto giuridico»⁽¹²⁹⁾. Questo «comando» – beninteso – potrà ben essere modificato mediante l'applicazione dei diversi mezzi di gravame previsti dall'ordinamento, senza che questo ne pregiudichi l'efficacia, o quantomeno non nel senso che la possibilità di essere contraddetto

⁽¹²⁸⁾ F. CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, p. 311, ma anche dello stesso Autore, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1938, p. 276 ss. Le nozioni sono da introdurre nell'argomentazione *cum grano salis*, dal momento che l'Autore giunge, sulla loro base, a conclusioni parzialmente diverse da quelle che si stanno ora discutendo. Infatti (ed in breve), se è vero che CARNELUTTI sostiene («con ragione» secondo LIEBMAN) che la sentenza sia efficace anche se potenzialmente impugnabile (perchè imperativa), affermando in particolare che «l'imperatività si possa avere senza e prima della immutabilità» (F. CARNELUTTI, *Funzione del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, I, p. 109), è anche vero che nella sua ricostruzione tale «imperatività» viene fatta coincidere con la «cosa giudicata sostanziale», fase antecedente (secondo il CARNELUTTI) al «giudicato formale» (da intendersi come indisponibilità dei gravami): l'Autore infatti afferma che «giudicato sostanziale e giudicato formale sarebbero «due fasi del giudicato» (*Ibid.*). Tuttavia, che si possa a ragione parlare di un giudicato sostanziale formatosi precedentemente al venire meno dell'impugnabilità suscita qualche perplessità, quanto meno in LIEBMAN che lo definisce un «risultato paradossale che si risolve in una contraddizione in termini» (E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, p. 37). Senza voler scendere nel merito di una questione che va certamente al di là degli scopi qui prefissati, è opportuno precisare che – ai fini della presente trattazione – per «imperatività» si intende la forza imperativa che deriva *naturalmente* dalla sentenza, e per «immutabilità» l'incontrovertibilità propria del giudicato formale. Invero, tutta la materia *de qua*, se discussa sulla base delle divergenze di pensiero tra LIEBMAN e CARNELUTTI, dovrebbe essere trattata con estrema cautela, già solo per via del fatto che, come opportunamente ricordato da IMPAGNATIELLO, «le tesi di Liebman suscitarono la 'collera' di Carnelutti» (G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, p. 233, in particolare nota 590, che si riferisce a quanto detto in F. CARNELUTTI, *Efficacia, autorità ed immutabilità della sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, I, p. 212). L'importanza dell'argomento (meriterebbe invero un'intera opera dedicata) e l'autorevolezza di chi vi si è interessato sono tali da impedire, in questa sede, di occuparsene con degli accenni.

⁽¹²⁹⁾ E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, p. 39. Nonchè, si aggiunge, nel caso in cui abbia lo scopo di condannare (ma questo vien da sè, e non è mai stato in dubbio).

impedisca, in pendenza del termine per impugnare o dell'impugnazione stessa, l'operatività del suddetto comando sulla realtà⁽¹³⁰⁾.

Il punto potrebbe suscitare alcune perplessità (per cui si rimanda a quanto detto *infra*) tra coloro che sostengono l'inopportunità di effettuare un'attività conformativa senza che l'accertamento si sia *bastantemente*⁽¹³¹⁾ stabilizzato, a causa del rischio che un diverso comando emanato da un altro organo dello Stato (*rectius* da un diverso giudice)⁽¹³²⁾ possa contraddirlo (senza necessità di andare troppo lontano, è quello che avviene nel caso di riforma in appello), ma si tratterebbe di un timore infondato: la questione è risolta con efficacia da Liebman, il quale osserva che la possibilità di riformare un provvedimento già efficace «si verifica egualmente per tutte le forme dell'attività dello Stato»⁽¹³³⁾. Ciò senza nemmeno dimenticare che, tra l'altro, questo è quello che accade – pacificamente – per le sentenze di condanna che, pur se *egualmente* instabili (e nondimeno capaci, nella fase di esecuzione forzata, di produrre effetti irreversibili), sono ritenute meritevoli di efficacia immediata, sottraendo così pregnanza all'argomento della «contestabilità» della pronuncia quale ragione per escludere l'efficacia immediata (prima del giudicato). E si badi, *inter alia*, che l'«imperatività» connaturata alla sentenza già dal primo grado di giudizio è ciò che permette al soccombente di attuare «*sua sponte* il *dictum* del giudice, anche nella piena consapevolezza che tale *dictum* appare provvisorio, soggetto a riforma [...]»⁽¹³⁴⁾:

⁽¹³⁰⁾ Non a caso, sul punto CAVALLINI – *expressis verbis* – ha affermato (in tempi più recenti) che il novellato art. 282 c.p.c. «rende *doverosa* l'esecuzione *spontanea* del *dictum* tra le parti, anticipando l'efficacia degli effetti esecutivi della sentenza con la contestuale pendenza dell'impugnazione» (C. CAVALLINI, *op. cit.*, p. 1230). E – si aggiunge – nulla impedisce in quel contesto di riferirsi ad una nozione *latu sensu* di «effetti esecutivi».

⁽¹³¹⁾ In particolare, considerando una sentenza di primo grado che è ancora soggetta ad un mezzo di impugnazione a critica libera che non esclude del tutto i *nova*.

⁽¹³²⁾ La precisazione non mi pare secondaria, atteso che spesse volte le tesi liebmaniane sono state criticate per il loro «fondamento estremamente pubblicistico» (S. SATTA, *Efficacia ed autorità della sentenza (a proposito di una recente pubblicazione)*, in *Riv. dir. comm.*, Padova, I, 1935, p. 367, che ha spinto l'Autore ad affermare che «il processo non è tutela del diritto soggettivo, concessa personalmente al suo titolare, ma tutela, attuazione e garanzia del diritto oggettivo, compiuta per soddisfare un interesse pubblico e generale» [E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, pp. 96 e 98. Circa l'orientamento verso «il superiore interesse (o scopo pubblico)» del processo (così C. CAVALLINI, *op. cit.*, p. 1224), si veda anche E. ALLORIO, *Il «sistema» del Carnelutti*, in *Riv. dir. comm.*, 1937, I, p. 57 ss.].

⁽¹³³⁾ E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, p. 39.

⁽¹³⁴⁾ C. CAVALLINI, *op. loc. ult. cit.*

mutatis mutandis, ciò significa che la possibilità per le parti di aderire spontaneamente al contenuto del provvedimento è conseguenza della sussistenza di una certa (provvisoria) efficacia già pienamente della sentenza a partire dalla sua pubblicazione. Diversamente – è stato osservato – «il soccombente non avrebbe potere di dare [al *decisum*] spontanea (e doverosa) esecuzione»⁽¹³⁵⁾.

Quest'ultima osservazione permette di proporre un'ulteriore considerazione: se è vero che la sentenza è un «atto volitivo»⁽¹³⁶⁾, nel senso precipuo di «comando giudiziale»⁽¹³⁷⁾ (qualunque ne siano gli effetti), si può rafforzare la valutazione fatta nei precedenti paragrafi relativa alla provvisoria esecutività (*latu sensu*) anche dei provvedimenti dichiarativi: questi ultimi, al pari delle pronunzie di altra natura, non si esauriscono nel mero esito di un'operazione logica (di valutazione prima, di dichiarazione poi) per cui indubbiamente l'incontrovertibilità sarebbe il necessario presupposto per giustificare l'efficacia, bensì in quanto «comando» giurisdizionale è dotato di una sua «giuridicità» a prescindere dalla possibilità o meno di contraddirlo⁽¹³⁸⁾.

⁽¹³⁵⁾ *Ibid.*

⁽¹³⁶⁾ Il lessico è sempre di LIEBMAN (E. T. LIEBMAN, *Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1936, I, p. 240). Invero, che la sentenza si produca per volontà dell'organo giudiziale è questione controversa, non mancando voci favorevoli a considerarla manifestazione di «preesistenti volontà del diritto oggettivo» (C. FERRI, *Profili dell'accertamento costitutivo*, Padova, 1970, pp. 210-212, in particolare p. 211; cfr. anche E. ENRIQUES, *La sentenza come fatto giuridico*, Padova, 1937, p. 82; L. MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965, p. 23). Sul punto pare incontestabile che la sentenza sia «il provvedimento sovrano chiamato dalla legge ad accertare ed attuare in concreto l'ordinamento» (L. MONTESANO, *Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 532), ma – lasciando, per così dire, «sullo sfondo» l'annosa diatriba tra sentenza-atto e sentenza-fatto – ciò non toglie che in quanto «accertamento imperativo» o «comando» (ed è questo quello che qui importa) la sentenza ben può essere definita «atto volitivo» (in cui la «volizione» sta nella volontà imperativa che il contenuto sia attuato).

⁽¹³⁷⁾ Con riferimento (anche) a quanto detto *infra* (*supra* nota 171), si consideri che il termine «comando» in relazione al contenuto della sentenza è utilizzato diffusamente (nel senso di «*decisum*») in dottrina e dalla manualistica (ad esempio, S. A. VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, diffusamente, ma in particolare nota 495; M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Milano, p. 80; C. ESPOSITO, *Il programma di liquidazione*, Milano, 2010, p. 263; G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, in particolare nota 688) non solo in riferimento alle sentenze condannatorie (in cui l'imperatività è più evidente).

⁽¹³⁸⁾ Il ragionamento proposto richiama le argomentazioni di LIEBMAN (E. T. LIEBMAN, *op. ult. cit.*, p. 130 ss.), il quale in particolare vuole contraddire l'ALLORIO laddove l'Autore afferma che «un'efficienza della sentenza come accertamento, senza la cosa giudicata, sarà efficacia logica, non è efficacia giuridica» (E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto a terzi*, Milano, 1935, p. 39).

Alla luce di queste ultime considerazioni, non sembra poi un azzardo sostenere che la distinzione tra efficacia ed autorità del provvedimento (*rectius* «incontestabilità») – nei termini che si sono qui utilizzati – permetta di comporre il conflittuale rapporto tra le «esigenze di celerità» propria delle procedure concorsuali e l'applicabilità a queste di mezzi di gravame che consentano un'effettiva difesa agli «interessati»⁽¹³⁹⁾.

Infatti, se quello che si è detto finora è vero, ne emerge un *caveat*: vale a dire che i provvedimenti giurisdizionali anche (non condannatori) possono essere considerati efficaci (*latu sensu*, avendo a mente le premesse fatte *infra*) prima del loro passaggio in giudicato, cioè prima che abbiano raggiunto quello *status* di incontestabilità che ne rende immutabile il contenuto d'accertamento. E ciò non già perché si voglia frustrare le possibilità di tutela della parte che «subisce» gli effetti della pronunzia, quanto perché si intende valorizzare l'effettività della tutela giurisdizionale (soprattutto di primo grado) sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti, sia in un'ottica – per così dire – «sistematica» (intesa come efficiente svolgimento dell'attività processuale nel suo complesso).

Con il supporto delle presenti argomentazioni, ci si potrà ora soffermare ad analizzare il problema dal preciso angolo visuale della materia fallimentare.

⁽¹³⁹⁾ Laddove per «interessati» si intende «soggetti che vantano un interesse ad impugnare», atteso che, nell'ampio novero dei provvedimenti giurisdizionali pronunziabili ed impugnabili, risulterebbe poco efficace applicare l'ordinaria nozione di «soccumbente»

CAPITOLO SECONDO

LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

SOMMARIO: 1. Premesse. La natura delle pronunce giurisdizionali all'interno della procedura: il ruolo della provvisoria esecutività. – 2. In particolare, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e la sospensione *ex art.* 19 l. fall. Gli effetti della revoca. – 3. L'efficacia della sentenza revocatoria (fallimentare ed ordinaria nel fallimento). – 4. (*Segue*). La declaratoria d'inefficacia «immediata» secondo gli artt. 64 e 65 l. fall. – 5. Il regime d'efficacia dei decreti c.d. «endofallimentari» al vaglio del sistema di impugnazione *ex art.* 26 l. fall. La pronuncia *ex art.* 36 l. fall. – 6. (*Segue*). In particolare, il decreto di esecutività dello stato passivo e la chiusura del fallimento: doverose precisazioni in tema di «provvisoria esecutività» dei decreti endofallimentari. – 7. Alcune note circa i provvedimenti assunti nell'ambito delle procedure concordatarie.

1. *Premesse. La natura delle pronunce giurisdizionali all'interno della procedura: il ruolo della provvisoria esecutività.* – Il presente Capitolo Secondo è dedicato a valutare se le conclusioni raggiunte al precedente capitolo in materia di provvisoria esecutorietà possano essere efficacemente applicate nell'ambito delle procedure concorsuali (nonostante la numerosa presenza di pronunzie non condannatorie), nonché – una volta argomentata la risposta positiva a tale quesito – a dimostrare come tale efficacia immediata, prodotta da provvedimenti ancora retrattabili, possa dispiegarsi senza pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici in seno alla procedura stessa.

Preliminarmente, pare opportuno osservare come tale *vexata quaestio* abbia risentito, in modo non dissimile da quanto si è detto relativamente alla disciplina ordinaria, della novella all'art. 282 c.p.c., introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353⁽¹⁴⁰⁾: infatti (e se si concorda con quanto detto in precedenza), l'estensione generalizzata della provvisoria esecutorietà a tutte le sentenze di I grado (quale che ne sia la natura) ha determinato l'emersione della necessità di valutare la compatibilità di siffatto principio con la disciplina di settori «specializzati» (ancorchè marcatamente «processuali», quale è il diritto fallimentare) dell'ordinamento.

⁽¹⁴⁰⁾ Sul tema, si richiama quanto detto al Capitolo Primo, §2.

In un simile contesto, la materia *de qua* assume una posizione del tutto peculiare: da un lato, è vero che nella versione originaria della legge fallimentare non mancavano ipotesi in cui la provvisoria esecutorietà di taluni provvedimenti era espressamente prevista dalle norme che li regolavano (il che potrebbe rappresentare un buon argomento in favore della compatibilità tra provvisoria esecutività e procedure concorsuali), dall'altro è altrettanto indubitabile che le numerose riforme cui la normativa fallimentare (in particolare, il riferimento è al D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è andata in contro nel corso degli anni hanno determinato la rimozione della maggior parte di tali «riferimenti espressi».

Se quanto detto è vero, l'inevitabile conseguenza è allora rappresentata dalla necessità di valutare se tali rimozioni rispondano ad un generale progetto di «semplificazione» della normativa fallimentare, volta ad eliminare disposizioni (o parti di esse) ritenute ormai «superflue» proprio in virtù della generale anticipazione del *dies a quo* dell'efficacia delle pronunzie giurisdizionali *ex art. 282 c.p.c.*, ovvero se l'eliminazione di tali previsioni solo in taluni casi (*id est* all'art. 16 l. fall.), e la loro conservazione in talaltre ipotesi (come per l'art. 180, comma V l. fall.), risponda ad una precisa volontà legislativa di favorire il «consolidamento» delle pronunzie giurisdizionali (quantomeno nel primo caso) prima che queste possano produrre conseguenze che sarebbero, in caso contrario, inevitabilmente «incerte».

Atteso che, come si cercherà di dimostrare, la natura e le esigenze della disciplina fallimentare continuano a far propendere nel senso della provvisoria esecutività delle relative pronunzie giurisdizionali, è innegabile che affidarsi «genericamente» al richiamo dell'art. 282 c.p.c. risulterebbe quantomeno «ingenuo», alla luce delle peculiari caratteristiche che i suddetti provvedimenti manifestano: si pensi già solo alla sentenza dichiarativa di fallimento, provvedimento tradizionalmente definito «dalla natura complessa», ma anche (e non da ultima) alla sentenza revocatoria nel fallimento, la quale parrebbe essere composta da due capi – l'uno costitutivo, l'altro condannatorio – il cui regime di efficacia si basa su un delicato equilibrio tra i diversi (e, quantomeno con riferimento alla loro natura, divergenti) effetti da questa prodotti.

Con la consapevolezza della necessità di un'analisi più approfondita delle singole tipologie di efficacia emanate da tali provvedimenti (quantomeno di un campione significativo di questi), nei prossimi paragrafi si cercherà di sviluppare la tesi secondo cui, sebbene – come si diceva – vi sia grande eterogeneità tra le pronunzie emanate nell'ambito delle procedure concorsuali, nonché sussista una certa difficoltà nel ricondurre queste ultime all'interno delle categorie «tradizionali» (dichiarative, costitutive, condannatorie), debba riconoscersi una generale *regula iuris* favorevole alla provvisoria esecutività di siffatti provvedimenti, in virtù della soddisfazione di un'esigenza – per così dire – «immanente» delle procedure concorsuali: soddisfare quanto più celermente possibile gli interessi del ceto creditorio, che rimane tutt'oggi – direttamente o indirettamente – il primo beneficiario delle soluzioni giudiziali alla crisi dell'imprenditore e dell'impresa.

Ancora due premesse risultano necessarie. *In primis*, è opportuno rimarcare come le argomentazioni che verranno sviluppate abbiano il loro antecedente logico e necessario negli argomenti proposti al precedente Capitolo Primo. In particolare, si badi che la disciplina codicistica dell'art. 282 c.p.c. non sarà più oggetto di discussione: al contrario, si consenta di richiamare in proposito quanto detto nei precedenti paragrafi, e tale premessa vale, in generale, per tutte le conclusioni già estensivamente motivate.

Secondariamente, ma senza dilungarsi oltre, vale la pena fare una precisazione relativa al metodo d'indagine: i paragrafi che seguiranno saranno dedicati all'analisi di singoli provvedimenti, ovvero di «categorie di provvedimenti» (laddove sia stato ritenuto possibile individuarle). Il novero di pronunzie analizzate non ha alcuna pretesa di completezza: invero, la grande eterogeneità di provvedimenti emanabili nell'ambito fallimentare (basti pensare alle molte e diverse funzioni che il tribunale fallimentare e il giudice delegato sono chiamati a svolgere) porterebbe probabilmente troppo lontano rispetto agli obiettivi del presente lavoro.

Per tali ragioni, si è ritenuto opportuno concentrare l'attenzione su quei provvedimenti da cui si crede possano essere dedotti i migliori argomenti per discutere di provvisoria esecutorietà, nonché misurarne i limiti.

A latere, si badi che il tema della stabilizzazione degli effetti che scaturiscono dalle pronunzie giurisdizionali, diffusamente richiamato nel corso del presente capitolo, sarà affrontato nel dettaglio al Capitolo Terzo. Si consentano, per ora, brevi considerazioni strumentali ai problemi ora in esame.

2. In particolare, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e la sospensione ex art. 19 l. fall. Gli effetti della revoca. – Il legislatore fallimentare assegna alla sentenza dichiarativa di fallimento un ampio novero di funzioni, al punto che non sono mancate molte ed autorevoli voci che hanno ritenuto di dover escludere la possibilità di ricondurre tale provvedimento ad una definizione unitaria e ad una singola natura, preferendo bensì attribuirle una c.d. «natura composita»⁽¹⁴¹⁾ o «funzione [...] complessa»⁽¹⁴²⁾.

Una simile affermazione sembra difficilmente contestabile, atteso che l'art. 16 l. fall. indica *expressis verbis* un ampio novero di contenuti obbligatori del provvedimento: *in primis*, la sentenza è innanzitutto chiamata a svolgere una funzione d'accertamento che riguardi il rispetto dei (i) presupposti processuali⁽¹⁴³⁾, per la valida instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda (la cui condizione è disciplinata all'art. 15, comma IX l. fall.) e (ii) di fallibilità (tanto soggettivi, quanto oggettivi)⁽¹⁴⁴⁾, da cui discende la declaratoria del nuovo *status* di

⁽¹⁴¹⁾ L'inciso è di M. GABOARDI, Sub art. 16, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 341.

⁽¹⁴²⁾ Così in P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, p. 155. Conforme anche L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2017, p. 50, che parla di «provvedimento complesso». Conformi, *expressis verbis*, F. FERRARA jr., A. BORGIOI, *Il fallimento*, Milano, 1995, p. 251 ss, secondo cui dal provvedimento (di natura «complessa») derivano effetti tra loro diversificati, nonchè E. F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, I, Milano, 1992, p. 141.

⁽¹⁴³⁾ A parere di chi scrive, la precisazione non è di poco momento atteso che, qualunque sia la preferenza espressa nell'identificazione della natura del provvedimento, esso è a tutti gli effetti una sentenza, pronunziata al termine di una fase «processuale» di accertamento (l'istruttoria prefallimentare) che come tale deve rispettare le forme di rito previste dall'art. 15 l. fall. e dal codice di procedura civile.

⁽¹⁴⁴⁾ Disciplinati agli artt. 1 e 5 l. fall. Sul punto, è più che sufficiente richiamare la manualistica, lasciando per quella sede la compiuta esegesi delle norme (ad es., *inter alia*, P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, pp. 51-108; L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *op. cit.*, pp. 13-37; C. CECHELLA, *I presupposti processuali*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in F. VASSALLI, F. P. LUISO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, pp.

fallito in capo all'imprenditore insolvente, costitutiva della mutata condizione personale e patrimoniale, nonché l'insieme degli effetti che *naturaliter* la sentenza è idonea a produrre nei confronti di tutti i soggetti che abbiano avuto modo di intrattenere delle relazioni con il fallito (consumatori, fornitori, finanziatori privati, banche etc.)⁽¹⁴⁵⁾. E non vi è dubbio che già quest'ultima osservazione sarebbe sufficiente per giustificare la «natura complessa» cui si faceva riferimento, atteso che «alla fase dell'accertamento segue immediatamente la fase c.d. costitutiva»⁽¹⁴⁶⁾, che è idonea a modificare sia la situazione di diritto sostanziale tanto del debitore (il nuovo *status* è invero una situazione complessa cui sono ricollegati effetti personali e reali), sia le facoltà processuali del ceto creditorio, dei terzi e – soprattutto – dei loro patrimoni, operando una «cristallizzazione» di quello del fallito (garanzia generale per l'adempimento delle obbligazioni *ex art. 2740 c.c.*) in vista dell'applicazione delle regole del concorso.

21-52, nonché *Il Giudizio*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in F. VASSALLI, F. P. LUISO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, pp. 109-135.

⁽¹⁴⁵⁾ Con riferimento all'efficacia *erga omnes* della sentenza dichiarativa di fallimento si avrà modo di muovere alcune considerazioni *en passant* nel presente §, nonché nel Capitolo Terzo. Tuttavia, non è secondario notare che un eventuale giudizio di reclamo (*ex art. 18 l. fall.*), essendo strutturato come una vera e propria fase impugnatoria, impone di interpretare la categoria dei soggetti interessati (e legittimati) a contestare il contenuto della sentenza di fallimento in maniera rigorosa, individuando il *discrimen* nella presenza di un vero e proprio «interesse ad impugnare» (nell'accezione «tecnica» della dottrina processualciviltistica) che esclude da tale novero i titolari di un mero interesse «morale» (la puntualizzazione è di M. GABOARDI, *op. ult. cit.*, p. 439, secondo cui è vero che la sentenza in esame ha efficacia *erga omnes*, tale per cui si potrebbe affermare che «qualunque interessato» sia legittimato a proporre reclamo poiché pregiudicato dall'esito dell'istruttoria prefallimentare, ma dall'altro è pur vero che si tratta del titolare di un «interesse qualificato» dall'esclusione di quelli «esclusivamente morali di decoro familiare o sociale».

⁽¹⁴⁶⁾ C. CECHELLA, *Le impugnazioni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 158. È altresì vero che, a ben vedere – e richiamando parzialmente quanto detto al precedente Capitolo Primo, § 4 –, che questo non vale solo per la sentenza di fallimento, atteso che l'effetto costitutivo è per sua natura preceduto da una fase di accertamento dei presupposti che giustificano la modificazione giuridica. Invero, un discorso analogo vale per le sentenze condannatorie, in cui il *quid pluris* condannatorio segue l'inevitabile dichiarazione di esistenza dei presupposti della condanna. L'osservazione non è di poca rilevanza per la materia *de qua*, dal momento che un se è vero che la tutela giurisdizionale, qualunque sia la natura attribuita al provvedimento in esame, ha una componente di accertamento, allora è altrettanto vero che quest'ultima in più di una situazione è efficace a prescindere dal passaggio in giudicato (appunto nel caso dei provvedimenti di condanna, o nella sentenza di fallimento che è, *ex positivo iure*, provvisoriamente esecutiva).

A tal proposito, la sentenza dichiarativa funge anche da titolo «atipico»⁽¹⁴⁷⁾ per fondare l'«esecuzione speciale» che il fallimento – considerato nella sua funzione prettamente liquidatoria – nei fatti rappresenta⁽¹⁴⁸⁾.

Come se tale novero di funzioni non fosse già sufficientemente ampio, il legislatore ha previsto che la pronunzia in esame dovesse contenere anche talune disposizioni ordinatorie, elencate ai nn. da 1) a 5) dell'art. 16 l. fall.⁽¹⁴⁹⁾, strumentali tanto all'adunanza per l'esame dello stato passivo e alle relative domande di insinuazione promosse dai creditori del fallito ovvero dai titolari di diritti reali o personali su beni immobili o mobili di proprietà dello stesso, quanto alle operazioni volte alla conservazione ed eventuale incremento della c.d. «massa fallimentare», compiute ad opera del curatore «sotto la vigilanza dal giudice delegato e del comitato dei creditori».

⁽¹⁴⁷⁾ Nonchè «privo di titolare» (singolarmente individuato), poichè permette a tutti i creditori di partecipare al processo esecutivo fallimentare.

⁽¹⁴⁸⁾ Sul punto, in P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 159 si parla di un vero e proprio «processo concorsuale speciale» ed, *ex multis*, in Cass. civ., sez. I, 29 luglio 1997, n. 7078, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 1296 si afferma che la pronunzia attua il «pignoramento generale dei beni del fallito». Opinioni favorevoli al parallelismo tra processo esecutivo fallimentare ed ordinario (con le dovute distinzioni del caso, che tuttavia vengono da sè ed esorbitano dall'analisi che si intende proporre) sono espresse anche in A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, in (diretto da) A. GALGANO, *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia*, Padova, 1986, p. 646; M. CRESPI, *Sub art. 105 l. fall.*, in P. PAJARDI (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 405 (in particolare laddove l'Autore afferma che la possibilità di applicare le norme del c.p.c. in materia di processo di esecuzione costituisce il «ponte di collegamento tra processo esecutivo ordinario e processo esecutivo speciale» e «rafforza la natura del fallimento come autentico processo esecutivo speciale capace, al pari di quello ordinario, di ottenere risultati stabili»); A. PALUCHOWSKI, *L'applicazione delle norme sulla espropriazione individuale alle vendite fallimentari*, in AA. VV., *Espropriazioni individuali e fallimento. Atti del Convegno S.I.S.CO. del 6 novembre 1999*, in *Quad. giur. comm.*, vol. 223, Milano, 2001, p. 92; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, Padova, 1968, p. 370; F. FERRARA jr., A. BORGIOI, *op. ult. cit.*, p. 581; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, p. 1580.

⁽¹⁴⁹⁾ In particolare il tribunale provvede a (i) costituire l'ufficio fallimentare, nominando l'organo di controllo della procedura (il giudice delegato) e quello amministrativo-gestionale (il curatore), (ii) intimare al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, unitamente all'elenco dei creditori, al fine di permettere all'ufficio di poter iniziare immediatamente l'individuazione dei beni, nonchè la loro inventariazione e di dare immediato avviso ai creditori, (iii) fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo (al fine di individuare quali soggetti siano titolari di un diritto al riparto), indicando congiuntamente il termine per la presentazione delle relative domande di insinuazione. Al di là di quanto disposto dall'art. 16 l. fall., vale la pena aggiungere che, laddove durante la fase di istruttoria prefallimentare fossero state concesse incidentalmente delle misure cautelari a norma dell'art. 15, comma VIII l. fall., la sentenza di fallimento conterrà anche la loro conferma o revoca. Inoltre, non è di secondo momento la possibilità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa prevista all'art. 104, comma I l. fall.

Inoltre, non va dimenticato che il contenuto della declaratoria di fallimento, in quanto pronunciata in forma di sentenza (punto sul quale non si ritiene vi sia modo di obiettare)⁽¹⁵⁰⁾, dovrà essere integrato in base a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c.⁽¹⁵¹⁾.

Alla luce di queste osservazioni, la *reductio ad unitatem* della declaratoria di fallimento non sembra possibile, né – quantomeno a giudizio di chi scrive – utile per una corretta descrizione degli effetti tra loro diversi (e su questo punto sembra davvero difficile obiettare) che derivano dal pronunzia in esame⁽¹⁵²⁾.

⁽¹⁵⁰⁾ In particolare, se è vero che la rubrica dell'art. 16 l. fall. offre un buon argomento letterale per sostenere questa tesi, è altrettanto vero che il provvedimento *de quo* manifesta anche sostanzialmente tale natura «schiettamente giurisdizionale» nel fatto di essere pronunciata al termine della camera di consiglio (secondo una generale estensione del rito di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. all'istruttoria prefallimentare) ed il suo «carattere decisorio» nel suo contenuto (soprattutto, ma non solo) cognitivo-accertativo (così M. GABOARDI, *op. ult. cit.*, p. 344).

⁽¹⁵¹⁾ Avendo presente le peculiarità del rito («a cognizione piena di rito speciale» e pertanto «accelerato») che porta all'emanazione del provvedimento. Incidentalmente infatti, rimandando al Capitolo Terzo per considerazioni più estese, si noti che «le ragioni di economia processuale [...] sono, nel caso della sentenza di fallimento, ancora più stringenti, tenuto conto delle speciali ragioni di urgenza e tempestività cui è informata la disciplina della procedura fallimentare» (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1995, n. 7748, in *Fall.*, 1996, p. 63 ss.; circa le esigenze di celerità della procedura concorsuale, anche Trib. Vercelli, 13 luglio 1992, in *Fall.*, 1993, p. 221 ss.; Trib. Torino, 13 dicembre 1996, in *Fall.*, 1997, p. 539 ss.): per tale ragione, l'applicazione generalizzata dell'art. 132 c.p.c. alla sentenza dichiarativa di fallimento deve essere valutata, per così dire, *cum grano salis*, atteso che il provvedimento è legato alla sentenza «ordinaria» da un rapporto di specialità che ne giustifica talune distinzioni nella disciplina. Ad esempio, si pensi alla motivazione del provvedimento che, seppur indubbiamente necessaria (in ossequio all'art. 111 Cost.), è ritenuta poter essere meno articolata di quella che sorregge le sentenze pronunziate in esito ad un processo ordinario di cognizione, attesa anche la necessità di particolare celerità che contraddistingue la procedura fallimentare (e che giustifica – come si è anticipato e come si avrà modo di approfondire – l'applicazione del rito camerale): in questo senso, *inter alia*, Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1999, n. 3163, in *Fall.*, 2000, p. 606 ss.

⁽¹⁵²⁾ Anche se non sono mancate proposte interpretative di segno opposto, caratterizzate dalla valorizzazione di specifiche funzioni della sentenza. Così ad esempio alcuni hanno ricondotto – sottolineando il ruolo costitutivo dello *status* di fallito – la natura del provvedimento a quella di «accertamento costitutivo» (*ex multis* A. DE MARTINI, *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Milano, 1956, p. 22; R. PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 480; S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1990, p. 70 ss.; P. PAJARDI, *Manuale*, cit., p. 115; E. F. RICCI, *Lezioni*, cit., p. 142; G. U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, p. 96 ss.), mentre altri hanno preferito qualificarla come un provvedimento (solo) condannatorio di natura esecutiva (sulla base della teoria espressa da CARNELUTTI in F. CARNELUTTI, *Carattere della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, II, p. 159; il punto è ben chiarito in E. T. LIEBMAN, *Il titolo esecutivo riguardo a terzi*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, I, p. 140, o V. ANDRIOLI, *La posizione del creditore nell'esecuzione singolare e nel fallimento*, in *Foro it.*, 1934, IV, c. 154), pur senza escludere, in altri casi, che quest'ultima potesse combinarsi con quella costitutiva (ad esempio, A. VITALE, *Dichiarazione di fallimento*, Milano, 1967, p. 244; U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Torino, 1961, pp. 315-316). A questi orientamenti va aggiunto anche quello di coloro che vorrebbero attrarre la declaratoria di fallimento nell'ambito della volontaria giurisdizione

In particolare, la *vexata quaestio* non ha conseguenze determinanti dal punto di vista del momento a partire dal quale la sentenza inizia a produrre i suoi effetti, atteso che il comma II dell'art. 16 l. fall. prevede espressamente il momento a partire dal quale il provvedimento sarà efficace, cioè «sin da subito» o, per meglio dire, a partire dal momento del deposito in cancelleria per le parti, e dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese per i terzi. Invero, la provvisoria esecutorietà della pronuncia in esame non ha mai suscitato particolari dubbi né in dottrina, né in giurisprudenza, corroborata da un dato legislativo che *expressis verbis* l'ha sempre preveduta (sia oggi, sia – ed in modo ancor più chiaro – nella versione originale della l. fall. e nel codice di commercio)⁽¹⁵³⁾, nonché dal fatto che la procedura esecutiva liquidatoria concorsuale necessita di una sua immediata instaurazione per poter ottemperare alla propria funzione satisfattiva del ceto creditorio.

A tal proposito, risulta difficile obiettare al fatto che siano ancora sottese alla disciplina concorsuale le stesse necessità (appunto satisfattive) che la connaturavano in passato giustificando la previsione di immediata efficacia, né è secondario notare che l'attuale formulazione dell'art. 282 c.p.c., recante una generalizzata esecutività immediata (benchè provvisoria) *ipso iure* alle sentenze di primo grado (non più

(con tutta una serie di conseguenze che saranno in parte sviluppate al Capitolo Terzo), per cui il provvedimento *de quo* dovrebbe essere valutato alla luce di un interesse pubblico di cui gli organi fallimentari sono manifestazione (G. BONELLI, *Del fallimento*, I, Milano, 1923, p. 310; V. DENTI, *Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1951, p. 1010; N. PICARDI, *La dichiarazione di fallimento*, cit., p. 199 ss.; G. A. MICHELI, *Profilo della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Banca Borsa Tit. di Cred.*, 1962, I, p. 59), nonché – ma più per gli spunti utili ad argomenti diversi che per la possibilità di sostenerla *tout court* – l'autorevole posizione di CALAMANDREI (P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, p. 116) secondo il quale il provvedimento avrebbe natura cautelare.

⁽¹⁵³⁾ Sul punto, il dato positivo ha sempre lasciato poco spazio per dibattere. Infatti, l'art. 16, comma II, dell'originale R. D. 16 marzo 1942, n. 267 recitava che «la sentenza è provvisoriamente esecutiva». Similmente, l'art. 691, comma III del codice di commercio (1982) prevedeva che «tale sentenza [di fallimento] è provvisoriamente esecutiva». Allo stato attuale dell'arte, il riferimento alla provvisoria esecutorietà è stato espunto, ma la questione appare più formale che materiale, atteso che – come si anticipava – l'art. 16 l. fall. prevede esplicitamente il momento a partire dal quale gli effetti si produrranno, che è cronologicamente «appena dopo» la pronuncia della sentenza (cioè il momento in cui, a norma degli artt. 133 c.p.c., 2188 ss. c.c., 16-17 l. fall. si perfezionano le forme di pubblicità necessarie per rendere nota la pronuncia alle diverse categorie di interessati).

precisamente identificate quindi, si ritiene, da intendersi *nel complesso*)⁽¹⁵⁴⁾ ha reso superflua la sua indicazione per la sentenza di fallimento. E se questo è vero, non si può nemmeno tacere il fatto che i benefici derivanti da un'immediata emanazione degli effetti del fallimento non solo si riverbererebbero sull'esito delle operazioni soddisfattorie (che sono inevitabilmente rivolte verso i creditori), ma sarebbe l'intero sistema economico a trarre vantaggio da una sollecita definizione dei rapporti patrimoniali ed imprenditoriali che sono interessati dal dissesto del fallito, e che possono far capo a soggetti estranei al ceto creditorio.

Tuttavia, anche se il dato normativo appare chiaro (come lineare appare il suo sviluppo nel tempo), è opportuno non sottovalutare la complessità del tema che, da un punto di vista sistematico, potrebbe suscitare qualche legittima perplessità. Ed allo stesso modo, va precisato che l'attribuzione di una natura «complessa» alla sentenza dichiarativa di fallimento, pur risultando particolarmente aderente alla realtà (intesa come «gli effetti che in concreto si manifestano nello svolgimento della procedura fallimentare»), non deve portare a ritenere che questa rappresenti un *quantum genus* rispetto alla tripartizione delle nature manifestabili dalla sentenza (accertamento, costitutiva, condannatoria), bensì una *summa* di conseguenze tra loro non assimilabili⁽¹⁵⁵⁾, che caratterizzano la peculiare declaratoria di fallimento.

In particolare, è opportuno fugare almeno due potenziali dubbi circa la coerenza dell'efficacia della sentenza di fallimento rispetto alle regole «generali» di diritto processuale.

Una prima incertezza potrebbe sorgere laddove si considerasse che la declaratoria di fallimento manifesta (anche) – come si diceva – effetti costitutivi già prima del suo passaggio in giudicato. Tuttavia, anche in questo caso particolare, l'ostacolo può essere – si ritiene – agevolmente superato alla luce delle considerazioni

⁽¹⁵⁴⁾ Benchè con i dovuti distinguo che si sono fatti nel precedente Capitolo Primo (cui si rimanda).

⁽¹⁵⁵⁾ E che, in riferimento al tema della provvisoria esecutorietà, nonchè del giudicato, pongono problemi tra loro diversi.

svolte in precedenza⁽¹⁵⁶⁾: ci si riferisce in particolare al fatto che la provvisoria esecutorietà della declaratoria di fallimento, anche nei suoi capi costitutivi, deve essere intesa nel senso della produzione di «tutta la variegata seriazione di conseguenze ricollegate dalla legge alla pronunzia del giudice»⁽¹⁵⁷⁾, idonea nel caso di specie ad instaurare la necessaria e successiva liquidazione concorsuale (di cui, come si accennava, la sentenza di fallimento è «titolo esecutivo 'in bianco'»).

In altri termini, da un lato la creazione di una nuova condizione giuridica da parte del provvedimento (*rectius* lo *status* di fallito) porta con sé l'immediata produzione di effetti conformativi della realtà (si pensi all'inefficacia degli atti dispositivi realizzati prima della dichiarazione) al mutato assetto di interessi, dall'altro la provvisoria esecutorietà della pronunzia costituisce il presupposto indefettibile per lo svoglimento della conseguente attività esecutiva concorsuale (che necessita, non diversamente da quella cd. ordinaria, un titolo su cui fondarsi, seppur – come si anticipava – «atipico»).

Pertanto, non sembra avventato affermare che la disposizione di cui all'art. 16, comma II l. fall. risponda (anche) ad un'esigenza *latu sensu* cautelare, nel senso precipuo di evitare il concretizzarsi del *periculum in mora* consistente nel rischio che l'imprenditore, di cui fossero stati accertati i presupposti del fallimento, nell'ipotesi in cui non fosse subito sottoposto alle conseguenze del nuovo *status* (perché condizionati dal giudicato sulla pronunzia), possa mettere a repentaglio la futura soddisfazione (concorsuale) del ceto creditorio⁽¹⁵⁸⁾.

⁽¹⁵⁶⁾ In particolare al Capitolo Primo.

⁽¹⁵⁷⁾ Così in Trib. Monza, 13 maggio 2002, in *Giur. merito*, 2003, p. 50; conformi Trib. Rovigo, 24 novembre 2006, in *Guida dir.*, 2007, p. 70 ss.; Trib. Patti, 8 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2005, p. 9 ss.; Trib. Torino, 30 giugno 2003, in *Foro pad.*, 2003, I, p. 641 ss. In dottrina, una nozione «ampia» di provvisoria esecutorietà è difesa da un ampio novero di interpreti (si vedano le ampie citazioni svolte nei paragrafi precedenti; ci si limita qui a richiamare, a mero titolo di esempio, F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 74 ss.; C. FERRI, *In tema di esecutorietà*, cit., p. 558 ss.; G. DE STEFANO, *Esecutorietà provvisoria*, cit., p. 513 ss.; G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecutorietà*, cit., p. 47 ss.; inoltre, per considerazioni direttamente rivolte al fallimento, si aggiunga G. PELLEGRINO, *Fallimento e nuovo processo civile*, Padova, 1994, pp. 68-69; M. FABIANI, L. PANZANI, *La riforma del processo civile e le procedure concorsuali*, Padova, 1994, p. 174 ss.

⁽¹⁵⁸⁾ L'ipotesi è estremamente concreta, dal momento che basterebbe la prosecuzione dell'attività di impresa ordinaria per depauperare ancora di più il patrimonio, riducendo l'attivo disponibile per la

La seconda *quaestio* cui ci si riferiva riguarda in particolare la possibilità di applicare *tout court* la disciplina della provvisoria esecutorietà alla declaratoria di fallimento: a tale domande pare doversi dare convintamente una risposta negativa, dal momento che non sembra potersi ammettere un meccanismo di sospensione dell'efficacia del provvedimento quale è quello disciplinato all'art. 283 c.p.c. Al contrario, «gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria non è suscettibile di sospensione, tenuto conto delle finalità [...] della disciplina [fallimentare], diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore, assicurando che lo *status* di fallito e le esigenze di conservazione del patrimonio non siano soggetti a mutamenti nel corso del giudizio di opposizione, in deroga agli artt. 282 e 337 c.p.c., sono rimossi soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che accogliendo l'opposizione revoca il fallimento»⁽¹⁵⁹⁾. La precisazione non è di secondario rilievo, atteso che – oltre a marcare una significativa differenza con la disciplina «generale» prevista dal c.p.c. – dall'impossibilità di sospendere in pendenza del reclamo gli effetti del provvedimento impugnato (*id est* la sentenza di fallimento) è agevole trarre un

futura ripartizione ai creditori in sede fallimentare (e tacendo delle tutt'altro che improbabili condotte fraudolente che l'imprenditore potrebbe attuare per distrarre beni dal patrimonio). In particolare, non si può negare che la scelta di anticipare gli effetti del fallimento mediante la previsione della provvisoria esecutività della declaratoria si fondi sulla preferenza del legislatore per la soddisfazione del ceto creditorio (che, laddove l'istruttoria prefallimentare si concluda con l'accoglimento della domanda di fallimento, può essere considerato alla stregua della parte – seppur «collettiva» – «vittoriosa in primo grado»), affidando la tutela del fallito al reclamo previsto dall'art. 18 l. fall., che tuttavia *non sospende* gli effetti della sentenza impugnata, nonchè *medio tempore* alla sospensione della sola liquidazione dell'attivo *ex art. 19 l. fall.* (cfr. quanto detto in G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., p. 335, in particolare nota 842; G. U. TEDESCHI, *Disposizioni generali. Della dichiarazione di fallimento*, Art. 1-22, in (a cura di) F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1974, pp. 443-444; F. DE SANTIS, *Commento sub art. 16*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, pp. 338-339). Con riferimento a quest'ultima disposizione, pare opportuno precisare che essa opera in deroga alla generale inibitoria di cui all'art. 283 c.p.c., che è ritenuta inammissibile verso gli effetti della declaratoria di fallimento, poichè idonea a frustrare le ragioni dell'intera procedura concorsuale (per motivi non diversi da quelli che giustificano la provvisoria esecutorietà della pronunzia).

⁽¹⁵⁹⁾ Così Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2003, n. 16505, in *Fall.*, 2004, p. 895 ss. Conformi Cass. civ., 9 luglio 2003, n. 10792, in *Fall.*, 2004, p. 73 ss.; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1997, n. 10383, in *Fall.*, 1998, p. 1155 ss.; Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1991, n. 4187, in *Fall.*, 1991, p. 1052 ss.; App. Milano, 22 luglio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, p. 580 ss.; App. Torino, 29 giugno 2016, in *Giur. it.*, 2017, 3, p. 650 (con esauriente nota di V. BARONCINI, *Sospensione degli effetti della sentenza di fallimento – Efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e inibitorie di diritto comune*).

ulteriore argomento in favore della provvisoria esecutività della pronunzia che, pur non essendo più (come si anticipava) esplicitata, risulta immanente nella disciplina fallimentare⁽¹⁶⁰⁾.

Nonostante la tendenza a favorire le esigenze della procedura (*id est* del ceto creditorio), è possibile «modulare» taluni effetti della sentenza di fallimento soggetta a reclamo ricorrendo all'art. 19 l. fall., che prevede la possibilità per la Corte di Appello di limitare «in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo»⁽¹⁶¹⁾ laddove appaia sussistere una ragionevole probabilità di accoglimento del reclamo. Tuttavia, è opportuno prestare attenzione al fatto che siffatta «sospensione» risulta essere una misura ben diversa rispetto a quella disciplinata all'art. 283 c.p.c., non comportando un'inibitoria *tout court* degli effetti del provvedimento impugnato (ed in particolare, certamente non degli effetti strettamente costitutivi), bensì un'interruzione delle attività esecutive (*rectius* «liquidatorie») che sono eseguite sulla base della sentenza di fallimento (che rappresenta, come ampiamente detto poc'anzi, il titolo esecutivo di tale procedura esecutiva fallimentare).

Di più, in tema di differenze con la disciplina «ordinaria» dell'inibitoria, vale la pena osservare che, mentre per il caso dell'art. 283 c.p.c., l'art. 351 del codice di rito prevede che il giudice dell'appello sia chiamato a provvedere con ordinanza, il legislatore fallimentare non indica la forma da adottarsi per il provvedimento

⁽¹⁶⁰⁾ Concorde con questo rilievo, *ex multis*, P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 171. Invero, l'Autore non manca di precisare che la provvisoria esecutività della pronunzia *de quo* ha comunque subito, nel corso degli anni, una parziale limitazione, considerando che, mentre un tempo la funzione pubblicistica riconosciuta alla procedura fallimentare faceva propendere per un'assoluta impossibilità di sospensione degli effetti della declaratoria *ex art.* 16 l. fall., oggi l'art. 19 l. fall. (a seguito della modifica operata con il D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) consente la sospensione delle (sole) attività liquidatorie.

⁽¹⁶¹⁾ Infatti la liquidazione dell'attivo può essere iniziata dal curatore già al momento della sua nomina, ben prima dell'approvazione del piano di liquidazione, laddove la procrastinazione del *dies a quo* possa arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori (*ex art.* 104-ter l. fall.). Incidentalmente – pur senza poterne, in questa sede, discettare le assai significative implicazioni – vale la pena di notare che come è il curatore a dover dimostrare l'«urgenza» delle attività liquidatorie, allo stesso modo questi è anche legittimato (oltre, beninteso, all'imprenditore dichiarato fallito) a richiedere la sospensione della stessa liquidazione, laddove ravvisi sufficienti ragioni di fondatezza dell'impugnazione.

sospensivo *ex art. 19 l. fall.*⁽¹⁶²⁾. A tale riguardo, si potrebbe sostenere che (a) questo assuma la forma del decreto motivato, sulla base della considerazione che (i) di regola i provvedimenti emanati nella fase prefallimentare presentano tale forma⁽¹⁶³⁾, corroborata dal fatto che (ii) la pronuncia è resa a seguito di un *sub*-procedimento che segue le forme camerali⁽¹⁶⁴⁾, ovvero che (b) debba essere considerato alla stregua di un provvedimento ordinatorio emanato durante un procedimento d'appello, e che pertanto abbia forma di ordinanza⁽¹⁶⁵⁾.

Invero, una soluzione di compromesso potrebbe essere proposta sulla base dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., secondo cui le disposizioni generali in materia di procedimenti cautelari si applicano, *in quanto compatibili*, agli altri provvedimenti cautelari *anche* se previsti da leggi speciali. Pertanto, considerando la natura (quantomeno in senso lato) cautelare del provvedimento *ex art. 19 l. fall.*, non pare sollevare particolari dubbi di compatibilità l'argomento secondo il quale a tale provvedimento sospensivo sia applicabile l'art. 669-*sexies* c.p.c., che consentirebbe al giudice di pronunciarsi sia con ordinanza, sia – «quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento» – con decreto motivato⁽¹⁶⁶⁾.

⁽¹⁶²⁾ Disposizione che, invero, appare in generale estremamente succinta. Sul punto, valgono le estese osservazioni presentate in G. M. NONNO, R. ROVERONI, *Sub art. 19*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 327 ss.

⁽¹⁶³⁾ Come è chiaro, non ci si trova nella fase prefallimentare, e l'argomento ha «valenza sistematica» (così in G. M. NONNO, R. ROVERONI, *op. loc. ult. cit.*)

⁽¹⁶⁴⁾ L'art. 737 c.p.c. infatti indica espressamente che «i provvedimento [camerali] [...] hanno forma di decreto motivato». Per le implicazioni che l'uso del rito camerale produce sull'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali nelle procedure concorsuali si rimanda alle considerazioni dal Cap. II.

⁽¹⁶⁵⁾ Infatti non va dimenticato che il procedimento di reclamo *ex art. 18 l. fall.*, all'interno del quale si innesta il *sub*-procedimento relativo alla sospensione della liquidazione dell'attivo, è da considerarsi come un vero e proprio giudizio di impugnazione avente ad oggetto la declaratoria di fallimento. In particolare, il parallelo con il giudizio di appello è particolarmente evidente, considerando se non altro il fatto che (i) il giudice competente è in entrambi i casi la Corte d'Appello e che (ii) prima dell'intervento del d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 il mezzo di impugnazione previsto all'art. 18 l. fall. era proprio l'appello (che il ricorso «non si chiami più appello, ma ora è configurato come appello» è confermato *ex multis* in P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 167).

⁽¹⁶⁶⁾ Il quale, perlomeno secondo la disciplina codicistica generale, dovrà essere poi confermato, modificato o revocato.

Ad ogni modo, a prescindere da questioni cd. «formali»⁽¹⁶⁷⁾, ciò che rileva ai fini che qui interessano è che – e sarebbe difficile sostenere il contrario – una volta disposta la sospensione delle attività liquidatorie essa è immediatamente efficace, e lo rimarrà sino all’esito del giudizio di reclamo avverso la sentenza *ex art. 16 l. fall.*, quando verrà assorbita dal provvedimento conclusivo del giudizio impugnatorio.

Non pare inesatto concludere, alla luce delle predette considerazioni, che la provvisoria esecutorietà «rafforzata» della sentenza di fallimento (nel senso di «non sottoponibile all’inibitoria») ed il meccanismo di sospensione delle attività liquidatorie *ex art. 19 l. fall.* rispondono ad una logica «doppiamente cautelare»⁽¹⁶⁸⁾,

⁽¹⁶⁷⁾ Che sono rilevanti, ma non decisive, attesa l’operatività di un generale principio di «strumentalità».

⁽¹⁶⁸⁾ Sul punto, si veda Trib. Trento, 23 ottobre 2017, in *Il Caso.it*, I, 18514, la quale (oltre a confermare le valutazioni fatte in materia di provvisoria esecutorietà della declaratoria di fallimento, nonché circa il funzionamento dell’art. 19 l. fall.), afferma *expressis verbis* che la sospensione della liquidazione dell’attivo «ha carattere [...] cautelare, temporaneo e precario [...] e [pertanto] va rivista nel momento in cui emergano elementi che pongano in evidenza come la protrazione della sospensione possa costituire un concreto rischio per la possibilità di dare soddisfazione ai creditori, generando una compromissione del loro interesse a favore di quello del debitore» (il corsivo è aggiunto), interesse, quest’ultimo, che (a detta della pronunzia in esame) ha sempre «carattere recessivo» rispetto al primo. Dunque, la funzione «latamente» cautelare del provvedimento sospensivo è volta a garantire la possibilità che il fallito ritorni nella piena disponibilità dei suoi beni laddove il giudizio di reclamo si concluda a lui favorevolmente (si veda anche Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2013, n. 13100, in *Foro it.*, 2013, I, c. 656; App. Milano, 5 ottobre 2017, in *Il Caso.it*, I, 18301; Trib. Trento, 10 luglio 2017, in *Il Caso.it*, I, 18604). Vale la pena osservare che, rispetto all’ordinanza di inibitoria *ex art. 283 c.p.c.*, il provvedimento sospensivo, oltre che per una maggiore «flessibilità» per quanto riguarda il suo contenuto (come si accennava poc’anzi, la sospensione può riguardare anche solo una parte delle attività liquidatorie), si caratterizza per l’assenza di una esplicita previsione di inimpugnabilità (prevista invece dall’art. 351 c.p.c. per l’inibitoria), che sembrerebbe voler garantire una costante aderenza alle esigenze del caso concreto (che ben possono mutare nel corso del giudizio di reclamo). Pertanto, astrattamente si potrebbe immaginare – per il caso di specie, previo giudizio di compatibilità con la materia fallimentare – la possibilità di esperire il reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.*, comunque *inidoneo a sospendere l’esecuzione* del provvedimento oggetto di gravame (aprendo un procedimento di «riesame» della misura «latamente» cautelare destinato a concludersi con un’ordinanza *non ulteriormente impugnabile*; in questo senso, M. FABIANI, *Commento sub art. 19*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *op. cit.*, p. 401; *contra* F. DE SANTIS, *La sospensione della liquidazione*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 117). Tuttavia, vale la pena osservare che la corretta interpretazione della disciplina parrebbe essere quella secondo cui il provvedimento sarebbe revocabile o modificabile, ma non impugnabile (al pari dell’ordinanza di inibitoria e sebbene non espressamente previsto all’art. 19 l. fall.) soprattutto sulla base dell’osservazione – per così dire, «pratica» – secondo cui il breve lasso di tempo necessario per concludere il giudizio di reclamo (avverso la sentenza di fallimento) non lascerebbe modo di impugnare il provvedimento sospensivo, comunque destinato ad essere assorbito all’esito del giudizio impugnatorio principale (si veda per tutti G. M. NONNO, R. ROVERONI, *op. loc. ult. cit.*). Quest’ultima conclusione è supportata da buoni

atteso che in entrambi i casi la *ratio* sottesa ai provvedimenti appare quella di tutelare la parte (sia il ceto dei creditori nel primo caso, sia il fallito nel secondo) dai danni che potrebbero derivare nel tempo necessario a concludere il giudizio di impugnazione, tenendo conto delle peculiarità della procedura fallimentare.

Si diceva poc'anzi che è da tempo pacifica l'affermazione per cui la declaratoria di fallimento produce i suoi effetti «sin da subito» in quanto provvisoriamente esecutiva: se questo dato è indiscutibile (per le ragioni che si sono evidenziate *supra*) va precisato che tali effetti si producono a partire da momenti diversi a seconda del soggetto destinatario. In particolare, la sentenza è efficace *inter partes* dal momento della sua pubblicazione, che coincide con l'istante del deposito in cancelleria (*ex art. 133 c.p.c.*)⁽¹⁶⁹⁾, mentre produce effetti *erga omnes* a partire dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese (del luogo ove si trova la sede legale)⁽¹⁷⁰⁾, cioè da quando è

argomenti sistematici: (i) infatti, se è vero (come si anticipava), che risultano applicabili (previo vaglio di compatibilità) le norme sul procedimento cautelare (art. 669-*quaterdecies* c.p.c.), allora il provvedimento sospensivo sembra revocabile o modificabile *ex art. 669-decies* c.p.c., e inoltre, in ogni caso, (ii) laddove si ritenga che il provvedimento abbia forma di ordinanza, l'art. 177, comma II c.p.c. ne dispone la generale revocabilità e modificabilità, e (iii) lo stesso è previsto per i decreti camerali all'art. 742 c.p.c.

⁽¹⁶⁹⁾ In particolare, a partire da tale momento il debitore è assoggettato a tutti gli effetti che discendono dalla declaratoria di fallimento: lo spossessamento (art. 42 l. fall.), l'interruzione automatica dei rapporti processuali (art. 43 l. fall.), l'inefficacia relativa degli atti dispositivi del patrimonio (artt. 44 e 45 l. fall.), i limiti alla corrispondenza e alla circolazione del fallito (artt. 48 e 49 l. fall.), le incapacità discendenti dal fallimento (come la cancellazione dagli albi professionali).

⁽¹⁷⁰⁾ Marginalmente, si noti che la questione potrebbe complicarsi laddove vi sia discrasia tra il luogo della sede legale, e quello della sede effettiva: l'art. 17 l. fall. prevede infatti che in tale caso è necessaria, oltre all'iscrizione nel Registro del luogo della sede legale, «anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta» (infatti *ex art. 9 l. fall.*, è competente il tribunale «del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa», che – se diversa da quella legale – corrisponde a quella effettiva). In quest'ultimo caso, non vi è uniformità di vedute su quale sia l'iscrizione rilevante per l'individuazione del *dies a quo* dell'efficacia *erga omnes*: in assenza di un dato legislativo chiaro, non sembra possibile ricondurre con certezza alla sola iscrizione nel registro delle imprese del luogo della sede legale funzione di pubblicità dichiarativa, relegando ad un ruolo di «mera annotazione» l'iscrizione al registro delle imprese del luogo della sede effettiva (così si esprime GABOARDI, in M. GABOARDI, Sub art. 16, in C. CAVALLINI (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, Milano, 2010, p. 366). Se si considera la *ratio* sottesa alla scelta di differenziare il *dies a quo* dell'efficacia per i terzi (*id est* tutelare l'incolpevole ignoranza della declaratoria), la corretta interpretazione potrebbe essere quella secondo cui il legislatore fallimentare abbia voluto attribuire ad entrambe le iscrizioni rilevanza ai fini dell'efficacia, facendo sì che gli effetti si producano in particolare a partire dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese (a nulla rilevando che si tratti di quello del luogo della sede legale o di quella effettiva): in questo modo, risultano massimamente garantiti i terzi rispetto agli effetti del provvedimento, nonchè nei confronti del decorso dei termini per proporre reclamo [di questo preciso avviso, M. GABOARDI, *op. loc. ult. cit.*; V. ZANICHELLI, *La nuova*

compiuto l'adempimento cui la legge ricollega una presunzione di conoscenza del suo contenuto in capo ai terzi nei cui confronti il provvedimento abbia prodotto i propri effetti⁽¹⁷¹⁾. Appare infatti evidente che il debitore ed il creditore istante si trovino in una posizione privilegiata per quanto concerne la conoscenza del provvedimento – dal momento che hanno partecipato al processo per la dichiarazione di fallimento – che gli diviene noto sin dal «momento in cui la sentenza acquista esistenza giuridica nel mondo esterno»⁽¹⁷²⁾, cioè nell'istante della pubblicazione⁽¹⁷³⁾. Al contrario, i terzi, non avendo preso parte alla fase prefallimentare possono conoscere dell'eventuale dichiarazione di fallimento solo a seguito del perfezionamento delle forme pubblicitarie previste dalla legge nei loro confronti (appunto l'iscrizione nel registro delle imprese), «allo scopo di rendere il più possibile effettiva la conoscenza della dichiarazione di fallimento mediante uno strumento che ne assicuri l'agevole conoscibilità»⁽¹⁷⁴⁾.

disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d.lgs. 2007, n. 169, Torino, 2008, p. 43; sostanzialmente concorde L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *op. cit.*, p. 98, in particolare nota 2]. Tuttavia, non mancano voci autorevoli a sostenere che l'iscrizione rilevante debba essere solo quella nel Registro del luogo della sede legale, sulla base dell'argomento che sia quello il luogo ove «un terzo può ragionevolmente attendersi di trovare pubblicata la sentenza» (così ad esempio C. CECHELLA, *Il giudizio*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 122).

⁽¹⁷¹⁾ La *ratio* sottesa a tale «differenza temporale» risponde alla volontà di fornire tutela alla buona fede del terzo (cfr. anche la disciplina prevista per l'esecuzione individuale *ex artt.* 1153 e 2913-2914 c.c.), che abbia in particolare compiuto atti nei confronti del fallito nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza e la sua iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, il c.d. «possesso di buona fede» nelle more dell'iscrizione è rilevante, così come sono efficaci i pagamenti ricevuti o effettuati da terzi prima dell'iscrizione (che permettono di acquistare validamente la proprietà del bene mobile o di liberarsi dall'obbligazione), sempre se sussiste la buona fede del terzo.

⁽¹⁷²⁾ Cass. civ., sez. I, 22 novembre 1991, n. 12573, in *Fall.*, 1992 p. 379 ss.

⁽¹⁷³⁾ È ormai pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità che il momento in cui il provvedimento giurisdizionale viene ad esistenza (*in primis* per le parti) sia quello del deposito in cancelleria (che conferisce il carattere della pubblicità alla pronuncia) non rilevando invece il momento della deliberazione, che rappresenta «anche nel processo fallimentare, una fase dell'*iter* formativo della volontà del giudice, [...] un atto interno dell'organo decidente [...] insuscettibile di effetti immediati e diretti» (Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1994, n. 2382, in *Fall.*, 1994, p. 819 ss.; conformi, oltre alla citata Cass. civ., sez. I, 22 novembre 1991, n. 12573, anche Cass. civ., sez. I, 16 aprile 1992, n. 4705, in *Fall.*, 1992, p. 911 ss.; Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1988, n. 6777, in *Fall.*, 1989, p. 505; v. anche Cass. civ., sez. II, 29 giugno 1985, n. 3886, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, p. 58). In dottrina, confermano l'efficacia *inter partes* solo dal deposito in cancelleria (e non dalla deliberazione) anche (tra gli altri) C. CECHELLA, *Il giudizio*, cit., p. 121; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 161; A. DIMUNDO, *La sentenza dichiarativa di fallimento*, in L. PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2012, p. 151; G. U. TEDESCHI, *op. ult. cit.*, p. 443; L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *op. cit.*, p. 98.

⁽¹⁷⁴⁾ Così in A. DIMUNDO, *op. cit.*, p. 152.

Se quanto detto fino ad ora è vero, non si può tacere il fatto che l'efficacia della sentenza di fallimento, oltre ad essere «immediata», sia anche particolarmente «stabile», attesa l'inapplicabilità di strumenti sospensivi c.d. «ordinari», ma anche – e non è di poco momento – considerando che siffatta efficacia (oltre al caso in cui il provvedimento si stabilizzi – con il passaggio in giudicato – ed i suoi effetti diventino irretrattabili)⁽¹⁷⁵⁾ si protrae ben oltre l'accoglimento dell'impugnazione avverso la declaratoria, sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca⁽¹⁷⁶⁾. A tale proposito, che la proposizione del reclamo non sospenda gli effetti della sentenza di fallimento (art. 18, comma III l. fall.) non sembra comportare particolari dubbi, considerando che la disciplina generale del c.p.c. già esclude l'efficacia sospensiva dell'appello rispetto alla sentenza di primo grado (art. 337 c.p.c.)⁽¹⁷⁷⁾: ben più peculiare risulta essere la previsione secondo cui, nonostante l'accoglimento del reclamo, la declaratoria di fallimento continua a produrre i suoi effetti sino a che la sentenza di revoca sia divenuta irretrattabile, acquisendo l'autorità di cosa giudicata.

Invero, il tema del limite temporale ultimo per l'efficacia della sentenza di fallimento, in caso di accoglimento dell'impugnazione, è questione dibattuta e che impone di valutare se la sentenza di revoca sia provvisoriamente esecutiva o meno, considerando che, in linea generale, si tende a propendere per l'efficacia immediata, ancorchè provvisoria, delle sentenze d'appello (cui – come si diceva – la sentenza di

⁽¹⁷⁵⁾ Dell'idoneità al giudicato (anche) della sentenza di fallimento (oggi pressochè incontestata) si avrà modo di discutere al Capitolo Terzo (ci si limita ora a rimandare, *ex multis*, a S. SATTA, *Diritto fallimentare*, cit., p. 71; E. F. RICCI, *Lezioni*, cit., p. 136; R. PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 491; G. U. TEDESCHI, *Commento sub art. 16*, cit., p. 444, nonché *Manuale*, cit., p. 445; L. GUGLIELMUCCI, *op. ul. cit.*, p. 50; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. ult. cit.*, p. 160; C. CECHELLA, *op. ult. cit.*, p. 128; nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto Cass., sez. un., 5 febbraio 1990, n. 66, in *Fall.*, 1990, p. 602 ss.; conforme Cass., sez. un., 7 febbraio 1985, n. 924, in *Fall.*, 1985, p. 817 ss., secondo cui «il procedimento prefallimentare [...], pur se soggetto al rito camerale, e presentante peculiari caratteristiche rispetto al processo contenzioso ordinario, ha intrinseca natura giurisdizionale, in quanto tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo *status* e sui diritti del fallito e delle persone che hanno con esso avuto rapporti): infatti, la questione investe direttamente le forme processuali adottate per addivenire al provvedimento giurisdizionale. Per i fini che qui interessano, è sufficiente confermare che l'efficacia della sentenza di fallimento, una volta che il provvedimento è divenuto irretrattabile, acquisiscono definitivamente stabilità, e – ma questo vien da sè – continuano a prodursi dopo l'inutile decorso del termine per impugnare, o dopo l'inutile esperimento dei mezzi di impugnazione previsti.

⁽¹⁷⁶⁾ Sul punto, si veda la giurisprudenza già richiamata alla nota 159.

⁽¹⁷⁷⁾ Si vedano le estese considerazioni fatte al precedente Capitolo Primo, §2.

revoca è assimilabile)⁽¹⁷⁸⁾. A tal proposito, il dato legislativo non offre una soluzione chiara, tuttavia la tesi nettamente maggioritaria⁽¹⁷⁹⁾ sembra essere (invero ormai da

⁽¹⁷⁸⁾ In generale, «la provvisoria esecutorietà può essere predicata in riferimento a qualunque sentenza impugnabile nei modi ordinari» (G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., p. 354). Con riferimento specifico alle sentenze d'Appello, l'esecutività *ope legis* è deducibile sia dall'art. 373 c.p.c., il quale attribuisce al giudice *a quo* la facoltà di sospendere *medio tempore* gli effetti [cfr. *inter alia* F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., pp. 287-288; inequivocabile C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 548, secondo cui «ovviamente, la sentenza di appello ha efficacia esecutiva» (l'enfasi è aggiunta)], sia dall'art. 336, comma II c.p.c., che prevede la caducazione immediata degli atti e dei provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata (in proposito si veda, *ex multis*, A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, p. 140; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, cit., p. 197; G. TARZIA, *Lineamenti*, cit., p. 219; C. CONSOLO, F. P. LUISO, B. SASSANI, *Commentario*, cit., p. 351).

⁽¹⁷⁹⁾ Di questo avviso, ad esempio, S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996, p. 87; G. LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 1995, p. 93; E. F. RICCI, *op. ult. cit.*, p. 206; G. U. TEDESCHI, *Manuale*, cit., p. 141. Anche in giurisprudenza (non solo di legittimità), è affermato il principio secondo il quale «gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento [...] possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello stato di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca» (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1991, n. 4187, in *Fall.*, 1991, p. 1052 ss; per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, confermano il principio, *ex multis*, Trib. Campobasso, 19 febbraio 1998, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Fallimento*, n. 275; Trib. Campobasso, 27 dicembre 1997, in *Giur. merito*, 1998, II, p. 592; Trib. Milano, 10 maggio 1984, in *Fall.*, 1984, p. 1271 ss.; Trib. Napoli, 31 gennaio 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 706 ss. con nota di R. NAZZINI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca del fallimento*; Trib. Roma, 7 giugno 1996, in *Giur. comm.*, 1998, II, p. 286, con nota di G. PIZZIRUSSO, *Esecutorietà della sentenza di revoca del fallimento e tutela cautelare d'urgenza*; contra App. Torino, 15 Aprile 1997, in *Corr. giur.*, 1998, 2, p. 185, con nota di G. MICCOLIS, *L'efficacia della sentenza di revoca del fallimento*). Invero, in dottrina è rilevabile anche una corrente contraria (seppur minoritaria) favorevole al riconoscimento di una efficacia immediata (seppur provvisoria) alla sentenza di revoca, considerando che: (i) l'accoglimento di un'impugnazione (quale è il reclamo) determina (*ex art. 336 c.p.c.*) – come si anticipava *infra* – la pronta caducazione degli atti dipendenti dal provvedimento impugnato e, pertanto, di tutti gli atti della procedura fallimentare, lasciando intendere l'attribuzione «implicita» della provvisoria esecutorietà alle sentenze che decidono dell'impugnazione (*id est* – nel caso di specie – del reclamo), (ii) le conseguenze dannose per la procedura, derivate da un'immediata regressione degli effetti del fallimento, potrebbero essere ostacolate mediante il ricorso all'inibitoria *ex art. 373 c.p.c.* (che concilierebbe la provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca e la tutela degli interessi del ceto creditorio), (iii) la necessità che il provvedimento di revoca sia (*ex art. 18, comma XII l. fall.*, che rimanda all'art. 17 l. fall.) iscritto nel registro delle imprese – al pari del regime pubblicitario previsto per la sentenza di fallimento – sembra strumentale all'idea che la pronuncia della Corte d'Appello acquisti sin da subito efficacia. Tuttavia, la tesi non convince appieno: con riferimento all'argomento (iii), l'iscrizione nel Registro (ed il rimando al regole di pubblicazione previste per una sentenza – quella di fallimento – che è provvisoriamente esecutiva, risulta *neutra* rispetto all'immediata efficacia (come sottolineato in C. CECHELLA, *Le impugnazioni*, cit., p. 155; conformi G. CAVALLI, *La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento*, in S. AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, p. 62; F. D'AQUINO, *Sub art. 19*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, disposizioni integrative e correttive. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2008, p. 81), mentre per quanto riguarda l'argomento (iii), la scelta, manifestata dal legislatore fallimentare con la riforma del 2007, di espungere il comma II dell'art. 19 l. fall. (che consentiva di richiedere – in via *latu sensu* cautelare – la sospensione della liquidazione dell'attivo *anche* durante il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento che decide sul reclamo) sembra voler

tempo) quella che propende per la collocazione del *dies a quo* dell'efficacia della sentenza di revoca solo a partire dal giudicato, determinando così un meccanismo per cui la declaratoria di fallimento rimane nel complesso efficace (con l'eccezione – come si diceva – rappresentata dal provvedimento sospensivo *ex art. 19 l. fall.*) non solo per la durata del giudizio di impugnazione, bensì anche per il tempo necessario al passaggio in giudicato della revoca⁽¹⁸⁰⁾. In questa direzione si è soliti argomentare sia (a) richiamando, *ex positivo iure*, l'art. 119, comma V l. fall., secondo cui solo «al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento» si provvede ad impartire «le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione»⁽¹⁸¹⁾, sia (b) affermando che la scelta di differire l'efficacia della revoca è giustificata dalla

escludere, per il processo di fallimento, la possibilità di ottenere un provvedimento sospensivo in questa fase processuale. Infine, si badi che anche l'argomento (i) non si è nel tempo dimostrato decisivo, atteso che – come si è avuto modo di constatare a più riprese – le regole generali del codice di rito (precisamente, ci si riferisce alla provvisoria esecutorietà *anche* della sentenza di secondo grado) non possono oscurare le peculiari *rationes* sottese a tutta la disciplina fallimentare e, pertanto, non possono essere applicati indiscriminatamente, con il rischio di pregiudicare il positivo esito della procedura. Tutt'altro che contraddittorio sembra dunque affermare che, se è vero che la disciplina *generale* prevede la generale provvisoria esecutorietà delle sentenze «ancora impugnabili con mezzi ordinari» per garantire un pronta attuazione dell'assetto di interessi (confermato o riformato), è altrettanto innegabile (ed appare corretto) che quella *speciale* relativa al fallimento esiga una deroga al fine di tutelare le esigenze solutorie dei creditori. In altri termini, tale opzione interpretativa pare avallata (oltre che da un argomento sistematico) anche da ragioni di «opportunità»: da un lato, l'immediata efficacia della revoca produrrebbe un danno «grave ed irreparabile» al buon esito dell'esecuzione concorsuale, mentre la «postergazione» dell'efficacia (accompagnata – come si avrà modo di discutere *infra* – da un atteggiamento «prudente» del curatore in pendenza del ricorso in Cassazione) mantiene intatte le possibilità di soddisfare l'una e l'altra parte del giudizio (*id est* il debitore e, complessivamente, il ceto creditorio) sino alla stabilizzazione del giudicato (cfr. *ex multis* A. SCALA, Sub art. 18, in C. CAVALLINI (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, pp. 391-399).

⁽¹⁸⁰⁾ Nei fatti, il provvedimento che accoglie il reclamo può essere impugnato mediante ricorso in Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione: solo a conclusione del giudizio impugnatorio, o a seguito dell'inutile decorso del termine per impugnare, il provvedimento può considerarsi «stabilizzato» acquisendo l'autorità di cosa giudicata. È interessante notare (ed alla luce della mancata provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca risulta «peculiare») che in entrambi i casi [ci si riferisce in particolare (a) all'ipotesi in cui il ricorso avverso la sentenza di revoca abbia esito positivo e (b) al caso in cui la Cassazione decida di rigettare il ricorso, o sia inutilmente decorso il termine per impugnare] si avrà una stabilizzazione degli effetti giuridici prodotti (i) dalla sentenza di revoca (che inizierà da quel momento a produrre i suoi effetti, non soggetti a modifica) o (ii) dalla sentenza di fallimento (non più impugnabile e dunque «stabile»).

⁽¹⁸¹⁾ *Ex multis*, si veda A. MARCONE, *La revoca della sentenza di fallimento*, in L. PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2012, p. 232; E. FORGILLO, *Commento sub art. 18*, in AA. VV., (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, V. SANTORO, *La legge fallimentare dopo la riforma*, I, Torino, 2010, p. 268).

necessità di garantire certezza nei rapporti giuridici, onde evitare che la sua immediata efficacia, facendo venire meno gli effetti del fallimento, possa irrimediabilmente pregiudicare le ragioni del ceto creditorio⁽¹⁸²⁾.

A tal proposito, per quanto riguarda gli effetti del fallimento per il fallito, basta pensare che laddove si ammettesse la provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca, (a) il debitore (prima provvisoriamente fallito, ed ora nuovamente *in bonis*) ritornerebbe a poter disporre ed amministrare il proprio patrimonio (distraindo i beni che lo compongono dalla finalità satisfattiva in favore dei creditori), (b) potrebbe nuovamente «stare in giudizio» nei rapporti processuali di diritto patrimoniale per i quali l'art. 43 l. fall. aveva previsto il subentro del curatore, ma soprattutto (c) sarebbero vanificate le azioni, pendenti dinanzi al tribunale fallimentare, derivanti dal fallimento e finalizzate ad accrescere il patrimonio del debitore (prima fallito), in particolare le azioni di inefficacia e le azioni revocatorie⁽¹⁸³⁾.

Dal punto di vista degli effetti prodottisi nei confronti dei creditori, il risultato non sarebbe meno «dirompente», stante l'immediata cessazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali, preordinato al soddisfacimento proporzionale dei creditori, secondo il principio della *par condicio creditorum*. In altri termini, laddove si ammettesse l'efficacia immediata della sentenza di revoca del fallimento, si dovrebbe concludere per la riemersione del potere di esercitare azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori⁽¹⁸⁴⁾ in

⁽¹⁸²⁾ Alla cui soddisfazione, come si diceva, la procedura concorsuale è principalmente rivolta (sul punto, si richiamano le considerazioni svolte *infra*, ed in particolare gli utili riferimenti di cui alla nota 158).

⁽¹⁸³⁾ Infatti, l'immediata efficacia della revoca comporterebbe il venir meno dei presupposti che legittimano la proposizione di tali azioni: *in primis*, il fallimento stesso (che, una volta pronunziato, determina in automatico l'inefficacia degli atti pregiudizievoli – l'azione sarebbe in tal caso finalizzata al mero accertamento – ex artt. 64-65 l. fall, e rappresenta il presupposto sulla base del quale proporre la domanda revocatoria finalizzata a costituire, se accolta, lo *status* di inefficacia in capo all'atto ex artt. 66-67 l. fall.) e, di conseguenza, la legittimazione del curatore a proporle, nonchè la competenza del tribunale fallimentare.

⁽¹⁸⁴⁾ Si veda Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2006, n. 19125, in *Mass.*, 2006, p. 2051, secondo cui non solo i creditori con la revoca tornano liberi di agire esecutivamente sui beni residui del debitore, ma la

pendenza dell'impugnazione avverso il provvedimento *latu sensu* di secondo grado⁽¹⁸⁵⁾, con il rischio che il ricorso in Cassazione si concluda con la riforma della pronunzia della Corte d'Appello (*id est* con la conferma della declaratoria di fallimento) essendo ormai pregiudicata la possibilità di realizzare la soddisfazione concorsuale dei crediti esistenti nei confronti del (nuovamente) fallito, poiché il patrimonio del debitore è stato *medio tempore* preda di azioni individuali.

Se il rischio che l'immediata esecutorietà del provvedimento che reclama il fallimento pregiudichi irreparabilmente le ragioni della procedura concorsuale (che potrebbe riaprirsi in caso di positivo esito dell'impugnazione) sembra rappresentare un argomento particolarmente convincente, non appare altrettanto persuasiva l'osservazione secondo cui anche la prosecuzione dell'efficacia della declaratoria di fallimento a seguito dell'esito positivo del reclamo (ed in attesa del giudicato) potrebbe danneggiare gravemente gli interessi del debitore, che continuerebbe a subire gli effetti del fallimento e, in particolare, a rimanere inerme dinnanzi alla liquidazione concorsuale condotta dal curatore.

Invero, con riferimento a quest'ultimo caso è stato opportunamente sostenuto che nulla vieterebbe *medio tempore* agli organi della procedura di «limitarsi ad adottare misure meramente conservative sul patrimonio del fallito e funzionali alla sua restituzione»⁽¹⁸⁶⁾ o di compiere operazioni liquidatorie solo laddove essere siano giustificate dalla necessità di realizzare beni deperibili, evitando di compiere «azioni irreparabili» in pendenza dell'impugnazione: l'osservazione non è di poco momento, atteso che in questo modo si riuscirebbe a conciliare sia l'esigenza di stabilità degli effetti di fallimento (per la «buona riuscita» della procedura concorsuale), sia la necessità di tutela delle ragioni del debitore vittorioso all'esito del giudizio di reclamo che sarebbe, per così dire, «doppiamente pregiudicato» laddove venissero

revoca fa anche salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissioni al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti.

⁽¹⁸⁵⁾ Per la possibilità di assimilare il reclamo all'appello (ed, inevitabilmente, la sentenza di revoca alla sentenza di riforma in appello) vale quanto detto *infra*.

⁽¹⁸⁶⁾ A. MARCONE, *op. loc. ult. cit.* (conforme S. BONFATTI, P. F. CENSONI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2008, p. 65).

proseguite operazioni liquidatorie *tout court* anche a seguito dell’emanazione del provvedimento di revoca (inefficace poiché non passato in giudicato). Inoltre, si badi che anche da un punto di vista – per così dire – «pratico», risulta senza dubbio più agevole immaginare che sia il curatore ad operare «con cautela» durante la fase di esecuzione concorsuale (facendosi nei fatti carico del contemperamento di interessi divergenti presenti nei diversi gradi del «processo di fallimento»), rispetto a prevedere che i creditori ed il debitore, laddove venga immediatamente revocato il fallimento, non esercitino i loro diritti e poteri «ordinari», facenti loro capo dal momento che *medio tempore* l’imprenditore è da considerarsi *in bonis*.

A partire da queste osservazioni, è possibile trarre – almeno per i fini che qui interessano – due conclusioni: da un lato, (a) il mancato riconoscimento della provvisoria esecutorietà alla sentenza di revoca di fallimento è dettato da ragioni di opportunità strettamente legate alla natura peculiare della materia fallimentare, le quali – per altro – sono le medesime che hanno tradizionalmente fatto propendere per l’immediata efficacia della declaratoria di fallimento, dall’altro (b) questo non sembra compromettere le conclusioni generali riguardanti la provvisoria esecutorietà proposte al precedente Capitolo Primo, atteso che, a ben vedere, se è vero che il provvedimento che accoglie il reclamo non revoca immediatamente il fallimento, né comporta *medio tempore* la sospensione della procedura esecutiva fallimentare, è altrettanto vero che a partire dal momento della sua pronunzia deriva un effetto *latu sensu* conformativo nei confronti del curatore, il quale sembra corretto considerare onerato dal dovere di agire nella consapevolezza che è stata emanata una pronunzia di riforma e che potrebbe, più o meno a breve⁽¹⁸⁷⁾, acquisire definitivamente (e completamente) efficacia⁽¹⁸⁸⁾.

Invero, la tutela del debitore vittorioso all’esito del giudizio sul reclamo è complicata da un aspetto ulteriore: non va infatti dimenticato che (*ex art. 18, comma XV l. fall.*) una volta revocato il fallimento (*rectius* al passaggio in giudicato della

⁽¹⁸⁷⁾ Dipenderà dalla proposizione o meno dell’impugnazione: in un caso, saranno sufficienti 30 giorni, nell’altro bisognerà attendere l’esito del ricorso in Cassazione.

⁽¹⁸⁸⁾ In altri termini, non pare poter agire «come se» il provvedimento non fosse stato emanato.

sentenza di revoca), resterebbero comunque «salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura»⁽¹⁸⁹⁾: pertanto, pur essendo retroattivi gli effetti della revoca, taluni atti, validamente compiuti durante la vigenza dell'efficacia della declaratoria di fallimento non potrebbero in alcun modo essere rimossi, rendendo dunque irrealizzabile il ritorno allo *status quo ante* rispetto alla (ingiusta) costituzione dello *status* di fallito⁽¹⁹⁰⁾.

L'efficacia della declaratoria di fallimento appare, alla luce di queste considerazioni, «resistere» – se è consentito il termine – non solo alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale di segno opposto (in ogni suo capo, in attesa che la revoca passi in giudicato), ma anche, per quanto riguarda taluni suoi effetti consequenziali, anche al passaggio in giudicato del provvedimento che dovrebbe, *ab initio*, rimuoverne l'esistenza. Ed allora, è inevitabile confermare l'osservazione proposta in precedenza, secondo cui l'esecutorietà⁽¹⁹¹⁾ della sentenza di fallimento appare tutt'altro che «provvisoria», bensì particolarmente «stabile», anche se ancora soggetta a due mezzi di impugnazione ordinari (che potrebbero ben concludersi con due giudizi conformi di riforma).

Dunque, se il limite ultimo dell'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento è rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca, a partire da quel momento dovrà considerarsi definitivamente conclusa la procedura

⁽¹⁸⁹⁾ Sintetizzabili come «attività delle procedure di gestione, liquidazione ed eventualmente distribuzione, che siano state compiute con il rispetto delle formalità previste dalla legge [...]» (P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 174), laddove con il termine «formalità» sembra opportuno intendere anche le «autorizzazioni» richieste dalla legge, ivi compreso (se richiesto) il parere del comitato dei creditori (opinioni favorevoli a questo ultimo punto sono espresse in *Ibid.*). La previsione in esame è motivata dalla necessità di garantire certezza e stabilità agli effetti giuridici derivanti dagli atti compiuti in virtù della procedura, a nulla rilevando la sussistenza o meno della buona fede dei terzi coinvolti dagli effetti degli atti (C. CECHELLA, *Le impugnazioni*, cit., p. 155).

⁽¹⁹⁰⁾ Non suscita particolari dubbi l'affermazione secondo cui – stante la provvisoria esecutorietà della sentenza di fallimento e l'attribuzione di efficacia alla revoca solo con il giudicato – l'effettiva «regressione» degli effetti del fallimento, a seguito della stabilizzazione del provvedimento che accoglie il reclamo, appare difficilmente realizzabile. Basti pensare, ad esempio, che laddove il curatore – in vigenza dell'efficacia della declaratoria di fallimento – abbia esercitato le facoltà previste dall'art. 72 l. fall., sciogliendosi da un contratto di cui il fallito era parte, il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento non potrebbe comunque riportare il rapporto contrattuale in essere (cfr. A. SCALA, *op. cit.*, p. 397, ed i riferimenti ivi richiamati).

⁽¹⁹¹⁾ Va da sè, da interdersi nel senso lato che si è avuto modo di motivare nel Capitolo Primo (anche alla luce dell'efficacia «composita» della pronuncia *ex art.* 16 l. fall.)

esecutiva fallimentare (sebbene non si tratti di uno dei «casi di chiusura» tipici previsti dall'art. 118 l. fall.)⁽¹⁹²⁾, nonchè – e questo si è avuto modo di ribadirlo – cessati tutti gli effetti del fallimento. Pertanto (e fatti salvi – come si diceva – gli «atti legalmente compiuti»), (i) i contratti preesistenti al fallimento e ancora in corso, rispetto ai quali il curatore non ha optato per lo scioglimento, proseguono automaticamente con l'imprenditore *in bonis*⁽¹⁹³⁾, (ii) i creditori tornano liberi di agire individualmente nei confronti del debitore per ottenere la soddisfazione del proprio diritto di credito, (iii) il debitore rientra nella piena disponibilità del proprio patrimonio, nella misura in cui si trova al tempo della cessazione della procedura⁽¹⁹⁴⁾, (iv) tutte le azioni che derivano dal fallimento divengono improcedibili, (v) le inefficacie che gravavano sugli atti pregiudizievoli per i creditori si dissolvono⁽¹⁹⁵⁾.

Nulla quaestio, invece, per quanto riguarda la sentenza di rigetto del reclamo: l'esito negativo dell'impugnazione non ha effetti sull'esecutorietà della declaratoria di fallimento e sulle attività liquidatorie. Senza dubbio, anche in questo caso dalla

⁽¹⁹²⁾ La compiuta analisi delle modalità di chiusura del fallimento, nonchè dei casi tipici (*rectius* «tipizzati») per cui si verifica, esorbitano dall'oggetto del presente lavoro. Ci si limita qui a richiamare il fatto che tra gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento vi è anche quello (strumentale alla chiusura della procedura) di far sorgere in capo al curatore e all'imprenditore nuovamente *in bonis* il dovere di redigere congiuntamente l'inventario – per dare conto della consistenza del patrimonio restituito, nonchè segnalare il momento della restituzione stessa – e quello, per il solo curatore, di presentare il rendiconto di gestione al giudice delegato (*ex art. 116 l. fall.*).

⁽¹⁹³⁾ Più complesso è il caso dei contratti per i quali si è prodotto lo scioglimento *ex lege*, dunque senza alcuna attività del curatore: in questi casi, non sembra possibile invocare la previsione dell'art. 18, comma IX l. fall. (che fa riferimento proprio agli «atti [...] compiuti». In particolare, poiché tra il momento della dichiarazione di fallimento (*id est* l'istante in cui si produce lo scioglimento automatico dal contratto) e il passaggio in giudicato della sentenza di revoca potrebbero trascorrere anni, si pone il problema di come tutelare il generale affidamento generatosi sullo scioglimento del contratto. In termini più generali – ma non per questo meno significativi – la questione pone in evidenza l'annoso conflitto tra necessità di garantire stabilità agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (anche) nell'ambito delle procedure concorsuali, e la tutela del diritto di difesa, che è garantito in parte anche dall'applicazione del regime delle impugnazioni. Stanti tali premesse, l'interpretazione più opportuna sembra quella di coloro che sostengono che lo scioglimento prodottosi *ipso iure* al momento della dichiarazione di fallimento si conserva anche a seguito del giudicato sulla revoca [cfr. M. FABIANI, *Commento sub art. 18*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 389].

⁽¹⁹⁴⁾ Si badi che l'imprenditore, in linea di principio, potrebbe tornare nella disponibilità di un patrimonio più ampio rispetto a quello da cui era stato spossessato, a seguito dell'attività del curatore che potrebbe – nel corso della procedura fallimentare – aver recuperato taluni beni (con l'obiettivo di liquidarli), o aver fatto sorgere diritti nuovi (in seguito a particolari rapporti precedentemente stipulati) che possono essere ora fatti valere dall'imprenditore *in bonis*.

⁽¹⁹⁵⁾ Cfr. su questo punto (v), *ex multis*, P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *Manuale*, cit., p. 175).

notificazione del provvedimento (tuttavia, effettuata al solo reclamante) iniziano a decorrere i trenta giorni entro i quali (*ex art. 18 l. fall.*) potrà essere proposto ricorso in Cassazione⁽¹⁹⁶⁾.

3. *L'efficacia della sentenza revocatoria (fallimentare ed ordinaria nel fallimento).* – Non pare contestabile l'affermazione secondo cui lo strumento revocatorio rappresenta «uno dei pilastri delle procedure concorsuali di tipo liquidatorio»⁽¹⁹⁷⁾, e ciò pare confermato da almeno due ordini di motivi: (a) da un punto di vista, per così dire, «materiale», la prassi delle curatele fallimentari mostra con evidenza l'ampio uso di tale strumento, al fine di un'efficace realizzazione dell'attivo fallimentare⁽¹⁹⁸⁾, mentre (b) da un punto di vista «formale» è altresì vero che la centralità del regime revocatorio deriva anche dal fatto che la sua applicazione possa generare delle «frizioni» (nei termini in cui si dirà) con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dei traffici commerciali, necessitando pertanto di un consistente sforzo interpretativo per ricondurre l'intera disciplina a coerenza con le generali regole fallimentari e processuali. E, si badi, il tema si arricchisce di un ulteriore elemento di complessità, laddove si consideri che il provvedimento revocatorio potrebbe essere – e nei fatti è, come si dirà –

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 10525, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3552.

⁽¹⁹⁷⁾ Le parole sono di FABIANI in M. FABIANI, *Revocatoria fallimentare: attualità dell'istituto e degli aspetti processuali*, in *Fall.*, 1996, p. 105.

⁽¹⁹⁸⁾ Invero, vale la pena osservare – *en passant* – che la corretta individuazione della finalità delle azioni revocatorie nel fallimento è questione che meriterebbe un approfondimento sicuramente maggiore, ma il tema esorbita dall'oggetto del presente lavoro. Sul punto, la letteratura è sconfinata: *ex multis*, ci si limita a richiamare F. FERRARA JR., A. BORGIOLI, *op. cit.*, in particolare p. 423; A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, Padova, 1970, p. 144 ss., nonché *La «funzione» della revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 362 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, *Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare*, Milano, 1960; M. LIBERTINI, *Sulla funzione della revocatoria fallimentare: una replica e un'autocritica*, in *Giur. comm.*, Milano, 2007, I, p. 84 ss.; E. PICOZZI, *Considerazioni sulla natura e sugli effetti della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2013, 3-4, p. 315 ss.; S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare*, Torino, 2006, p. 132 ss. Nella giurisprudenza di legittimità, anche Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028 in *Foro it.*, 2006, I, c. 1718 ss. (con nota di richiami di M. FABIANI). Non può essere omessa, *en passant*, la diversità – per quanto riguarda il bene giuridico tutelato – tra azione revocatoria ordinaria (nel fallimento, *ex art. 66 l. fall.*) e fallimentare (*ex art. 67 l. fall.*): in particolare, la prima sarebbe orientata verso la protezione dell'integrità patrimoniale (del fallito), pregiudicata da atti dispositivi effettuati a danno del ceto creditorio, mentre la seconda dovrebbe essere volta alla salvaguardia della *par condicio creditorum*, potenzialmente alterabile da atti che invertano il normale ordine di pagamento dei creditori, secondo le regole del concorso.

provvisoriamente esecutivo, nel senso (ormai noto) di «immediatamente efficace», ancor prima di essere passato in giudicato e, dunque, prima di essersi stabilizzato assumendo lo *status* dell'incontrovertibilità.

In primis, è opportuna una premessa di natura terminologica, volta a chiarire la corretta estensione che si vuole qui attribuire alla nozione di «sentenza revocatoria». Infatti, è noto che la legge fallimentare consenta al curatore la possibilità di esperire tanto l'azione revocatoria ordinaria (*ex art. 66 l. fall.*, che richiama l'*actio* di cui all'art. 2901 c.c.) quanto quella fallimentare (*ex art. 67 l. fall.*): se è vero che i due strumenti divergono tra loro per quanto concerne i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, altrettanto non sembra potersi dire per gli effetti che derivano dall'esito positivo dell'istanza⁽¹⁹⁹⁾, idonei a determinare l'inefficacia relativa nei confronti dell'agente in revocatoria (*rectius* del curatore – quantomeno nel contesto fallimentare – e, dunque, nei confronti della massa di creditori) dell'atto oggetto della domanda⁽²⁰⁰⁾. In altri termini, l'atto nasce valido ed efficace, e diviene (relativamente) inefficace a seguito della pronuncia della sentenza revocatoria (ordinaria o fallimentare che sia) demandata dal curatore, unico legittimato attivo alla proposizione dell'una o dell'altra domanda, una volta che sia intercorsa la declaratoria di fallimento⁽²⁰¹⁾. Pertanto, ai fini che qui importano, si utilizzerà il

⁽¹⁹⁹⁾ Oltre che per quanto riguarda, invero, la competenza esclusiva del tribunale fallimentare (in composizione monocratica) per entrambi i casi, *ex art. 24 l. fall.* [cfr. per tutti C. CAVALLINI, Sub *art. 67*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 115 ss.]. Sul punto, è stata sostenuta l'identità delle due azioni (in questi termini, *ex multis* B. QUATRARO, M. GIORGETTI, A. FUMAGALLI, *Revocatoria ordinaria e fallimentare. Azione surrogatoria*, I, Milano, 2009, p. 171; A. FIALE, *Diritto fallimentare*, Napoli, 2006, p. 153)

⁽²⁰⁰⁾ Si veda, *inter alia*, Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2008, n. 29420, in *Foro it.*, 2009, I, c. 1063 (la quale, ad onor del vero, si riferisce alla revocatoria ordinaria nel fallimento, ma le cui osservazioni in materia di costituzione dell'inefficacia relativa valgono anche per la sentenza *ex art. 67 l. fall.*) secondo cui «l'azione revocatoria ordinaria, mira a rendere inopponibili al creditore [*rectius* al ceto creditorio – rappresentato dal curatore – nel fallimento] gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui. Essa non incide sulla validità di quegli atti, ma (in presenza delle condizioni richieste a tal fine dalla legge) ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi» (il corsivo è aggiunto).

⁽²⁰¹⁾ Sul punto, Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2008, n. 29420, cit., riassume le ragioni che giustificano l'attribuzione al solo curatore della legittimazione ad agire osservando che «quando l'atto

termine «revocatoria» (o «revocatoria fallimentare») per riferire le osservazioni che seguiranno ad entrambe le *actiones* previste dalla legge fallimentare.

Anche con riferimento alla sentenza revocatoria, si pone la *vexata quaestio* relativa alla possibilità di riconoscere al provvedimento quella provvisoria esecutorietà che le consentirebbe di produrre «sin da subito i suoi effetti», e cioè dal momento della pubblicazione della pronunzia *de qua*⁽²⁰²⁾. Il tema risulta, con riferimento (anche) a tale provvedimento, di primissima rilevanza pratica, atteso che, laddove si negasse la possibilità di produrre *medio tempore* qualsiasi effetto revocatorio (in attesa del giudicato sulla sentenza che dispone tale conseguenza)⁽²⁰³⁾, lo strumento risulterebbe privato di gran parte della sua utilità ai fini della procedura liquidatoria fallimentare.

A tal proposito, non sembra si possa oggi dubitare che il provvedimento *de quo* abbia natura (anzitutto) costitutiva, considerato – come si è avuto modo di anticipare – che l'accoglimento della domanda da parte del tribunale fallimentare comporta la modificazione del rapporto giuridico intercorrente tra il fallito ed il terzo,

di disposizione [...] compiuto [dal debitore] ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni *devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso*. [...] Si spiega, quindi, come mai l'art. 66 l. fall., [...] attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, [...] in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dal successivo art. 67 l. fall. [...]».

⁽²⁰²⁾ Dunque al momento del deposito in cancelleria, come disposto dall'art. 133 c.p.c.

⁽²⁰³⁾ A tale riguardo – alla luce dell'abrogazione del comma II dell'art. 24 l. fall., ad opera del D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – è corretto impugnare la sentenza revocatoria con l'appello di cui agli artt. 339 ss. c.p.c., e non con il reclamo previsto dall'art. 26 l. fall., attesa l'applicazione del rito ordinario alle controversie fallimentari ex art. 24 l. fall. (cfr. P. GENOVIVA, *Il tribunale fallimentare*, in AA. VV., (diretto da) O. CAGNASSO, L. PANZANI, *Crisi di impresa e procedure concorsuali*, Milano, 2016, p. 677; in giurisprudenza, puntualmente anche Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13165, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Fallimento*, n. 385; App. Napoli, 23 giugno 2016, in *Il Caso.it*, I, 15435). Infatti, nella Relazione illustrativa (consultabile al seguente indirizzo: <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/06/Relazione%20illustrativa%20DLGS%20correttivo%20fallimentare%2029.05.07.doc?cmd%3Dart>) è specificato che «la modifica [...] viene a correggere una grave disarmonia, non giustificabile con particolari esigenze della procedura [...] [in quanto] tali controversie sono cause aventi ad oggetto diritti soggettivi, che [...] si svolgono nei confronti di terzi estranei al fallimento [...] che verrebbero privati delle garanzie dei due gradi di cognizione piena». *Nulla quaestio* invece per il ricorso in Cassazione avverso la pronunzia della Corte d'Appello: è ammissibile ed il suo esperimento (o mancato esperimento nei termini) comporta la formazione del giudicato sulla pronunzia.

determinando l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo in questione⁽²⁰⁴⁾.

Tuttavia – se quanto detto in precedenza⁽²⁰⁵⁾ è corretto – quest'ultimo argomento non sembra decisivo per escludere *tout court* l'immediata efficacia della pronunzia, attesa la nozione *latu sensu* di provvisoria esecutorietà che si è voluto adottare.

Invero, il punto appare ancora meno persuasivo se si considera che, in ogni caso, il contenuto imperativo della sentenza revocatoria non pare poter essere definito «unitario» (anche se il punto non è del tutto pacifico)⁽²⁰⁶⁾, bensì consta di due

⁽²⁰⁴⁾ Sul punto non è necessario dilungarsi, stante l'opinione ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza [concordi, *ex multis*, R. PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 989; G. RAGUSA MAGGIORE, *op. cit.*, p. 100; M. FABIANI, *Le condanne anticipate nei procedimenti di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 76, nonché *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, pp. 324-325; C. CAVALLINI, Sub art. 67, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 115 ss.; G. TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, I, in F. BRICOLA, F. GALGANO (a cura di), *Commentario Scialoja e Branca. Legge Fallimentare*, Bologna-Roma, 1993, p. 192; U. AZZOLINA, *op. cit.*, p. 1422. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2734; Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2000, n. 437, in *Fall.*, 2001, p. 565 ss.; Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2009, n. 14896, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Fallimento*, n. 402; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2909, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2645 (con nota di V. SALAFIA, *Opponibilità al curatore del fallimento di un socio di società a responsabilità limitata del prezzo stabilito dallo statuto sociale per l'esercizio della prelazione sulla cessione di quote sociali*); Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2001, n. 11594, in *Fall.*, 2002, p. 531 ss.; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2001, n. 5843, in *Fall.*, 2001, p. 1027 ss.; Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1998, n. 8703, in *Fall.*, 1999, p. 1189; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1998, n. 10350, in *Fall.*, 1999, p. 1077 ss.; Cass. civ., sez. I, 19 luglio 1996, n. 6497, in *Fall.*, 1997, p. 153; Cass. civ., sez. un., 8 luglio 1996, n. 6225, in *Fall.*, 1996, p. 999; Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1984, n. 3657, in *Giur. comm.*, 1986, II, p. 179]. *Contra*, e favorevoli alla tesi della natura dichiarativa (seppur minoritaria), E. F. RICCI, *Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 19; F. FERRARA JR., A. BORGIOI, *op. cit.*, p. 423; A. MAFFEI ALBERTI, voce *Fallimento*. VI) *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1989, p. 4; in giurisprudenza Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1995, n. 294 e Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1995, n. 2706, entrambe in *Foro it.*, 1995, I, c. 3199 ss.; App. Palermo, 27 ottobre 1992, in *Fall.*, 1993, p. 529; App. Roma, 15 ottobre 1991, in *Foro it.*, 1993, I, c. 567; App. Milano, 28 febbraio 1989, in *Banca borsa tit. cred.*, 1991, II, p. 240; Trib. Napoli, 23 febbraio 1984, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Fallimento*, n. 281; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4464, in *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 358. *A latere*, isolata la (pur autorevole) posizione di BONSIGNORI, secondo cui la sentenza avrebbe natura (solo) condannatoria (cfr. A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, cit., p. 452 ss.).

⁽²⁰⁵⁾ Si veda il Capitolo Primo, soprattutto il §3.

⁽²⁰⁶⁾ Ad esempio, secondo l'opinione di RAGO la componente restitutoria non è *ex se* parte della sentenza revocatoria, ma deve essere esplicitamente e separatamente richiesta dal curatore fallimentare (G. RAGO, *op. cit.*, p. 232). A questo riguardo, si è argomentato che «il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare (al pari di quella ordinaria) non determina [...] alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, poi fallito, nè, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori [...]» (così Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n. 7790, in *Fall.*, 2000, p. 850; v. anche Cass. civ., sez. I, 11 settembre 1997, n. 8962, in *Fall.*, 1998, p. 787). In questo senso, si potrebbe ben argomentare affermando che la revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. (di cui quella fallimentare è «specie») non prevede alcun obbligo restitutorio in capo all'*accipiens*, ma al contrario consente – in caso di esito positivo – l'esperimento di rimedi esecutivi o cautelari all'attore

vittorioso nel giudizio di revocatoria, pertanto escludendo (quantomeno) dalla revocatoria *ex art. 66 l. fall.*, la prestazione restitutoria. Invero, la tesi non sembra convincere appieno, e questo almeno per tre motivi: (a) in linea di principio, se quanto detto al Capitolo Primo, §4 è vero, la suddetta tesi sembra non tenere conto del fatto che la tutela costitutiva necessita *ex se* di una attività di adeguamento della realtà «materiale» a quella «giuridica» (modificata dal provvedimento giurisdizionale), senza considerare che (b) la funzione della sentenza revocatoria nel fallimento non può essere considerata prescindendo dalle peculiarità della procedura fallimentare nel suo complesso, ed in particolare dalla considerazione dell'imperatività che il curatore entri quanto prima in possesso dei beni e/o delle somme revocate (per sottoporle a liquidazione o quantomeno accantonarle sino alla definitività del provvedimento di revoca) e dall'utilità per l'*accipiens* di provvedere alla restituzione, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo (*ex art. 70 l. fall.*), nonché (c) se è vero che il fallito è chiamato a consegnare i suoi beni al curatore a seguito della declaratoria di fallimento, è altrettanto vero che, una volta sancita l'inefficacia dell'atto che aveva distolto la *res* dal patrimonio di quest'ultimo, anche questa dovrà essere ricondotta alla disponibilità del curatore, ed essendone il terzo in possesso, graverà su questi l'obbligo restitutorio (si vedano le parole usate da Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 1963, n. 2746, in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 323 ss., secondo cui ci si riferisce alla «restituzione della cosa oggetto dell'atto revocato o il pagamento del *tantundem*» come «pronunce consequenziali alla sentenza di revoca», sia essa ordinaria o fallimentare, come precisato in L. GUGLIELMUCCI, *L'azione revocatoria ordinaria nel fallimento*, in L. PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2012, p. 299; conformi Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443, cit.; Cass. civ., sez. un., 8 luglio 1996, n. 6225, cit.). A tale proposito – ed a fugare ogni dubbio – vale la pena precisare che la spesso menzionata «natura restitutoria» delle revocatorie fallimentari (*inter alia*, in A. BRUNETTI, *Diritto concorsuale*, Padova, 1944, p. 127 ss.; U. AZZOLINA, *Il fallimento*, II, cit., p. 1388 ss.; R. PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 1007 ss.; G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 211) non allude ad una vicenda traslativa della proprietà del bene in capo al fallito (così F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2011, p. 201; B. QUATRARO, A. FUMAGALLI, *La revocatoria ordinaria e fallimentare*, Milano, 1994, p. 105; G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 212; in giurisprudenza, *inter alia*, la citata Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1997, n. 8962; Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8419, in *Fall.*, 2001, p. 755, con nota di G. LIMITONE, *La revocatoria fallimentare nella concorsualità sistematizzata*; Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1962, n. 435, in *Foro it.*, 1962, I, c. 415), bensì ad una «consegna» o «messa a disposizione» della *res* al curatore finalizzata all'esperimento della procedura liquidatoria speciale, strumentale all'adeguamento della realtà materiale rispetto al contenuto del provvedimento revocatorio (*id est* alla declaratoria d'inefficacia) e pertanto «implicito» nella pronuncia in esame (sul punto si veda A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, cit., p. 455, dove si afferma che «non c'è bisogno di postulare una duplicità di oggetto dell'azione e della sentenza, e cioè inefficacia e condanna», poichè – secondo l'Autore – l'ordinamento prevederebbe il meccanismo revocatorio proprio in funzione c.d. «recuperatoria»). Invero, non mancano voci che reputano la condanna persino «superflua», considerato che la curatela ben potrebbe apprendere il bene nei modi previsti dall'art. 42, comma II l. fall. per le sopravvenienze attive (sul punto, A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, cit., p. 194 ss.; R. PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 1015), il che permette di argomentare a favore dell'opinione per cui l'esito «naturale» della tutela revocatoria (soprattutto nel fallimento) è inevitabilmente il recupero da parte del curatore delle risorse precedentemente distratte (infatti CAVALLINI, in C. CAVALLINI, *Sub art. 67*, cit., p. 136, afferma che «l'azione revocatoria fallimentare [...] presuppone e impone [...] l'ordine, rivolto dal giudice al terzo soccombente, di restituzione del bene al curatore fallimentare»). A tal proposito, non pare contestabile l'affermazione per cui «l'art. 42 l. fall., nel disporre l'immediato spossessamento del debitore [...] esprime un principio di carattere [...] generale, in base al quale la gestione del patrimonio del soggetto insolvente deve essere concentrata in un'unica mano per poter essere indirizzata secondo un disegno unitario», per cui «l'acquisto del possesso rappresenta uno [...] specifico obbligo [della curatela]» (G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 214). Infine, nulla *quaestio* per il caso della sentenza di revoca emessa *ex art. 66 l. fall.*, per cui valgono le suddette considerazioni: infatti, se è vero che la disciplina del codice di rito non prevede – per il caso della revocatoria ordinaria – alcuna condanna alla restituzione conseguente all'accoglimento

capi tra loro diversi, uno costitutivo (volto a rendere inopponibile alla massa dei creditori l'atto compiuto dall'imprenditore, poi fallito), l'altro condannatorio (finalizzato ad ottenere la «riconduzione alla disponibilità del curatore»⁽²⁰⁷⁾ del bene o delle somme di danaro oggetto dell'atto revocato), quest'ultimo in particolare necessario per adattare la realtà – per così dire – «materiale» a quanto statuito dal capo costitutivo. Pertanto, anche laddove non si volesse accogliere l'interpretazione secondo cui la sentenza di primo grado è sempre (a prescindere dalla sua natura) provvisoriamente esecutiva, sarebbe poi necessario trovare una soluzione «equa» per dirimere il conflitto (per quanto concerne il *dies a quo* dell'efficacia) tra le divergenti

dell'istanza (bensì la possibilità per il creditore vittorioso di «promuovere [...] le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato» ex art. 2902 c.c.), è indubitabile che il contesto fallimentare imponga una «deviazione» dalla disciplina ordinaria in favore di quella prevista per la revocatoria fallimentare (ad esempio, parla di condanna alla restituzione a seguito di una domanda ex art. 66 l. fall. Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9584, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Esecuzione in genere*, n. 133, e Cass. civ., sez. I, 17-06-2009, n. 14098, in *Il Caso.it*, I, 2554; ancora, secondo Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10432, in *Fall.*, 2006, p. 409, «l'accoglimento della revocatoria fallimentare comporta la restituzione del bene [...] tenuto conto che essa si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dall'acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori». Ora, è vero che per la revocatoria ordinaria quest'ultima affermazione non è precisa (poichè la procedura esecutiva è successiva ed eventuale; in particolare, si esprime nel senso di una «facoltà» Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14625, in *Guida dir.*, 2004, 38, p. 60, mentre è una «possibilità» per Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1227, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Appello civile*, n. 72), tuttavia, se è si accetta l'idea per cui sia la collocazione all'interno di una procedura esecutiva già aperta – in cui il curatore detiene ex art. 42 l. fall. poteri *esclusivi* di amministrazione attiva dei beni del fallito, *anche sopravvenuti o recuperati* – a giustificare la condanna alla restituzione, allora questo deve valere anche per la revocatoria ex art. 66 l. fall., che è sì ordinaria, ma *nel fallimento*. Senza necessità di dilungarsi oltre, ai fini che qui interessano basta ricordare che la giurisprudenza ha risolto il conflitto interpretativo (confermando ciò che era già prassi) affermando l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo al soccombente in revocatoria, al fine dell'esercizio dell'azione esecutiva [Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14891, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, 457; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2909, cit.; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1984, n. 2154, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 637; App. Torino, 16 novembre 2005, in *Fall.*, 2006, p. 221; Trib. Napoli, 2 settembre 2009 in *Fall.*, 2010, p. 1201, con nota di A. MAIENZA, *Gli effetti restitutori della revocatoria fallimentare: problema risolto o questione ancora aperta?*; in dottrina *inter alia* anche F. SEMIANI BIGNARDI, *La ritenzione nell'esecuzione e nel fallimento*, Padova, 1960, p. 380 ss.; S. SATTA, *op. ult. cit.*, p. 236]. A *latere*, ci si limita qui ad accennare che il tema si complica ulteriormente laddove si decida di considerare se (1) la *res* da recuperare sia «determinata» (in tal caso valgono le considerazioni appena proposte) o (2) «non determinata» (come una somma di denaro): in tale ultimo caso, sembra diffusa in dottrina la tesi secondo cui il curatore dovrebbe esplicitamente chiedere la condanna del terzo al pagamento del valore di beni non più individuabili (cfr. A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 195; F. FERRARA JR., A. BORGIOLI, *op. ult. cit.*, p. 418; per un riassunto delle posizioni, anche A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., pp. 404-405).

⁽²⁰⁷⁾ Più propriamente, si tratta di ricondurre il bene e/o la somma di denaro alla sua funzione di garanzia generica ex art. 2740 c.c. (come parte del patrimonio), destinato a soddisfare (secondo le regole del concorso) il ceto creditorio, e non al *strictu sensu* al patrimonio del debitore (in questo senso M. FABIANI, *Inefficacia degli atti e liquidazione dei beni*, in *Fall.*, 2003, p. 88).

nature dei capi del provvedimento revocatorio.

A tale ultimo riguardo, non v'è dubbio che le soluzioni proposte dalla giurisprudenza di legittimità (anche a sezioni unite) risultino quantomeno tralatticce: da un lato, sembra impossibile, stante l'evidente consequenzialità logica tra il capo costitutivo e quello condannatorio, sostenere che il primo non produca alcun effetto sino al giudicato, mentre quello condannatorio (logicamente dipendente) sia da subito efficace, dall'altro non sembra nemmeno accettabile la soluzione secondo cui gli effetti costitutivi e condannatori si debbano produrre contestualmente e, dunque, solo al passaggio in giudicato della pronunzia revocatoria, ritardando «ingiustificatamente» (*rectius* «senza alcuna base normativa») l'intervento della tutela giurisdizionale tanto costitutiva (per cui i dubbi, anche se qui non condivisi, sono comprensibili) quanto condannatoria (la cui efficacia immediata è da sempre tratto distintivo incontestato)⁽²⁰⁸⁾.

⁽²⁰⁸⁾ La questione del rapporto tra l'efficacia del capo costitutivo e di quella del capo condannatorio del medesimo provvedimento giurisdizionale è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, la Cassazione (Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059, cit.) si è pronunziata a sezioni unite consolidando l'orientamento più diffuso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui sarebbe necessario distinguere tra (i) ipotesi in cui il capo condannatorio è legato al capo costitutivo da un rapporto di «sinallagmaticità», e (ii) casi in cui il primo risulta «meramente dipendente» dal secondo [opponendosi ad una corrente giurisprudenziale favorevole ad una generalizzata applicazione dell'art. 282 c.p.c. ai capi condannatori di pronunzie costitutive: per tutti, la citata Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2007, n. 18512, cit., variamente annotata da G. GUIZZI, *Inadempimento a preliminare di compravendita ed effetti della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non ancora coperta dal giudicato: un equilibrio difficile*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 350 ss.; F. MARELLI, *L'esecutività della sentenza costitutiva è limitata ai soli capi di condanna accessori?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1100 ss.; R. CONTE, *Sentenze costitutive e provvisoria esecuzione dei capi condannatori: un condivisibile passo avanti della Suprema corte (con una digressione su alcuni problemi aperti)*, in *Giur. it.*, 2008, p. 350; già *contra* Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2009, n. 8250, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 4, p. 589]. In particolare, secondo le argomentazioni della Corte, nel caso (i) si tratterebbe di un «rapporto particolarmente intenso – al punto che l'uno costituisca parte integrante e corrispettiva dell'altro – [per cui] la produzione degli effetti della sentenza (sia costitutivi che condannatori) deve necessariamente venirsi a determinare nel medesimo momento» (così GABOARDI in M. GABOARDI, *Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Fall.*, 2011, 12, p. 1399), invece l'ipotesi (ii) è da intendersi come un legame sì di consequenzialità logica, ma non di «stretta interdipendenza» (*Ibid.*), al punto da consentire uno «sfasamento» (nella motivazione della sentenza si parla di anticipabilità dei «soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza propriamente costitutivo» nella produzione degli effetti condannatori (prima) e costitutivi (poi). Ad ogni modo, laddove non bastassero le osservazioni critiche proposte in precedenza (v. nota 101), con particolare riferimento alla revocatoria fallimentare la scelta dalle sezioni unite non sembra decisiva, in quanto da una lettura attenta della pronunzia emerge che «la soluzione adottata [...] non è riferita al tipo di

A questo proposito, sembra difficile sostenere, innanzitutto secondo ragioni di efficienza, che non sia necessario, per il positivo esito della procedura fallimentare, che gli effetti revocatori si debbano produrre sin dalla pronunzia della sentenza, essendo imperativo recuperare quanto prima al patrimonio quelle risorse che erano state sottratte, quantomeno – se non al fine di sottoporlo immediatamente alla procedura liquidatoria – allo scopo di apporre alla *res* revocata un vincolo di indisponibilità⁽²⁰⁹⁾, che impedisca all'*accipiens* di disporne in presenza di una statuizione (seppur non definitiva) che ne dispone la revoca⁽²¹⁰⁾ o di renderla, nelle ipotesi più gravi, irrecuperabile.

sentenza costitutiva, ma [solo] *alla sentenza pronunziata su un contratto preliminare di compravendita* [ex art. 2932 c.c.]» (il corsivo è aggiunto), poiché «la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato». Inoltre, se da un lato è espressamente esclusa un'estensione indiscriminata della portata del provvedimento, dall'altro è bene notare che le ragioni di opportunità che hanno portato (per il caso specifico ex art. 2932 c.c.) alle succitate conclusioni – ossia l'immediata percezione del corrispettivo da parte di chi non abbia perso la proprietà della *res* (o viceversa), cioè l'alterazione del sinallagma – non sussistono con riferimento alla revocatoria, per cui l'ordinamento prevede un meccanismo di «cristallizzazione» degli effetti concreti della revoca (di cui *infra*), pertanto alla perdita della disponibilità del bene e/o delle somme segue l'impossibilità per il curatore di sottoporle a liquidazione sino al giudicato del provvedimento provvisoriamente esecutivo. Di più, per il caso della revocatoria nel fallimento la *vexata quaestio* sembra essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità (secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite) in favore dell'esistenza di un rapporto di mera dipendenza tra il capo costitutivo del provvedimento e il capo condannatorio accessorio e, pertanto, accogliendo la provvisoria esecutorietà (quantomeno) di quest'ultimo (così Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, cit.; in riferimento a quest'ultima pronunzia, si vedano i commenti di G. U. TEDESCHI, *L'esecuzione delle sentenze di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2012, 2, p. 133, nonché P. BONTEMPI, *La provvisoria esecutività delle sentenze che accolgono l'azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 58; App. Torino, 22 dicembre 2010, in *Fall.*, 2011, p. 461). A latere, vale la pena osservare che se da un lato pare del tutto giustificato attribuire efficacia immediata quantomeno al capo che dispone le restituzioni (per le ragioni anticipate e considerato quanto si dirà nel prosieguo), suscita non pochi dubbi di coerenza la scelta di definire, per il caso della revocatoria, «meramente dipendente» il capo condannatorio, che appare al contrario l'effetto della revocatoria (pertanto quanto più strettamente legato al capo costitutivo), considerando che questa è finalizzata a consentire alla curatela di apprendere il bene (in questi termini G. IMPAGNATIELLO, *Ancora sui limiti oggettivi dell'esecuzione provvisoria*, in *Foro it.*, 2012, I, c. 189, nota a sentenza).

⁽²⁰⁹⁾ Che corrisponde al generale vincolo di indisponibilità del patrimonio del fallito, di cui all'art. 42 l. fall.

⁽²¹⁰⁾ Infatti, se è vero che – con riferimento alla disciplina generale del processo – il tema dell'efficacia del capo condannatorio accessorio ad una pronuncia costitutiva è (quantomeno) controverso (cfr. *supra* nota 208), per quanto riguarda il capo di condanna alla restituzione nella sentenza revocatoria l'immediata efficacia sembra essere ormai «principio consolidato» (in questi precisi e netti termini C. CAVALLINI, M. GABOARDI, *Sub art. 70*, in C. CAVALLINI (diretto da), *op. cit.*, p.

Facendo seguito agli argomenti di cui sopra, si potrebbe dunque concludere che in realtà per il caso della revocatoria fallimentare si debba accogliere un'impostazione ancora diversa, e cioè ammettere che gli effetti del capo costitutivo e condannatorio si producano sì «contestualmente», ma non al momento del passaggio in giudicato del provvedimento, bensì al momento della pronunzia dello stesso⁽²¹¹⁾. Infatti, sembra difficile non cadere in contraddizione sostenendo che il capo costitutivo della pronunzia non produca alcuno effetto sino a che non si sia stabilizzato, mentre quello condannatorio, che ne dispone il contenuto, possa operare *ab origine* materializzando degli effetti che appaiono, come detto, incerti e controvertibili. Al contrario, non sembra suscitare particolari problemi di coerenza l'affermazione secondo cui anche il capo che dispone la revoca produca immediatamente (anche se provvisoriamente) i suoi effetti, giustificando il compimento di quegli atti *latamente* esecutivi del suo contenuto.

Se queste osservazioni non appaiono infondate, è anche vero che, *ex positivo iure*, vi sono alcuni dati che permettono di argomentare in favore del fatto che la

330; in giurisprudenza, oltre alle citate Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737 e App. Torino, 22 dicembre 2010, *ex multis* anche Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16262, cit.; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367, in *Nuova giur. civ.*, 2005, I, p. 729 (con nota di D. VOLPINO, *La provvisoria esecutività della condanna alle spese: antichi dilemmi e nuove aperture*); App. Brescia, 30 novembre 2005, in *Il Caso.it*, I, 216; Trib. Rimini, 26 febbraio 2006, in *Fall.*, 2006, p. 607; Trib. Messina, 28 settembre 2004, in *Dir. prat. soc.*, 2005, p. 1991. Sul tema, risulta puntuale FABIANI (in M. FABIANI, *Inefficacia degli atti*, cit., p. 1090, secondo cui «nessuna disposizione della legge fallimentare contiene [di regola] disposizioni volte a rallentare il procedimento di liquidazione»).

⁽²¹¹⁾ Siffatta interpretazione trova riscontro tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza. In particolare, supportano l'esecutorietà provvisoria (nel senso di cui al Capitolo Primo) dell'intera pronunzia M. FABIANI, *Provvisoria esecutorietà dei capi condannatori nelle sentenze revocatorie e interferenze con la riforma fallimentare*, in *Fall.*, 2007, p. 180 ss., nonché *L'esecutorietà della sentenza di condanna restitutoria ex art. 67 l. fall.*, in *Fall.*, 2002, p. 199 ss.; M. FABIANI, L. PANZANI, *op. cit.*, p. 174 ss.; G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare*, Padova, 2001, p. 245; G. PELLEGRINO, *op. cit.*, pp. 68-69; C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, I, 1992, p. 291; favorevole è anche la giurisprudenza di merito come, *inter alia*, Trib. Messina, 28 settembre 2004, in *Dir. prat. soc.*, 2005, p. 1191; Trib. Catania, 11 luglio 2003, in *Fall.*, 2004, p. 1131 ss.; Trib. Catania, 2 aprile 2008, in *Corr. mer.*, 2008, p. 789; Trib. Bari, 13 marzo 2001, in *Fall.*, 2002, p. 199 ss.; Trib. Patti, 8 marzo 2004, cit., secondo la quale «deve ritenersi provvisoriamente esecutiva tra le parti la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, specie nel caso in cui vi siano capi di condanna consequenziali rispetto alla statuizione di accoglimento dell'azione esercitata»; tuttavia, *contra* una parte (non minoritaria) della dottrina: sul punto, *inter alia*, M. C. GIORGETTI, *Provvisoria esecutività della sentenza della revocatoria fallimentare e sequestro conservativo*, in *Fall.*, 2004, p. 1136 ss.; G. TUCCI, *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze costitutive*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, p. 155.

disciplina fallimentare «consenta» l'operare della provvisoria esecutorietà della sentenza revocatoria⁽²¹²⁾, senza che questo possa danneggiare l'esigenza di certezza del diritto, creando un sistema – per così dire – di «pesi e contrappesi» che pare ben tutelare le divergenti esigenze in gioco.

Ci si riferisce in particolare all'art. 70, comma II l. fall., secondo cui il soccombente nel giudizio sulla revocatoria «è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito»⁽²¹³⁾, subordinando sì (letteralmente) l'insinuazione al compimento della prestazione restitutoria (infatti è ammesso «colui che ha restituito [...] quanto aveva ricevuto»), ma non quest'ultima al passaggio in giudicato del

⁽²¹²⁾ In giurisprudenza, non sembra infrequente riconoscere espressamente quantomeno l'efficacia immediata della condanna alla restituzione del bene e/o delle somme da parte dell'*accipiens*, con contestuale ammissione (in via condizionale) del credito di quest'ultimo. In questo senso, si veda ad esempio Trib. Latina, 24 maggio 2012, in *Dir. fall.*, 2013, II, p. 315 ss. (con nota di E. PICOZZI, *Considerazioni sulla natura e sugli effetti della sentenza di revocatoria fallimentare*), che richiama il principio espresso da Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, cit., secondo cui «l'adeguamento della realtà sostanziale non può ritenersi precluso in generale (cioè in relazione al tipo di sentenza costitutiva) dalla circostanza che l'effetto costitutivo non si è ancora prodotto». Ancora, la citata pronuncia argomenta affermando, *expressis verbis*, che l'art. 70 l. fall. prevede l'ammissione (con riserva) del credito dell'*accipiens* (inefficacemente estinto dall'atto revocato) senza «alcun riferimento alla condizione che tale restituzione sia avvenuta in forza di una sentenza definitiva», a riprova «dell'insussistenza, nel sistema normativo, di una preclusione all'anticipata esecuzione della condanna restitutoria rispetto all'irretrattabilità, inerente al giudicato, della statuizione costitutiva». Conformi Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16262, cit.; Cass., civ. sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367, cit.; App. Torino, 22 dicembre 2010, in *Fall.*, 2011, p. 461 (con nota di G. IMPAGNATIELLO, *Revocatoria di rimesse in conto corrente e provvisoria esecutività della sentenza*); Trib. Messina, 28 settembre 2004, cit.; Trib. Catania, 11 luglio 2003, in *Fall.*, 2004, p. 1131 ss.; App. Brescia 30 novembre 2005, in *Il Caso.it*, I, p. 216; Trib. Napoli, 23 marzo 2009, in *Strumentario avvocati*, 2009, 4, p. 67; Trib. Rimini, 26 febbraio 2006, in *Fall.*, 2006, p. 607, nonché Trib. Catania, 2 aprile 2008, cit., secondo cui «l'art. 282 c.p.c. [...] si riferisce a tutte le statuizioni condannatorie della sentenza, anche quando siano consequenziali ad un pronuncia di carttere costitutivo». Vero è, a tal proposito, che il passaggio in giudicato del provvedimento revocatorio non è limitato ad un ruolo secondario: infatti, è solo con l'irretrattabilità della pronuncia che (a) verrà sciolta la riserva con cui era stato ammesso il credito dell'*accipiens* e (b) sarà possibile disporre delle somme, pervenute al fallimento in base ad un provvedimento provvisoriamente esecutivo, precedentemente accantonate in attesa della «definitività».

⁽²¹³⁾ Seppur «in via condizionale», come anticipato alla precedente nota 212. Sul punto, è vero che la legge non prevede espressamente alcuna riserva sul credito dell'*accipiens* che abbia effettuato la restituzione (ex art. 70 l. fall.: la norma comunque fa riferimento ad un credito che è «eventuale»), nè l'art. 96 l. fall. prevede espressamente questa tipologia di credito tra quelli «insinuabili» con riserva, tuttavia è altrettanto vero che «l'accantonamento [...] imposto dall'art. 113 l. fall. della somma che l'*accipiens* abbia restituito [...] implica specularmente, per identità di *ratio*, l'ammissione al passivo con riserva del credito condizionale dell'*accipiens* [...]» (così Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, cit.; *inter alia*, nella giurisprudenza di merito concorde Trib. Latina, 24 maggio 2012, cit.; Trib. Monza, 16 marzo 2011, in *Riv. dott. comm.*, 2011, 2, p. 439), come non mancano in dottrina riferimenti alla nozione di credito condizionale c.d. «atipico».

provvedimento che dispone la revoca (di cui non vi è menzione), nonchè all'art. 113, comma III l. fall, secondo cui le somme pervenute alla procedura mediante provvedimenti provvisoriamente esecutivi devono essere accantonate sino al passaggio in giudicato del provvedimento stesso⁽²¹⁴⁾.

Se l'interpretazione di siffatte disposizioni è corretta, sembra possibile ammettere che (i) la procedura recuperi risorse mediante provvedimenti ancora soggetti ad impugnazioni ordinarie, ma che nondimeno risultano immediatamente (ancorchè provvisoriamente) efficaci⁽²¹⁵⁾, e che (ii) la tempestività dell'intervento giurisdizionale sia temperata dal divieto di distribuire tali risorse sino al passaggio in giudicato del provvedimento⁽²¹⁶⁾, delinando dunque nel giudicato una – se si ammette l'espressione – «condizione sospensiva»⁽²¹⁷⁾ *sui generis*.

⁽²¹⁴⁾ Si badi che l'effetto sospensivo opera in riferimento alle attività liquidatorie sul bene e/o sulle somme revocate, ma non sulla condanna alla restituzione. Quest'ultima valutazione porta ad interrogarsi sulla possibilità di presentare, unitamente al gravame avverso la pronunzia revocatoria, la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., stante la provvisoria esecutorietà del capo condannatorio. Senza dilungarsi sull'«opportunità» della strategia processuale (infatti – come ampiamente detto – l'operare congiunto di art. 70 l. fall. e 113 l. fall. sembra fornire adeguate garanzie all'*accipiens* in pendenza del gravame contro il provvedimento revocatorio) non si può negare a rigore che nella prassi giurisprudenziale la succitata istanza sembra ammissibile (cfr. App. Torino, 21 dicembre 2010, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Merito extra*, n. 2011.2.4; Trib. Cuneo, 3 febbraio 2011, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 428; *contra*, ma partendo dal presupposto che il capo condannatorio non sia provvisoriamente esecutivo, App. Venezia, 3 giugno 1999, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, p. 153 con nota di G. TUCCI, *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze costitutive*).

⁽²¹⁵⁾ Infatti, da un lato l'art. 70 l. fall. stabilisce che per effetto della revoca di cui agli artt. 66-67 l. fall. l'*accipiens*, dopo aver effettuato la restituzione, è ammesso al passivo fallimentare, dall'altro è indubitabile che tale ammissione non è conseguenza automatica dell'accoglimento della domanda revocatoria (sul punto Trib. Milano, 8 marzo 1993, in *Fall.*, 1993, p. 668; Trib. Milano, 7 novembre 1994, in *Fall.*, 1995, p. 323), bensì dell'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo (art. 93 l. fall.) che, a sua volta, non sembra poter prescindere dalla «concreta restituzione alla massa fallimentare del bene oggetto dell'atto revocato o del pagamento dedotto nella domanda revocatoria» (così C. CAVALLINI, M. GABOARDI, *Sub art. 70*, cit., p. 332, in particolare nota 29; conformi al principio Trib. Torre Annunziata, 22 giugno 1999, in *Fall.*, 2000, p. 109; Trib. Roma, 5 dicembre 2001, in *Fall.*, 2002, p. 789; Trib. Padova, 30 aprile 2003, in *Fall.*, 2003, p. 1123). Pertanto, se si accettano tali premesse, sembra inevitabile concludere che la pronta insinuazione al passivo presuppone un'immediata restituzione della *res* oggetto dell'atto revocato e, dunque, un'efficacia immediata del capo condannatorio che la dispone, a nulla rilevando l'impossibilità di sottoporre a liquidazione il bene e/o le somme (ex art. 113 l. fall.) sino alla stabilizzazione del provvedimento provvisoriamente esecutivo.

⁽²¹⁶⁾ Con riferimento al ruolo dell'art. 113 l. fall. nel regime dell'efficacia della revocatoria, è stato autorevolmente affermato che la norma «annulla [...] i rischi di pregiudizio per il patrimonio del terzo nell'ipotesi in cui trovi accoglimento l'appello avverso la sentenza del tribunale fallimentare [...]» (M. GABOARDI, *op. ult. cit.*, p. 1401): infatti, nel caso di mancato accertamento della spettanza delle somme o del bene in questione al fallimento (*rectius* nel caso di soccombenza di quest'ultimo nei gradi di

Invero, l'anticipazione degli effetti della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria al momento della pronunzia sembra rispettare la disciplina e le caratteristiche del procedimento liquidatorio «speciale» rappresentato dal fallimento, «consentendo un efficace contemperamento [...] delle rispettive esigenze di tutela sia del credito restitutorio della massa verso l'*accipiens*, sia del credito di quest'ultimo verso il fallito, estinto dall'atto dichiarato inefficace nei confronti della massa»⁽²¹⁸⁾.

4. (Segue). *La declaratoria d'inefficacia «immediata» secondo gli artt. 64 e 65 l. fall.* – Con riferimento alle azioni di inefficacia avverso gli atti pregiudizievoli nei confronti del fallimento sembra potersi pervenire con maggiore facilità (quantomeno in tema di provvisoria esecutività) a conclusioni non dissimili da quelle tratteggiate nel

giudizio successivi rispetto a quello cui è seguito il provvedimento provvisoriamente esecutivo), i beni e/o le somme saranno oggetto di crediti preceducibili dei titolari che abbiano provveduto ad adempiere i loro obblighi verso il curatore.

⁽²¹⁷⁾ In questi termini PICOZZI, in E. PICOZZI, *Considerazioni sulla natura e sugli effetti della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2013, 3-4, p. 316. Invero, il verificarsi dell'evento «dedotto in condizione» (atipica) potrebbe non essere *ex se* sufficiente per ottenere la pronta soddisfazione del credito, considerato che – (i) accanto a coloro che ritengono necessaria, ai fini della procedura di accantonamento, la produzione di un vero e proprio vincolo di destinazione della somma (in questo senso A. BONSIGNORI, *La liquidazione dell'attivo*, in (a cura di) F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1976, p. 669; M. MONTANARI, *I procedimenti di liquidazione e ripartizione*, Padova, 1995, p. 499, nonché *Commento all'art. 113*, in G. U. TEDESCHI (a cura di), *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Padova, 1996, p. 1094) – non mancano voci favorevoli alla tesi secondo cui (ii) le «trattenute» ed i «depositi» *ex art. 113 l. fall.* si concretizzano in un'«operazione strettamente contabile che viene compiuta, pertanto, senza la necessità di procedere ad uno spostamento materiale degli importi da trattenere e vincolare su un conto diverso da quello della procedura fallimentare» [la tesi è così riassunta in A. TRINCHI, *Sub art. 113*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 1282; di quest'ultimo avviso A. SILVESTRINI, *La ripartizione dell'attivo dopo la riforma della legge fallimentare*, in *Fall.*, 2006, p. 1486; G. BOZZA, *La tutela dei diritti nella ripartizione dell'attivo*, in (a cura di) M. FABIANI, A. PATTI, *Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio*, Milano, 2006, p. 210, nonché *La ripartizione dell'attivo nel fallimento*, in *Riv. esec. forz.*, 2008, p. 312 ss.; A. CLEMENTE, *Commento sub art. 113*, in AA. VV., (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 702; A. RUGGIERO, *Commento sub art. 113*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *op. cit.*, p. 1868]. Con riferimento al tema degli effetti della pronunzia di revocatoria, la precisazione non è fine a se stessa, atteso che, laddove si accogliesse la tesi (i), il verificarsi dell'evento cui è subordinato lo scioglimento della riserva con cui era stato inizialmente ammesso il credito consentirebbe al creditore di *domandare immediatamente* al curatore il pagamento della somma precedentemente accantonata. Diverso invece il caso in cui si accettasse la tesi (ii): in tal caso, pur venuta meno la riserva sul credito dell'*accipiens* soccombente nel giudizio di revocatoria, quest'ultimo dovrebbe attendere il successivo progetto di riparto (sul punto, A. TRINCHI, *op. cit.*, pp. 1281-1283).

⁽²¹⁸⁾ Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, cit.

paragrafo precedente, sebbene le premesse dell'argomentazione siano significativamente diverse.

Infatti, differentemente da quanto detto per le azioni revocatorie *ex artt. 66 e 67 l. fall.*, gli artt. 64 e 65 l. fall. prevedono la possibilità di esperire un'azione *dichiarativa*⁽²¹⁹⁾, volta non alla «trasformazione» di un atto, da valido ed efficace, in «inefficace»⁽²²⁰⁾, bensì finalizzata all'accertamento di un'inefficacia che non sorge in virtù dell'accoglimento della domanda, ma già contestualmente alla dichiarazione di fallimento. In altri termini, l'atto oggetto dell'*actio* è già «oggettivamente inefficace»⁽²²¹⁾, ed in particolare lo diventa nel momento stesso in cui la declaratoria di fallimento inizia a produrre i propri effetti⁽²²²⁾, senza che alcuna conseguenza «modificativa» scaturisca dall'esito positivo dell'istanza in esame⁽²²³⁾. Invero, l'azione d'inefficacia non si renderebbe nemmeno necessaria, atteso che l'inefficacia (rilevabile anche *ex officio*) colpisce *ipso iure* gli atti che rientrano nelle categorie previste agli artt. 64-65 l. fall. al momento della dichiarazione di fallimento. Al contrario, ciò che potrà eventualmente essere accertato sarà «il dato oggettivo del compimento, rapportato al tempo in cui risulta essere stato compiuto (due anni

⁽²¹⁹⁾ L'opinione è consolidata sia in dottrina che in giurisprudenza (*ex multis*, R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, p. 1053; F. FERRARA, *Il fallimento*, Milano, 1989, p. 378; U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 1953, p. 1082; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2003, n. 1831, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 229; Cass. civ., sez. I, 21 novembre 1983, n. 6929, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Fallimento*, n. 328; T. Napoli, 13 ottobre 1982, in *Dir. fall.*, 1983, II, p. 982).

⁽²²⁰⁾ Con tutto ciò che ne consegue in termini di prestazioni restitutorie, di cui si avrà modo di dire qualcosa nel prosieguo.

⁽²²¹⁾ Parla di «inefficacia di carattere oggettivo» A. M. ANGIOLINO, L. GATTI, T. LANFRANCONI, Sub *art. 64 l. fall.*, in P. PAJARDI (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 208, idonea ad operare «automaticamente», ma anche PATTI, in A. PATTI, *Commento sub art. 64 l. fall.*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 872; concordi in giurisprudenza, *inter alia*, Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2001, n. 1831, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Fallimento*, n. 395; Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2005, n. 6918, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Fallimento*, n. 399.

⁽²²²⁾ Sul punto, si rimanda alle estese considerazioni proposte al §2.

⁽²²³⁾ Cfr. App. Napoli, 23 aprile 2003, in *Giur. Nap.*, 2004, p. 231. Pertanto il curatore, al momento dell'inventario, dovrà essere ritenuto autorizzato ad *apprendere direttamente* l'ipotetica *res*, sia quando essa si trovi nella disponibilità del fallito, sia quando si trovi nella disponibilità del terzo, ma questi non si opponga [sul punto, si vedano le estese considerazioni di C. D'ARRIGO, *Atti a titolo gratuito e pagamenti di debiti scaduti*, in (diretto da) G. FAUCEGLIA, L. PANZANI, *op. cit.*, p. 555; C. CAVALLINI, B. ARMELI, Sub *art. 64*, in C. CAVALLINI (diretto da), *op. cit.*, p. 29].

antecedenti alla dichiarazione di fallimento)»⁽²²⁴⁾, in quei casi in cui l'apprensione diretta dei beni sia ostacolata dall'*accipiens*⁽²²⁵⁾.

Se quanto detto finora è vero, considerando che l'inefficacia dell'atto, congiuntamente alla possibilità del curatore di recuperare i beni oggetto degli atti dispositivi *ex lege* inefficaci, è ritenuta prodursi a prescindere dalla presentazione di qualsivoglia istanza d'accertamento, non suscita particolari problemi l'affermazione (già invero sostenuta da autorevole dottrina)⁽²²⁶⁾ secondo cui l'eventuale pronuncia di accoglimento della suddetta domanda dovrà essere considerata «provvisoriamente esecutiva» (per quanto lo possa essere una pronuncia ricognitiva di una situazione giuridica già in essere), nonostante la natura senza dubbio dichiarativa del provvedimento in esame: laddove si volesse negare questo principio, si finirebbe con il determinare un evidente problema di compatibilità con il regime dell'efficacia (immediata) della sentenza di fallimento, da cui scaturisce sin da subito l'inefficacia di cui alle norme in commento. A tale ultimo proposito, vale la pena notare che, *ex positivo iure*, sia con riferimento agli atti a titolo gratuito (art. 64 l. fall.), sia in relazione ai pagamenti di debiti non scaduti (art. 65 l. fall.) il legislatore ha tenuto a specificare che (alle condizioni ivi previste) essi «sono privi di effetto», senza alcun riferimento alla necessità di qualsivoglia dichiarazione di tale inefficacia: se questo è vero, è altrettanto vero che di conseguenza l'effetto (provvisorio) che potrà derivare dall'accoglimento della domanda sarà, al più, (come si anticipava) semplicemente quello dell'accertamento positivo dell'esistenza dell'atto e del suo compimento nei due anni antecedenti alla declaratoria *ex art. 16 l. fall.*

A tal riguardo, è opportuno soffermarsi sul fatto che la «provvisorietà» dell'inefficacia dipende (perlomeno *in primis*) dalla mancata definizione del giudizio

⁽²²⁴⁾ G. FAUCEGLIA, *Riflessioni sul II comma dell'art. 64 legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2016, 3-4, p. 715.

⁽²²⁵⁾ Quantomeno, questo ciò che presumibilmente potrebbe accadere, considerando che la possibilità per il curatore di agire direttamente ed automaticamente (in virtù della declaratoria di fallimento) sui beni oggetto degli atti di cui agli artt. 64-65 l. fall. renderebbe inutile l'esperimento di qualsivoglia azione dichiarativa.

⁽²²⁶⁾ In questo senso, *expressis verbis*, CAVALLINI ed ARMELI in C. CAVALLINI, B. ARMELI, *op. loc. ult. cit.*

di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento (pronunzia che costituisce la vera condizione necessaria affinché si produca automaticamente l'inefficacia delle succitate categorie di atti)⁽²²⁷⁾, e non (solo) dal fatto che la sentenza *ex artt.* 64-65 l. fall. possa essere ancora impugnata: infatti – come peraltro affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità – l'inefficacia verrebbe meno con la revoca della dichiarazione di fallimento e non già con la riforma della sentenza *ex art.* 64 o 65 l. fall.⁽²²⁸⁾. Al più, l'eventuale accoglimento del gravame avverso quest'ultima pronunzia potrebbe risultare (più raramente) nell'accertamento negativo dell'accadimento dell'atto, ovvero (più frequentemente) in quello positivo del suo compimento al di fuori del periodo rilevante: ad ogni modo, come per il caso della revocatoria, la previsione dell'art. 113, comma III l. fall. garantisce – se è concesso il termine – «un buon livello di coerenza», riducendo i rischi di un'apprensione del bene effettuata sulla base di un provvedimento provvisoriamente esecutivo (quale, ad esempio, una sentenza d'inefficacia che accerti, in particolare, il compimento dell'atto nel periodo rilevante, ma oggetto di contestazione da parte dell'*accipiens*, intenzionato – dopo essersi opposto all'apprensione diretta del curatore – ad impugnare il provvedimento) e consentendo di salvaguardare tanto le esigenze (latamente cautelari) di tempestivo recupero della *res*, quanto le ragioni dell'*accipiens* intenzionato a dimostrare (i) che la vicenda traslativa non si è verificata (dunque che il bene e/o le somme in questione sono da lui detenute ad altro titolo), (ii) che quest'ultima ha avuto luogo prima dei due anni antecedenti la dichiarazione, ovvero (iii) che l'atto non rientra nel *genus* di quelli previsti dagli artt. 64 e 65 l. fall.

Sul punto, taluno potrebbe obiettare che la diversa qualificazione delle sentenze d'inefficacia (nei termini di «pronunzie dichiarative») rispetto ai

⁽²²⁷⁾ Sul punto, Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2003, n. 4466, in *Fall.*, 2003, p. 1088 (con nota di M. FABIANI, *Inefficacia degli atti e liquidazione dei beni*) afferma che «l'esecutività della dichiarazione di fallimento e l'automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito sono [...] rese provvisorie dalla mancata definizione dell'eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento; ne consegue che, in pendenza di detto giudizio, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni, non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori».

⁽²²⁸⁾ *Ibid.*

provvedimenti revocatori (*id est* «costitutivi») – di cui al precedente §3 – abbia un valore, per così dire, «più teorico che pratico», atteso che, se da un lato è vero che da tale diversa definizione discende una differente collocazione temporale del *dies a quo* dell'inefficacia, dall'altro lato è altrettanto vero che, laddove il curatore fallimentare si proponga di esperire un'azione *ex artt.* 64 o 65 l. fall., di regola è perché gli è stato impossibile procedere autonomamente all'apprensione della *res* oggetto dell'atto *ex lege* inefficace⁽²²⁹⁾, con la necessaria conseguenza per cui le tangibili conseguenze di tale inefficacia (*id est* l'apprensione da parte del curatore e la sottoposizione alle attività della procedura) si manifestino concretamente solo a partire dall'accoglimento della relativa domanda – in modo non dissimile dalla revocatoria *ex artt.* 66 e 67 l. fall. – e non a partire dalla declaratoria di fallimento.

Tuttavia, l'obiezione non sembra convincere appieno: infatti, anche laddove si volesse considerare secondario il fatto che, come si diceva, la sovrapposizione delle due tipologie di provvedimenti risulterebbe ostacolata dalla diversità del *petitum* (l'uno consistente nell'accertamento della preesistente inefficacia relativa di un atto già in essere, l'altro nella costituzione *ex novo* di tale *status*), vi sono ragioni – per converso – «estremamente tangibili» da cui dedurre la rilevanza «soprattutto pratica» di tale distinguo. In particolare, ci si riferisce alla disciplina del *dies a quo* a partire dal quale iniziano a decorrere gli interessi (relativi alla *res* revocanda), idonei ad incidere (*inter alia*) sul *quantum* del credito insinuabile al passivo (*ex art.* 70, comma II l. fall.) da parte dell'*accipiens*: infatti, (a) nel caso di sentenza revocatoria, questi inizieranno a decorrere dal momento in cui l'atto sarà divenuto inefficace, e dunque dal momento dell'accoglimento della domanda (o meglio, dall'istante della proposizione di quest'ultima – quale atto di costituzione in mora – poiché gli effetti

⁽²²⁹⁾ E cioè nei casi di cui ai punti i), ii), iii) (cfr. *infra* nel testo). In altri e più chiari termini, avendo riguardo della prassi delle curatele, ci si attende che il curatore fallimentare, dopo aver tentato infruttuosamente di far valere in via stragiudiziale l'inefficacia *ex lege* di un certo atto dispositivo (*id est* comunicando al creditore interessato di procedere spontaneamente alla restituzione della somma, ma senza esito positivo), proceda giudizialmente adendo il tribunale fallimentare per l'accertamento di siffatta inefficacia, nonché per la conseguente condanna restitutoria.

sostanziali del provvedimento positivo di revoca retroagiscono a tale momento)⁽²³⁰⁾, mentre (b) nel caso in cui il tribunale fallimentare accerti (*ex artt. 64 e 65 l. fall.*) la preesistente inefficacia (*ex lege*) dell'atto, il calcolo degli interessi dovrà essere fatto a partire dal relativo *dies a quo* dell'inefficacia che, in tal caso, è rappresentato dall'istante dell'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese⁽²³¹⁾.

Se quanto detto finora è vero, allora pare inevitabile concludere osservando che le precedenti considerazioni, in ordine alla natura degli effetti propri delle diverse «azioni recuperatorie» nel fallimento, appaiono tutt'altro che «meramente teoriche», bensì idonee ad incidere (*inter alia*) su quello che risulta uno degli aspetti più «concreti» – se è concesso esprimersi in questi termini – della disciplina concorsuale, ossia l'ammontare degli interessi accessori alla somma oggetto dell'eventuale obbligo restitutorio e, di conseguenza, ad influire sul *quantum* del credito di cui (*ex art. 70*,

⁽²³⁰⁾ E dunque – si badi – non dal passaggio in giudicato della sentenza revocatoria (quantomeno se si concorda con la tesi – argomentata al precedente §3 – per cui quest'ultima sarebbe provvisoriamente esecutiva); in questo senso cfr. *inter alia* Trib. Milano, 5 dicembre 1996, in *Fall.*, 1997, p. 433, secondo cui «gli interessi dovuti sulle somme revocate decorrono dalla data della domanda giudiziale e non da quella del pagamento impugnato, in quanto è la natura costitutiva della pronuncia di revoca che elimina il pregiudizio arrecato dall'atto impugnato e la corresponsione degli interessi rientra tra gli effetti restitutori che retroagisce al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio»; nello stesso senso anche Trib. Milano, 23 settembre 2002, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, II, p. 335; Trib. Milano, 17 febbraio 2003, in *Giur. mil.*, 2004, p. 67; Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2009, n. 14896, cit.; Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1997, n. 2936, in *Fall.*, 1998, p. 32; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2909, cit.

⁽²³¹⁾ Per il principio generale si veda *ex plurimis* G. CORSI, *L'inefficacia dei pagamenti anticipati*, in AA. VV., *Gli effetti del fallimento*, in E. GABRIELLI, F. P. LUISO, F. VASSALLI, *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2015, p. 559; C. CAVALLINI, B. ARMELI, *op. cit.*, p. 30; C. D'ARRIGO, *op. cit.*, p. 554; in giurisprudenza *ex multis* Cass. civ., sez. I, 21 novembre 1983, n. 6929, cit.; Trib. Milano, 2 aprile 2001, in *Fall.*, 2001, p. 1060. Tuttavia, il punto non è pacifico: infatti, non sono mancate voci favorevoli a individuare il *dies a quo* della decorrenza degli interessi legali in un momento ancora antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento, rappresentato dal compimento dell'atto (in questo senso ad esempio C. D'ARRIGO, *Atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati*, in L. PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2012, p. 89; Trib. Roma, 3 ottobre 1981, in *Dir. fall.*, 1982, II, p. 169). Invero, quest'ultima opinione non pare – quantomeno a giudizio di chi scrive – praticabile, e questo sulla base di (almeno) due argomenti: *in primis* (a) poichè non v'è dubbio che, anche nel caso in cui si discuta di un atto la cui inefficacia relativa si produce obbiettivamente una volta dichiarata l'insolvenza, nel periodo intercorrente tra il suo compimento e la pronuncia *ex art. 16 l. fall.* tale atto risulta valido ed efficace, e nulla sarebbe dovuto da parte dell'*accipiens*, ma anche perchè (b) – ed il punto è strettamente connesso al precedente – lo *status* di inefficacia dell'atto *de quo* è comunque conseguenza – per così dire – «innovativa» degli effetti (a loro volta) costitutivi (non dissimili da quelli esercitati dalla sentenza revocatoria) della dichiarazione di fallimento, e che solo dal momento della sua iscrizione nel registro delle imprese risultano operare.

comma II l. fall.) l'*accipiens* potrà chiedere la soddisfazione in sede concorsuale (secondo quanto disposto dagli artt. 93 ss. l. fall.).

5. *Il regime d'efficacia dei decreti c.d. «endofallimentari» al vaglio del sistema di impugnazione ex art. 26 l. fall. La pronunzia ex 36 l. fall.* – La materia *de qua* si arricchisce di interessanti ed utili osservazioni grazie all'analisi del regime dell'efficacia di quei provvedimenti, aventi la forma di decreto⁽²³²⁾, pronunziati dal tribunale fallimentare e dal giudice delegato in adempimento delle proprie funzioni. Invero, bisogna riconoscere che in assenza di un dato positivo inequivocabile – quantomeno in relazione alle questioni più strettamente «processuali» – affrontare il presente tema impone uno sforzo esegetico particolarmente gravoso per l'interprete, senza dimenticare che l'estrema eterogeneità dei casi in cui gli organi giurisdizionali della procedura sono chiamati ad intervenire impedisce – come già sostenuto da ben più autorevole dottrina – l'utilizzo di «precisi schemi sistematici»⁽²³³⁾.

Ed ancora, *a latere* vale la pena osservare che la materia è stata tutt'altro che semplificata dagli interventi del legislatore fallimentare (in particolare, il riferimento è al D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il quale, eliminando per le controversie

⁽²³²⁾ Tanto l'art. 23, comma II quanto l'art. 25, comma III l. fall. prevedono espressamente l'utilizzo del decreto. Invero, solo per il secondo caso è presente *expressis verbis* l'obbligo di motivazione, il che potrebbe lasciar intendere che il tribunale fallimentare possa provvedere senza motivare. Tuttavia, sembra corretto ritenere necessaria la motivazione per entrambe le tipologie di decreti (quelli del tribunale e quelli del giudice delegato), se non altro per via del fatto che la loro generale reclamabilità dinanzi alla corte d'appello permette di ricorrere alla regola dell'art. 111 Cost. per cui «tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati» (cfr. C. CECHELLA, *Gli atti e i provvedimenti*, cit., p. 347). A tale riguardo, la motivazione pare necessaria anche per gli atti – per così dire – ordinari cui è tenuto il giudice delegato, attese le ragioni di merito sottese alla loro adozione, che è opportuno esplicitare (così in particolare F. P. LUISO, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 200; *contra*, osservandone la superfluità sia con riferimento a quest'ultima categoria di atti, sia con riferimento agli atti a contenuto vincolato A. BASSI, *Il giudice delegato*, in (diretto da) V. BUONOCORE, A. BASSI, *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, p. 115). Invero, la questione nella prassi non è così cogente: infatti, nonostante la previsione dell'art. 135, comma IV c.p.c., secondo cui in assenza di esplicita previsione «il decreto non è motivato», oggi si tende a motivare sempre (almeno sommariamente) il decreto, in ossequio al succitato principio *ex art.* 111, comma VI Cost. (sul punto, B. CORMIO, *Degli atti in generale*, in (a cura di) E. ALLORIO, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Torino, 1973, p. 1436; N. GIUDICEANDREA, *Decreto (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 823).

⁽²³³⁾ La formula è ripresa da S. RECCHIONI, *Sub art.* 23, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 452, che a sua volta richiama V. ANDRIOLI, voce *Fallimento*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 371.

derivanti dal fallimento il riferimento generalizzato alle regole dei procedimenti camerali *ex art. 24, comma II l. fall.* (vecchia formulazione), ha di fatto sottratto all'interprete un decisivo elemento normativo, utile a richiamare *tout court* – per le vicende endofallimentari (compresi i decreti adottati *ex art. 23*, ma anche quelli *ex art. 25 l. fall.*) – la disciplina di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.⁽²³⁴⁾.

In via preliminare (ma riservando la facoltà di soffermarsi *en passant* sui casi più significativi), giova ricordare che la legge fallimentare riconosce ai suddetti organi tanto funzioni prettamente giurisdizionali, legate alla risoluzione delle controversie relative alla procedura (è la c.d. «giurisdizione contenziosa»), quanto attribuzioni di natura più strettamente gestorio-amministrativa, necessarie «per il corretto svolgimento delle operazioni fallimentari»⁽²³⁵⁾ (in funzione di c.d. «giurisdizione volontaria»)⁽²³⁶⁾. Invero, la distinzione tra atti gestori e atti decisori – di indiscutibile rilevanza sul piano dogmatico – assume contorni più sfumati con riferimento all'efficacia del provvedimento giurisdizionale che li dispone (che è in ogni caso il decreto, della cui provvisoria esecutorietà vale la pena – quantomeno a giudizio di chi scrive – occuparsi secondo uno schema unitario), nonchè sul piano dei controlli *endofallimentari* (*rectius* del reclamo *ex art. 26 l. fall.*), che prevedono un unico gravame⁽²³⁷⁾, salvo poi divenire nuovamente centrale laddove si desideri proporre ricorso in Cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di

⁽²³⁴⁾ Non è questa la sede per approfondire le *rationes* del suddetto decreto: mentre alcune osservazioni (strumentali alla materia *de qua*) in materia di tutela «camerale» dei diritti verranno mosse nel prossimo Capitolo Terzo, per una descrizione «generale» della mini-riforma si rimanda a A. TRINCHI, Sub *art. 36*, in C. CAVALLINI (diretto da), *op. ult. cit.*, I, pp. 778-790.

⁽²³⁵⁾ Così in S. RECCHIONI, *op. loc. ult. cit.*.

⁽²³⁶⁾ In riferimento ai compiti svolti dal giudice delegato, la dottrina fa spesso ricorso alla distinzione tra «funzioni cognitive» e «funzioni tutorie» (cfr. *inter alia* C. FERRI, *Gli organi giurisdizionali nel fallimento*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 130).

⁽²³⁷⁾ Nel senso che la previsione «generalizzata» di uno strumento di controllo esperibile avverso i decreti del tribunale e del giudice delegato impone di considerare applicabile il reclamo *ex art. 26 l. fall.* a *tutte* le pronunzie, qualunque ne sia il contenuto o la funzione (ad eccezione – vale la pena ribadirlo – dei casi in cui ciò sia espressamente escluso), prescindendo dalla natura del provvedimento. E questo vale anche per gli atti (sempre) «gestori» degli organi non giurisdizionali della procedura (curatore e comitato dei creditori) per cui è prevista la possibilità di impugnare solo con il reclamo al giudice delegato *ex art. 36 l. fall.*

reclamo⁽²³⁸⁾.

Un'ulteriore e necessaria premessa è invece di natura terminologica: vale la pena precisare (così da fugare ogni dubbio) che se da un lato è vero che nel presente paragrafo si farà frequente ricorso al termine «decreto endofallimentare» per indicare tanto quelli emanati dal tribunale fallimentare⁽²³⁹⁾ (*ex art. 23, comma II l. fall.*) quanto quelli pronunciati dal giudice delegato (*ex art. 25, comma II l. fall.*), dall'altro questo non deve essere inteso nel senso di una «sovrapposizione» del ruolo e delle funzioni dei due organi, che rimangono distinti e non alternativi, sebbene l'affermazione per cui il tribunale fallimentare è «investito dell'intera procedura fallimentare» (*art. 23 l. fall.*) possa far intendere l'esistenza di un rapporto *strettamente* gerarchico rispetto agli altri organi della procedura (*id est*, in particolare, il giudice delegato)⁽²⁴⁰⁾.

In particolare, nel *mare magnum* di questioni che la disciplina degli organi giurisdizionali nel fallimento solleva, ai fini che qui interessano è opportuno soffermarsi sulla possibilità di riconoscere efficacia immediata a provvedimenti (*id est* «decreti») ancora assoggettabili ad (almeno) un mezzo di gravame (il reclamo *ex art. 26 l. fall.*)⁽²⁴¹⁾, e pertanto modificabili nel loro contenuto dispositivo⁽²⁴²⁾.

⁽²³⁸⁾ Sul punto, che risulta strettamente legato al tema della stabilizzazione del provvedimento, si rimanda al successivo Capitolo Terzo.

⁽²³⁹⁾ Tuttavia, non il decreto (*ex art. 22 l. fall.*, e non «sentenza», come imprecisamente indicato all'*art. 16 l. fall.*) con cui il tribunale fallimentare rigetta l'istanza di fallimento, che non può essere considerato «endofallimentare», bensì ancora «prefallimentare»

⁽²⁴⁰⁾ Pur nella generale «sovraordinazione» del tribunale fallimentare, quantomeno per via del fatto che è chiamato sia ad aprire che a chiudere la procedura. La letteratura sul tema è ampia ed esaustiva, e ci si limita a richiamarla: *ex multis*, C. FERRI, *op. ult. cit.*, pp. 124-143; G. MINUTOLI, *Sub artt. 23, 24, 25*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, pp. 358-402; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, pp. 189-219; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, cit., pp. 73-77; V. ZANICHELLI, *op. cit.*, p. 60; G. CAVALLI, *Gli organi del fallimento*, in S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, Padova, 2008, p. 249.

⁽²⁴¹⁾ Nel senso che, stante una generale reclamabilità dei decreti del tribunale e del giudice delegato dinanzi alla Corte d'Appello, il ricorso *ex art. 111 Cost.* (come in più occasioni statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ad es. Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2012, n. 11149, in *Fall.*, 2013, p. 434; Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21224, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, 303; Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n. 16136, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2634; Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2011, n. 8768, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, 304; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2003, n. 4475, in *Fall.*, 2004, p. 67) sarà esperibile solo avverso provvedimenti dal contenuto decisorio, «che vadano ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale e non meramente processuale o organizzativa della procedura fallimentare» [A. MANTOVANI, *Sub art. 26*, in M. FERRO (a cura di), *op. ult. cit.*, p. 407; L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F.

A tal proposito, un buon argomento in favore della tesi dell'efficacia immediata è offerta dall'art. 26, comma V l. fall., secondo cui la proposizione del gravame «non sospende l'esecuzione del provvedimento», lasciando intendere che già in pendenza del termine per reclamare, il decreto produca già i suoi effetti, che rimangono a loro volta insensibili all'istanza impugnatoria⁽²⁴³⁾. Di conseguenza, in caso di proposizione

PADOVINI, *op. cit.*, p. 76)]. Negli altri casi (si pensi all'ipotesi in cui venga contestata l'autorizzazione all'affitto dell'azienda) il contenuto del provvedimento guadagnerà stabilità all'esito del giudizio di reclamo (o nell'ipotesi di mancato ricorso al gravame nei termini previsti dall'art. 26 l. fall.; sul punto M. CATALDO, *Il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare: specialità del procedimento e controllo di legittimità*, in *Fall.*, 2013, pp. 435-445). A latere, non va dimenticato che, in linea generale, il reclamo ex art. 26 l. fall. si pone come gravame «residuale», esperibile «salvo che sia diversamente disposto» (come avviene in diversi ed importanti casi, quali le impugnazioni di cui agli artt. 98 ss. l. fall., relativamente alla verifica dello stato passivo, o lo speciale reclamo previsto all'art. 102 l. fall. avverso il decreto con cui il tribunale fallimentare dispone di non farsi luogo alla verifica dello stato passivo).

⁽²⁴²⁾ Senza considerare la revocabilità e/o reclamabilità degli stessi, che – laddove ammessa – rappresenterebbe un ulteriore ostacolo alla stabilizzazione del contenuto del provvedimento medesimo. Il punto sarà approfondito nel prossimo Capitolo Terzo, tuttavia per ora vale la pena osservare che l'esigenza di garantire la certezza del diritto nella materia *de qua* ha portato taluni a negare l'esistenza di un generalizzato potere di revoca e/o modifica di tali decreti, applicando analogicamente la regola dell'art. 177, comma II, n. 3 c.p.c. (norma che tuttavia si riferisce alle ordinanze istruttorie, la cui comparabilità *tout court* con i decreti endofallimentari è – come si accennerà *infra* – discutibile), secondo cui l'esistenza di uno specifico mezzo di impugnazione (*id est*, per il caso di specie, il reclamo ex art. 26 l. fall.) sancirebbe l'impossibilità per il giudice emanante di modificare o revocare la propria pronuncia, lasciando dunque all'istanza di parte il compito di attivare il procedimento di riesame (l'opinione è di CECHELLA, in C. CECHELLA, *Gli atti e i provvedimenti*, cit., p. 347).

⁽²⁴³⁾ In questi termini si esprime ad esempio C. CECHELLA, *I controlli*, cit., p. 371; simile la posizione di IMPAGNATIELLO, secondo cui il legislatore avrebbe fatto un «uso atecnico» del termine «esecuzione», volendo ad ogni modo riferirsi alla *provvisoria esecutorietà* dei decreti impugnati con il mezzo di gravame in esame (G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit. p. 328). Sul tema, in base al presupposto secondo cui (i) questi provvedimenti sarebbero provvisoriamente ed immediatamente efficaci e che (ii) non vedrebbero i loro effetti sospesi dalla proposizione dell'impugnazione (alla stregua di quanto previsto dall'art. 337 c.p.c. in caso di appello proposto avverso la sentenza di primo grado), taluni Autori hanno suggerito l'applicazione analogica dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c. in pendenza del reclamo, atteso che il legislatore fallimentare – diversamente da quanto fatto, con l'art. 19 l. fall., per il reclamo avverso la declaratoria di fallimento – non ha predisposto alcuno strumento («latamente» cautelare) per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato [cfr. G. TRISORIO LIUZZI, I. PAGNI, *I reclami. Sospensione dei termini*, in (diretto da) G. FAUCEGLIA, L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, p. 417; M. FABIANI, *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Aggiornamento al d.lgs. 169/2007*, Bologna, 2007, p. 24; possibilista circa un generale «potere del ricorrente di richiedere la sospensione o altro provvedimento inibitorio» è FERRI, in C. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 139; *contra* Trib. Pordenone, 18 marzo 2011, in *Fall.*, 2011, p. 752]. A latere, è opportuno precisare che, pur non ravvisandosi (quantomeno *ex positivo iure*) strumenti sospensivi dell'efficacia di tali decreti, quest'ultima appare tutt'altro che stabile, laddove se ne ammetta la revocabilità e/o modificabilità (in subordine – invero – all'ammissione delle tesi favorevoli ad un'applicazione della disciplina dei

del reclamo, il limite ultimo dell'efficacia del provvedimento *de quo* dovrebbe essere fatta coincidere con la pronunzia della decisione (in senso contrario, o parzialmente contrario) sull'impugnazione (assunta con decreto motivato), idonea a modificare e/o revocare il decreto impugnato con efficacia immediata⁽²⁴⁴⁾.

L'affermazione non comporta (almeno all'apparenza) particolari problemi, considerato il generale orientamento della giurisprudenza di legittimità a ritenere il decreto efficace a partire dal momento del deposito in cancelleria⁽²⁴⁵⁾, tuttavia essa si scontra con un inequivoco dato positivo di senso contrario laddove si ritenga applicabile ai decreti endofallimentari la disciplina prevista agli artt. 737 ss. c.p.c. in

provvedimenti camerale *tout court*) di siffatte pronunzie. Se si ammette tale premessa, la naturale conseguenza è quella di riconoscere in capo a tali pronunzie un'instabilità che (con un lessico già richiamato nel corso della trattazione) si potrebbe definire «rafforzata», potendo il contenuto del provvedimento venire meno sia nel caso di esito positivo del giudizio d'impugnazione, sia in ogni caso nel momento in cui il giudice che ha pronunziato decida per la revoca e/o la modifica. Allora – senza dilungarsi su considerazioni che troveranno un più adeguato sviluppo nel prosieguo – risultano evidenti i risvolti problematici di una simile interpretazione, idonea a sottrarre stabilità a provvedimenti che (tanto più all'interno delle procedure concorsuali) abbisognano di un determinato grado di certezza: sul punto, si rimanda alle estese considerazioni del Capitolo Terzo.

⁽²⁴⁴⁾ Sebbene non si rinvenga nella legge fallimentare un'esplicita previsione in tal senso, l'assunto sembra essere sorretto da buoni argomenti sistematici. *In primis*, se è vero che il giudizio di reclamo ex art. 26 l. fall. rappresenta (soprattutto dopo il «correttivo» del 2007) un rito camerale «speciale», poichè la disciplina concorsuale nulla prevede sembra allora corretto richiamare le regole previste, in generale, in tema di *dies a quo* dell'efficacia del reclamo camerale c.d. «ordinario» ex art. 739 c.p.c., ritenendo il decreto che decide il reclamo avverso la pronunzia del tribunale fallimentare o del giudice delegato *immediatamente efficace* (in questi termini, con riferimento al gravame ex art. 739 c.p.c., *inter alia* V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, pp. 462-463; F. PORCARI, *Commento sub art. 741 c.p.c.*, in (diretto da) L. P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, VII, 3, Torino, 2014, p. 429; A. VALITUTTI, *I procedimenti in camera di consiglio*, in (a cura di) S. CHIARLONI, C. CONSOLO, *I procedimenti sommari e speciali*, III, Torino, 2005, p. 291; in giurisprudenza, conforme Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1988, n. 2050, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Matrimonio*, n. 164, la quale puntualizza che «il decreto emesso dalla Corte di Appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo». Va anche considerato che, per tutti quei decreti che non incidono su diritti soggettivi (ma sul punto si ritornerà al Capitolo Terzo), il reclamo sarà l'unico mezzo di impugnazione disponibile e, pertanto, il decreto che decide il reclamo quel provvedimento, per così dire, «definitivo» (per quanto possa esserlo un provvedimento camerale) che decide delle sorti del provvedimento. Di più, non sembrerebbe decisivo l'argomento – per così dire – «sistematico» volto a negare la rispondenza delle forme ex art. 26 l. fall. a quelle camerale, in quanto la disciplina ordinaria delle impugnazioni (*id est* dell'appello) è ancor più chiara – sul punto, si richiama quanto detto al precedente Capitolo Primo – a determinare ex art. 373 c.p.c. l'esecutorietà *ope legis* della sentenza che decide l'impugnazione. *A latere*, ma senza dilungarsi su una questione che porterebbe inevitabilmente troppo lontano, vale la pena osservare che nemmeno il richiamo alla disciplina (ordinaria) dell'opposizione all'esecuzione (ex artt. 615 ss. c.p.c.) sembra poter condurre a conclusioni diverse.

⁽²⁴⁵⁾ E non dalla data della pronunzia dello stesso, che potrebbe essere antecedente (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1989, n. 3628, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Procedimento civile*, n. 101).

materia di procedimenti (e provvedimenti) in camera di consiglio, poichè per tali tipologie di provvedimenti l'art. 741 c.p.c. escluderebbe la provvisoria esecutorietà del decreto (camerale), subordinandone l'efficacia all'inutile decorso del termine per impugnare o, laddove il gravame sia proposto, all'esito della nuova fase processuale. E favorevole alla natura «camerale» di tali decreti – pur in assenza, vale la pena ribadirlo, di un dato normativo inequivocabile – sembra essere la gran parte della dottrina, considerando (i) la forma di «decreto motivato», tipica dei provvedimenti camerali, prevista per tali pronunzie, (ii) la facoltà di impugnarli con un gravame che «richiama» *expressis verbis* (pur con alcune differenze) le regole dei procedimenti camerali⁽²⁴⁶⁾ (inequivoco il riferimento alla «camera di consiglio» dell'art. 26 l. fall.) nonchè (iii) (quantomeno con riferimento al tribunale fallimentare) il fatto che l'art. 23 l. fall. preveda che il curatore, il fallito e il comitato dei creditori possano essere sentiti, «in ogni tempo», in camera di consiglio⁽²⁴⁷⁾.

È pur vero che, procedendo ad argomentare nel senso di una «verosimiglianza» della disciplina dei decreti endofallimentari rispetto a quella camerale, taluni potrebbero obiettare osservando che, mentre in quest'ultimo caso trova applicazione il principio della domanda⁽²⁴⁸⁾ – che imporrebbe l'impulso di parte (con ricorso) ai fini

⁽²⁴⁶⁾ Più propriamente, ci si dovrebbe riferire ad un «rito a cognizione piena di diritto speciale» (C. CECHELLA, *I controlli*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 360, nonchè *Il processo per la dichiarazione di fallimento. Un rito camerale ibrido*, Padova, 2012, p. 22), considerando (i) il contenuto della domanda, (ii) le forme introduttive, (iii) le garanzie di tempo, (iv) la forma per lo svolgimento delle difese e (v) dell'istruttoria. Sul tema, si rimanda alle estese considerazioni del Capitolo Terzo.

⁽²⁴⁷⁾ Concordi circa la «cameralità» dei decreti reclamabili *ex art. 26 l. fall.* (pur riferendosi nell'argomentazione soprattutto a quelli del tribunale) R. CRAVEIA, *Il ruolo degli organi nella procedura*, in S. AMBROSINI (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma «organica» al decreto «correttivo»*, Bologna, 2008, p. 60; A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2009, p. 94 ss.; A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 137; S. RECCHIONI, *op. ult. cit.*, p. 465 ss.; E. RIGHETTI, *Gli organi della procedura*, in (a cura di) G. SCHIANO DI PEPE, *Il diritto fallimentare riformato*, Padova, 2007, p. 88; C. CECHELLA, *I precedenti e la transizione*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., pp. 4 (in particolare nota 4, che dichiara la generale applicabilità, in caso di lacuna, delle norme sul processo camerale) e 18.

⁽²⁴⁸⁾ Di questo avviso ad esempio V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Padova, 1999, p. 434; E. FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953, p. 74; G. A. MICHELI, *Camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 984; P. PAJARDI, M. GALIOTO, *I procedimenti camerali*, Milano, 1992, p. 33; L. LAUDISA, voce *Camera di consiglio I) Procedimenti in camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, V, Roma, 2002, p. 3; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, I, Milano, 2003, p. 33 e 49; M. G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, Torino, 1994, p. 73; F. VERDE, *La volontaria giurisdizione*, Padova, 1989, p. 58.

del rilascio del provvedimento –, nel primo caso non è fatta menzione di alcun ricorso proposto innanzi al tribunale fallimentare o al giudice delegato, ammettendosi nella pratica la presentazione di semplici «istanze» o «proposte»⁽²⁴⁹⁾.

Tuttavia, tale critica non sembra decisiva, dal momento che (a) l'operare del principio di «strumentalità delle forme» non pare consentire una valutazione troppo rigorosa riguardo la presenza (o meno) di specifici requisiti formali (in relazione alla domanda presentata), bensì rilevando l'idoneità dell'«atto» a raggiungere lo scopo (*id est* l'impulso all'organo giurisdizionale) e (b) in ogni caso non mancano – già fuori dall'ambito concorsuale – ipotesi in cui gli interessati sono dispensati dall'onere di presentare formale ricorso, potendo attivare il procedimento camerale mediante semplici «pubblicazioni» e/o «denunzie» (è il caso, ad esempio, previsto all'art. 345 c.c.)⁽²⁵⁰⁾, ovvero persino con istanze solo verbali (per l'ipotesi *ex art.* 43, comma II disp. att. c.c.). Di più, come se non bastasse, a dimostrazione dell'assenza di un rigido formalismo per quanto riguardo l'atto propulsivo dei procedimenti in camera di consiglio il legislatore ha previsto numerosi casi in cui il provvedimento conclusivo possa essere pronunciato *officiosamente*, su iniziativa dell'organo giurisdizionale competente (ad esempio, *ex artt.* 303; 336, comma III; 397, comma II; 508, comma I; 528, comma I; 2190 c.c.)⁽²⁵¹⁾.

⁽²⁴⁹⁾ Si pensi ad esempio all'istanza per l'autorizzazione a servirsi di un coadiutore, presentata dal curatore fallimentare al giudice delegato, o ancora alla «proposta di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa» *ex art.* 104, comma II l. fall. .

⁽²⁵⁰⁾ Per un'analisi di questo ed altri esempi, si veda E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, p. 77)

⁽²⁵¹⁾ Per cui se ne dovrebbe ammettere quantomeno l'ammissibilità anche in ambito fallimentare (sul punto si rimanda alle puntuali considerazioni fatte in M. G. CIVININI, *op. ult. cit.*, p. 76 ss., nonché in P. PAJARDI, E. GALIOTO, *op. ult. cit.*, p. 36). A tal proposito, se da un lato è vero che la – se è consentito esprimersi in questi termini – «malleabilità» della disciplina camerale impedisce di considerare decisiva, ai fini della riconduzione a tale *genus* di una fattispecie, la presenza o meno di un singolo elemento formale (quantomeno – nel caso di specie – perchè la legge prevede espressamente procedimenti camerali in cui è ammessa l'iniziativa officiosa del giudice, e pertanto non si vede ragione per considerarla, per la materia *de qua*, un'«inaccettabile deviazione» dal modello del codice di rito), dall'altro è altrettanto vero che affermare l'ammissibilità di un potere di esercizio *ex officio* delle funzioni attribuite agli organi giurisdizionali che compongono l'ufficio fallimentare è questione complessa e non priva di risvolti problematici. Infatti, sostenere quest'ultima tesi significherebbe riconoscere a tali organi poteri di «direzione» della procedura molto ampi, in contrasto con le *rationes* degli ultimi interventi legislativi in materia fallimentare, finalizzati ad un «arretramento del ruolo della giurisdizione» (l'espressione è ripresa da G. MINUTOLI, Sub *art.* 23, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 360; in questi termini, *ex multis*, V.

ZANICHELLI, *op. cit.*, p. 60; A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 133; A. JORIO, *Introduzione*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 15) nella fase «attiva» della procedura, al fine di esaltarne il ruolo di «risolutori» delle controversie legate al fallimento. Indubbiamente, il tema necessiterebbe di un approfondimento ben maggiore, ma che porterebbe troppo lontano dall'oggetto del presente lavoro: tuttavia, qui vale la pena osservare che (quantomeno a giudizio di chi scrive) una lettura critica delle norme che regolano i poteri degli organi giurisdizionali nel fallimento (in altri termini, che tenga conto delle premesse di cui sopra) dovrebbe portare ad intendere quanto più «procedimentalizzata» possibile l'attività di tali soggetti, dovendosi ravvisare (perlomeno) degli «impulsi» (anche in forme semplificate) di parte che vincolino l'esercizio del determinato potere (giurisdizionale) alla «domanda» della parte. Ad ogni modo, non si può negare la difficoltà di giungere a delle risposte soddisfacenti senza scendere nel particolarismo dei singoli compiti di tribunale fallimentare e del giudice delegato (attività che ora è preclusa dai confini del presente lavoro). *A latere*, ci si limita ad osservare che, nonostante le succitate premesse, nonché un dato normativo quantomeno «sibillino», sia impossibile negare che nella prassi si debba ammettere la possibilità di pronunciare *ex officio* tali «decreti endofallimentari», favorendo al più una valutazione caso per caso. Infatti, per quanto concerne il giudice delegato, se è vero che – quantomeno stando alla lettera della legge – il novero di funzioni perseguibili per mezzo del decreto sembra presupporre *ab origine* un'«istanza» del curatore [*rectius* «proposta», di cui all'art. 25, comma I, nn. 4), 5), 6) e 7) l. fall.], ovvero un vero e proprio ricorso (è il caso della funzione di cui al n. 8), che segue le regole dettate agli artt. 93 ss. l. fall.; propenso al generale utilizzo del ricorso in forma scritta, proposto dal curatore al giudice delegato MINUTOLI, in G. MINUTOLI, *Sub art. 25*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 397). È anche vero che non mancano voci favorevoli a che il giudice delegato si pronunzi *ex officio* per il caso di decreti «urgenti» (in altri termini, quando le circostanze del caso impongano un celere esercizio della funzione), in ossequio alle sue «generali funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura» [così in S. RECCHIONI, *Sub art. 25*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, Milano, 2010, p. 571; *contra* alla pronunzia officiosa dei c.d. «decreti di acquisizione» – *ipso iure* «urgenti» *ex art. 25, comma I, n. 2 l. fall.* – E. RIGHETTI, *op. cit.*, p. 100; in materia, si segnala l'autorevole opinione di MINUTOLI (G. MINUTOLI, *op. loc. ult. cit.*) secondo cui «il decreto è pronunciato *d'ufficio o su istanza*» (il corsivo è aggiunto)], come per la revoca del coadiutore «alla proposta dovrebbe essere attribuito *non già il ruolo di necessario atto di impulso* [...] ma di forma di notificazione al g.d. e, comunque, sollecitazione al potere di revoca» [S. RECCHIONI, *op. loc. ult. cit.*; *contra* F. PASI, *Il giudice delegato*, in (diretto da) G. FAUCEGLIA, L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2009, pp. 285-299]. Considerazioni analoghe possono essere mosse per quanto riguarda il Tribunale fallimentare, in riferimento al quale non mancano voci favorevoli ad una applicazione generalizzata dell'iniziativa officiosa prevista (per la revoca del curatore) dall'art. 37 l. fall. [così S. RECCHIONI, *Sub art. 23*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario*, cit., pp. 459-460; si veda anche A. CHIZZINI, *op. cit.*, p. 316 ss.], così come i poteri *latu sensu* istruttori, come quello di audizione degli organi della procedura (S. RECCHIONI, *op. cit.*, p. 461). Medesime conclusioni (seppur per vie argomentative diverse) sono raggiunte anche in P. P. FERRARO, *La previsione di insufficiente realizzo nel nuovo sistema fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2008, 6, pp. 806-826. In particolare, l'Autore conferma la possibilità del tribunale fallimentare di pronunciare *ex officio* anche in casi per cui le relative norme fanno riferimento alla «proposta» del curatore, come nel caso della disposizione di non procedersi all'accertamento del passivo *ex art. 102 l. fall.*, potere che, secondo FERRI (C. FERRI, *Gli organi del fallimento*, in *Fall.*, 2006, p. 1227), rientrerebbe nel novero degli «interventi interdittivi» del tribunale verso altri organi di controllo o amministrazione nella procedura. Alla luce di tali (seppur sommarie) considerazioni, risulterebbe perlomeno «ingenuo» – se così si può dire – negare *tout court* la facoltà di pronunziarsi officiosamente nelle materie di competenza degli organi in questione, pur senza che questo pregiudichi (se si accolgono le osservazioni proposte *infra* nel testo) la riconducibilità dei «decreti endofallimentari» alla disciplina camerale.

Come si anticipava, la riconduzione della disciplina dei decreti endofallimentari alle regole previste per i provvedimenti camerali appare tutt'altro che fine a se stessa, atteso che, in tema di immediata efficacia o meno degli stessi, l'art. 741 c.p.c. nega (quantomeno *ope legis*) la provvisoria esecutorietà di siffatti decreti, stabilendo che essi «acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo» o – di conseguenza – al rigetto del reclamo ritualmente proposto⁽²⁵²⁾, in (almeno apparente) contrasto con la previsione *ex art.* 26 l. fall. secondo cui il reclamo non sospende gli effetti (pertanto già pendenti) del decreto oggetto di gravame. Tuttavia, la portata di siffatta previsione risulta significativamente ridimensionata dalla possibilità, per il giudice che emette il provvedimento, di «disporre che il decreto abbia efficacia immediata», laddove ricorrano «ragioni d'urgenza» (art. 471, comma II c.p.c.)⁽²⁵³⁾: appare allora evidente che, se si concorda con le argomentazioni svolte in precedenza – in particolare, con il fatto che il contesto concorsuale necessita *naturaliter*, per il buon esito della procedura, di una celere definizione delle operazioni liquidatorie – si dovrà convenire circa il fatto che le ragioni di «urgenza» (nel senso precipuo di «esigenza di una concentrazione temporale del procedimento»)⁽²⁵⁴⁾ siano in un certo senso immanenti nella materia fallimentare, tanto da giustificare l'esecutorietà (quantomeno *ope iudicis*) dei decreti di giudice delegato e tribunale fallimentare.

Di più, al fine di fugare ogni dubbio di compatibilità tra la provvisoria esecutorietà di siffatti decreti e la loro natura camerale, è significativo fare attenzione al fatto che non mancano (né sono mancate in passato) nell'ordinamento ipotesi in

⁽²⁵²⁾ Ovvero anche nel caso di acquiescenza (cfr. Trib. Taranto, 1 aprile 1979, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, p. 122; F. VERDE, *op. cit.*, pp. 89 e 99).

⁽²⁵³⁾ Cfr. U. GIACOMELLI, Sub art. 741, in AA. VV., (a cura di) V. MARICONDA, C. CONSOLO, *Processo civile. Formulario Commentato dei procedimenti speciali*, Milano, 2007, p. 924, che opportunamente osserva come l'immediata efficacia del decreto camerale può essere sia disposta dal giudice, sia prevista dalla legge.

⁽²⁵⁴⁾ L'espressione è di RECCHIONI in S. RECCHIONI, Sub art. 25, in C. CAVALLINI (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 574, che richiama le tesi già espresse in S. RECCHIONI, voce *Periculum in mora*, in *Dig. it. disc. priv., sez. civ.*, 2007, p. 894 ss. Secondo l'Autore l'«urgenza» (definita come *infra*) non deve essere confusa con la nozione di *periculum* tipica della disciplina cautelare.

cui decreti motivati emanati in camera di consiglio sono previsti come immediatamente efficaci: è il caso, ad esempio, (i) dell'art. 7, comma IV, l. 15 gennaio 1994, n. 64 (in ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, con particolare riferimento agli artt. 7, 11 e 12), secondo cui «il decreto è immediatamente esecutivo» e «il ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione del decreto», (ii) dell'art. 405 c.c., per cui la nomina dell'amministratore di sostegno avviene con «decreto motivato immediatamente esecutivo», (iii) degli artt. 2409 c.c., 92 e 103, disp. att., c.c. che dispongono l'immediata esecutività del decreto di revoca degli amministratori⁽²⁵⁵⁾, ma anche (iv) degli artt. 26 e 27 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (sì abrogati dall'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69, ma ancora applicabili ai giudizi pendenti al 4 luglio 2009, *dies a quo* dell'effetto abrogativo), secondo cui il decreto era «immediatamente esecutivo» ed insensibile (per quanto riguarda *medio tempore* i suoi effetti) alla proposizione del reclamo (potendo essere disposta, per gravi motivi,

⁽²⁵⁵⁾ Infatti, l'art. 92, disp. att., c.c. dispone che «il decreto, previsto dall'art. 2409 del codice [civile], che nomina l'amministratore giudiziario nelle società [...] priva l'imprenditore, *dalla sua data*, dell'amministrazione della società» (l'enfasi è aggiunta), non lasciando spazio per dubbi circa l'immediata efficacia del decreto (camerale) di revoca, ancorchè sottoponibile a reclamo, il quale risulta in ogni caso inidoneo alla sospensione dell'efficacia del provvedimento, in pendenza del gravame (proprio come sembra doversi ricavare dalla previsione dell'art. 26 l. fall.). Siffatta interpretazione pare confermata dalla previsione del successivo art. 103, disp. att., c.c., secondo cui i decreti emanati a norma dell'art. 2409 c.c. debbono essere comunicati entro cinque giorni al cancelliere, affinché provveda all'iscrizione nel registro delle imprese, un formalità che, *ex art.* 2193 c.c., è strumentale a rendere il provvedimento opponibile (*rectius* efficace) nei confronti dei terzi (questa lettura delle norme in esame è seguita da copiosa giurisprudenza: cfr. App. Firenze, 18 settembre 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 73; App. Firenze, 2 marzo 1994, in *Giur. merito*, 1995, p. 8; App. Milano, 15 giugno 1962, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 121 ss.; App. Trento, 17 maggio 1996, in *Soc.*, 1996, p. 1285; App. Torino, 25 ottobre 1988, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, p. 713; Trib. Pisa, 20 ottobre 1989, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Società*, n. 697; Trib. Torino, 4 ottobre 2017, in *Soc.*, 2018, 5, p. 626 ss. (con commento di M. GABOARDI, *Procedimento ex art. 2409 c.c. ed efficacia del decreto camerale*); Trib. Palermo, 4 giugno 1997, in *Soc.*, 1998, p. 75). In materia, vale la pena solo constatare che la riconduzione della fattispecie *ex art.* 2409 c.c. alle forme camerali (che costituisce la necessaria premessa degli argomenti succitati) è comunemente accettata tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza [*ex multis*, E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, pp. 364-365; G. U. TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sulla gestione*, in (diretto da) G. E. COLOMBO, G. B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, 5, Torino, 1988, p. 189 ss.; A. VALITUTTI, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali*, Torino, 2013, p. 37 ss.; G. CANALE, *Il nuovo procedimento previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Suppl., 2005, p. 71 ss.; Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30052, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, p. 1908; Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13767, in *Soc.*, 2008, p. 1100 ss.; Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2007, n. 6805, in *Soc.*, 2007, p. 1242 ss.; Trib. Milano, 14 maggio 2012, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2650; *contra* I. PAGNI, *Mala gestio degli amministratori e tutela urgente*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, p. 457 ss.].

l'inibitoria)⁽²⁵⁶⁾.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi (iv), pur senza la necessità di addentrarsi nell'ampio novero di fattispecie relative a siffatti «decreti motivati e camerali» previsti dalla previgente disciplina del processo societario, vale la pena osservare che si trattava per la maggior parte di provvedimenti costitutivi⁽²⁵⁷⁾ cui era attribuita *ipso iure* «immediata esecutività», da intendersi non già nel senso (invero già ampiamente criticato in precedenza)⁽²⁵⁸⁾ di «sottoponibile all'esecuzione forzata» (in tal caso le disposizioni in esame sarebbero rimaste «lettera morta»), bensì intendendo l'immediata idoneità alla produzione di effetti «quali che fossero»⁽²⁵⁹⁾, nonchè impugnabili con reclamo (*ex art. 27 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*) che «non sospende l'esecuzione del provvedimento» (proprio come nel caso di cui all'art. 26 l. fall., con la differenza che il legislatore fallimentare non ha disposto *expressis verbis* l'immediata esecutività dei decreti reclamabili).

Inoltre, ma con riferimento al caso (iii) è bene osservare che il decreto di revoca *ex art. 2409 c.c.* è disposto in presenza di gravi irregolarità gestorie, le quali (se perpetrate) possono risultare in un pregiudizio per la società (o le controllate, i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale etc.)⁽²⁶⁰⁾, rappresentando in tal senso una misura *latamente cautelare*⁽²⁶¹⁾: in altri termini, il presupposto a partire dal quale la

⁽²⁵⁶⁾ Sul punto, ci si limita in questa sede a dei richiami strumentali alle argomentazioni discusse nel presente lavoro, rimandando per il resto alle estese considerazioni proposte in C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, Milano, 2009, p. 453; G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, p. 239; A. SALETTI, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, Torino, 2009, p. 328.

⁽²⁵⁷⁾ Cfr. G. IMPAGNATIELLO, *op. ult. cit.*, p. 331; G. COSTANTINO, *I procedimenti in materia commerciale*, Padova, 2005, p. 618; E. D'ALESSANDRO, M. GIORGETTI, F. SANTAGADA, M. A. ZUMPARO, *Il nuovo processo societario*, Milano, 2006, p. 217; S. MENCHINI, *La pregiudizialità contenziosa nei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione (poteri del giudice ed effetti della decisione)*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 1071 ss.; F. P. LUISSO, *Il nuovo processo societario*, Torino, 2006, p. 471.

⁽²⁵⁸⁾ In particolare al Capitolo Primo.

⁽²⁵⁹⁾ Questa interpretazione si affermò sin da subito come la maggioritaria, poichè capace di ritagliare uno spazio applicativo agli articoli in esame (cfr. *inter alia* S. CHIARLONI, *Il nuovo processo societario*, Bologna, 2004, p. 831; P. COMOGLIO, P. DALLA VEDOVA, *Lineamenti di diritto processuale societario*, Milano, 2006, p. 475 ss.; E. D'ALESSANDRO, M. GIORGETTI, F. SANTAGADA, M. A. ZUMPARO, *op. cit.*, p. 831).

⁽²⁶⁰⁾ Così dispone precisamente l'art. 2409 c.c.

⁽²⁶¹⁾ L'argomento è ripreso da Trib. Torino, 4 ottobre 2017, cit.; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10349, in *Foro it.*, 2006, I, c. 824 secondo cui «i provvedimenti resi sulla denuncia

revoca è disposta consiste nel fatto che, laddove il potere di amministrare la società fosse lasciato nelle mani dell'amministratore originariamente nominato, potrebbe derivarne un danno grave per la società amministrata, tale da giustificare la nomina – con efficacia immediata e *medio tempore* – di un amministratore giudiziario (è il menzionato art. 92, disp. att., c.c. che lo dispone) a tutela degli interessi della società. Ora, non sembra potersi negare che, se per il caso dell'art. 2409 c.c. la *ratio* sottesa all'attribuzione della provvisoria esecutorietà è collegata alla volontà di evitare pregiudizi reputati più gravi rispetto a quelli che potrebbero derivare da un'ingiustificata (benchè temporanea) revoca dell'amministratore (con contestuale nomina dell'amministratore giudiziario)⁽²⁶²⁾, allo stesso modo – tenendo presente il dato positivo dell'art. 26 l. fall. per cui *il gravame non ha alcun effetto sospensivo* – anche in ambito fallimentare si riscontra l'esigenza di procedere speditamente verso la definizione delle attività liquidatorie speciali – prevenendo situazioni o di sostanziale illegittimità (come nel caso in cui sia necessario revocare il curatore), o più semplicemente di inerzia nelle attività liquidatorie, che dovrebbero essere «tollerate» in attesa della stabilizzazione del provvedimento (*rectius* in attesa del decorso dei termini per reclamare) – al fine di un più efficace realizzo dell'attivo fallimentare, al punto che anche in tale ambito può essere ravvisata una natura latamente cautelare della (potenziale) provvisoria esecutività dei decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, strumentali alla procedura (non in questo caso ad un provvedimento di merito) e idonei ad evitare un pregiudizio ai creditori⁽²⁶³⁾.

Dalle succitate ipotesi, si possono trarre almeno due considerazioni: (1) *in primis*, che la disciplina dei decreti camerali, nonostante l'inidoneità (quantomeno apparente)⁽²⁶⁴⁾ al giudicato dei suoi provvedimenti (ma anche all'acquisizione di una stabilità «attenuata», in quanto – anche se non reclamabile – il provvedimento rimane

d'irregolarità nella gestione di una società *ex* art. 2409 c.c. [...] si risolvono in misure cautelari e provvisorie», e pertanto *naturaliter* incompatibile con un provvedimento privo di immediata efficacia.

⁽²⁶²⁾ Da valutarsi in sede di reclamo.

⁽²⁶³⁾ Corrispondente alla minore soddisfazione che gli deriverebbe laddove la procedura fosse osteggiata dalle tempistiche necessarie per far acquisire efficacia al provvedimento camerale.

⁽²⁶⁴⁾ Sul punto, si rimanda al Capitolo Terzo.

(almeno in linea generale) soggetto a modificazione o revoca), risulta per espressa ammissione legislativa tutt'altro che incompatibile con un'efficacia immediata delle relative pronunzie giurisdizionali, secondariamente (2) che il legislatore tende a riconoscere l'efficacia immediata laddove la natura degli interessi in gioco necessiti di una certa celerità nella definizione della controversia (o, più latamente, della questione con riferimento alla quale l'autorità giurisdizionale è chiamata a provvedere)⁽²⁶⁵⁾. Con riferimento a quest'ultimo punto, se si accoglie quanto detto in precedenza, non si può negare che le finalità della procedura concorsuale appaiano pienamente compatibili con un pronto intervento della tutela giurisdizionale.

Di più, vale la pena osservare, con riferimento particolare al giudice delegato⁽²⁶⁶⁾, che anche laddove si volessero sviluppare gli argomenti (invero minoritari) favorevoli ad un «apparentamento di ruolo, poteri e funzioni [...] con quello dell'istruttore o del giudice esecutivo»⁽²⁶⁷⁾ (pur con le caratteristiche proprie della procedura concorsuale, che giustificano «attribuzioni del tutto peculiari»)⁽²⁶⁸⁾ – così da giustificare l'applicabilità delle norme che regolano queste ultime due figure ai decreti emanati dal giudice delegato – non si vedrebbe ragione per negarne *tout*

⁽²⁶⁵⁾ Ne è esempio, ancor prima che la disciplina dei decreti in materia societaria, la nomina dell'amministratore di sostegno per le categorie di soggetti di cui all'art. 404 c.c. (*id est* ciascuna «persona che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi»). A tale riguardo, sicuramente si potrebbe obiettare che, se il legislatore avesse voluto attribuire provvisoria esecutorietà a tali decreti camerali, lo avrebbe previsto *expressis verbis*, come (peraltro) è stato fatto negli esempi riportati. Tuttavia, l'obiezione non sembra decisiva: infatti, se è vero che risulta mancare una previsione di questo tipo, allo stesso tempo l'art. 26 l. fall. specifica che il reclamo «non sospende l'esecuzione del provvedimento», identicamente a quanto disposto, ad esempio, dall'art. 27 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 per il processo societario, che rende difficile non dedurre *a contrario* che un'efficacia immediata (insuscettibile di essere sospesa) debba sussistere. Invero, se da un lato risulta arduo immaginare che il legislatore abbia voluto prevedere una norma (il comma V dell'art. 26 l. fall.) destinato a rimanere *ex se* «lettera morta» (infatti, non vi sarebbe alcuna applicazione della disposizione se i provvedimenti reclamabili non fossero subito efficaci), dall'altro lato non pare irrealistico che il legislatore abbia peccato di incompletezza (come invero spesso accade) nel richiamare la disciplina (nonché il lessico) delle pronunzie camerali provvisoriamente esecutive.

⁽²⁶⁶⁾ Non pare invece possibile promuovere tali paragoni coinvolgendo il Tribunale fallimentare, il cui ruolo rimane – vale la pena ribadirlo – distinto da quello del giudice delegato.

⁽²⁶⁷⁾ S. RECCHIONI, Sub art. 25, cit., p. 565; cfr. anche P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 202 che «accomuna i provvedimenti del giudice fallimentare a quelli del giudice dell'esecuzione ordinaria» per quanto concerne la loro revocabilità sino all'esecuzione.

⁽²⁶⁸⁾ Così opportunamente SATTA in S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996, pp. 109-110.

court la provvisoria esecutorietà (*latu sensu* intesa). Infatti, da un lato (i) se si considera il giudice delegato alla stregua del giudice istruttore, nel senso di «organo strumentale allo svolgimento del procedimento», l'art. 175 c.p.c. impone che il potere di direzione del giudice istruttore debba essere esercitato nell'ottica di una «sollecita» definizione delle attività procedurali⁽²⁶⁹⁾, lasciando intendere – per i fini che qui interessano – una pronta efficacia di quei provvedimenti con cui si concretizzano gli «impulsi» alla procedura, dall'altro lato (ii) laddove si consideri fondato il parallelo tra procedura esecutiva ordinaria e procedura esecutiva concorsuale «speciale» (in cui il giudice delegato rappresenterebbe il «giudice dell'esecuzione»), verrà da sé considerare i suoi atti immediatamente efficaci, in ossequio alle particolari caratteristiche dell'esecuzione.

Ad ogni modo, tali argomenti (che invero appaiono più che altro delle «suggerzioni») non sembrano condurre a conclusioni sostanzialmente diverse rispetto a quelli (succitati) che sostengono l'applicabilità delle norme in materia di procedimenti camerali.

Nulla quaestio infine con riferimento al decreto con cui il giudice delegato decide il reclamo ex art. 36 l. fall., avverso gli atti (o omissioni) del curatore e del comitato dei creditori, che sembra corretto ritenere efficace *ab origine*⁽²⁷⁰⁾. Infatti, l'annullamento degli atti oggetto di reclamo «ha come effetto *immediato*»⁽²⁷¹⁾ (l'enfasi è aggiunta) l'eliminazione dell'atto reclamato stesso, in aggiunta alla rimozione *ex tunc* degli effetti *medio tempore* eventualmente generatisi (laddove ciò sia materialmente possibile): a tale ultimo proposito, è bene considerare che l'interesse a reclamare un atto illegittimo del curatore sussiste anche laddove le circostanze del caso concreto impediscano l'effettiva rimozione delle conseguenze da esso derivate, atteso che il

⁽²⁶⁹⁾ Sul punto, v. le osservazioni proposte da Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3024, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Cassazione civile*, n. 146.

⁽²⁷⁰⁾ Di questo avviso, ad esempio, A. TRINCHI, Sub art. 36, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 784, secondo cui – nel caso in cui sia accertata un'illegittima omissione – la mancata pronta esecuzione dell'atto ordinato potrà essere posta alla base di un'istanza di revoca ovvero, per i casi più gravi (*id est* nel caso in cui ne sia scaturito un pregiudizio), un'azione di responsabilità. Ancora, VASSALLI parla espressamente di «provvisoria esecutività» della pronuncia (F. VASSALLI, *Il curatore*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 266).

⁽²⁷¹⁾ A. TRINCHI, *op. loc. ult. cit.*

positivo esito del giudizio di reclamo potrà rilevare al fine di promuovere efficacemente un'azione di responsabilità avverso la curatela. A maggior ragione, nel caso di cui all'art. 36, comma III l. fall., dovrà ritenersi immediatamente esecutivo anche il capo condannatorio del decreto di reclamo che ordina l'esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria⁽²⁷²⁾ (*rectius* il compimento dell'atto o degli atti necessariamente conseguenti all'accertamento dell'illegittima omissione), sia che la condotta omissiva sia imputata al curatore (in tal caso, sarà *in primis* quest'ultimo ad essere chiamato a darvi esecuzione), sia che essa debba essere attribuita al comitato dei creditori (in questa ipotesi, sarà invece il giudice delegato ad agire in sostituzione)⁽²⁷³⁾.

Nondimeno, la decisione assunta con il suddetto decreto non potrà considerarsi definitiva, attesa la possibilità di impugnarlo (nel breve termine di otto giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dello stesso) dinnanzi al tribunale fallimentare, che deciderà a sua volta con decreto motivato non più assoggettabile ad alcun gravame (ordinario)⁽²⁷⁴⁾ e pertanto da ritenere immediatamente efficace.

⁽²⁷²⁾ Favorevole ad una descrizione del contenuto del decreto *ex art. 36 l. fall.* non solo in termini di «provvedimento rescindente», bensì anche condannatorio, I. PAGNI, *Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare (e le nuove regole della tutela giurisdizionale)*, in *Fall.*, 2007, p. 147. Infatti, secondo l'Autrice, «nel caso di omissione del curatore [...] il decreto del giudice delegato conterrà un ordine di *facere*», mentre nell'ipotesi di omissione del comitato dei creditori «il controllo di legittimità si trasforma, in corsa, in un atto di amministrazione» (poiché l'autorità giurisdizionale si sostituisce al comitato compiendo essa stessa gli atti valutati come doverosi).

⁽²⁷³⁾ Sul punto, continua a non sembrare decisivo l'argomentazione secondo cui, dal momento che il procedimento *ex art. 36 l. fall.* «resta [...] nel solco del rito camerale 'puro'», i relativi provvedimenti conclusivi debbano essere considerati efficaci solo a partire dal momento in cui siano decorsi i termini per proporre reclamo, come stabilirebbe l'art. 741 c.p.c. E questo è vero sia (1) perché – come meglio specificato *infra* – al decreto camerale può comunque essere attribuita immediata efficacia da parte dell'autorità giurisdizionale emanante, laddove sussista l'esigenza di contingentamento dei tempi, sia (2) poichè, a ben vedere, sebbene il reclamo *de quo* non abbia ad oggetto un provvedimento giurisdizionale, nondimeno esso rappresenta uno strumento di impugnazione, per così dire, «camerale» assimilabile al reclamo ordinario previsto dal codice di rito, cui provvedimento conclusivo è da ritenersi parimenti provvisoriamente esecutivo.

⁽²⁷⁴⁾ La precisazione non è fine a se stessa, considerato che, se il decreto emanato a norma dell'art. 36 l. fall. è idoneo a incidere su diritti soggettivi, allora sembra corretto ritenere esperibile il ricorso straordinario *ex art. 111, comma VII Cost.* (in tal senso si esprimono ad esempio A. TRINCHI, *op. cit.*, p. 786; M. FABIANI, *Sub art. 36 l. fall.*, in G. LO CASCIO (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2008, p. 313; A. CAIFA, *Nuovo diritto delle procedure concorsuali*, Padova, 2006, p. 275). Invero il punto non può considerarsi pacifico, stante una precedente giurisprudenza di legittimità restia ad ammettere l'impugnabilità (in via straordinaria) di tale provvedimento, benchè sulla base del

6. (Segue). *In particolare, il decreto di esecutività dello stato passivo e la chiusura del fallimento: doverose precisazioni in tema di «provvisoria esecutività» dei decreti endofallimentari.* – Come si è avuto modo di notare in precedenza, il regime dell'efficacia dei decreti pronunciati all'interno delle procedure concorsuali risulta difficilmente riconducibile ad un modello unitario, attesa la grande eterogeneità di circostanze in cui gli organi giurisdizionali sono tenuti a pronunciarsi in tale forma. Ad ogni modo, alla luce delle considerazioni proposte al §5, ciò che (quantomeno in linea generale) pare possibile affermare è l'indefettibilità dell'esigenza di tempestività nell'intervento degli effetti veicolati da tali provvedimenti, sia quando essi siano chiamati a svolgere funzioni più strettamente contenziose, sia quando la natura del decreto emanato appaia meramente gestoria. Di più – coerentemente con quanto detto in precedenza – vale la pena ribadire che l'immediata efficacia di siffatte pronunzie (a dire il vero, non solo dei decreti endofallimentari, ma delle pronunzie giurisdizionali, rilasciate in materia concorsuale, *latu sensu* intese) si giustifica in primis in virtù del fatto che essa garantisce l'effettivo svolgimento della procedura, nel senso che senza un pronto intervento degli effetti di tali provvedimenti verrebbero pregiudicati gli obbiettivi (a loro volta strumentali alla procedura) per cui gli stessi sono emanati.

A questo punto dell'analisi, è opportuno prestare particolare attenzione a due tipologie di provvedimento, emanate nella forma del decreto, da cui è possibile ricavare alcune precisazioni circa il regime dell'efficacia dei decreti endofallimentari: ci si riferisce in particolare al (1) decreto di esecutività dello stato passivo ed (2) al decreto di chiusura del fallimento.

Tuttavia, risultano anzitutto necessarie due premesse. Con la prima, è bene precisare i limiti dell'argomentazione che qui interessa: infatti, non si può trascurare

presupposto che esso non incida che su vicende gestorie, ovvero perchè carente del requisito della definitività (cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. I, 1 giugno 2012, n. 8870, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 313; Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2002, n. 18144, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, p. 2219; Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001, n. 3746, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 485; Cass. civ., sez. I, 4 giugno, 1994, in *Fall.*, 1995, p. 36; Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1992, n. 499, in *Fall.*, 1992, p. 387; Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1993, n. 3905, in *Fall.*, 1993, p. 1031).

il fatto che entrambi i suddetti provvedimenti siano forieri di numerosi ed importanti quesiti interpretativi, oltre a quello riguardante la loro provvisoria esecutività (o meno), soprattutto (quantomeno pensando a quanto si dirà nel prosieguo) relativamente alla loro attitudine a stabilizzarsi ed alle conseguenze (endofallimentari ed extra-fallimentari) che ne derivano. Non vi è modo ora di affrontare tutte le implicazioni del caso, quantomeno non con l'attenzione che richiederebbero: rimandando per taluni temi alle considerazioni proposte al Capitolo Terzo, si consenta in questa sede di concentrarsi su quegli argomenti strumentali al tema del presente capitolo, e di dare per scontate alcune nozioni generali sulla disciplina dei provvedimenti richiamati.

Secondariamente – e sempre in via preliminare – è opportuno specificare che la scelta di proporre alcune osservazioni specifiche riguardo i due succitati provvedimenti, escludendone inevitabilmente altri, si giustifica in virtù del fatto che (quantomeno a giudizio di chi scrive) essi sembrano *prima facie* condurre a conclusioni divergenti, ma che invero – come si dirà – sembrano dover essere ricondotte ad un disegno unitario e coerente, il quale a sua volta meglio definisce la corretta interpretazione della «provvisoria esecutività» applicata al *genus* dei decreti endofallimentari.

A tale ultimo riguardo, per quanto concerne il decreto di esecutività dello stato passivo, non sembra potersi dubitare della sua provvisoria esecutorietà, atteso che la funzione di siffatto decreto – apposto allo «stato passivo» – è proprio quella di renderlo *immediatamente efficace*⁽²⁷⁵⁾. In particolare, lo stato passivo è composto dalla «congiunzione materiale» in un singolo documento di tutti i provvedimenti (nella forma di decreti succintamente motivati, *ex art. 96, comma I l. fall.*) che il giudice delegato ha assunto, all'udienza di verifica, con riferimento a ciascuna domanda di insinuazione al passivo presentata dai creditori o dai titolari di diritti reali o personali su beni del fallito, provvedendo ad accoglierla o meno⁽²⁷⁶⁾: in altri termini,

⁽²⁷⁵⁾ Cfr. V. ZANICHELLI, *op. cit.*, p. 244 ss.

⁽²⁷⁶⁾ In particolare (e salve le considerazioni del prossimo capitolo sul tema), la pronuncia *de qua* provvede ad accertare l'esistenza del diritto a il proprio credito mediante la distribuzione del ricavato

le singole decisioni assunte circa l'ammissibilità delle pretese formulate nei confronti del fallimento convergono all'interno di un unico provvedimento, in calce al quale verrà apposto il decreto *de quo*⁽²⁷⁷⁾, che determinerà l'immediata esecutività dello stato passivo (unitariamente considerato), a partire dal (contestuale) deposito in cancelleria.

Alla luce delle suddette considerazioni, la natura dichiarativa della pronunzia (sì d'accertamento, ma del tutto peculiare, poichè alla verifica segue l'ammissione alla procedura «esecutiva speciale») non può considerarsi rilevante per contestarne l'efficacia immediata, sia perchè – se si concorda con la nozione di «provvisoria esecutività» proposta in queste pagine – (a) i provvedimenti giurisdizionali sono idonei a produrre sin da subito i propri effetti, quale che ne sia la natura, ma soprattutto perchè (b) l'esecutorietà dello stato passivo è attribuita *ope iudicis* (sebbene in realtà il giudice vi sia tenuto *ex lege*, non residuando margini di discrezionalità in tal senso) con l'apposizione del decreto di esecutività⁽²⁷⁸⁾. Ed invero, appare difficile sostenere una tesi diversa, considerando che quanto accertato nello stato passivo concorre a determinare le modalità della liquidazione sia per quanto riguarda l'ordine con cui i creditori ammessi dovranno essere soddisfatti, sia per

delle attività liquidatorie o, nel caso si tratti di un diritto reale o personale, di soddisfarsi sul bene, che viene sottratto all'esecuzione. Sul punto, si rimanda alla manualistica che, sul tema, è sconfinata [*ex multis*, S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 536 ss.; F. APRILE, P. VELLA, *Sub art. 96*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1253; I. PAGNI, *Sub art. 96 l. fall.*, in G. LO CASCIO (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, pp. 1197-1213; M. FABIANI, *La formazione dello stato passivo: i principi e la domanda*, in (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, cit., p. 328 ss.; G. U. TEDESCHI, *L'accertamento del passivo*, in AA. VV., (a cura di) A. DIDONE, *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, p. 921 ss.; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 523 ss.].

⁽²⁷⁷⁾ A latere, vale la pena specificare che il decreto di esecutività è unico ed attribuisce immediata esecutività allo stato passivo «unitariamente» considerato, senza tuttavia far venire meno la singolarità delle decisioni sulle istanze di insinuazione, le quali mantengono la loro autonomia anche in sede di impugnazione, secondo le regole degli artt. 98 ss. l. fall. [cfr. *inter alia* I. PAGNI, *Formazione dello stato passivo: ruolo di curatore e g.d.*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 372 ss.].

⁽²⁷⁸⁾ Di più, l'art. 113, comma I, n. 2 l. fall., prevedendo la possibilità che in favore del creditore opponente siano disposte «misure cautelari», riconosce implicitamente che in pendenza dell'impugnazione (*rectius* a seguito del deposito in cancelleria) il decreto di esecutività dello stato passivo sia già efficace.

quanto riguarda l'effettiva consistenza dell'attivo sottoponibile alle attività liquidatorie (infatti, taluni beni potrebbero esservi sottratti poichè oggetti di diritti reali o personali di terzi)⁽²⁷⁹⁾.

La provvisoria esecutorietà dell'accertamento stabilito nello stato passivo è confermata anche – per così dire – «in via sistematica» dall'art. 113 l. fall., secondo cui è necessario provvedere all'accantonamento, *inter alia*, (a) delle quote assegnate ai creditori opposenti (*id est* che abbiano presentato opposizione avverso la statuizione sulla propria domanda di insinuazione al passivo, rigettata o accolta parzialmente) in favore dei quali siano state disposte delle misure cautelari, (b) delle quote dei «creditori opposenti la cui domanda è stata accolta, ma la sentenza non è passata in giudicato»⁽²⁸⁰⁾, nonchè (c) di quelle attribuite a creditori avverso i quali «siano stati proposti giudizi di impugnazione o revocazione» (con riferimento particolare, e non generico, all'«impugnazione dei crediti ammessi» e alla «revocazione»). Da quest'ultima disposizione si possono trarre (almeno) due considerazioni: (i) *in primis* che – come si diceva – la provvisoria esecutività dello stato passivo impone, laddove sussista un'istanza impugnatoria volta alla ridefinizione (parziale) del contenuto dichiarativo del provvedimento (*rectius* «della parte rilevante dello stato passivo»), che al fine di evitare di procedere ad un'illegittima ripartizione della quota

⁽²⁷⁹⁾ *A latere*, vale la pena precisare che (1) accertamento del passivo, (2) liquidazione e (3) ripartizione dell'attivo rappresentano fasi della procedura legate tra loro da un nesso di consequenzialità logica, ma non temporale, ammettendosi nella pratica che queste si verifichino contemporaneamente. Dunque appare chiaro, al fine della progressione della procedura, che le attività del curatore, sicuramente subito produttive di effetti, si accompagnino ad un accertamento dello stato passivo sin da subito efficace, stante la successiva possibilità che le somme e/o i beni oggetto di diritti avverso il cui riconoscimento (o mancato, ovvero parziale, accertamento) è stata proposta impugnazione, siano accantonati al fine di permettere la definizione del giudizio circa l'esistenza, il *quantum* e la qualità del credito.

⁽²⁸⁰⁾ La terza categoria di creditori prevista all'art. 113, comma I l. fall. si riferisce a quei soggetti la cui impugnazione mediante opposizione ha avuto esito positivo, ma che tuttavia non è ancora passato in giudicato. Erroneo – si badi – il riferimento alla sentenza, dal momento che non vi sono dubbi che il provvedimento che decide l'opposizione assuma la forma del decreto, ancorchè equiparabile a sentenza stante la sua decisorietà e la ricorribilità in Cassazione (oltre al dato normativo inequivocabile dell'art. 99, comma XI l. fall., *ex multis* F. APRILE, P. VELLA, *Sub art. 99*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1298 e G. B. COA, *Sub art. 113*, in M. FERRO (a cura di), *op. ult. cit.*, p. 1615; L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *op. cit.*, p. 229; M. MONTANARI, *Le impugnazioni dello stato passivo*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, Bologna, 2010, p. 422).

indebitamente accertata dal giudice delegato, essa sia trattenuta sino alla definizione dell'impugnazione, secondariamente (ii) che, sebbene nè la disciplina ordinaria in materia di impugnazioni⁽²⁸¹⁾, nè direttamente le norme fallimentari speciali⁽²⁸²⁾, prevedano un'automatica inibitoria del provvedimento impugnato, di fatto questo è il risultato prodotto dall'accantonamento disposto dall'art. 113 l. fall.

In altri e più chiari termini, a fronte di un accertamento immediatamente efficace e sulla base del quale effettuare le ripartizioni, laddove siano esperiti i relativi gravami l'ordinamento dispone di non farsi seguito alla distribuzione delle somme sino alla definizione della fase impugnatoria, onde evitare distribuzioni non più ripetibili⁽²⁸³⁾.

Se quanto detto finora risulta coerente con le considerazioni (generali) proposte al §5, indicazioni (quantomeno apparentemente) opposte, in materia di provvisoria esecutorietà della pronunzia, sono offerte dalla disciplina del decreto che dispone la chiusura del fallimento⁽²⁸⁴⁾ ex art. 119, comma IV l. fall., secondo cui «il decreto di

⁽²⁸¹⁾ Infatti, il più volte citato art. 337 c.p.c. esclude la sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'impugnazione (stante, in ogni caso, la facoltà di demandare l'inibitoria). Allo stesso modo, nemmeno dalla disciplina dei provvedimenti camerali – anch'essa già diffusamente richiamata al precedente §5 – sembra possibile ricavarne un effetto sospensivo di decreti provvisoriamente esecutivi (*ex lege* o *ope iudicis*, in base alla previsione ex art. 741, comma II c.p.c.). Al più, per questo secondo caso, dovrebbe ammettersi la sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione (si veda V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 466; G. A. MICHELI, *op. ult. cit.*, p. 996).

⁽²⁸²⁾ Cfr. l'art. 26, comma V l. fall.

⁽²⁸³⁾ L'art. 114 l. fall. infatti dispone che «i pagamenti effettuati in esecuzioni dei piani di riparto non possono essere ripetuti», con l'eccezione rappresentata dall'accoglimento della revocatoria.

⁽²⁸⁴⁾ Pronunziato «su istanza del curatore o del debitore ovvero d'ufficio». Invero, la possibilità (per il caso in esame) del tribunale di pronunziarsi officiosamente è ritenuta da alcuni «incoerente» con la disciplina fallimentare nel suo complesso, soprattutto in virtù dell'argomento secondo cui, come lo stesso tribunale non ha più potere di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, allo stesso modo non dovrebbe averla per la chiusura della procedura [v. per tutti L. RISO, *Commento sub art. 119 l. f.*, in G. TERRANOVA (a cura di), *La nuova legge fallimentare annotata*, Napoli, 2006, p. 261]. Tuttavia siffatte ragioni – per così dire – «sistematiche» non possono far dimenticare le differenti circostanze (nonchè le esigenze pratiche) che caratterizzano le due fasi (*id est* l'apertura della procedura con la presentazione dell'istanza di fallimento, e la chiusura di quest'ultimo al verificarsi delle cause previste dalla legge): infatti, vige – con riferimento alla conclusione del procedura – un «interesse pubblico degno di tutela» [in questi termini IRACE, in A. IRACE, *Commento sub art. 119 l. f.*, in AA. VV., (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006, p. 736], consistente nella necessità che il fallimento non si protragga indefinitivamente nel tempo. Non è fatta menzione, tra i legittimati attivi, dei creditori, ai quali pare corretto riconoscere la facoltà quantomeno di sollecitare il curatore o il tribunale fallimentare in questo senso [cfr. A. CAVALAGLIO, *La chiusura del fallimento*, in

chiusura acquista efficacia⁽²⁸⁵⁾ quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato»⁽²⁸⁶⁾, nonostante la disciplina del gravame *ex art. 26 l. fall.* (applicabile all'impugnazione della pronunzia *de qua*) disponga (contrariamente) l'insussistenza di qualsivoglia effetto sospensivo dell'efficacia del decreto (del tribunale fallimentare o del giudice delegato) per il solo fatto dell'impugnazione con reclamo, lasciando intendere (e di questo si è già ampiamente discusso) che quei decreti impugnabili con tale tipo di reclamo siano da considerarsi *ab origine* efficaci. Invero, proprio per quest'ultima ragione risulta necessaria la precisazione dell'art. 119 l. fall. relativamente al *dies a quo* degli effetti della chiusura, atteso che – se si accoglie quanto detto nel precedente §5 – quantomeno in linea generale i decreti endofallimentari sarebbero da ritenere immediatamente produttivi di effetti.

Tuttavia, siffatto principio «sospensivo» non sembra doversi intendere in senso troppo rigoroso: al contrario, pare corretto riconoscere che – in caso di decreto di accoglimento (poichè con riferimento al decreto di rigetto dell'istanza di chiusura il problema non si pone) – nel corso del giudizio di reclamo, pur essendo (*medio*

(diretto da) G. RAGUSA MAGGIORE, C. COSTA, *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, III, Torino, 1997, p. 604].

⁽²⁸⁵⁾ Vale la pena di osservare che al provvedimento sono solitamente ricollegati (si veda, ad esempio, P. LICCARDO, G. FEDERICO, *La chiusura del fallimento*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, cit., p. 690; G. LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 1988, p. 478; R. PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 1741; P. GENOVIVA, *La chiusura del fallimento nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 6, 2007, p. 872; A. CAVALAGLIO, *op. cit.*, 605 ss.) effetti costitutivi «complessi», alla stregua di quanto affermato con riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento (rispetto alla quale produce effetti «di senso contrario»): infatti, accertato il verificarsi di una delle cause di chiusura, il provvedimento fa venire meno lo *status* di fallito, e tutte le conseguenze derivate dal fallimento (cfr. art. 120 l. fall.). Inoltre, al decreto di chiusura si accompagneranno tutte quelle «disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione» (*ex art. 119, comma IV l. fall.*).

⁽²⁸⁶⁾ Invero, l'opinione più corretta sembra essere quella secondo cui, in caso di proposizione del reclamo, laddove quest'ultimo abbia esito negativo il *dies a quo* degli effetti non sia quello della pronunzia del provvedimento di rigetto, bensì quello in cui spirano i termini per proporre ricorso in Cassazione (o quello in cui si conclude il relativo giudizio dinanzi ai giudici di legittimità). Se questo è vero, allora il momento a partire dal quale il decreto di chiusura deve essere considerato efficace sarà quello della definitiva stabilizzazione del provvedimento, considerando entrambi i gravami esperibili avverso la suddetta pronunzia [così, *inter alia*, P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2002, p. 545; A. CAVALAGLIO, *op. cit.*, p. 621; P. GENOVIVA, *op. ult. cit.*, p. 13; G. U. TEDESCHI, *Manuale*, cit., p. 458; in giurisprudenza si veda ad esempio Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17109, in *Fall.*, 2003, p. 1268; App. Roma, 10 settembre 2001, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 314].

tempore) il decreto di chiusura inefficace, il fallimento entri in una fase di «quiescenza» o «sospensione» (*latu sensu intesa*)⁽²⁸⁷⁾, durante la quale rimangono in essere gli organi della procedura, nonchè i vincoli personali e patrimoniali gravanti sul fallito (*id est*, continuano a permanere gli effetti del fallimento sino alla definitività del provvedimento che ne dispone la conclusione)⁽²⁸⁸⁾. Ed altrimenti – si badi – non potrebbe essere, dal momento che, essendo arduo ravvisare un dato positivo in base al quale statuire l'immediata efficacia del decreto di chiusura (considerando l'espressa previsione in senso opposto dell'art. 119 l. fall.)⁽²⁸⁹⁾, la

⁽²⁸⁷⁾ Di questo avviso ad esempio P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 663, in cui ci si riferisce ad «uno stato di morte sospesa sino a che non sia stato definitivamente appurato se la chiusura è stata legittimamente dichiarata o meno»; conformi *ex multis* G. LIMITONE, Sub art. 120, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1689 e 1697; P. LICCARDO, G. FEDERICO, *op. cit.*, pp. 688-689; A. IRACE, *Commento sub art. 120 l. f.*, in AA. VV., (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *op. cit.*, p. 741).

⁽²⁸⁸⁾ Il punto tuttavia non è del tutto pacifico, considerato che non sono mancate voci (L. RISO, *Commento sub art. 119 l.f.*, in G. TERRANOVA (a cura di), *La nuova legge fallimentare annotata*, Napoli, 2006, p. 262) a sostegno di un'immediata esecutività del decreto di chiusura argomentando in base a quanto disposto dall'art. 119, comma V l. fall. Secondo quest'ultima disposizione, con il suddetto decreto (e con quello di rigetto dell'istanza di chiusura) «sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione», senza subordinare queste ultime all'intervento del giudicato sul provvedimento *de quo*. Al contrario, la seconda parte dello stesso comma V, nel prevedere l'emanazione di analoghe disposizioni esecutive per la sentenza di revoca del fallimento e per il decreto di omologazione del concordato preventivo, precisa che in tal senso si provvederà «a seguito del passaggio in giudicato» (dei suddetti provvedimenti). Alla luce di tali premesse, sembrerebbe potersi dire – quantomeno secondo tale tesi – che, essendosi il legislatore pronunciato *expressis verbis* in favore della necessità del giudicato per taluni provvedimenti, e non per «l'esecuzione del decreto di chiusura», quest'ultimo provvedimento sia immediatamente esecutivo. Tuttavia, l'opinione (certamente autorevole) pare invero isolata in dottrina, stante l'espressa sospensione dell'efficacia (sino al decorso del termine per il reclamo, o all'esito negativo del relativo giudizio impugnatorio) prevista al comma IV dello stesso art. 119 l. fall.: a tal proposito, si badi che siffatta interpretazione non pregiudica l'applicabilità del succitato comma V, dal momento che, in ogni caso – ed anche se con ritardo rispetto all'emanazione del provvedimento – il contenuto della pronunzia dovrà trovare attuazione, cui le «disposizioni esecutive» sono strumentali.

⁽²⁸⁹⁾ Invero, stante la natura camerale del decreto di chiusura del fallimento (di più, «pacificamente» camerale secondo P. LICCARDO, G. FEDERICO, *op. cit.*, p. 689), si potrebbe obiettare richiamando l'applicazione del generale principio *ex art. 741, comma II c.p.c.*, che permetterebbe al tribunale di disporre l'efficacia immediata del decreto. Tuttavia, come è stato autorevolmente sostenuto, sembra doversi escludere tale possibilità, non essendovi ragione per derogare una legge speciale (l'art. 119 l. fall., che – come si diceva – *esclude l'efficacia immediata* della pronunzia che decide sulla domanda di chiusura) in favore di una legge generale (l'art. 741 c.p.c. in questione): di tale ultimo avviso, *inter alia*, B. QUATRARO, S. D'AMORA, *Il curatore fallimentare*, Milano, 1999, p. 4593 ss.; G. LIMITONE, Sub art. 119, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1683; G. U. TEDESCHI, *op. ult. cit.*, p. 458; L. D'ORAZIO, *Chiusura del fallimento e impugnativa*, in L. GHIA, C. PICCININNI, G. SEVERINI, *Trattato delle procedure concorsuali*, 3, Torino, 2010, p. 730; G. FICARELLA, *La chiusura del fallimento e l'esdebitazione*, in (a cura di) G. TRISORIO LIUZZI, *Manuale di diritto*

condotta – per così dire – «prudente»⁽²⁹⁰⁾ degli organi del fallimento in attesa della decisione sul gravame rimane l'unico strumento a salvaguardia dell'effettività di un'eventuale pronunzia di riforma (del decreto di chiusura) pronunziata dalla Corte d'appello in sede di reclamo. Infatti, la sospensione *de facto* della procedura – che tuttavia rimane in essere (potendo gli organi della procedura, in ogni caso, compiere delle seppur limitate attività) – permette sia di evitare che l'immediata efficacia della chiusura, la quale consentirebbe al fallito (tornato *medio tempore in bonis*) di agire sul patrimonio residuante dalla procedura, pregiudichi l'attuazione dell'eventuale riforma di tale decreto, idonea a «far proseguire» il fallimento, sia dall'altro lato consente di eliminare il rischio che, laddove si ammetta un'efficacia *strictu sensu* sospensiva del reclamo, le attività liquidatorie possano proseguire «come se la chiusura non fosse mai stata disposta» (a detrimento delle ragioni di quel fallito in favore del quale era stato correttamente emanato il provvedimento di chiusura).

Se quanto detto fino ad ora è vero, allora è altrettanto vero che – nei fatti – il decreto *de quo* non è, al momento della pronunzia, strettamente improduttivo di effetti, attese le conseguenze «conformative» della stessa sulle attività dell'ufficio fallimentare in attesa, ovvero in pendenza, dell'impugnazione⁽²⁹¹⁾.

fallimentare e altre procedure concorsuali, Milano, 2011, p. 280. Ad una simile conclusione è possibile pervenire – come detto *infra* nel testo – in relazione alla portata dell'art. 26 l. fall., il quale si dispone che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del decreto oggetto di gravame, ma considerando la previsione «speciale» in materia di decreto di chiusura, il richiamo alla disciplina del reclamo endofallimentare non sembra decisivo per sovvertire la regola puntualmente prevista dal legislatore per il caso *de quo*.

⁽²⁹⁰⁾ Sul punto, è stato persino sostenuto la possibilità che, nelle more del reclamo, il tribunale fallimentare «impartisca delle prescrizioni in merito alla condotta cui è tenuto il curatore [...] volta alla mera conservazione delle situazioni in atto e alla salvaguardia degli interessi pur sempre sottesi al decreto di chiusura del fallimento» (P. LICCARDO, G. FEDERICO, *op. cit.*, p. 695). Secondo FABIANI (M. FABIANI, *La chiusura del fallimento e la riapertura*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 831) gli organi del fallimento, pur rimanendo in carica, «dovrebbero astenersi dal compiere atti idonei a pregiudicare il fallito», evidenziando che – in ogni caso – considerando (quantomeno) le *best practices* in uso per i casi di chiusura del fallimento, appare difficile sostenere l'assoluta inefficacia del provvedimento che la dispone (di questo avviso anche L. D'ORAZIO, *op. ult. cit.*, 730; E. NORELLI, *La chiusura del fallimento*, in AA. VV., (a cura di) A. DIDONE, *Le riforme della legge fallimentare*, II, Torino, 2009, p. 1322). A tal proposito, si richiamano anche le considerazioni circa l'«atteggiamento prudenziale» del curatore fatte al §2.

⁽²⁹¹⁾ Forse si ricorderà che argomenti analoghi sono stati proposti al §2, con riferimento alla sentenza di revoca del fallimento.

Alla luce delle predette considerazioni in materia di decreto di esecutività dello stato passivo e decreto di chiusura del fallimento, si possono muovere almeno due significative considerazioni idonee a puntualizzare il generale principio di provvisoria esecutorietà dei decreti endofallimentari.

In primis, bisogna riconoscere che – come invero spesso accade in diversi settori dell’ordinamento – a fronte di una regola generalmente applicabile esistono delle eccezioni che, tuttavia, non devono far concludere – per il solo fatto di divergere dalla *regula* comunemente applicabile – per l’abbandono di quest’ultima: al contrario, ciò che sembra veramente dirimente per decidere della fondatezza o meno del principio è valutare le *rationes* sottese alla «deviazione» – se così si può dire – dalla disciplina comune. A tal proposito, se è vero che il succitato provvedimento di chiusura della procedura diviene efficace solamente quando sia divenuto irretrattabile, è altrettanto vero che siffatta previsione risulta (come si diceva) strumentale alla tutela dell’effettività della procedura, nel senso che il permanere dell’incertezza circa l’esito «complessivo» del giudizio che decide della conclusione del fallimento (*id est* del termine di tutti quegli effetti, derivanti dalla declaratoria *ex art. 16 l. fall.*, strumentali all’effettiva soddisfazione del ceto creditorio secondo le regole del concorso) impedisce di ammettere l’«istantanea» efficacia del decreto *de quo*, la quale produrrebbe conseguenze tali per cui sarebbe impossibile ripristinare lo *status quo ante*, laddove fosse successivamente accertata l’illegittimità della chiusura. Da quest’ultimo punto di vista, sono decisamente meno dirompenti le conseguenze derivanti dalla previsione negativa dell’efficacia immediata in capo a siffatta pronuncia (i cui effetti decorreranno solo una volta che siano divenuti definitivi), attesa l’auspicata e tendenziale inattività cui sono chiamati gli organi fallimentari, in attesa della definizione della chiusura.

A tal proposito, si badi che simili valutazioni non differiscono da quanto precedentemente detto circa la sentenza di revoca del fallimento⁽²⁹²⁾, la quale diviene efficace solo a partire del suo passaggio in giudicato, e si collega alla medesima *ratio*

⁽²⁹²⁾ Si veda il §2 del presente Capitolo Secondo.

(*latamente cautelare*) consistente nella volontà di evitare che, nelle more dell'impugnazione, il fallito (sul quale *medio tempore* non gravano gli effetti del fallimento revocato, in attesa della definitiva stabilizzazione del provvedimento) compia degli atti idonei a pregiudicare l'eventuale prosecuzione della procedura, a seguito di una potenziale pronuncia di riforma della sentenza di revoca. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso (come si diceva), in attesa della stabilizzazione della pronuncia di revoca il curatore dovrà agire «come se il fallimento fosse stato revocato», evitando il compimento di attività che potrebbero causare un ingiustificato detrimento a carico dell'imprenditore destinato a ritornare definitivamente *in bonis*.

Queste osservazioni conducono ad una seconda precisazione: infatti, se quanto detto in precedenza è vero, allora appare necessario ammettere che la disciplina della provvisoria esecutorietà nelle procedure concorsuali risente innegabilmente della puntuale finalità cui è preordinato ciascun provvedimento, la quale può in taluni casi (i) conformarne il regime a quello «generale» (che – nel tentativo di riassumere un percorso argomentativo che invero mal si presta, per la sua complessità, alle semplificazioni – è da ritenere tale in virtù dell'art. 26, comma V l. fall.), in altri (ii) farlo divergere, negandone però *solo parzialmente* l'esecutività provvisoria⁽²⁹³⁾, attesa nei fatti la produzione di effetti *latu sensu* conformativi, ed a nulla rilevando a tale riguardo la natura del provvedimento giurisdizionale considerato, la quale sia da un punto di vista pratico che dogmatico non sembra poter essere considerata decisiva

⁽²⁹³⁾ Anche se, come visto, appare difficile sostenere che non vi sia sin da subito alcun tipo di effetto. Il principio si inserisce in all'interno di un generico *favor* della normativa fallimentare per le ragioni del ceto creditorio rispetto a quelle del fallito, laddove si tratti di ammettere o meno l'efficacia immediata di determinate pronunzie: ad esempio, per chiarire il punto, la sentenza di riapertura del fallimento – contrariamente al decreto di chiusura – è da ritenersi, alla stregua della declaratoria di fallimento, provvisoriamente esecutiva [cfr. *ex multis* C. CREMONESI, Sub art. 121 l. fall., in P. PAJARDI (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 464; G. U. TEDESCHI, *Chiusura del fallimento*, in (a cura di) F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1977, p. 109; M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 846; G. LIMITONE, Sub art. 121, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014 p. 1703; M. R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare*, Milano, 2006, p. 1646].

per decidere dell'immediata efficacia o meno⁽²⁹⁴⁾.

7. Alcune note circa i provvedimenti assunti nell'ambito delle procedure concordatarie. – Gli argomenti finora sviluppati trovano ulteriore conferma nella disciplina dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati nell'ambito delle procedure concordatarie, per i quali in diversi casi il legislatore ha scelto di prevedere espressamente la provvisoria esecutorietà della pronuncia, nella consapevolezza (probabilmente) che «la tempestività è una delle caratteristiche su cui si gioca il futuro [...] [delle] procedure [concordatarie]»⁽²⁹⁵⁾. È il caso, ad esempio, della sentenza (costitutiva)⁽²⁹⁶⁾ che dispone la risoluzione o l'annullamento del concordato (sia fallimentare, ex artt. 137 e 138 l. fall., sia preventivo, in forza del richiamo operato dall'art. 186, comma V l. fall.) che è «provvisoriamente esecutiva», nonché «reclamabile ai sensi dell'art. 18 l. fall.»⁽²⁹⁷⁾ (ex artt. 137, comma IV-V e 138, comma II l. fall.). Invero, stante la generale applicabilità dell'art. 282 c.p.c. a tutte le tipologie di sentenze (nei termini di cui al Capitolo Primo), la scelta di prevedere espressamente che l'efficacia di tali provvedimenti si dispieghi già a partire dalla pubblicazione appare superflua: più probabilmente, la puntualizzazione funge da «raccordo» tra la

⁽²⁹⁴⁾ Per il caso (i) si pensi al citato decreto di esecutività dello stato passivo, al quale – in virtù della funzione attribuitagli – non può che essere riconosciuta (ed addirittura *expressis verbis*) efficacia immediata (bilanciata – come si diceva – dalla previsione degli accantonamenti ex art. 113 l. fall.), mentre per il caso (ii) proprio al decreto di chiusura del fallimento, ovvero alla sentenza di revoca ex art. 18 l. fall.

⁽²⁹⁵⁾ Così P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 884.

⁽²⁹⁶⁾ In quanto il provvedimento è finalizzato alla rimozione degli effetti del decreto di omologazione e alla riapertura del fallimento (cfr. Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22380, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Fallimento*, n. 679; M. FABIANI, *Il concordato fallimentare*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 1026), all'esito di un procedimento che segue le forme di un rito camerale «speciale e collegiale» [cfr. S. SANZO, *Problematiche applicative ed interpretative con riguardo alla fase successiva all'omologazione*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 824; M. FERRO, *Il concordato preventivo, l'omologazione e le fasi successive*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 1132; M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 1028].

⁽²⁹⁷⁾ Pertanto, valgono analogicamente le considerazioni in materia di reclamo ex art. 18 l. fall. proposte al §2 [cfr. in questo senso anche G. MINUTOLI, *Sub art. 137*, in M. FERRO (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, Padova, 2014, p. 1845 e *Id.*, *Sub art. 138*, in M. FERRO (a cura di), *op. ult. cit.*, p. 1851], quale ad esempio l'inidoneità alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato (così *inter alia* M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 1028).

disciplina concordataria e quella della dichiarazione di fallimento, che è subito esecutiva (e pertanto lo dovrà essere anche quel provvedimento che risolve o annulla il concordato)⁽²⁹⁸⁾.

Altrettanto indubitabile sembra essere l'efficacia immediata (*id est* dalla pubblicazione) – anch'essa di natura costitutiva⁽²⁹⁹⁾ – del decreto di omologazione del concordato preventivo, sia nel caso in cui venga pronunciato a conclusione di un procedimento semplificato per assenza di opposizioni, in quanto il provvedimento sarà «non soggetto a gravame» (*ex art. 180, comma III l. fall.*) e dunque immediatamente definitivo⁽³⁰⁰⁾, sia nel caso in cui venga emanato all'esito di un procedimento gravato dalla presentazione di opposizioni, in quanto il decreto (pubblicato secondo le forme dell'art. 17 l. fall., come la sentenza dichiarativa di fallimento) *expressis verbis* «è provvisoriamente esecutivo» (art. 180, comma V l. fall.)⁽³⁰¹⁾.

⁽²⁹⁸⁾ Infatti, è da ritenere che la sentenza – identicamente a quella di fallimento (poiché riapre la procedura di fallimento) – produca effetti dalla data del deposito in cancelleria, mentre gli effetti nei confronti dei terzi si produrranno a partire dall'iscrizione nel registro delle imprese (cfr. A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 906; G. MINUTOLI, *Sub art. 137, cit.*, pp. 1845-1846).

⁽²⁹⁹⁾ Infatti seguiranno gli «innovativi» effetti previsti dal piano di concordato, *ex artt. 184-185 l. fall.* (si veda F. S. FILOCAMO, *Sub art. 180*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 2450 ss.).

⁽³⁰⁰⁾ In questi termini, A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 1200; F. S. FILOCAMO, *op. ult. cit.*, p. 2450; P. G. DEMARCHI, *Prime considerazioni, in materia di concordato preventivo, dopo le riforme della legge fallimentare. Quale voto per i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente?*, in *Quotidiano giuridico*, giugno 2007, 4.

⁽³⁰¹⁾ E lo rimane anche laddove sia proposto reclamo ai sensi dell'art. 183 l. fall., il quale non produce alcun effetto sospensivo per il solo fatto della proposizione del gravame [cfr. App. Genova, 14 novembre 2013, in *Il Caso.it*, I, 9714, in cui veniva negata l'istanza di sospensione sostenendo che (i) il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo per espressa previsione legislativa, (ii) non esistono, in tema di concordato preventivo, norme paragonabili all'art. 19 l. fall., che dispone la sospensione della liquidazione dell'attivo per il caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e che (iii) come la sentenza di fallimento è insuscettibile di alcuna sospensione dei propri effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza che ne dispone la revoca, «in considerazione dell'essenza e della finalità della procedura fallimentare», così tale valutazione deve essere estesa anche al decreto di omologazione del concordato preventivo]. Indubbiamente più controverso stabilire se la provvisoria esecutorietà del decreto di omologazione resista anche alla pronuncia del decreto di revoca non ancora divenuta definitiva: a tal proposito – seppur con «oscillazioni in giurisprudenza» (ad esempio, favorevole Trib. Milano, 14 luglio 2008, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Concordato preventivo*, n. 117; *contra* App. Genova, 12 marzo 2014, inedita) – sembra corretto sostenere l'applicazione analogica delle regole dettate in materia di revoca della sentenza di fallimento, ritenendo pertanto che la revoca divenga efficace solo in virtù dell'irretrattabilità del provvedimento che la dispone [si vedano le estese argomentazioni, nonché i richiami giurisprudenziali, proposti in A.

Se quanto detto finora è vero, per il decreto di omologazione del concordato fallimentare valgono considerazioni (solo in parte) diverse, a causa (a) dell'assenza di un'esplicita previsione di provvisoria esecutorietà⁽³⁰²⁾ laddove il provvedimento sia adottato secondo il «procedimento aggravato» (dalle opposizioni) *ex art.* 138, comma V e VI l. fall.⁽³⁰³⁾, nonchè (b) in virtù della presenza dell'art. 130 l. fall.⁽³⁰⁴⁾, il quale dispone espressamente in relazione al *dies a quo* degli effetti concordatari: a tale ultimo riguardo, se da un lato non suscita particolari problemi di coerenza la previsione secondo cui la proposta di concordato (fallimentare) diviene efficace una volta decorso il termine per la presentazione di opposizioni (*id est* al momento

MOTTO, *Gli effetti del provvedimento di revoca della Corte d'appello sul decreto di omologazione del concordato preventivo (un'analisi alla luce dei principi generali)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 1, p. 129 ss., secondo cui «quelle medesime esigenze di certezza giuridica e di funzionalità della procedura, che, con riguardo al fallimento, giustificano [...] la stabilità degli effetti della sentenza dichiarativa sino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca, debbono valere anche per il concordato omologato». Vale la pena puntualizzare che della provvisoria esecutività del decreto *de quo*, nonostante la presenza di opposizioni, non sembra si sia mai dubitato: sul punto si richiama quanto detto in I. PAGNI, *Commento sub artt. 179-181*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, II, Bologna, 2006, pp. 2517-2518, nonchè, Sub artt. 179, 180, 181 l. fall., in C. CAVALLINI (diretto da), III, Milano, 2010, p. 733; E. CARIA, *Il giudizio di omologazione*, in (diretto da) G. FAUCEGLIA, L. PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, III, 2009, p. 1744; A. C. MARROLLO, *Profili processuali del procedimento di omologazione del concordato preventivo*, in (a cura di) S. BONFATTI, G. FALCONE, *La riforma della legge fallimentare. Atti del convegno di Lanciano 10 novembre 2005*, Milano, 2005, p. 265; L. GUGLIELMUCCI, *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Torino, 2005, p. 113; A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 120; C. D'AMBROSIO, *Commento sub artt. 180 e 181*, in AA. VV. (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006, p. 1076; S. AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in (diretto da) G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, XI, 1, Padova, 2008, p. 142 ss.; V. VITALONE, *Il nuovo concordato preventivo. Commento alle novità introdotta dal decreto «competitività»*, Milano, 2005, p. 152; G. RAGO, *L'esecuzione del concordato preventivo*, in *Fall.*, 2006, p. 1096.

⁽³⁰²⁾ Sebbene nella versione originale (riformata dall'art. 120 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) della disposizione il V comma recitasse che «[l'omologazione] è provvisoriamente esecutiva», e non vi sarebbero stati ostacoli «formali» al mantenimento *post* riforma di tale previsione, considerando (anche) che per il decreto di omologa del concordato preventivo la provvisoria esecutività è tutt'ora prevista.

⁽³⁰³⁾ *Nulla quaestio*, invece, per il caso di procedimento semplificato in assenza di opposizioni, per cui (come nel caso dell'art. 180, comma III l. fall.) è prevista l'emanazione di un «decreto motivato non soggetto a gravame» (art. 129, comma IV l. fall.) e, dunque, inevitabilmente efficace (cfr. C. BLATTI, Sub art. 130, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1810), in quanto «il legislatore ricollega all'assenza di opposizioni l'assenza, di regola, dell'assenza di una qualsiasi soccombenza, e perciò l'inutilità dell'impugnazione» (I. PAGNI, *L'omologazione del concordato fallimentare e le impugnazioni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 1058). Rimane ferma la possibilità di servirsi del ricorso straordinario *ex art.* 111 Cost.

⁽³⁰⁴⁾ Disposizione riguardante gli «Effetti del decreto» (così la rubrica) che non è dettata in relazione al concordato preventivo, essendo il tema (come anticipato) esaustivamente disciplinato dall'art. 180 l. fall.

dell'omologazione secondo il «procedimento semplificato»), più complesso risulta identificare il momento a partire dal quale il concordato sarà efficace⁽³⁰⁵⁾ nel caso di opposizione, atteso che, (i) come si diceva, manca un'esplicita previsione di esecutorietà provvisoria del decreto di omologazione (come invece è disposto per l'ipotesi analoga nel concordato preventivo) e (ii) l'art. 130 l. fall., prevedendo a tal fine il necessario «esaurimento delle impugnazioni previste dall'articolo 129», sembra escludere l'efficacia immediata dell'omologazione nel caso di opposizioni.

Proprio con riferimento a quest'ultimo punto si ravvisano le difficoltà esegetiche più evidenti, considerando che l'art. 129 l. fall. non fa alcuna menzione di mezzi di gravame esperibili avverso il decreto *de quo*. A tal proposito, sono possibili (almeno) due interpretazioni: o si sostiene (1) che, nel caso di specie, il legislatore abbia fatto uso di una «cattiva tecnica legislativa»⁽³⁰⁶⁾, utilizzando il termine «impugnazioni» per riferirsi semplicemente alle «opposizioni» che, a norma dell'art. 129, comma V l. fall., sono proponibili avverso la proposta di concordato, per cui l'omologazione diverrà efficace nel momento in cui tutte le decisioni sulle suddette opposizioni saranno divenute irretrattabili, ovvero (2) che sia corretto intendere il termine «impugnazioni» in senso (estremamente) lato, riferendosi sia alle opposizioni alla proposta di concordato, sia alle impugnazioni «vere e proprie» esperibili *strictu sensu* avverso il decreto di omologazione (non curandosi tuttavia del riferimento esplicito all'art. 129 l. fall.).

Vien da sè che, laddove si sostenesse quest'ultima ipotesi (2), l'efficacia del provvedimento risulterebbe *vistosamente differita*, non solo all'esito del giudizio di reclamo ex art. 131 l. fall., bensì sino al termine di un eventuale giudizio di legittimità, tant'è che, al fine di evitare procedure di eccessiva durata, non sono

⁽³⁰⁵⁾ In particolare, «il decreto di omologazione» e non «la proposta» *ex se*. Così si esprime anche la Relazione illustrativa al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (consultabile al seguente indirizzo: http://www.ilsole24ore.com/SoleOnLine4/Speciali/2006/guida_professionisti/22giugno2006/Relazione_DLGS_5_2006.pdf?cmd%3Dart), precisando che l'art. 130 l. fall. «tratta dell'efficacia del decreto e dispone che il medesimo provvedimento acquisti efficacia dal momento in cui scadono i termini per presentare opposizione all'omologazione ovvero da quelli in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129 [rectius 131]».

⁽³⁰⁶⁾ L'espressione è ripresa da P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 709; concordi con la teoria (proposta *infra*) che ha tale assunto come presupposto.

mancate voci (assai autorevoli) favorevoli ad una declaratoria di provvisoria esecutività del provvedimento *ex art.* 741, comma II c.p.c., sebbene la dottrina maggioritaria si sia sempre dimostrata contraria⁽³⁰⁷⁾. Al contrario, sarebbero indubbi i vantaggi dell'impostazione interpretativa «mediana» – se così si può dire – di cui al punto (1), che differirebbe l'efficacia del decreto alla stabilizzazione dei soli giudizi riguardanti le opposizioni (di cui all'art. 129 l. fall. che è, a dire il vero, la norma richiamata *expressis verbis* dall'art. 130 l. fall. per individuare quelle «impugnazioni» – impropriamente dette – dalla cui stabilizzazione dipenderebbe l'efficacia del decreto di omologa), evitando di mantenere la procedura «in una fase di sostanziale stallo», come nei fatti sarebbe qualora fosse necessario attendere il passaggio in giudicato del provvedimento in esame⁽³⁰⁸⁾.

⁽³⁰⁷⁾ Infatti, alla luce dell'espressa previsione del «differimento» dell'efficacia del decreto per il caso di specie, la maggior parte dei commentatori si è spesso mostrata diffidente nel riconoscere al tribunale fallimentare il potere di dichiarare provvisoriamente esecutivo il provvedimento *de quo* (a norma dell'art. 741, comma II c.p.c.), in quanto tale interpretazione contrasterebbe con le intenzioni del legislatore per la materia fallimentare «speciale» agli artt. 129-131 l. fall. (rispetto a quanto in generale previsto dal codice di rito). Sul punto, si veda *inter alia* P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 709; S. BONFATTI, *L'efficacia del decreto di omologazione del concordato fallimentare*, in (a cura di) P. DEMARCHI, *Il concordato fallimentare*, Bologna, 2008, pp. 215-216; A. CAVALAGLIO, *Commento sub art. 130 l.f.*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, II, Bologna, 2006, p. 2040; C. BLATTI, *op. ult. cit.*, p. 1811. *Contra* FABIANI, il quale sostiene (in M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, cit., p. 589) che non siano invero rinvenibili dati positivi contrari al riconoscimento di un tale potere al tribunale fallimentare, potendosi dunque ritenere che quest'ultimo abbia la facoltà di decidere la provvisoria esecutorietà del decreto *de quo*, avendo avuto riguardo delle caratteristiche specifiche del piano.

⁽³⁰⁸⁾ La tesi è di ZANICHELLI, in V. ZANICHELLI, *I concordati giudiziali*, Padova, 2010, p. 439. In linea anche S. SANZO, *Il nuovo concordato fallimentare*, in S. AMBROSINI (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali*, Bologna, 2008, p. 447, nonché *Problematiche applicative*, cit., p. 818 (in particolare nota 2); W. M. RUOSI, *Commento sub art. 130*, in AA. VV., (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *op. cit.*, p. 808; F. ALLEGRI, *Commento sub art. 131 l.f.*, in (a cura di) F. SANTANGELI, *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006, p. 626. Secondo P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 709, la tesi sarebbe da precisare: bisognerebbe infatti distinguere tra (i) l'effetto che determina la chiusura del fallimento, idoneo ad operare solo a partire dalla stabilizzazione del decreto di omologa conseguente all'esperimento (o mancato esperimento nei termini) dei mezzi di impugnazione previsti (reclamo e ricorso in Cassazione), e (ii) tutte le altre conseguenze derivanti dall'omologazione del concordato, che invece si produrrebbero a partire dal giudicato «su tutte le opposizioni proposte» (un'impostazione che è stata sostenuta anche in materia di concordato preventivo, ad es. V. ZANICHELLI, *op. ult. cit.*, p. 303; in giurisprudenza Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22193, in *Fall.*, 2012, p. 878; ma *contra* G. RAGO, *L'esecuzione del concordato preventivo*, in *Fall.*, 2006, p. 1096, secondo cui dalla pubblicazione del decreto di omologa del concordato discenderebbero *tutti gli effetti*). Ancora, BONFATTI (*Ibid.*), nel negare l'attribuzione di provvisoria esecutività al decreto di omologa (cfr. la precedente nota 333), afferma che «l'art. 130 l. fall. pare inequivoco quando ricollega l'efficacia del concordato fallimentare [...] alla definitività del

Ad ogni modo, vale la pena osservare che, se si concorda sul fatto che la scelta del legislatore di adottare – non solo per il procedimento di omologazione degli accordi concordatari, ma in generale in materia fallimentare⁽³⁰⁹⁾ – le forme snelle del rito camerale è da ricondursi alla volontà di rispondere efficacemente alle esigenze di tempestività delle procedure concorsuali, allora, in virtù di tale *ratio*, non si vederebbero particolari problemi di «coerenza» (con la generale disciplina fallimentare) nel riconoscere, anche per il caso del concordato fallimentare omologato in presenza di opposizioni, l'anticipazione della sua efficacia a partire dal momento dell'emanazione del decreto, in ossequio alla disciplina prevista per l'omologazione del concordato preventivo, nonchè all'originaria formulazione dell'art. 130 l. fall.

decreto di omologa o perchè 'non soggetto a gravame' [...] o perchè 'esaurite' le 'impugnazioni' (*rectius: opposizioni*) previste dall'art. 129 l. fall.» (l'enfasi è aggiunta).

⁽³⁰⁹⁾ Come diffusamente richiamato nel presente Capitolo, e trattato più approfonditamente nel prossimo Capitolo Terzo. *Inter alia*, si vedano le opportune considerazioni sul tema proposte in A. DIDONE, *Ragionevole durata del (giusto processo concorsuale)*, in AA. VV., (a cura di) A. DIDONE, *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, pp. 1-40.

CAPITOLO TERZO

LA «STABILIZZAZIONE» DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ALL'ESAME DEL RITO APPLICABILE

SOMMARIO: 1. Premesse. La «definitività» (o meno) del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali emanati nelle procedure concorsuali – 2. Rito camerale e fallimento: la revocabilità e la modificabilità dei decreti (anche endofallimentari) *ex* art. 742 c.p.c. – 3. (*Segue*). La stabilizzazione dei decreti endofallimentari – 4. La rilevanza «ai fini del concorso» del giudicato fallimentare *ex* art. 96, ult. comma l. fall. – 5. (*Segue*). Alcune note in materia di «stabilizzazione» degli effetti sostanziali derivanti dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

1. *Premesse. La «definitività» (o meno) del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali emanati nelle procedure concorsuali* – Facendo proprie le considerazioni svolte finora⁽³¹⁰⁾, con il presente Capitolo Terzo si intende analizzare gli aspetti più rilevanti della disciplina che governa la «stabilizzazione» degli effetti propri dei provvedimenti emanati dal giudice delegato e dal tribunale fallimentare nel corso delle procedure concorsuali, ovvero in altri termini cercare di valutare la «consistenza» propria dell'attributo della «provvisorietà» che accompagna l'«esecutività» di cui si è finora discusso.

La *vexata quaestio* in ordine alla stabilità (o meno) dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale nell'ambito delle procedure concorsuali si pone con particolare vigore, ancor prima che in riferimento a quei casi in cui il tribunale fallimentare provvede con sentenza⁽³¹¹⁾, in quelle ipotesi – indubbiamente numerose, come si è avuto modo di vedere al Capitolo Secondo – in cui l'autorità

⁽³¹⁰⁾ Infatti, si è detto in precedenza che l'irretrattabilità degli effetti di un provvedimento giurisdizionale non è *condito sine qua* da questo possano promanare i relativi effetti, ma è chiaro che l'analisi sarebbe soltanto parziale laddove non si desse conto di quanto in concreto tali effetti siano «provvisori», ovvero di quanto affidamento si possa fare sulle conseguenze giuridiche da questi scaturite.

⁽³¹¹⁾ Ed infatti *nulla quaestio* per quanto riguarda le sentenze che decidono, secondo le forme rituali ordinarie, delle «azioni che derivano dal fallimento» *ex* art. 24 l. fall., cui si applica il rito ordinario, con tutto ciò che ne consegue in termini di giudicato sulle relative pronunzie, nonchè piuttosto pacifica – ma di questo si dirà più approfonditamente nel prosieguo (oltre invero a quanto già discusso al precedente Capitolo Secondo) – appare la tesi favorevole all'idoneità al giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento.

giurisdizionale dispone in forma di decreto motivato, assoggettato alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, di cui l'art. 742 c.p.c. prevede – quantomeno in linea generale – la revocabilità e/o modificabilità «in ogni tempo», nonostante anche per questi casi sia indubitabile la necessità di ipotizzare un certo grado di «stabilità», idoneo a garantire certezza ai rapporti giuridici da essi conseguenti, ovvero da questi ultimi disciplinati.

Sul tema, il generale silenzio della legge fallimentare in ordine all'idoneità dei relativi provvedimenti ad assurgere all'irretrattabilità propria del giudicato, ovvero l'attitudine ad essere oggetto di poteri giurisdizionali di revoca o modifica, unitamente alla grande eterogeneità di pronunzie emanate nella forma di decreto nel corso della procedura, comporta – quantomeno a giudizio di chi scrive – la necessità di muovere da una prospettiva più generale⁽³¹²⁾.

In particolare, tale ultima «prospettiva generale» rende necessario un certo sforzo di «astrazione» – se è consentito l'uso di questo termine – inteso come la necessità di liberarsi, nell'individuazione della corretta *regula iuris*, dal particolarismo delle singole pronunzie, che comporterebbe a sua volta il rischio di giungere a conclusioni solamente parziali. Tale osservazione appare particolarmente convincente laddove si consideri che, se da un lato non è davvero possibile negare che l'ampio novero di provvedimenti a contenuto difforme che il legislatore fa confluire all'interno della categoria dei «provvedimenti in camera di consiglio» richiede *naturaliter* l'adozione di diversi regimi di stabilità, dall'altro lato l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale – proprio sulla base delle summenzionate esigenze di effettività della soluzione ermeneutica adottata – è riuscita ad individuare la «chiave di volta» del sistema nella generale attitudine (o meno) del provvedimento ad incidere su diritti soggettivi e/o *status*, quale *conditio* necessaria per la riconduzione della pronunzia alla disciplina degli artt. 323 ss. c.p.c., relativamente all'attitudine al giudicato che ne esclude la revocabilità.

⁽³¹²⁾ Che impone a sua volta una previa analisi delle rilevanti disposizioni processuali, e solo successivamente consente di dedurne alcune considerazioni utili per la materia fallimentare.

Accanto al tema della stabilizzazione (o meno) dei provvedimenti giurisdizionali, si è ritenuto di dover spendere alcune parole in relazione al concetto di «efficacia ai soli fini del concorso» dello stato passivo, nonché al giudicato (soprattutto) sostanziale della sentenza dichiarativa di fallimento, al fine trarre alcune considerazioni di ordine «particolare»⁽³¹³⁾, ma soprattutto di ordine generale al fine di valutare la sussistenza di una rilevanza (anche) extra-concorsuale degli effetti dei provvedimenti decisorii assunti nell'ambito della procedura.

Con riferimento a quest'ultimo punto, è doverosa una premessa di «metodo». Non v'è dubbio infatti che le considerazioni svolte con riferimento particolare alla declaratoria di fallimento e al decreto di esecutività dello stato passivo⁽³¹⁴⁾ non esauriscono l'analisi della disciplina del loro regime d'efficacia (ma non si dubita che altrettanto si potrebbe affermare dell'esausitività – o meno – di quanto si dirà riguardo il tema della revocabilità o meno dei decreti «camerali ed endofallimentari»): senza precludersi la possibilità di futuri approfondimenti più puntuali sui singoli provvedimenti, si consenta – ai fini della presente trattazione – di concentrarsi su quegli argomenti funzionali al tema oggetto di analisi.

Onde evitare di anticipare sommariamente conclusioni che saranno estensivamente discusse nel prosieguo, sui succitati argomenti si rimanda ai paragrafi che seguiranno.

2. *Rito camerale e fallimento: la revocabilità e la modificabilità dei decreti (anche endofallimentari) ex art. 742 c.p.c.* – La necessità di garantire certezza agli effetti giuridici derivanti da provvedimenti del tribunale fallimentare o del giudice delegato sembra all'apparenza scontrarsi con l'assenza di qualsivoglia vincolo di tali organi ai propri provvedimenti, laddove abbiano provveduto nella forma di decreto

⁽³¹³⁾ In questo caso mi sembra concesso, considerando che tali *quaestiones* rappresentano il *proprium* del regime dell'efficacia dei suddetti provvedimenti.

⁽³¹⁴⁾ Di cui invero qualcosa si è già detto al Capitolo secondo, §2 e 6, in materia di provvisoria esecutorietà.

motivato⁽³¹⁵⁾: infatti, l'efficacia dei decreti assoggettati alla disciplina camerale appare particolarmente «provvisoria» considerando che – in parallelo alla possibilità di proporre reclamo – l'art. 742 c.p.c. prevede (quantomeno in generale) la possibilità di *modificarli o revocarli senza limiti di tempo*⁽³¹⁶⁾. Dunque, se è vero che né la scadenza del termine per impugnare, né la pronunzia in sede di gravame esauriscono le possibilità a disposizione del giudice⁽³¹⁷⁾ per intervenire sul provvedimento, sembrerebbe inevitabile concludere per l'incompatibilità di qualsivoglia tipologia di «definitività» con i suddetti provvedimenti camerale⁽³¹⁸⁾.

⁽³¹⁵⁾ Infatti il dato positivo si riferisce puntualmente «ai decreti», mentre le sentenze non sono coinvolte dall'applicazione dell'art. 742 c.p.c., in quanto impugnabili mediante gravami ordinari (*ex art. 324 ss. c.p.c.*) e suscettibili di passare in giudicato. Sul punto, ci si limita ad osservare – salva l'opportunità di proporre delle considerazioni più puntuali in seguito – che la forma del provvedimento non è da considerare *ex se* decisiva al fine di determinarne la revocabilità (o meno), in quanto la *natura sostanziale* della pronunzia potrebbe rivelarsi, ad un'analisi più approfondita, quella di «sentenza» (*rectius* «di un provvedimento decisivo che interviene su diritti soggettivi o *status*»), determinandone di conseguenza l'idoneità al giudicato e l'incompatibilità della revoca (così ad esempio in Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1989, n. 5173, in *Riv. int. dir. priv. process.*, 1991, p. 158; Trib. Catania, 7 novembre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1383). Al contrario, le ordinanze sono da considerare *ex lege* sempre revocabili e/o modificabili (ai sensi dell'art. 177, comma II c.p.c.).

⁽³¹⁶⁾ Ai fini della presente trattazione, è sufficiente premettere che con «revoca» si intende il «ritiro del provvedimento» (per vizi della cui natura – legittimità od opportunità – si intende discutere nel prosieguo; *inter alia*, si veda R. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Cedam, Padova, 2009, p. 1240), mentre la «modifica» si riferisce tanto alla «revoca parziale», quanto all'«integrazione del provvedimento» (cfr. E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, p. 122; G. A. MICHELI, *Camera di consiglio*, cit., p. 997; A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, p. 82; A. VALITUTTI, in (a cura di) S. CHIARLONI, C. CONSOLO, *I procedimenti sommari e speciali*, cit., p. 295 ss.).

⁽³¹⁷⁾ Non vi è modo di approfondire in questa sede il tema (che porterebbe davvero troppo lontano), ma vale comunque la pena dar conto del fatto che l'individuazione del giudice competente alla revoca e alla modifica è questione controversa. In linea generale, una significativa parte della dottrina ritiene corretto indicare il giudice che ha emanato il provvedimento revocando (almeno secondo E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, p. 123; G. A. MICHELI, *op. ult. cit.*, p. 998; in giurisprudenza, cfr. App. Milano, 30 aprile 1957, in *Giur. it.*, 1958, I, 2, p. 490), anche se l'eventuale proposizione del reclamo porta alcuni a sostenere che la competenza passi in capo al giudice dell'impugnazione (cfr. L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, II, Bologna, 2006, p. 188; A. CHIZZINI, *La revoca*, cit., p. 328). *Inter alia*, sul punto si veda la sintesi delle molteplici posizioni proposta in C. MERLO, *Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio*, in (a cura di) E. DAL PRATO, *Libro IV. Procedimenti speciali. Art. 737-795*, in (a cura di) S. CHIARLONI, *Commentario al codice di procedura civile*, Bologna, 2017, p. 161 ss.

⁽³¹⁸⁾ Sul punto – che rappresenta la caratteristica più tipica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione – si vedano *inter alia* le opinioni espresse in G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, Torino, 1994, p. 291; G. A. MICHELI, *Camera di consiglio*, cit., p. 997; L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2010, p. 98; F. PORCARI, *Commento sub art. 742*, in (diretto da) L. P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, VII, 3, Torino, 2014, p. 439; in giurisprudenza, conformi all'idea che i provvedimenti camerale non impugnati, ovvero riformati o confermati dal giudice del reclamo, siano idonei ad

acquisire una *definitività solo formale*, Cass. civ., sez. un., 9 maggio 1983, n. 3149, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Camera di consiglio*, n. 3; Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2002, n. 2085, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Comunione e condominio*, n. 165; Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1985, n. 6223, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Camera di consiglio*, n. 4; Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1983, n. 6997, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Camera di consiglio*, n. 4. Ancora, in altri e forse ancor più chiari termini, si è parlato di «strutturazione in modo antitetico alla incontrovertibilità» (C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2018, p. 426), o di «estraneità del fenomeno del giudicato ai procedimenti in camera di consiglio» [C. MERLO, *op. ult. cit.*, p. 149]. Tuttavia, è altresì vero che *in subiecta materia* il dato positivo si scontra con l'esigenza pratica di garantire «un minimo di stabilità e certezza» (così in L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni*, cit., p. 190) alle conseguenze giuridiche derivanti da siffatti provvedimenti: infatti, non sono mancate voci a sostegno della tesi secondo cui in realtà la revoca ed il reclamo opererebbero su piani differenti (così A. CHIZZINI, *La revoca*, cit., p. 97), individuando in quest'ultimo un mezzo idoneo ad aprire un *iter* (impugnatorio) in grado di condurre il provvedimento verso (perlomeno) una c.d. «incontrovertibilità limitata» (così in C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. ult. cit.*, p. 427, nonché L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 190) che impedirebbe a coloro che furono parti (nel procedimento di reclamo) di esercitare l'azione di nullità (per vizi del provvedimento o del procedimento) avverso la pronunzia camerale «di secondo grado» (di tale avviso E. T. LIEBMAN, *Impugnazioni in sede contenziosa del provvedimento di volontaria giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 95; V. DENTI, *La giurisdizione volontaria rivisitata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 336; G. A. MICHELI, *Efficacia, validità e revocabilità dei provvedimenti di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 203, nonché *Camera di consiglio*, cit., p. 995; E. GRASSO, *I provvedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 66), residuando – per così dire – solo la revoca da parte del giudice. Invero, tale tesi potrebbe prestare il fianco ad (almeno) due obiezioni: (i) da un lato, la suddetta «incontrovertibilità limitata» sarebbe la conseguenza della combinazione tra la regola dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, e l'intervento del giudicato «vincolante» (come precisato in L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 189) sulla pronunzia, che renderebbe pertanto impossibile far valere i suddetti vizi, non essendo più esperibile alcuna impugnazione (quantomeno *strictu sensu* intesa; cfr. C. MANDRIOLI, *Incompetenza territoriale, separazione personale e volontaria giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, p. 303), ma dall'altro (ii), anche laddove si volesse sostenere la succitata tesi (secondo cui l'esito del giudizio sul gravame avverso il decreto comporterebbe il venir meno dell'assoggettabilità del provvedimento all'azione di nullità), la perenne facoltà del giudice di intervenire sul provvedimento ne escluderebbe l'idoneità al giudicato, *conditio sine qua* risulterebbe impossibile fondare l'esclusione dell'*actio nullitatis* [la quale, in ogni caso, sarebbe *limitata alle sole censure di legittimità*, lasciando al reclamo – ma soprattutto alla revoca – la censura di vizi di merito; in questo senso è la prevalente giurisprudenza, come Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1992, n. 3055, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 418; Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1987, n. 1255, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Camera di consiglio*, n. 7; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1972, n. 2546, in *Giust. civ. Mass.*, 1972, p. 1422; Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1966, n. 1051, in *Giust. civ.*, 1966, I, p. 1722; concorde una consistente parte della dottrina, come L. LAUDISA, voce *Camera di consiglio* I) *Procedimenti in camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 11; G. VERDE, B. CAPPONI, *Profili del processo civile*, III, Napoli, 2006, p. 401]. L'inattitudine alla definitività di tali pronunzie sembra essere confermata da quei casi in cui – in presenza di vizi di legittimità – è stato ritenuto possibile richiederne la disapplicazione in sede contenziosa (ad esempio, Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 1993, n. 2395, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Artigiano*, n. 11; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1972, n. 2546, cit.; Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1987, n. 1255, cit.; in dottrina favorevoli C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2011, p. 315; E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, p. 184; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, p. 494; L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 189; *contra* G. ARIETA, *Giurisdizione camerale e sindacato contenzioso*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 1080). Ad ogni modo – come si avrà modo di argomentare – ammettere l'inidoneità al giudicato (*strictu sensu* inteso) dei decreti camerali non implica negare la possibilità che essi acquistino «una certa forma di stabilità».

Quest'ultima affermazione merita tuttavia d'essere precisata. Infatti, allo stato attuale dell'arte l'ordinamento (e non ultima la normativa fallimentare) ammette l'utilizzo di forme «camerali» per l'emanazione di provvedimenti che non rientrano nel *genus* della volontaria giurisdizione⁽³¹⁹⁾, bensì sono idonei ad incidere su posizioni giuridiche soggettive⁽³²⁰⁾, e ciò in virtù del fatto che le caratteristiche del contesto (si

⁽³¹⁹⁾ Al punto che ANDRIOLI definì «un volgare errore» la sovrapposizione tra materie di giurisdizione volontaria e materie che si trattano in camera di consiglio (in V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1957, p. 425 ss.). Non vi è modo qui di discutere *fonditus* della natura della «giurisdizione volontaria», tema che esula dall'oggetto della presente trattazione (e che, invero, ne meriterebbe una a sè stante). Per i fini che qui interessano, è sufficiente precisare che con il suddetto termine si intende una «funzione giurisdizionale» che non ha ad oggetto l'attuazione e la tutela di diritti, ovvero la risoluzione di controversie che li riguardano, bensì l'esercizio di attività prevalentemente amministrative a protezione di aspettative e/o interessi legittimi di diritto privato (pur caratterizzati da rilevanza pubblicistica): in altri termini, si tratterebbe (quantomeno considerandone il «contenuto», ritenuto da parte della dottrina il corretto *discrimen* per individuare la «giurisdizione volontaria») di «amministrazione del diritto privato affidata ad organi giurisdizionali» (in questi termini P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941, p. 41, ma prima di lui già G. ZANOBINI, *Sull'amministrazione pubblica del diritto privato*, Milano, 1918, nonché H. HÄNEL, *Die Verwaltung des Privatrechts in deutschen Staatsrecht*, I, Lipsia, 1892, p. 161 ss.). Sul tema, la letteratura è sconfinata: *ex multis*, si rimanda alle ben più autorevoli considerazioni proposte in E. ALLORIO, *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria e altri studi*, in *Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato*, Milano, 1957, p. 3 ss.; S. DI BLASI, *Giurisdizione volontaria*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1961, p. 1094 ss.; C. M. DE MARINI, *Considerazioni sulla natura della giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, p. 255; G. A. MICHELLI, *Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 18; A. CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 431; R. TARANTINO, *Procedimenti in camera di consiglio e tutela dei diritti connessi*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 217; R. DONZELLI, *Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge»*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 942).

⁽³²⁰⁾ È la cosiddetta «cameralizzazione delle forme di tutela dei diritti» (cfr. A. CARRATTA, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017, p. 115 ss.; L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 176 ss.; F. S. DAMIANI, *Il procedimento camerale in cassazione*, Napoli, 2011, pp. 7-24; in tempi meno recenti, già G. CHIOVENDA, *Sulla natura contenziosa e sui conseguenti effetti dei provvedimenti emessi dal tribunale in base all'art. 153 del Codice di commercio*, in G. CHIOVENDA, (a cura di) A. PROTO PISANI, *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, Milano, 1993, p. 311 ss.). Come già diffusamente richiamato nel corso della presente trattazione, non è un mistero che il legislatore ricorra in diversi casi al modello camerale, garanzia di speditezza (nonché fondato su componenti inquisitorie), per la tutela di diritti o *status* controversi (che tale prassi debba essere considerata favorevolmente o meno non v'è modo ora di approfondirlo), al punto che, considerata l'eterogeneità che contraddistingue le materie trattate seguendo il rito camerale, si è soliti riferirsi al capo VI, libro IV c.p.c. nei termini di «contenitore unico» (e neutro), «lasciando alla scienza di procedere alle ulteriori distinzioni sistematiche» al suo interno (così la Relazione al codice Grandi, n. 19, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1940/10/28/253/sg/pdf>). Di più, la compatibilità tra rito camerale e tutela delle posizioni giuridiche è confermata dalla stessa Relazione al c.p.c. del 1940 (*Ibid.*), nella quale si dichiara che «la materia raggruppata nel quarto libro, dedicato ai procedimenti speciali, è necessariamente eterogenea» e che in origine «si era pensato [...] di distribuirla in due distinti libri, [...] riservati rispettivamente uno ai procedimenti speciali di cognizione e l'altro ai procedimenti di giurisdizione volontaria; ma poi la grande difficoltà di stabilire con formule di legge una netta linea di

pensi alla più volte citata «esigenza di tempestività» che caratterizza la tutela giurisdizionale in ambito concorsuale) in cui sono emanate impongono l'adozione di forme processuali più «snelle» rispetto a quanto non sia garantito dalle forme rituali ordinarie.

Se questo è vero, è opportuno allora domandarsi se la revocabilità e la modificabilità dei suddetti decreti camerali possa operare anche in quei casi in cui essi abbiano siffatta natura contenziosa, ovvero se tali caratteristiche siano da limitare ai soli provvedimenti che ne sono privi. A tal proposito, vale la pena osservare che l'eventuale – se così si può dire – «contenziosità» del *dictum* giurisdizionale, comportandone (quantomeno) l'idoneità a divenire irretrattabile mediante il passaggio in giudicato, si porrebbe in termini antinomici rispetto alla perenne modificabilità che dovrebbe invece riconoscersi in base all'art. 742 c.p.c.: in altri e più chiari termini, se sia accetta l'argomento secondo cui la revocabilità e la modificabilità del decreto dovrebbero essere intese come un'«assenza di giudicato formale»⁽³²¹⁾ (e di ciò che ne consegue), appare allora inevitabile concludere che un decreto intrinsecamente dotato di decisorietà e definitività, idoneo a passare in giudicato (poiché decide di diritti soggettivi e/o *status*), sarà incompatibile con qualsivoglia tipologia di revoca o modifica, e che al contrario dovrà essere considerato «alla stregua di una sentenza»⁽³²²⁾, e pertanto estraneo all'ambito di

confine tra i due gruppi di procedimenti, nella classificazione dei quali la stessa dottrina è divisa, ha fatto apparire la opportunità di riunirli tutti in un solo libro [...]» (i corsivi sono nostri).

⁽³²¹⁾ In questi termini PROTO PISANI in A. PROTO PISANI, *Usi ed abusi della procedura camerale ex art. 737 e segg. cod. proc. civ. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 419. Ancora, PORCARI – in commento all'art. 742 c.p.c. – è chiaro nell'affermare che «la norma è evidentemente concepita con la mente rivolta ai soli decreti di pura giurisdizione volontaria [...] mentre per i diritti v'è la regola del giudicato, che non consente ripensamenti in ogni tempo» (F. PORCARI, *op. ult. cit.*, p. 436).

⁽³²²⁾ Il punto è ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220, in *Foro it.*, 1987, I, c. 3278; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1982, n. 167, in *Foro it.*, 1975, I, c. 2043; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 474, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2232; Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2000, n. 15834, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Camera di consiglio*, n. 4; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1996, n. 4620, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2376; Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2003, n. 184, in *Foro it.*, 2003, I, c. 1094; Cass. civ., sez. I, 3 maggio 1991, n. 4839, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 209; Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2765), secondo cui i provvedimenti – pur adottati all'esito di un giudizio che segue le forme dei procedimenti in camera di consiglio – che «incidono sullo 'stato' delle persone» non possono essere sottoposti «alla disciplina di quei provvedimenti (decreti) che sono

applicazione della norma *de qua*.

A questo proposito, è pur vero che alcuni potrebbero obiettare (come invero è stato fatto)⁽³²³⁾ l'assenza di un dato positivo favorevole a questa tesi, argomentando sia in base (i) alla presenza di un esplicito riferimento, nell'art. 742 c.p.c., ai «decreti» *latu sensu* considerati (*id est* prescindendo da qualsivoglia natura degli stessi), sia (ii) all'«incertezza» – se così si può dire – derivante dall'attribuzione del ruolo di *discrimen* (tra decreto revocabili o meno) alla natura del provvedimento⁽³²⁴⁾, prassi che finirebbe per attribuire alla sola giurisprudenza il compito di determinare la

revocabili perchè la loro finalità è la temporanea regolamentazione di situazioni destinate, di per sè, a modificarsi – o a poter essere modificate – nel tempo» (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1989, n. 5173, cit.): da ciò deriva il necessario corollario per cui, se si accetta quanto detto sopra, in qualità di provvedimenti idonei ad acquisire l'irretrattabilità propria del giudicato, tali decreti «camerali e decisorii» saranno ricorribili in Cassazione *ex art.* 111 Cost. (e quest'ultima caratteristica fa da contraltare alla revocabilità, per cui un decreto ricorribile in cassazione non sarà revocabile e/o modificabile e viceversa). Pertanto, come richiamato dalla summenzionata pronuncia di legittimità, ne si deduce che laddove il provvedimento (qualunque ne sia la forma) abbia «natura di sentenza» (*id est*, sia «decisorio e definitivo»), non potrà essere oggetto dell'applicazione dell'art. 742 c.p.c., il quale – nel prevedere in via generale che i provvedimenti camerali possano essere in ogni tempo modificati o revocati – riguarda unicamente i provvedimenti camerali privi dei [caratteri di decisorietà e definitività][...], stante la incompatibilità logica e sistematica della decisorietà e definitività del provvedimento con la sua revocabilità e modificabilità da parte del giudice che l'abbia emesso» (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21190, in Foro it., 2006, I, c. 1463). Dello stesso avviso Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30200, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 2625, secondo cui «il decreto [...] [che] ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato [...] non è revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c., norma che riguarda i provvedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti, ma privi del carattere di decisorietà [...]». Ancora, uno spunto assai significativo per la materia *de qua* (salve le estese considerazioni che seguiranno nei successivi paragrafi) è offerta da Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1983, n. 3804, in *Fall.*, 1983, p. 1387, in cui si afferma che «il provvedimento con il quale il giudice delegato, nel concordato preventivo, liquida il compenso allo stimatore, ha natura giurisdizionale e non amministrativa, per cui può essere modificato o rimosso solo nella competente sede giurisdizionale, attraverso le impugnazioni del caso, ma non può essere revocato o modificato *ex officio* e a posteriori da parte del tribunale fallimentare» (l'enfasi è aggiunta), a testimonianza del fatto che quei provvedimenti (camerali non perché di giurisdizione volontaria, bensì poichè la «materia del contendere» impone un intervento giurisdizionale più tempestivo di quanto non garantirebbero le forme ordinarie) che influiscono su posizioni giuridiche soggettive necessitano di una certa «stabilità» (*rectius* di essere modificabili solo mediante il «limitato» mezzo di gravame previsto dall'ordinamento), per cui si deve escludere lo *ius poenitendi* del giudice (*ex art.* 742 c.p.c.).

⁽³²³⁾ In particolare F. VERDE, *op. cit.*, p. 155; G. A. MICHELI, *op. ult. cit.*, p. 998; V. ANDRIOLI, *op. ult. cit.*, p. 468 ss., secondo cui non è possibile escludere, in contrasto con la lettera della legge, la revocabilità di taluni decreti camerali per il solo fatto della loro (presunta) natura giuridica contenziosa.

⁽³²⁴⁾ Come si diceva, la difficoltà di individuare nettamente quali siano le ipotesi di giurisdizione volontaria, e quali i casi di procedimenti speciali di cognizione, era già stata messa in luce nella Relazione al c.p.c. del 1942 (cfr. la nota 341).

compatibilità o meno della pronunzia con quanto disposto dalla norma in esame.

L'obiezione è comprensibile, ma appare difficile ritenerla decisiva⁽³²⁵⁾. Infatti se è vero che, in riferimento al punto (i), il rigido richiamo formalistico al *genus* del «decreto» non sembra sufficiente per giustificare il fatto che un provvedimento, non dissimile (quantomeno riferendosi al suo oggetto) da una sentenza emanata secondo il rito ordinario, possa essere in ogni tempo modificato e revocato (considerando, *inter alia*, l'immanenza in tutto il sistema processuale del principio generale di «prevalenza della sostanza sulla forma»), è altrettanto vero che, per quanto riguarda il punto (ii) sarebbero ben più dannose le conseguenze derivanti dall'eventuale illimitata facoltà dell'autorità giurisdizionale di rimuovere (anche) officiosamente⁽³²⁶⁾ il proprio provvedimento che abbia *medio tempore* inciso su una posizione giuridica

⁽³²⁵⁾ In linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (per cui si vedano i riferimenti della nota 320).

⁽³²⁶⁾ Sull'ammissibilità della revoca *ex officio* vi sarebbe invero da discutere. Infatti, da un lato, se si accetta di considerare revoca e modifica (*ex art. 742 c.p.c.*) quali «espressione dello *ius poenitendi* che compete al giudice camerale nell'esercizio di un *munus* pubblico che lo abilita alla cura costante dell'interesse pubblicistico sotteso ai provvedimenti da lui adottati» (le parole sono riprese da C. MERLO, *op. ult. cit.*, p. 163), a maggior ragione allora si dovrebbe considerare tali facoltà spettanti *in primis* all'autorità giurisdizionale (ed eventualmente «sollecitabili» dalle parti interessate dagli effetti della pronunzia). Tuttavia, dall'altro lato è altrettanto vero che, considerando che il procedimento di revoca determina una sostanziale «riapertura» del procedimento camerale conclusosi con il provvedimento revocando [così L. MONTESANO, *Sull'efficacia, sulla revoca e sui sindacati conteziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I p. 618 ss.; si badi che, *inter alia*, l'Autore ammette la natura officiosa del potere di revoca (in *Id.*, pp. 619-620)] – nel senso che al giudice revocando è nuovamente sottoposta la *quaestio* in riferimento alla quale il giudice di *prime cure* aveva già provveduto – allora l'accoglimento di un potere officioso di revoca finirebbe con il creare un'iniqua disparità rispetto al reclamo *ex art. 742 c.p.c.*, il quale *di fatto* consente al giudice competente di effettuare un riesame (soggetto però a numerose preclusioni, soprattutto per quanto riguarda i termini, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.) della questione, anche se *solo su istanza di parte*. Sulla base (anche) di quest'ultima considerazione, taluni autori (ad esempio, v. V. ANDRIOLI, *op. ult. cit.*, p. 483; A. CHIZZINI, *op. ult. cit.*, p. 313; L. P. COMOGGIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, II, 2006, Bologna, p. 189; G. CIVININI, *op. ult. cit.*, p. 287; A. VALITUTTI, *op. ult. cit.*, p. 298; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, II, 2, Padova, 2002, p. 1211) hanno ricavato un punto di equilibrio tra le due summenzionate posizioni nella tesi secondo cui sarebbero «revocabili d'ufficio i soli provvedimenti pronunciabili d'ufficio» (le parole sono riprese dalla conforme Trib. Lecce, 16 maggio 1990, in *Riv. not.*, 1990, p. 767). Invero, la *quaestio* perde gran parte dei suoi connotati problematici nel momento in cui si precisano i presupposti del problema, ed in particolare si ammette – come si intende discutere nel prosieguo del presente § – che revoca e reclamo non possano essere sovrapposti. Se si ammette questo, non sembra porre particolari problemi di «coerenza» con la disciplina processuale (*latu sensu* intesa) la tesi per cui il giudice possa *sua sponte* intervenire sul provvedimento (chiaramente non decisorio), laddove circostanze (sopravvenute) determinino, al fine di salvaguardarne l'effettività (rispetto al fine per cui lo stesso è stato emanato), la necessità di modificarlo o revocarlo.

soggettiva, in contrasto con il *proprium* – se così dire si può dire – della tutela cognitoria (ancorchè «speciale») consistente nell'attitudine a dar luogo alla cosa giudicata (*id est*, nella strutturazione tale per cui l'attività giurisdizionale si concretizza in una pronunzia assoggettata ad un numero limitato di gravami, il cui esaurimento determina uno *status* di incontrovertibilità tale da assicurare la certezza dei rapporti giuridici coinvolti).

Se quanto detto finora in riferimento a quei decreti «formalmente camerale» (ma «sostanzialmente cognitori») non suscita particolari dubbi di «congruenza» con la disciplina generale del processo, invero non sembra possibile escludere che la medesima necessità di stabilizzazione dei propri effetti interessi anche quei provvedimenti che afferiscono alla volontaria giurisdizione (o più propriamente, «che non decidono di diritti o *status*»), al punto da domandarsi se, laddove si ammetta un *bis in idem* per tali ipotesi, si possa comunque limitare l'intervento dell'autorità giurisdizionale ad un certo intervallo temporale e/o a certe tipologie di censure.

A tale ultimo riguardo, è vero che l'art. 742 c.p.c. non sembra (quantomeno all'apparenza) giustificare interpretazioni di questo tipo, soprattutto laddove dispone che lo *ius poenitendi* del giudice può essere esercitato «in ogni tempo», dunque sia prima che il provvedimento sia divenuto esecutivo, sia una volta intervenuta l'esecutorietà⁽³²⁷⁾, ma è altresì innegabile che, sul punto, non sono

⁽³²⁷⁾ Allo stesso modo, non sembra potersi ravvisare *ex positivo iure* alcuna limitazione per quanto riguarda i vizi censurabili mediante la revoca/modifica, dovendole ammettere tanto per quelli di legittimità, quanto per quelli di opportunità, siano essi originari ovvero sopravvenuti. Il punto non è pacifico nè in dottrina nè in giurisprudenza, tuttavia non si può omettere l'esistenza (quantomeno) di un'inclinazione delle corti favorevole a tale «ampia» applicabilità dello *ius poenitendi* del giudice revocando (ad esempio in Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 1998, n. 1026, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Potestà dei genitori*, n. 20; Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220, cit.; Cass. civ., sez. I, 1 marzo 1983, n. 1540, in *Foro it.*, 1984, I, c. 1953; Cass. civ., sez. I, 20 maggio 1987, n. 4607, in *Foro it.*, 1987, I, c. 3278; App. Milano, 22 aprile 1981, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Potestà dei genitori*, n. 19; App. Palermo, 27 Aprile 1991, in *Vita notar.*, 1991, p. 289 ss.). Di più, la precisazione che fa salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede sembrerebbe confermare la possibilità di revocare e/o modificare il provvedimento senza limiti, eccezion fatta per i suddetti diritti (la cui salvaguardia, opportunamente specificata, sembra esserne l'*unico limite*). Tuttavia, se da un lato è vero che non risultano dati positivi in grado di giustificare alcuna altra limitazione allo *ius poenitendi* del giudice su pronunzie camerale, è altresì vero che, anche tra coloro che sostengono quest'ultima tesi, la volontà di individuare dei

mancate voci autorevoli a sottolineare come la revocabilità del provvedimento non possa non passare al vaglio della situazione venutasi a creare in virtù del decreto medesimo, considerando ad esempio la difficoltà che si incontrerebbero laddove si volesse (i) revocare o modificare un provvedimento il cui scopo è già stato esaurito, (ii) nel caso di provvedimento ad efficacia istantanea (come nell'ipotesi dell'omologazione di atti societari), ovvero (iii) di natura autorizzatoria il cui relativo negozio – soggetto per l'appunto ad autorizzazione – sia già stato eseguito⁽³²⁸⁾.

A tal proposito, delle due posizioni interpretative (*id est*, quella «estensiva» fondata sull'interpretazione letterale dell'art. 742 c.p.c., e quella «restrittiva», basata su considerazioni di opportunità) – se correttamente intese – l'una non pare escludere necessariamente l'altra.

Infatti, se è vero che l'autorità giurisdizionale mantiene – secondo la lettera della legge – il potere di intervenire sul provvedimento «in ogni tempo», è altrettanto vero che tanto la pronunzia in sé, quanto tale *ius poenitendi* riconosciuto al giudice, sono strumentali alla tutela di determinati interessi (che saranno inevitabilmente diversi di caso in caso), soddisfatti i quali l'intervento giurisdizionale dovrà ritenersi

confini a siffatta facoltà è ritenuta «comprensibile» (in questi termini G. A. MICHELI, *Camera di consiglio*, cit., p. 998). Ad esempio, non sono mancate voci favorevoli a limitare l'efficacia retroattiva della revoca ex art. 742 c.p.c. anche in riferimento al *dies a quo* degli elementi che determinano l'illegittimità o l'inopportunità del provvedimento revocando. In particolare – secondo tale tesi – (i) nel caso di vizi preesistenti già al momento dell'emanazione, l'effetto ablativo dovrebbe operare *ex tunc*, poichè il contenuto del provvedimento avrebbe dovuto essere diverso *ab origine*, mentre (ii) nel caso di vizi sopravvenuti tale conseguenza si produrrà *ex nunc*, dal momento che, sino al verificarsi di tali circostanze «innovative», il contenuto del provvedimento risultava «effettivo» (e dunque l'esercizio del potere ablativo e/o modificativo ingiustificato), e solo in seguito si è reso necessario un «adattamento» del *dictum* giurisdizionale alla mutata situazione di fatto (cfr. in questo senso A. PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, p. 420; A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *Manuale*, cit., p. 67 ss.; E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, p. 352; F. MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1997, p. 98; *contra* V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 491).

⁽³²⁸⁾ Ci si riferisce in particolare a SATTA (ed alle opinioni espresse in S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Milano, 1971, p. 48, nonché *Diritto processuale civile*, Padova, 1957, p. 604), secondo cui, laddove la situazione determinatasi a seguito dell'emanazione del decreto fosse ormai immutabile (come per l'ipotesi di homologazione di una delibera assembleare) la revoca dovrebbe considerarsi inammissibile, ma anche a MONTESANO (in L. MONTESANO, *op. ult. cit.*, p. 620 ss.), secondo il quale – partendo dallo stesso presupposto per cui sarebbe indispensabile tenere conto delle *innovative* (determinate dal decreto) circostanze del caso concreto nell'affermare la revocabilità/modificabilità (o meno) – il decreto autorizzatorio di un negozio ormai eseguito non è più revocabile nè modificabile (sul punto, cfr. anche L. MONTESANO, G. ARIETA, *op. ult. cit.*, p. 1235).

escluso, poiché l'obiettivo per il quale il giudice aveva *ab origine* emanato il provvedimento è stato conseguito. In altri termini, se si accoglie l'idea secondo cui la revocabilità e la modificabilità dei decreti (camerali) costituiscano una facoltà riconosciuta dall'ordinamento per garantire l'effettività dell'intervento giurisdizionale stesso in relazione a talune precise fattispecie, allora non sembra infondato affermare che una volta che quest'ultimo si sia rivelato «efficace» (*rectius* «una volta che sia stato conseguito lo scopo cui il decreto era strumentale») allora la revoca e/o la modifica non saranno più possibili⁽³²⁹⁾, dal momento che la *ratio* che giustifica la loro emanazione (che è appunto la medesima del decreto) è già stata soddisfatta.

Se quanto detto finora è vero, allora si potrà senza troppo affanno convenire circa il fatto che la revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione sarà possibile «in ogni tempo», *ma* «fino a che non si è raggiunto il fine verso cui il poterdovere d'intervento dell'autorità giurisdizionale è orientato».

Ancora, da un punto di vista – per così dire – «sistematico», è opportuno sottolineare un diverso argomento che pare sostenere le tesi di cui sopra. In particolare, se da un lato l'art. 739 c.p.c.⁽³³⁰⁾ prevede un termine perentorio particolarmente gravoso per l'eventuale impugnazione del decreto (soli dieci giorni), dall'altro non si può negare che quest'ultima previsione risulterebbe privata di gran parte della sua rilevanza pratica laddove non vi fosse alcuna limitazione alla revoca o

⁽³²⁹⁾ Infatti, il potere di revoca rientra all'interno del novero di facoltà, riconosciute dalla legge al giudice, per la cura di un determinato interesse (si tratterebbe per l'appunto – come si anticipava – di un «*munus pubblico*» secondo MERLO, in C. MERLO, *op. ult. cit.*, p. 154), che venendo meno (perché soddisfatto o non più sussistente) fa venire meno la *conditio* in base alla quale il suddetto potere è esercitabile (si pensi ad esempio all'irrevocabilità di un decreto del giudice tutelare una volta che sia venuta meno la tutela). Seguendo tale argomentazione, ciò che rileverebbe dunque non sarebbe tanto la natura degli effetti del provvedimento (*id est*, se essi siano continuativi – e pertanto suscettibili *medio tempore* – di sospensione ovvero istantanei), bensì la persistenza (o meno) del *munus* gravante sull'autorità giurisdizionale in riferimento all'interesse di specie (di questo avviso, *inter alia*, E. FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 330 ss.; A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, p. 784 ss.; G. CIVININI, *op. ult. cit.*, p. 291 ss., nonché *Sulla revoca del provvedimento camerale che ordina l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 958; in giurisprudenza anche Trib. Roma, 3 giugno 1996, in *Fall.*, 1997, p. 109).

⁽³³⁰⁾ Ma l'argomento vale, *mutatis mutandis*, anche per il reclamo endofallimentare ex art. 26 l. fall.

modifica del provvedimento camerale, potendo la parte (ed il giudice) «aggirare» – se è consentito esprimersi in questi termini – le preclusioni dettate dalla suddetta norma per quanto riguarda il reclamo⁽³³¹⁾. Quest'ultima osservazione suscita (almeno) due rilevanti considerazioni: (1) da un lato, appare del tutto incoerente con la disciplina dei gravami avverso i provvedimenti camerali prevedere due rimedi (agli effetti della pronunzia) che siano del tutto concorrenti (revoca e reclamo), di cui uno (il reclamo) risulta rigorosamente procedimentalizzato (e conseguentemente più gravoso per la parte), mentre l'altro (la revoca) appare privo di qualsivoglia vincolo, (2) dall'altro (e di conseguenza) non sembrerebbe potersi ravvisare alcuna utilità nella previsione di cui all'art. 739, comma III c.p.c. – secondo cui non è ulteriormente impugnabile il decreto emesso in sede di reclamo – laddove si ammettesse che il provvedimento emanato all'esito del giudizio impugnatorio potesse di fatto essere controvertito (o anche solo modificato) mediante revoca (o modifica), la quale finirebbe con l'avere gli stessi effetti del reclamo esplicitamente negato⁽³³²⁾.

Dunque, se si accetta quanto detto fino ad ora, non si vedono ragioni «né pratiche né dogmatiche» per considerare i decreti camerali (non contenziosi) «sempre e comunque revocabili», dal momento che, laddove revoca e reclamo fossero rimedi – come si diceva – «paralleli» o «equivalenti», dovrebbero essere ragionevolmente

⁽³³¹⁾ In linea con questo argomento (*inter alia*) G. VERDE, B. CAPPONI, *Profili del processo civile*, III, Napoli, 2006, p. 396, nonché E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, p. 359. Inoltre, vale la pena osservare che, in taluni casi, il legislatore stesso sembra aver ammesso che un provvedimento camerale possa assurgere ad un certo grado di «definitività» una volta conclusosi il procedimento di reclamo, ovvero decorsi i termini per lo stesso (contribuendo ad alimentare l'idea che il gravame *ex* art. 739 c.p.c. determini la – quantomeno tendenziale – incontrovertibilità del provvedimento): a tal riguardo, si pensi agli artt. 22, comma VIII e 26, comma IV l. 4 maggio 1983, n. 184, i quali fanno esplicito riferimento all'eventuale «definitività» del provvedimento (camerale) «di affidamento preadottivo», o «che pronuncia l'adozione». Di più, si registrano in giurisprudenza delle pronunzie contrarie alla revocabilità e/o modificabilità del decreto camerale una volta conclusosi il procedimento di reclamo (App. Milano, 17 novembre 1964, in *Foro it.*, 1965, I, p. 372; Trib. Catania, 7 novembre 1989, cit.). Quest'ultima osservazione non pare fine a sè stessa, in particolare se si considera (come suggerito in L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 190) che una simile previsione ha contribuito ad accrescere in dottrina la consapevolezza che fosse necessario riconoscere «un minimo di stabilità e certezza» a tali decreti, anche (ma non solo) per una questione di «coerenza interna» del sistema processuale (sul punto, vale quanto detto *infra*).

⁽³³²⁾ Senza considerare che, mentre il citato art. 739, comma III c.p.c. ammette la reclamabilità del decreto (a sua volta emesso in sede di reclamo) *nelle sole ipotesi previste dalla legge*, la generalizzata revocabilità di tale provvedimento sarebbe in aperto contrasto con tale principio di tassatività.

sottoposti alla medesima disciplina, mentre, se sono da considerare afferenti a due ambiti di applicazione diversi (ed in particolare, orientati verso obiettivi differenti) allora se ne dovrà accogliere una disciplina difforme.

A tal riguardo, non è mancato sia (i) chi – in ossequio ad una lettura restrittiva dell'art. 742 c.p.c., volta ad evitare arbitrari esercizi del relativo *ius poenitendi* – ha voluto sostenere che la revoca e la modifica possano operare solo laddove si vogliano far valere ragioni di opportunità *in virtù di circostanze sopravvenute*, ritenendo che il riesame di eventuali vizi di legittimità, ovvero delle stesse ragioni di merito che hanno portato *ab origine* all'emanazione del provvedimento (dunque quelle già sussistenti e considerate dal primo giudice che ha pronunciato il decreto), possa essere effettuato *esclusivamente* in sede di reclamo⁽³³³⁾, sia (ii) coloro i quali abbiano

⁽³³³⁾ E. GRASSO, *I procedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 65; F. GHIRGA, *Sulla proponibilità dell'actio nullitatis contro il provvedimento camerale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 1171; F. CARNELUTTI, *Sul concetto di inammissibilità*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, p. 640; E. REDENTI, *op. ult. cit.*, p. 359, secondo il quale, pur nella tendenziale – se è consentito il termine – «malleabilità» dei provvedimenti camerali rispetto all'interesse per il quale sono emanati, non si può chiedere che il giudice revocando riconsideri valutazioni già compiute dal giudice di *prime cure*. In giurisprudenza, v. *inter alia* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 1983, n. 1540, cit.; Trib. Catania, 7 novembre 1989, cit.; App. Milano, 20 marzo 1963, in *Foro it.*, 1963, I, c. 259; Trib. min. Torino, 4 aprile 1989, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, p. 514 ss.; in particolare, la *regula iuris* ricavabile dalle predette pronunzie (in conformità con la summenzionata opinione del REDENTI) nega che il giudice revocando possa riesaminare le scelte di questioni giuridiche o fattuali (su fatti dunque preesistenti al decreto) compiute dall'autorità giurisdizionale *de quo*. Invero, oltre alle circostanze sopravvenute (che abbiano determinato un'incompatibilità tra l'«interesse perseguito» e la permanenza degli effetti del decreto) sembra corretto ritenere censurabili (così REDENTI, in *Ibid.*) con la revoca anche quelle circostanze fattuali che non siano giunte alla conoscenza del giudice di *prime cure*, o circa le quali sia stato indotto in un giudizio errato: se questo è vero la tesi in esame merita d'essere precisata, nel senso che la «sopravvenienza» degli elementi fattuali che giustificerebbe la revoca e/o la modifica andrebbe intesa come comprensiva sia (a) delle circostanze che di fatto si verificano in un momento successivo a quello in cui il provvedimento revocando è emanato, sia (b) di quelle circostanze decisive ignorate dal giudice *de quo* al momento della pronunza (dunque fattualmente preesistenti alla decisione), divenute note solo successivamente (in questi termini, ad esempio, F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2017, p. 314). A tale ultimo riguardo, si badi che in taluni casi, pur sostenendo un'interpretazione particolarmente «lata» dell'ambito di applicazione dell'art. 742 c.p.c. (*id est*, che la revoca e/o la modifica intervengano per far valere sia vizi di opportunità sia di merito), alcuni interpreti hanno ad ogni modo ritenuto che nel caso in cui si tratti di un decreto emesso all'esito del reclamo (dunque, un provvedimento il cui contenuto è stato oggetto di una nuova valutazione delle circostanze di diritto e di fatto, e pertanto – alla stregua di quanto detto alla nota 340 – «limitatamente incontrovertibile») la revoca/modifica per invalidità pregresse debba considerarsi preclusa (così V. ANDRIOLI, *op. ult. cit.*, p. 484 ss.; E. FAZZALARI, *op. ult. cit.*, p. 350 ss). *A latere*, è bene notare – senza la possibilità di affrontare *fonditus* il tema – che taluno potrebbe obiettare che, laddove si accogliesse la suddetta tesi, le parti «in senso sostanziale del provvedimento» (*id est* «coloro che non hanno

optato per una tesi «intermedia», individuando nel reclamo il gravame per far valere i vizi di legittimità della pronunzia, mentre la facoltà *ex art. 742 c.p.c.* sarebbe limitata ai soli vizi di merito, sia preesistenti che sopravvenuti⁽³³⁴⁾, anche se – come si è avuto modo di discutere in precedenza –, soprattutto per quei casi in cui il decreto revocando sia stato emanato all’esito del reclamo, non si vede ragione per giustificare il fatto che il giudice possa nuovamente (in particolare, fungerebbe da terzo grado di giudizio *nel merito*) valutare le stesse circostanze fattuali.

Se quanto detto finora è vero, non solo la portata dell’art. 742-bis c.p.c. – che sembrerebbe disporre un’applicazione *tout court* delle norme sui procedimenti camerali alle fattispecie che sono ricondotte a tale modello – dovrà essere correttamente ridimensionata, nel senso che «[...] tale regola estensiva [non comporta] sempre un’applicazione *en bloc* di tutti gli artt. 737 ss. c.p.c. a qualsiasi fattispecie in cui si richiamino le forme camerali»⁽³³⁵⁾, rendendosi doverosa una approfondita analisi di compatibilità tra queste ultime e la materia oggetto del contendere, ma anche la stessa disciplina «generale» *ex artt. 737 ss. c.p.c.* necessita

partecipato al procedimento conclusosi con l’emanazione del decreto», ma che sono comunque pregiudicati dagli effetti di quest’ultimo) risulterebbero ingiustamente pregiudicate nel loro diritto di difesa, in quanto, non essendo legittimate alla proposizione del reclamo, potrebbero *esclusivamente* lamentare vizi di merito della pronunzia sollecitando l’esercizio da parte del giudice delle facoltà di cui all’art. 742 c.p.c. Il punto non è privo di fondamento, infatti non è mancato chi (ad esempio, v. F. GHIRGA, *op. ult. cit.*, p. 1172 ss.) ha suggerito di distinguere tra (a) poteri delle parti in senso sostanziale e (b) poteri delle parti in senso formale: nel caso (a) sarà possibile far valere vizi di opportunità del provvedimento sia preesistenti, sia sopravvenuti, demandandone la revoca, mentre per i vizi di legittimità rimarrebbe ferma l’*actio nullitatis* in sede contenziosa, nel caso (b) le parti potranno, mediante reclamo, far valere vizi di legittimità o di merito preesistenti, ovvero con la revoca le circostanze di fatto sopravvenute che impongono una nuova valutazione dell’opportunità del provvedimento, al fine «di adeguare alle mutate esigenze il provvedimento già pronunziato» (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1987, n. 1255, cit.).

⁽³³⁴⁾ In questo senso, G. MONTELEONE, voce *Camera di consiglio*, in *Noviss. dig. it.*, App., I, Torino, 1980, p. 989; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2015, p. 308; V. COLESANTI, *Sulla competenza ad omologare la separazione consensuale*, in *Foro it.*, 1957, I, c. 2058; L. MONTESANO, G. ARIETA, *op. ult. cit.*, p. 1229.

⁽³³⁵⁾ F. PORCARI, *Commento sub art. 742-bis*, in (diretto da) L. P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, VII, 3, Torino, 2014, p. 443. Invero, sui rischi dell’applicazione generalizzata delle norme *ex artt. 737 ss. c.p.c.* ai decreti endofallimentari (senza tener conto dell’oggetto di questi ultimi) già A. CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 460 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1957, p. 504 ss., nonché *Id.*, voce *Fallimento*, cit., pp. 370-372, in cui l’autore suggerisce, data la «specialità del contesto fallimentare», di «ridurre al minimo» l’uso delle norme sui procedimenti camerali.

uno sforzo esegetico ulteriore alla semplice interpretazione letterale, che consenta di portare a coerenza tutto il suddetto regime soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra i due mezzi di «riesame» (reclamo e revoca) ed i reciproci ambiti d'applicazione.

Dalle predette argomentazioni, possono allora ricavarsi (quantomeno) tre considerazioni rilevanti per la materia *de qua*: (1) *in primis*, se è corretto ritenere che le regole dei procedimenti in camera di consiglio debbano essere applicate *cum grano salis* alle singole fattispecie che vi sono ricondotte, allora è altrettanto corretto negare che tali forme rituali siano *ex se* del tutto incompatibili con un (quantomeno tendenziale) definitività dei relativi provvedimenti, atteso che (2), come si diceva, ai decreti camerali contenziosi non si applica l'art. 742 c.p.c., bensì la disciplina propria delle sentenze (incluso il ricorso per Cassazione, che è «il rimedio di legittimità tipico ed ineliminabile di ogni provvedimento idoneo al giudicato»)⁽³³⁶⁾, e che (3) anche laddove quest'ultima disposizione sia applicabile, la revocabilità e/o modificabilità non precludono al provvedimento camerale di addivenire ad un certo grado di stabilità, dovendo queste ultime essere limitate alle ipotesi in cui si rendano necessarie al fine di tutelare l'effettività del provvedimento, senza contrastare – nei termini ora discussi – con la disciplina prevista per il reclamo *ex art.* 739 c.p.c.

3. (Segue). *La stabilizzazione dei decreti endofallimentari*. – Le considerazioni svolte nel precedente § possono essere spese per risolvere talune *quaestiones* che affliggono la disciplina fallimentare⁽³³⁷⁾, in cui la stabilizzazione degli effetti di provvedimenti emanati nella forma di decreto (motivato) costituisce un tema particolarmente rilevante, dal momento che – come ampiamente discusso al §5 del precedente Capitolo Secondo – il tribunale fallimentare ed il giudice delegato sono spesso

⁽³³⁶⁾ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. ult. cit.*, p. 425.

⁽³³⁷⁾ Che la «chiave di volta» per dirimere la *vexata quaestio* dell'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. ai decreti camerali endofallimentari sia da ricercarsi nella distinzione tra provvedimenti decisorii e ordinatorio-gestori è stato in precedenza ben più autorevolmente suggerito (*inter alia*) da RECCHIONI in S. RECCHIONI, Sub *art.* 26, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 621.

chiamati a svolgere le proprie funzioni mediante provvedimenti di tal forma, la cui disciplina è appunto da ricondursi a quella degli artt. 737 ss. c.p.c.

Il tema – si badi – è del tutto complementare al problema dell’individuazione del *dies a quo* degli effetti di siffatte pronunzie, considerato che la dichiarazione (quantomeno in generale) della loro provvisoria esecutorietà avrebbe ben poca utilità pratica laddove non si accompagnasse alla definizione di quali siano i (potenziali) limiti oltre i quali il provvedimento potrebbe essere caducato ovvero vedere mutati i propri effetti. A tal proposito, si suole variamente discutere di «modificabilità o revocabilità» dei decreti endofallimentari, argomentando sia sulla base della (1) (quantomeno presunta) generale applicabilità degli artt. 737 ss. c.p.c., sia (2) considerando il permanere in capo all’organo giurisdizionale emanante del «compito di curare l’interesse per la cui tutela il provvedimento era stato predisposto»⁽³³⁸⁾.

Come già ampiamente discusso, entrambi gli argomenti prestano il fianco ad (almeno) due significative obiezioni, anche nell’ambito della disciplina concorsuale: infatti, come è vero che l’utilizzo delle «snelle» forme camerali per l’emanazione del provvedimento non sembra di per sè idoneo a giustificare un’applicazione generalizzata delle norme sui procedimenti in camera di consiglio⁽³³⁹⁾, allo stesso modo non sembra sufficiente il richiamo all’effettività del decreto (rispetto al fine per cui era stato emanato) per giustificare l’esercizio di poteri ablatori e/o modificativi del *dictum* giurisdizionale senza tenere conto (quantomeno) (i) del contenuto (generalmente costitutivo) dello stesso e (ii) delle tipologie di vizi che possono giustificare l’intervento da parte dell’autorità emanante, considerato che anche per le

⁽³³⁸⁾ Così A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 137. L’argomento – già discusso in generale al precedente §2 – trova alcuni sostenitori anche nella specifica materia fallimentare: *inter alia*, V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento*, cit., p. 61; G. U. TEDESCHI, *Manuale*, cit., p. 136; M. GALLESIO PIUMA, *Gli organi preposti al fallimento*, in (diretto da) L. PANZANI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2000, p. 5 ss.; F. SANTANGELI (a cura di), *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006, p. 126 ss.; G. CASELLI, *Degli organi preposti al fallimento*, in (a cura di) F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1977, p. 33 ss.; in giurisprudenza v. anche Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1224, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Cassazione civile*, n. 121; Cass. civ., sez. I, 10 agosto 1966, n. 2177, in *Rep. Foro it.*, 1966, voce *Fallimento*, n. 205.

⁽³³⁹⁾ Cfr. nota 357.

procedure concorsuali valgono quelle esigenze di stabilizzazione dei rapporti giuridici cui si è fatto (in ottica generale) riferimento in precedenza.

A tale riguardo, stante la generale reclamabilità dei decreti del tribunale fallimentare e del giudice delegato *ex art. 26 l. fall.*⁽³⁴⁰⁾, se si accettano gli argomenti sviluppati in precedenza si possono trarre (almeno) due considerazioni.

In primis, i decreti endofallimentari aventi natura decisoria (*id est* quei provvedimenti con cui l'organo giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi sull'esistenza o meno di un diritto soggettivo e sulla sua dimensione, o – in altri termini ancora – «sulla legittimità di atti che incidono su diritti soggettivi di natura sostanziale e non su effetti connessi alla regolarità di gestione o di liquidazione dell'attivo»)⁽³⁴¹⁾ non possono essere né revocati né modificati, bensì sono idonei ad acquisire la stabilità del nel momento in cui sia inutilmente decorso il termine per impugnare (*ex art. 26 l. fall.*), ovvero in esito al giudizio di reclamo, a meno che non sia stato proposto il ricorso *ex art. 111 Cost.*⁽³⁴²⁾. E di più, nella prassi è l'ammissione della ricorribilità in Cassazione che permette di individuare quei decreti endofallimentari decisori (ancorché «camerali» per quanto riguarda gli aspetti «formali»), nel senso che la *conditio sine qua non* per l'ammissibilità del gravame straordinario di legittimità avverso un decreto del tribunale fallimentare o del giudice delegato è che il provvedimento impugnato sia idoneo a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato su diritti soggettivi e/o *status* (*id est*, che sia «decisorio»), nonché non più riesaminabile attraverso l'esperimento di gravami ordinari o mezzi che dispongono la prosecuzione del procedimento di cui tale pronuncia rappresenta l'esito («definitivo»), per cui un provvedimento ricorribile

⁽³⁴⁰⁾ Nel senso che, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla natura o al contenuto del provvedimento esaminato, in ogni caso l'ordinamento garantisce l'esperibilità di (almeno) un gravame (ad eccezione di quei casi in cui ne è espressamente prevista l'irreclamabilità) avverso i decreti del tribunale fallimentare e del giudice delegato. Sul punto, vale quanto detto al Capitolo Secondo.

⁽³⁴¹⁾ Così puntualmente C. CECHELLA, *Gli atti e i provvedimenti*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 348; cfr. anche A. M. PIROTTA, G. PRIMATESTA, *Sub art. 23 l. fall.*, in P. PAJARDI (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 77; V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d. lg., 12.9.2007, n. 169*, Torino, 2008, p. 64.

⁽³⁴²⁾ Sul punto *inter alia* F. MANNA, *Il reclamo fallimentare e il suo giudicato*, in *Fall.*, 2007, pp. 529-531.

sarà anche definitivo e dunque non assoggettabile a revoca o modifica. *A contrario*, in tutti quei casi in cui (in giurisprudenza) è stato negato il ricorso in Cassazione avverso un determinato decreto del tribunale fallimentare ovvero del giudice delegato, ne è stata allora implicitamente (o anche espressamente, in taluni casi) esclusa la natura decisoria, con la possibilità di applicare l'art. 742 c.p.c. per i decreti camerali di volontaria giurisdizione⁽³⁴³⁾.

⁽³⁴³⁾ Cfr. *ex plurimis* L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *op. cit.*, p. 83; C. FERRI, *Sull'identificazione del provvedimento decisorio nel fallimento*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 944; M. FABIANI, *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in *Foro it.*, 2007, c. 226; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *op. cit.*, p. 197; in giurisprudenza, sul principio generale v. *inter alia* Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2012, n. 11149, cit.; Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21224, cit.; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1996, n. 461, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2836; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1993, n. 10354, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Fallimento*, n. 217; Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1992, n. 3916, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2709). Sul punto, viene da sé la considerazione secondo cui, da un punto di vista «pratico», l'individuazione dei casi in cui il provvedimento abbia contenuto decisorio (o meno), non essendo disciplinata *ex positivo iure*, dovrà piuttosto affidarsi all'elaborazione dottrinale e (soprattutto) alla giurisprudenza, con l'inevitabile conseguenza che, con riferimento ad un certo tipo di pronunzia si potranno avere opinioni (e decisioni) talvolta discordanti. Ad esempio, è il caso del decreto *ex art. 102 l. fall.*, di cui (a) taluni prevedono l'idoneità al giudicato [cfr. P. P. FERRARO, *La previsione di insufficiente realizzo nel nuovo sistema fallimentare*, in *Dir. fall.*, I, 2008, p. 824, ma soprattutto M. MONTANARI, *Commento sub art. 102*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, pp. 1564-1565], determinando la conseguenza secondo cui nè la sopravvenienza di talune attività ignorate al momento dell'emanazione del decreto, nè una nuova valutazione di fatti preesistenti sarebbero idonei a giustificare lo *ius poenitendi* del giudice sul provvedimento, mentre altri interpreti (b) ne prefigurano la revocabilità e/o modificabilità, e di conseguenza ne escludono la ricorribilità *ex art. 111 Cost.* [M. FABIANI, *Sub art. 102 l. fall.*, in G. LO CASCIO (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, p. 1257; M. E. GALLESIO PIUMA, *Gli organi preposti al fallimento*, in (diretto da) L. PANZANI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2000, p. 19; A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, in (diretto da) F. GALGANO, *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, IX, Padova, 1986, p. 252]. Invero, a tal proposito è stato opportunamente osservato (l'argomento è ripreso da M. SPADARO, *Sub art. 102*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, p. 1327) che la pronunzia *ex art. 102 l. fall.* – pur potendo indirettamente incidere su diritti soggettivi (*in primis* dei creditori) – tuttavia ha di per sé finalità «prettamente ordinatorie», che ne dovrebbero allora più propriamente determinare la riconduzione al regime «generale» dei provvedimenti ordinatori del tribunale (e del giudice delegato), inclusa l'applicazione dell'art. 742 c.p.c. A tale ultimo riguardo, è opportuno ribadire che – come si nota – la struttura argomentativa che giustifica l'ammissibilità (o meno) della revoca/modifica del decreto si fonda sempre su una previa valutazione del contenuto dello stesso, il quale – sebbene la linea di confine tra pronunzie decisorie (su diritti soggettivi e/o *status*) e solo ordinatorie (o gestorie) appaia spesso estremamente labile – risulta idoneo a determinare tali significative divergenze per quanto riguarda la disciplina applicabile. In taluni casi (come il presente) può risultare allora risolutiva (anche) un'interpretazione sistematica delle norme. Ad esempio, nel caso *de quo*, laddove si sostenesse l'irrevocabilità del decreto che dispone di non farsi luogo all'accertamento del passivo, si creerebbero (quantomeno) due evidenti problemi di «congruenza»: da un lato, se è vero che la sopravvenienza di attività (sufficienti) è motivo di riapertura del fallimento (*ex art. 121 l. fall.*), allora non parrebbe proporzionato negare che questa possa determinare la rivalutazione di un provvedimento che, con riferimento al decreto di chiusura, è di fatto

«interlocutorio» (anche se, invero, la riapertura del fallimento non è assimilabile ad una revoca del decreto *ex art. 119 l. fall.*), dall'altro così facendo si determinerebbe un'ingiustificata distinzione tra i casi in cui le nuove attività sopraggiungano (i) prima della chiusura (ma dopo il decreto *ex art. 102 l. fall.*) ed ipotesi (ii) in cui le siano successivi. Infatti, nel caso (i) l'irrevocabilità della pronuncia (interlocutoria) che nega l'accertamento del passivo comporterebbe il necessario approdo alla chiusura di fallimento, nonostante il sopraggiungere di nuove componenti dell'attivo che potrebbero invero essere subito liquidate e distribuite laddove la revoca fosse ammessa [a vantaggio finale dei creditori, che è poi il vero fine ultimo della procedura; al più, esse potrebbero rilevare per una nuova apertura del fallimento, ma in tal caso valgono le considerazioni del successivo punto (ii)], mentre nel caso (ii) la circostanza potrebbe sì giustificare la riapertura del fallimento, attività che tuttavia, dal punto di vista pratico, è sicuramente più complessa (e meno tempestiva) della revoca del suddetto decreto *ex art. 102 l. fall.* Di più, senza alcuna pretesa di esaustività – stante la grande eterogeneità di provvedimenti adottabili da parte del giudice delegato e tribunale fallimentare, quanto con l'intento di fornire alcuni riferimenti «orientativi» sulle «tendenze» seguite dalle corti – in giurisprudenza è stato ritenuto decisivo (*quindi ricorribile ex art. 111 Cost. e pertanto non revocabile*) (i) il decreto del tribunale fallimentare di autorizzazione alla vendita, in quanto esso dispone «su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale (nella specie, attinenti all'accertamento di proprietà ostative alla vendita), e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo» (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2001, n. 8768, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 304), (ii) il decreto che dispone *ex art. 119 l. fall.* la chiusura del fallimento, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi degli interessati (si pensi al caso di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo intervenuta senza che sia stata esercitata una consistente azione di responsabilità verso gli amministratori della società fallita; cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 1968, n. 1843, in *Dir. fall.*, 1968, II, p. 984; Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1964, n. 2856, in *Foro it.*, 1964, I, p. 2073; in dottrina A. CAVALAGLIO, *La chiusura del fallimento*, cit., p. 620; P. PAJARDI (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 2001, p. 879), (iii) il decreto con cui il tribunale fallimentare nega ad un creditore insinuato al passivo il diritto a contestare il rendiconto del curatore (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1993, n. 3490, in *Fall.*, 1993, p. 843), (iv) il provvedimento, emanato all'esito del giudizio del reclamo dal tribunale, con il quale si nega che un certo bene possa essere escluso dalla massa attiva (Cass. civ., sez. I, 28 luglio 1965, n. 1811, in *Foro it.*, 1965, I, p. 1860; Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1968, n. 2399, in *Dir. fall.*, 1968, II, p. 214) o si afferma l'appartenenza di una *res* al novero dei beni esclusi dal fallimento (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2008, n. 2939, in *Fall.*, 2008, p. 409), (v) il decreto con cui il tribunale pronuncia all'esito dell'impugnazione avverso provvedimenti di approvazione o esecutività del giudice delegato sul piano di riparto, «trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del curatore» (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2001, n. 2493, in *Fall.*, 2002, n. 332; Trib. Roma, 23 aprile 1999, in *Giur. merito*, 2001, p. 680), (vi) il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari dell'ufficio fallimentare (*ex multis* Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2007, n. 7782, in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 201; Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2005, n. 19888, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Fallimento*, n. 333; Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1993, n. 11480, in *Fall.*, 1994, p. 379; *contra* Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2004, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Fallimento*, n. 413), (vii) un decreto che decide della sospensione o meno della vendita all'incanto di beni della massa (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2006, n. 19667, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Fallimento*, n. 626; anche se *contra* Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13288, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Fallimento*, n. 317; Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2002, n. 9064, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 325), (viii) la pronuncia *ex art. 108 l. fall.* con cui il giudice delegato accoglie o rigetta l'istanza di sospensione delle operazioni liquidatorie, «in quanto avente natura decisoria, nella misura in cui il provvedimento stesso incide su un 'diritto di garanzia' fatto valere dall'aggiudicatario, e definitiva, nella misura in cui il provvedimento [...] non è altrimenti impugnabile» [Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4085, in *Fall.*, 2005, p. 1384 (con nota di A. C. MARROLLO, *La vendita di aliud pro alio e la tutela dell'aggiudicatario*); conformi Cass. civ., sez. I, 29 agosto 2003, n. 12701, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Fallimento*, n. 549; Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1981, n. 322, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Fallimento*, n. 449;

Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2002, n. 2488, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 544; in dottrina v. anche A. PALUCHOWSKI, *Commento sub art. 108*, in P. PAJARDI, (a cura di) B. BOCCHIOLA, A. PALUCHOWSKI, *Codice del fallimento*, Milano, 2013, p. 1360; tuttavia, *contra* l'opinione «tradizionale» della dottrina, tra cui A. BONSIGNORI, *La liquidazione dell'attivo e il riparto*, in (a cura di) G. RAGUSA MAGGIORE, C. COSTA, *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Torino, 1997, p. 492]. Al contrario, laddove si scelga di escludere l'applicabilità dell'art. 111 Cost. (*rectius* «in quelle ipotesi in cui si nega l'idoneità della *dictum* ad incidere su diritti e/o status») si dovrà necessariamente concludere per la revocabilità e/o modificabilità del provvedimento camerale, atteso che – come ampiamente discusso *infra* – per quanto riguarda le pronunzie emanate secondo le regole di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., l'una esclude necessariamente l'altra. Stante quest'ultima precisazione, l'attitudine al giudicato è stata per esempio esclusa in riferimento (i) al decreto del tribunale che, nell'ambito di un concordato fallimentare, decide la ripartizione ai creditori dell'attivo sopravvenuto all'omologazione, poiché «manifestazione dei poteri amministrativi di cui il tribunale è investito, [...] [e inidoneo] a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti» (Cass. civ., sez. I, 17 settembre 1997, n. 9240, in *Fall.*, 1998, p. 665), (ii) al decreto del giudice delegato che dispone l'inopponibilità al fallimento dell'accoglimento dell'istanza volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un preliminare disposto da una sentenza pronunciata nei confronti del fallito, in quanto «espressione del potere ordinatorio del giudice delegato [...] [che] dà luogo ad un atto privo dei caratteri di definitività e decisorietà, inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi [...]», con il quale piuttosto il giudice delegato indica delle direttive al curatore per l'ulteriore sviluppo della procedura (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2005, n. 7532, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Fallimento*, n. 519), (iii) al decreto con cui il giudice delegato autorizza il curatore fallimentare a sciogliersi da un contratto pendente, in quanto provvedimento «che attiene all'esercizio della funzione di controllo svolta al fine di integrare i poteri negoziali di cui il curatore è già investito», inidoneo pertanto a influire su diritti dei terzi, come anche quello per subentrarvi (Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2010, n. 18622, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Fallimento*, n. 450; Cass. civ., sez. I, 30 luglio 1996, n. 6909, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Fallimento*, n. 530; Cass. civ., sez. I, 27 agosto 1994, n. 7544, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1539; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1994, n. 2741 in *Fall.*, 1994, p. 836; Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1993, n. 2574 in *Fall.*, 1993, p. 827; Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1992, n. 5355, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Fallimento*, n. 474; Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1992, n. 499, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Fallimento*, n. 300; Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 1984, n. 6628, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Fallimento*, n. 420; Cass. civ., sez. I, 23 agosto 1984, n. 3167 in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 620 ss.), (iv) al decreto con cui il giudice delegato dispone l'apposizione dei sigilli sui beni del fallito, «trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio perché non diretto a risolvere una controversia tra posizioni contrapposte di diritto soggettivo, [...] ma costituendo [...] una misura interinale e temporanea con funzione cautelare dei beni del fallito fino alla redazione dell'inventario» (Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1992, n. 11537, in *Fall.*, 1993, p. 495), (v) ai decreti che incidono sulla realizzazione dell'attivo – rientranti nel generale potere di direzione e controllo della procedura concorsuale – senza risolvere controversie tra la massa e i singoli creditori concorrenti (Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2004, n. 10578, in *Fall.*, 2005, p. 426; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14330, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 669; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3921, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Fallimento*, n. 495), (vi) ai decreti autorizzatori di attività negoziali, emanati dal giudice delegato in favore del curatore fallimentare (Cass. civ., sez. I, 30 luglio 1996, n. 6909, cit.; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 1995, n. 1584, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Fallimento*, n. 331; Cass. civ., sez. I, 24 maggio 1994, n. 5066, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Fallimento*, n. 333; Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 11645, in *Guida dir.*, 2008, 50, p. 112), (vii) al decreto con cui il giudice delegato autorizza il debitore, prima dell'omologazione del concordato preventivo, alla realizzazione di taluni atti dispositivi sui suoi beni, in quanto esso rappresenta un «provvedimento con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo [che] [...] non decide su diritti soggettivi e non pregiudica il diritto dell'interessato di far valere le proprie ragioni in sede contenziosa impugnando direttamente l'atto negoziale» (Cass. civ., sez. VI, 7 luglio 2011, n. 15074, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Concordato preventivo*, n. 157), (viii) al decreto che dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, così come quello che dispone l'apertura

Appare chiaro che, stante l'individuazione di tale criterio discrezionale di matrice «giurisprudenziale» (o, al più, «dottrinale», ammesso che si ritenga quest'ultima sufficientemente convincente), non si possa negare che il problema della ricorribilità (o meno) dei decreti emessi in sede di reclamo e, di conseguenza, l'individuazione di quei decreti che sono «sostanzialmente sentenze» e dunque irrevocabili rimanga una *quaestio* irrisolta, o meglio «di volta in volta risolta» (dalle corti), in riferimento alla quale un intervento legislativo «decisivo» (pur auspicato ed auspicabile)⁽³⁴⁴⁾ – nonostante le numerose riforme della legge fallimentare degli ultimi anni – non è mai arrivato.

Sul punto, vale la pena accennare alla tendenza di una parte della dottrina ad ampliare il novero dei decreti endofallimentari decisori, includendovi anche quelle pronunzie che decidono di provvedimenti «giurisdizional-esecutivi»⁽³⁴⁵⁾, i quali astrattamente, laddove non fossero applicabili le norme fallimentari (*rectius* «al di fuori della procedura concorsuale») sarebbero sindacabili mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c. (*id est* un gravame idoneo ad aprire «un processo *contenzioso* che si svolge secondo le disposizioni ordinarie»)⁽³⁴⁶⁾ – della

dello stesso, «trattandosi [...] di provvedimento ordinatorio privo del carattere di definitività, avendo funzione meramente deliberatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato» (Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2010, n. 4864, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Fallimento*, n. 557), (ix) al decreto di revoca del curatore fallimentare, in riferimento al quale, se da un lato è innegabile un conflitto tra l'interesse dell'amministrazione fallimentare e quello del curatore, non è ravvisabile un «diritto alla conservazione dell'incarico», né alla corresponsione di un indennizzo per la revoca (Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1995, n. 6851, in *Fall.*, 1995, p. 1217).

⁽³⁴⁴⁾ In linea anche S. RECCHIONI, *Sub art. 26*, in C. CAVALLINI (diretto da), *op. cit.*, p. 605; C. FERRI, *Gli organi giurisdizionali nel fallimento*, cit., p. 143 nonché *Commento sub art. 26*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 516.

⁽³⁴⁵⁾ Il termine è ripreso da G. CASELLI, *op. ult. cit.*, p. 5 ss.

⁽³⁴⁶⁾ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, Bologna, 2010, p. 133. Invero, la qualificazione della sentenza pronunciata al termine del processo di gravame *de quo* come «provvedimento definitivo e decisorio» (facendo leva in particolare sui caratteri cognitivi dell'opposizione) è stata messa in dubbio (ad esempio in E. FAZZALARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 2, Padova, 1995, p. 126 ss.), valutando che la sentenza che decide dell'opposizione agli atti esecutivi – considerato che quest'ultima opera come «incidente del processo di esecuzione singolare» – appare «assai simile ad un provvedimento ordinatorio» (V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, p. 361 ss.). Ancora CARNELUTTI osservava che nonostante la forma di sentenza, non fosse possibile negare che la pronunzia *ex art. 618 c.p.c.* fosse «puramente e prettamente esecutiva [...] e non giurisdizionale» (F.

quale il reclamo *ex art.* 26 l. fall. tiene luogo⁽³⁴⁷⁾ in ambito concorsuale – la cui disciplina prevede che il giudice dell'esecuzione si pronunzi con «sentenza non

CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, II, Roma, 1942). Tuttavia – ma senza la necessità di dilungarsi oltre su questo punto – come è noto la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi è stata oggetto di un lungo processo di adeguamento da parte della giurisprudenza [*ex plurimis* cfr. Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 1952, n. 558, in *Foro it.*, 1952, I, c. 1039; Cass. civ., sez. III, 9 settembre 1953, n. 3005, in *Foro it.*, 1954, I, c. 593; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1956, n. 2900, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, p. 226 (con nota di V. ANDRIOLI, *Questione di illegittimità costituzionale manifestamente fondata?*)] con l'obiettivo di renderla (i) coerente con i sopravvenuti principi *ex art.* 111 Cost., che hanno portato al riconoscimento dell'esistenza di «atti esecutivi decisori», cioè «capaci [...] di incidere direttamente sulla sfera giuridica di soggetti anche estranei al processo» [C. DELLE DONNE, *L'opposizione agli atti esecutivi*, in (diretto da) C. DELLE DONNE, *La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016*, n. 119, Bologna, 2017, p. 840; in termini non dissimili già CARNELUTTI, il quale aveva teorizzato – in uno scritto successivo all'entrata in vigore della Costituzione – la categoria delle «ingiunzioni esecutive» (F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma 1956, p. 106 ss.)], e (ii) con le evolute «esigenze di tutela interne all'esecuzione», che ne hanno mutato natura e funzione rispetto all'originaria formulazione legislativa (in questi termini F. VERDE, B. CAPPONI, *Profili del processo civile*, III, Napoli, 1998, p. 223 ss.; C. DELLE DONNE, *Commento sub artt. 617-618-bis*, in L. P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, VII, tomo I, Torino, 2014, p. 302, nonché *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., pp. 838-841), ragione per cui, allo stato attuale dell'arte, l'oggetto dell'opposizione *de qua* non appare più (solo) il *quomodo* dell'esecuzione (*rectius* «la validità dell'atto impugnato»), quanto «l'accertamento della situazione processuale che ha determinato la nullità o l'invalidità dell'atto» [F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2000, pp. 251-252 (l'enfasi è aggiunta)]. Ancora, si badi che la natura «cognitoria» dell'opposizione agli atti esecutivi può essere apprezzata anche per (almeno) altri due profili: (a) da un punto di vista – per così dire – «formale», in quanto essa consente quel contraddittorio «pieno» (sull'atto) non previsto in generale dalle precedenti fasi del processo esecutivo, e (b) da un punto di vista «sostanziale» in quanto, se è vero che dagli atti del processo esecutivo derivano effetti idonei ad incidere significativamente nella sfera giuridico-patrimoniale dell'esecutato (o del terzo), allora dovrà ammettersi un sindacato avente ad oggetto la rispondenza dell'atto stesso al suo paradigma normativo di riferimento (in simili termini si esprime R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 81). A tal proposito, è opportuno distinguere – stante la detta decisorietà della sentenza – tra (i) l'ipotesi in cui si ritenga (come si richiamava poc'anzi) che l'interesse a proporre opposizioni derivi dalla lesione di diritti di natura patrimoniale (anche se «indirette»; cfr. R. VACARELLA, *Titolo esecutivo. Precetto. Opposizioni*, Torino, 1993, pp. 72-74; R. ORIANI, *op. ult. cit.*, p. 89), e il caso (ii) in cui si voglia riconoscere un generale diritto processuale alla regolarità della procedura. Infatti, mentre nell'ipotesi (i) il novero dei soggetti legittimati al gravame sarebbe limitato a soggetti coinvolti nell'esecuzione in virtù di un rapporto sostanziale, nel caso (ii) si rischierebbe di produrre la (dannosa) conseguenza per cui la stabilità del provvedimento (decisorio, che – vale la pena ribadirlo – nel contesto concorsuale sarebbe quello emanato in forza dell'art. 26 l. fall.) sarebbe fortemente pregiudicata dall'ammissione al ricorso di un ampio novero di terzi «interessati» anche se in assenza di rapporti sostanziali. A tal proposito, l'esigenza di legare la legittimazione attiva al ricorso in Cassazione alla lesione di diritti soggettivi «sostanziali» è stata ben espressa da FERRI (C. FERRI, *Sull'identificazione del provvedimento decisorio nel fallimento*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 944), il quale ha opportunamente suggerito che devono considerarsi legittimati al reclamo avverso il decreto esecutivo del giudice delegato soltanto quei soggetti che siano interessati al regolare svolgimento della procedura in quanto quest'ultimo consente loro di evitare pregiudizi al proprio diritto sostanziale.

⁽³⁴⁷⁾ Secondo il principio per cui «il reclamo *ex art.* 26 l. fall. corrisponde, in sede fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi», in quanto quest'ultimo strumento – in virtù del generale principio di prevalenza della normativa speciale fallimentare su quella «generale» del codice di rito – è

impugnabile» (*rectius* definitiva), avverso la quale è proponibile il ricorso straordinario *ex art. 111*, comma VII Cost.

In termini più chiari, lo «schema» argomentativo – se l’analogia è sviluppata correttamente – dovrebbe essere basato su: (1) un primo provvedimento esecutivo del giudice delegato (emanato nella fase di liquidazione dell’attivo), che dovrebbe corrispondere (al di fuori del contesto concorsuale) ad un atto del processo esecutivo, *non definitivo né decisorio*, e (2) il decreto che definisce il reclamo endofallimentare avverso il suddetto provvedimento liquidatorio del giudice delegato, che – come si diceva – «tiene luogo» della sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi, ed è pertanto da intendersi come *decisorio, definitivo e ricorribile ex art. 111 Cost.*⁽³⁴⁸⁾. Ad

inapplicabile nell’ambito delle procedure concorsuali (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3903, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Concordato preventivo*, n. 132; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1610, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Fallimento*, n. 458; Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2004, n. 11317, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Termini processuali civili*, n. 17; Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2003, n. 4128, in *Fall.*, 2004, p. 65; Cass. civ., sez. I, 07 febbraio 2001, n. 1710, in *Fall.*, 2001, p. 1110; Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1302, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Fallimento*, n. 763; Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11287, in *Fall.*, 2000, p. 1256; Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1999, n. 4475, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3260; in dottrina, v. anche C. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 137). Non vi è modo di affrontare *fonditus* l’intera disciplina dell’esecuzione individuale: ai fini che qui interessano, è sufficiente richiamare l’autorevole corrente dottrinale secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi dà origine ad «un processo di cognizione che ha eccezionalmente un oggetto processuale» (F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2011, p. 264), demandato per l’annullamento di un atto del processo esecutivo che si presume viziato.

⁽³⁴⁸⁾ In altri termini, mentre il decreto inerente alla fase liquidatoria del giudice delegato assumerebbe valenza prettamente ordinatoria, la decisione del tribunale fallimentare in sede di reclamo (sul suddetto decreto) avrebbe «consistenza decisoria [oltrechè definitiva] su posizioni di diritto soggettivo, pure se di natura processuale» (così Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 1988, n. 5796, in *Fall.*, 1989, p. 274, in cui il diritto era quello alla partecipazione ad un nuovo incanto; in questo senso, *inter alia*, Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9737, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Fallimento*, n. 537; Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1985, n. 2252, in *Fall.*, 1985, p. 1039). In tale contesto, il giudizio *ex art. 26 l. fall.* opererebbe come un «incidente di tipo cognitorio» [G. RAGUSA MAGGIORE, C. COSTA (diretto da), *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Torino, 1997, p. 356 ss.] sulla regolarità (rispetto al modello normativo) del succitato *dictum* esecutivo del giudice delegato, in correlazione a posizioni di diritto soggettivo. Con riferimento a quest’ultima precisazione, è anche vero che in taluni casi (ad es., Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1982, n. 2649, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2057) si è negata la decisorietà del decreto che decide il reclamo avverso un provvedimento «liquidatorio» del giudice delegato, asserendo che la pronunzia non risolvesse alcuna questione relativa a diritti soggettivi, bensì avesse natura meramente ordinatoria (*id est*, legata a questioni attinenti lo svolgimento della procedura di liquidazione). A questo punto, delle due l’una: (i) o si ammette che il decreto che decide il reclamo endofallimentare proposto avverso provvedimenti della fase liquidatoria sia *ex se* decisorio e definitivo, in virtù di un’interpretazione sistematica che prenda le mosse dalla disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi [per cui «l’art. 111 della Costituzione ammette in ogni caso, senza eccezione di sorta, il ricorso per cassazione» (P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2002, p. 772)], ovvero (ii) si applica la *regula iuris* che vale per i provvedimenti camerali, ed allora sarà decisorio e definitivo

esempio, si pensi al caso di un decreto di trasferimento di un immobile emanato dal giudice delegato *ex art. 586 c.p.c.*⁽³⁴⁹⁾ nell'ambito delle operazioni liquidatorie: quest'ultimo è certamente un atto dell'esecuzione, che nell'ambito di una procedura concorsuale può essere impugnato esclusivamente con reclamo (il quale – come si diceva – «assorbe» e sostituisce l'ordinaria opposizione agli atti esecutivi). Se questo è vero, allora è altrettanto vero che il provvedimento che decide del suddetto decreto di trasferimento (emanato all'esito del gravame *ex art. 26 l. fall.*) dovrà essere considerato alla stregua della decisione («inimpugnabile») pronunciata al termine del giudizio di opposizione che, al di fuori del fallimento, potrebbe essere instaurato avverso atti di tale natura, e dunque suscettibile di «giudicato esecutivo»⁽³⁵⁰⁾. In altri e più chiari termini, secondo la suddetta tesi «i decreti che tengono luogo delle decisioni normalmente emesse all'esito di opposizioni esecutive *ex artt. 617 e 619 c.p.c.* [...], strumenti che [...] si reputano innestati in ambito fallimentare grazie alla latitudine oggettiva del reclamo»⁽³⁵¹⁾, dovrebbero considerarsi idonei al giudicato, pertanto ricorribili per Cassazione (con tutto ciò che ne consegue in termini di insuscettibilità alla revoca e/o modifica).

Invero, la scelta interpretativa sembra avvalorata anche da considerazioni di ordine sistematico: infatti, se si accoglie il suddetto principio di origine giurisprudenziale (secondo cui il reclamo endofallimentare ricopre il ruolo che nell'esecuzione individuale è svolto dal gravame *ex art. 617 c.p.c.*), appare difficile

quel provvedimento che verrà ritenuto, di volta in volta, incidere su posizioni giuridiche soggettive. Nell'assenza di un dato positivo di riferimento, quantomeno a giudizio di chi scrive sembra invero potersi sostenere una tesi «mediana», nel senso che – tenendo a mente che il problema in esame è, a conti fatti, risolto dalla giurisprudenza – in ogni caso l'esito dell'ipotesi (i) si risolve nella conclusione per cui il decreto di cui si discute sia decisorio, o meglio – in questi casi di decreti liquidatori – che lo sia perché «decide della legittimità di un atto dell'esecuzione incidendo su posizioni di diritto soggettivo». Se questo è vero, sembra corretto ritenere che, anche nelle succitate ipotesi «endofallimentari», l'*iter* argomentativo debba necessariamente valutare l'effettiva incidenza su diritti soggettivi.

⁽³⁴⁹⁾ Infatti, eccezionalmente il curatore fallimentare, se lo ha previsto nel programma di liquidazione, può indicare (*ex art. 117, comma II l. fall.*) che sia il giudice delegato ad occuparsi della vendita di beni mobili, immobili e mobili registrati, *secondo le regole del codice di procedura civile*.

⁽³⁵⁰⁾ Ai fini che qui interessano, con il termine si intende indicare il fatto che «la decisione in ordine ad un certo atto esecutivo, una volta pronunciata nell'ambito di un procedimento di reclamo, non può più essere messa in discussione» (A. MANTOVANI, *Sub art. 26, cit.*, p. 406).

⁽³⁵¹⁾ L'argomento è sempre di RECCHIONI (in S. RECCHIONI, *op. ult. cit.*, p. 661).

giustificare che vicende della stessa natura (*id est* l'illegittimità di un atto dell'esecuzione «ordinaria o fallimentare che sia») possano godere di diversi livelli di tutela (determinati dall'ammissibilità o meno del giudizio di legittimità) per il solo fatto di essere inserite in «contesti» – se è lecito esprimersi in questi termini – diversi, l'uno «dell'esecuzione individuale», l'altro «dell'esecuzione concorsuale». Quest'ultimo punto è stato assai valorizzato dai giudici di legittimità, che a sezioni unite si sono pronunciati in senso favorevole a tale argomento, ed in generale alla tesi secondo cui i decreti del tribunale fallimentare, che a loro volta decidono dei provvedimenti «esecutivi» del giudice delegato (astrattamente opponibili *ex art.* 617 c.p.c.), siano dotati di definitività e decisorietà, pur ammettendo che quest'ultima assuma «una curvatura affatto particolare, e per molti aspetti diversa da quella propria dei provvedimenti emessi all'esito di un giudizio di cognizione»⁽³⁵²⁾.

D'altra parte, che se da un lato non sembra comportare troppi problemi di compatibilità con la generale disciplina del codice di rito l'affermazione secondo cui i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo sono di regola ordinatori, dall'altro lato merita – quantomeno a giudizio di chi scrive – più

⁽³⁵²⁾ Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19506, in *Foro it.*, 2008, I, c. 3149 (che fa proprio un orientamento già manifestatosi in giurisprudenza, anche se in taluni casi puntualizzando che si deve in ogni caso trattare di pronunzie che incidono su posizioni di diritto soggettivo; *inter alia* cfr. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9737, cit.; Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1992, n. 3916, cit.; Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1992, n. 4893, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Fallimento*, n. 305; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 1993, n. 10421, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Fallimento*, n. 597). Infatti, nella pronunzia in esame la Suprema Corte precisa assai chiaramente – e per questo si riporta *in toto* la relativa parte della motivazione – che «le controversie derivanti da opposizioni agli atti esecutivi non vertono sull'esistenza di un diritto sostanziale, bensì sulla correttezza delle modalità con cui l'esecuzione si svolge. Si tratta, cioè, di incidenti cognitori il cui oggetto è costituito dal modo di essere di una o più articolazioni dello stesso procedimento esecutivo, onde inevitabilmente anche il carattere decisorio dei provvedimenti che li concludono [...] va riguardato in funzione delle modalità esecutive su cui l'opposizione verte. La necessità di consentire l'introduzione di tale incidente cognitorio nell'ambito del processo esecutivo deriva dal fatto che, nella giurisdizione esecutiva, si esprime la forza cogente dello Stato, sia pur messa in campo per la concreta attuazione di interessi privati che l'ordinamento ha giudicato meritevoli di considerazione: il che evidentemente pone un'esigenza di tutela affatto speciale, dovendosi in particolare garantire che il modo ed i limiti in cui quella forza cogente è esercitata non travalichi i rigorosi confini ad essa posti dalla legge. Di questo il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi è chiamato a decidere, ed *in questo senso va considerata la decisorietà dei suoi provvedimenti e di quelli di analogo contenuto che in ambito fallimentare vengano emessi dal tribunale a seguito di reclamo proposto a norma dell'art. 26 l. fall.*» (l'enfasi è aggiunta). Siffatte considerazioni – precisa la sentenza – debbono considerarsi valide tanto per l'esecuzione fallimentare, quanto per quella concordataria.

cautela la declaratoria di «decisorietà» del decreto emanato in sede di reclamo avverso i suddetti provvedimenti, atteso che la loro attitudine ad incidere su diritti sostanziali è ammessa (anche se la pronunzia c.d. «primaria» ne è priva), ma non scontata⁽³⁵³⁾.

Se quanto detto finora è vero, allora non sembra inesatto concludere che, a conti fatti, la *regula iuris* – anche per il caso dei suddetti decreti «esecutivi» – rimane in ogni caso quella dell'idoneità del provvedimento ad incidere su diritti soggettivi sostanziali, e che invero la categoria dei «provvedimenti esecutivi» del giudice delegato (*id est* attinenti alla fase liquidatoria) non fa altro che rendere ancor più complesso il (già arduo) lavoro dell'interprete, essendo in realtà sufficiente distinguere tra provvedimenti decisorio-irrevocabili e pronunzie ordinatorie-irrevocabili (con il limite dell'avvenuta esecuzione)⁽³⁵⁴⁾. Allora, il reale *quid pluris* dell'argomento si rivela essere la possibilità di affermare la decisorietà di un provvedimento (il decreto che decide il reclamo) che dispone a riguardo di una pronunzia *ab origine* non decisoria (il decreto «esecutivo»).

In definitiva, alla luce delle predette considerazioni – e senza la necessità di dilungarsi oltre sul punto – quello che qui interessa è che, se è vero che il decreto che decide il reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato avente funzione *latu sensu* «liquidatoria o esecutiva», in virtù dell'assimilazione di questi ultimi a quegli atti (giurisdizionali) impugnabili *ex art. 618 c.p.c.*, è da considerare decisorio,

⁽³⁵³⁾ Sul punto, è chiara Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9737, cit., la quale recita che «mentre il provvedimento del giudice delegato al fallimento in tema di operazioni di liquidazione dell'attivo, [...] ha carattere ordinatorio, i provvedimenti resi dal tribunale fallimentare su reclamo avverso detti decreti, per risolvere contestazioni insorte sulla legittimità di tali operazioni in correlazioni a posizioni di diritto soggettivo, assumono carattere decisorio, oltre che definitivo, e sono, pertanto, impugnabili con ricorso per cassazione». Di più, *a latere* non pare del tutto secondario osservare che l'effettiva applicabilità degli argomenti in questione appare oggi fortemente ridotta rispetto al passato, stanto l'attribuzione del ruolo di protagonista (quasi esclusivo) della fase liquidatoria al curatore fallimentare, e la conseguenziale riduzione delle ipotesi in cui l'autorità giurisdizionale è chiamata ad intervenire pronunziando i succitati «decreti esecutivi».

⁽³⁵⁴⁾ E la difficoltà di una simile operazione ermeneutica era già stata avvertita da LO CASCIO (G. LO CASCIO, *Composizione del collegio e partecipazione del giudice delegato*, in *Fall.*, 1999, 2 p. 145 ss.), il quale opportunamente osservava come, nella fase di liquidazione dell'attivo, l'individuazione del diritto o dell'interesse pregiudicato sia «una sorta di lotteria».

definitivo e ricorribile in Cassazione, allora tale provvedimento (*ex art. 26 l. fall.*) non sarà assoggettabile a revoca e/o modifica.

Al contrario, alla stregua delle conclusioni argomentate al precedente §, il potere di revoca e/o modifica deve potersi ammettere solo per quei decreti «ordinatorio-gestori» che – essendo inidonei ad incidere su questioni di diritto sostanziale – non sono suscettibili di passare in giudicato, a condizione che (i) il provvedimento non sia già stato eseguito⁽³⁵⁵⁾ e (ii) che lo *ius poenitendi* sia esercitato in presenza di circostanze sopravvenute (*rectius* «non considerate al momento dell’emanazione del decreto revocando», sia esso quello del giudice di *prime cure*, o di quello del reclamo, attesa la rilevanza *anche* di quelle circostanze che, pur preesistenti, non erano note) che rendono necessario un intervento ablatorio e/o modificativo al fine di rendere nuovamente conforme il contenuto del provvedimento allo scopo per cui è stato emanato.

4. La rilevanza «ai fini del concorso» del giudicato fallimentare *ex art. 96, ult. comma l. fall.* – Nel discutere di stabilizzazione degli effetti di provvedimenti pronunciati nell’ambito fallimentare, possono senza dubbio essere fatte alcune rilevanti considerazioni in relazione a quanto disposto all’art. 96, ult. comma l. fall., il quale – in relazione al decreto di esecutività dello stato passivo, ed ai provvedimenti assunti

⁽³⁵⁵⁾ Così anche S. RECCHIONI, *op. ult. cit.*, pp. 619-620, secondo cui «quanto ai provvedimenti emessi nella fase *strictu sensu* liquidatoria dal g.d., da sempre si applica estensivamente in ambito fallimentare la regola di cui all’art. 487 c.p.c., a mente del quale il giudice dell’esecuzione [...] può revocare i propri atti con il limite esclusivo della loro avvenuta esecuzione». Sul punto, si veda anche S. SATTA, *Impugnazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, XX, 1970, p. 698, nonché *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, pp. 128-129; F. MANNA, *op. ult. cit.*, p. 529; G. BASILICO, *La revoca dei provvedimenti civili contenziosi*, Padova, 2001, p. 305 ss.; R. ORIANI, *op. ult. cit.*, secondo cui l’art. 487 c.p.c. evita che la revoca incida su posizioni consolidate per effetto dell’esecuzione della pronuncia *de qua* «sottratte alla ‘disponibilità’ dell’organo giudiziario collegiale» [L. ABETE, *Il Tribunale fallimentare*, in L. PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2012, p. 13; v. anche G. ARIETA, F. DE SANTIS, *L’esecuzione forzata*, in L. MONTESANO, G. ARIETA (a cura di), *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 2007, p. 535 ss.; in quest’ottica invero sembra poter essere collocato anche il limite dei «diritti acquisiti dai terzi in buona fede» di cui, in generale, all’art. 742 c.p.c.]; in giurisprudenza, sul generale principio di revocabilità «limitata» dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, anche Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16731, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 33.

in esito ai relativi giudizi di impugnazione – dispone che quanto *ivi* accertato rileva soltanto «ai fini del concorso».

Per comprendere il significato di siffatta rilevanza «solo endoconcorsuale» dell'accertamento, risulta opportuno partire da alcune (brevi) osservazioni preliminari.

In primis, è bene premettere – da un punto di vista, per così dire, «terminologico» – che nel presente § si farà riferimento, per semplicità espositiva, soprattutto ai diritti di credito pecuniari, senza operare di volta in volta un *distinguo* rispetto a diritti reali o personali su beni mobili o immobili del fallito, dal momento che – quantomeno in riferimento all'oggetto della presente trattazione (priva di qualsivoglia pretesa di esaustività sul tema) – le valutazioni esposte per gli uni possono considerarsi (quantomeno per la maggior parte) valide, *mutatis mutandis*, anche per gli altri.

Al contrario, da un punto di vista maggiormente «sostanziale», è opportuno osservare che – *rebus sic stantibus* – la tesi secondo cui il processo di accertamento dello stato passivo sia un giudizio di cognizione, concluso da un provvedimento decisorio e suscettibile di passaggio in giudicato (*id est* il decreto di esecutività dello stato passivo)⁽³⁵⁶⁾, pare ormai incontestata (nonché coerente con l'attuale formulazione dell'art. 99, ult. comma, l. fall., il quale – stabilendo che il provvedimento che decide l'impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sia ricorribile in Cassazione – rappresenta un argomento inequivocabile in favore della decisorietà del contenuto della pronuncia *de qua*)⁽³⁵⁷⁾, come sembra

⁽³⁵⁶⁾ Decisorietà del provvedimento che, se è vero quanto detto in precedenza, ne determina l'irrevocabilità (cfr. S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 565 ss.).

⁽³⁵⁷⁾ Stante il generale approdo alle suddette interpretazioni, ai fini che qui interessano non sembra necessario ripercorrere pedissequamente il «tortuoso» sviluppo ermeneutico che ha caratterizzato l'evoluzione della questione in esame. Pertanto, si è scelto per la presente trattazione di allienarsi alla succitata (e consolidata) opinione maggioritaria, su cui invero la letteratura (cui si rimanda) è sconfinata: *ex plurimis*, M. VITIELLO, *Lo stato passivo*, in S. AMBROSINI (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali*, Bologna, 2008, p. 167; I. PAGNI, *Sub art. 95 l. fall.*, in G. LO CASCIO (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2008, p. 866; E. F. RICCI, *Formazione dello stato passivo fallimentare e decisione sul credito*, Milano, 1988, p. 68 ss.; G. U. TEDESCHI, *L'accertamento del passivo*, in AA. VV., (a cura di) A. DIDONE, *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, p. 926; M. FABIANI,

ormai consolidatasi l'idea per cui l'oggetto dell'accertamento effettuato nel procedimento *ex artt.* 93 ss. l. fall. non sia il diritto di credito *strictu sensu* inteso (ad ogni modo valutato *incidenter tantum*, quale antecedente logico necessario della partecipazione alla ripartizione dell'attivo)⁽³⁵⁸⁾, bensì «il diritto di credito assistito dal requisito della concorsualità»⁽³⁵⁹⁾.

Se questo è vero, sull'individuazione del diritto oggetto d'indagine nella fase di accertamento del passivo appare comunque opportuno proporre alcune considerazioni, strumentali al tema della «stabilità dell'efficacia».

In particolare, vale la pena osservare che, laddove si considerasse oggetto d'accertamento il diritto di credito *tout court*, ci si troverebbe dinnanzi ad evidenti problemi di «compatibilità» anzitutto con le regole generali del processo di cognizione, nel quale – in contesto ordinario – al fine del positivo accertamento del

Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., p. 391; A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2009, p. 209; M. MONTANARI, *La verifica del passivo fallimentare nell'assetto scaturito dal decreto correttivo della riforma*, in *Fall.*, 2008, p. 495; G. COSTANTINO, *L'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali*, in AA. VV., *La riforma della legge fallimentare. Quaderni dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, Bologna, 2008, p. 44 ss.; L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *op. cit.*, p. 222; S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 538; A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 640; in giurisprudenza v. *inter alia* Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 525, in *Fall.*, 2016, p. 407; Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2008, n. 18832, in *Fall.*, 2009, p. 158 (con nota di F. ROLFI, *Ancora sull'effetto di «giudicato endofallimentare» del decreto di esecutività dello stato passivo*), ma soprattutto Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2010, n. 16508, in *Fall.*, 2010, p. 1380 (con nota di M. FABIANI, *Spunti di riflessione sull'oggetto del procedimento di accertamento dello stato passivo*).

⁽³⁵⁸⁾ A tale proposito si vedano le opportune considerazioni fatte in E. F. RICCI, *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 1080, nonché I. PAGNI, *La formazione dello stato passivo: il ruolo del curatore e del giudice delegato*, in AA. VV., (a cura di) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 385, nei quali si sottolinea l'importanza dell'antecedenza logica del diritto di credito rispetto alla partecipazione alle operazioni (liquidatorie) strumentali a soddisfarlo, per cui, al fine di ammettere l'insinuazione di un credito al passivo, bisognerà accertarne (a) l'esistenza e (b) l'opponibilità al fallimento. In modo (solo) parzialmente difforme si è espresso CAVALLINI (in C. CAVALLINI, *Formazione ed impugnazione dello stato passivo: poteri processuali del creditore*, in *Fall.*, 2009, p. 693 ss.), secondo il quale – (soprattutto) considerato il rito «prossimo alla cognizione piena» seguito per la verifica dello stato passivo – sarebbe più corretto individuare la *res in iudicium deducta* nel «[...]diritto di credito tout court considerato», e che solo al termine della verifica all'esito dell'accertamento dovrebbe essere attribuita rilevanza solo endoconcorsuale.

⁽³⁵⁹⁾ M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 392, nonché *Le controversie distributive. L'oggetto del procedimento e l'impugnazione dell'ordinanza del giudice*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, p. 587; v. anche G. CANALE, *Rapporti fra accertamento del passivo e revocatoria fallimentare*, Milano, 1991, p. 13; G. RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1994, p. 353 ss.

credito non sarebbe necessario dimostrare né (i) che quest'ultimo sia sorto antecedentemente al fallimento, né (ii) che la «ragione di credito» da cui deriva non sia affetta da vizi di inefficacia rispetto al fallimento, derivanti dall'applicazione delle norme fallimentari (*id est ex artt. 64 e 65 l. fall.*)⁽³⁶⁰⁾. E si badi anche al fatto che, da un punto di vista – per così dire – «rituale», sembra difficile ammettere che nel corso di un processo sia possibile accertare diritti di credito senza il necessario coinvolgimento del relativo debitore, il quale da un esito positivo del giudizio sulla domanda verrebbe evidentemente pregiudicato: invero, questo è esattamente ciò che accadrebbe laddove si ammettesse la possibilità di accertare «pienamente», in sede di verifica del passivo, i diritti di credito di coloro che ne richiedono l'ammissione, in quanto il fallito non è partecipe della fase di accertamento dello stato passivo⁽³⁶¹⁾.

Se dunque in proposito sembra inesatto parlare di «pieno accertamento del diritto di credito», altrettanto insoddisfacente appare la tesi favorevole al riferimento ad un mero diritto («processuale») a «partecipare al riparto»⁽³⁶²⁾, considerato che, se si

⁽³⁶⁰⁾ Sul punto, in dottrina sono chiari MENCHINI e MOTTO nell'osservare come sia «innegabile [...] che oggetto della cognizione del giudice delegato siano, oltre i profili concernenti l'esistenza e l'ammontare del credito, anche quelli relativi alla sua concorsualità, che riguardano l'opponibilità e l'efficacia del titolo, nonché, eventualmente, l'esistenza di cause di prelazione» (S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 542, che richiama a sua volta quanto detto in E. F. RICCI, *Formazione dello stato passivo fallimentare*, cit., p. 51 ss.). Nè si comprenderebbe, con riferimento al rapporto tra il debitore (fallito) ed il creditore, la regione per cui quest'ultimo dovrebbe – al di fuori dell'ambito concorsuale – ricevere un pregiudizio dal rigetto della domanda di insinuazione a causa non già dell'inesistenza del credito, ma dell'assenza del requisito della «concorsualità», che in realtà a nulla rileva in contesto «ordinario».

⁽³⁶¹⁾ Sul punto, si veda M. FABIANI, *L'oggetto del processo per la dichiarazione di fallimento*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 766; L. LANFRANCHI, *L'esclusione del fallito dai giudizi ordinari della verifica del passivo nel fallimento*, in *Giur. comm.*, 1985, II, p. 210. Non sembra invece dirimente l'obiezione secondo la quale il debitore sarebbe in realtà rappresentato dal curatore, considerando che questa appare senza dubbio come una rappresentanza *sui generis*, che coinvolge peraltro anche gli stessi creditori (di cui il curatore fallimentare può far valere, nella fase della procedura in esame, alcune prerogative).

⁽³⁶²⁾ Tesi – elaborata invero in una fase in cui l'ordinamento non si esprimeva sull'efficacia dello stato passivo (come opportunamente osservato in S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 543, in particolare nota 366) – che sembra corretto ricondurre anzitutto a SEGNI (A. SEGNI, *Osservazioni sul giudizio di verifica dei crediti*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, II, p. 262, nonché *La legittimazione del fallito nel giudizio di verifica dei crediti*, in *Studi in onore di C. Vivante*, Roma, 1931, p. 293, e *Giudizio di verifica dei crediti ed estensione del giudicato*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, II, p. 97 ss.), in seguito autorevolmente difesa *ex plurimis* da RICCI (E. F. RICCI, *op. ult. cit.*, p. 1080, nonché *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 1073 ss.) e, più di recente, FERRI (C. FERRI, *La formazione dello stato passivo nel fallimento: procedimento di primo grado e impugnazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1261 ss.), nonché in I. PAGNI, *op. ult.*

accetta la succitata premessa in tema di idoneità al giudicato (sia processuale, sia sostanziale) del provvedimento che definisce lo stato passivo, allora, al fine di evitare un contrasto con i principi del processo dichiarativo e del giudicato sostanziale⁽³⁶³⁾ bisognerà concludere che la situazione decisa dal provvedimento *de quo* dovrà essere per l'appunto «sostanziale» e non solo processuale (in specie, il diritto a partecipare alle distribuzioni). Invero, quest'ultima tesi non sembra del tutto inconciliabile con quanto detto in precedenza⁽³⁶⁴⁾: infatti, se è vero – come si diceva – che la disciplina processuale generale impedisce di sostenere che un provvedimento idoneo al giudicato sostanziale abbia ad oggetto un diritto «solo processuale», è altresì vero che ciò che accade «in concreto», a fronte dell'accoglimento della domanda di insinuazione, è (anche) che il creditore diviene legittimato a partecipare alla distribuzione del ricavato delle attività liquidatorie. Pertanto, il diritto «processuale» alla partecipazione ai riparti è componente necessaria di quel «diritto di credito 'nella sua porzione concorsuale'»⁽³⁶⁵⁾ che risulta, tutto considerato, il puntuale oggetto del processo di accertamento del passivo.

Di più, è anche vero che, se si considera come, in linea di principio, lo scopo delle procedure concorsuali sia quello di soddisfare gli interessi del ceto creditorio «attraverso le regole del concorso» (*rectius* «è un mezzo di realizzazione soddisfattiva del credito»)⁽³⁶⁶⁾, e non quello di accertare «a tutti gli effetti» l'esistenza di un diritto (di credito)⁽³⁶⁷⁾ di modo che la decisione «faccia stato tra le parti» al di fuori del

cit., p. 385; M. VANZETTI, *Compensazione e processo fallimentare*, Milano, 2012, p. 37 ss.; G. FICHERA, *Accertamento del passivo*, in L. GHIA, C. PICCININNI, F. SEVERINI, *Trattato delle procedure concorsuali*, III, Torino, 2010, p. 563 ss.; D. PLANTEDA, *Profili processuali del fallimento dopo la riforma*, Milano, 2008, p. 184; in questi termini anche G. GUIZZI, *Il passivo*, in AA. VV., *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 277; L. D'ORAZIO, *Sub art. 96*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 807.

⁽³⁶³⁾ Il quale, come sottolineato da LUISO (in F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2009, p. 151), è «sostanziale» in quanto ha ad oggetto «una situazione sostanziale».

⁽³⁶⁴⁾ Di più, secondo alcuni (S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 543; I. PAGNI, *Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia preclusiva del decreto di esecutività*, in *Fall.*, 2010, pp. 1395-1396) «la questione non assume rilievo decisivo».

⁽³⁶⁵⁾ M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, *cit.* p. 393.

⁽³⁶⁶⁾ S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. loc. ult. cit.*

⁽³⁶⁷⁾ Compito che spetta invece al giudice ordinario.

fallimento, una simile ricostruzione appare particolarmente coerente rispetto alla disciplina generale del fallimento.

In quest'ottica allora la previsione dell'art. 96, ult. comma, l. fall. appare piuttosto chiara: il provvedimento (decisorio) del giudice delegato emanato all'esito del procedimento ex artt. 93 ss. l. fall.⁽³⁶⁸⁾, una volta conclusosi l'iter impugnatorio disciplinato all'art. 99 l. fall. (che è il medesimo per tutte e tre le diverse impugnazioni «tipiche» previste)⁽³⁶⁹⁾, acquisirà l'irretrattabilità tipica del giudicato

⁽³⁶⁸⁾ La stessa efficacia si applica, oltre che per le decisioni del tribunale fallimentare assunte in sede d'impugnazione, anche per il decreto con cui si decide l'ammissione delle domande tardive, in virtù del richiamo alla disciplina dell'art. 96 l. fall. operato dall'art. 101 l. fall.

⁽³⁶⁹⁾ In punto di stabilizzazione degli effetti dell'accertamento dello stato passivo, vale la pena sottolineare che, allo stato attuale dell'elaborazione giurisprudenziale, tutti e tre i gravami proponibili ex art. 98 l. fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo (o, più propriamente, come già si è avuto modo di discutere al Capitolo Secondo, «avverso singole decisioni sulle domande di ammissione che sono contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo») sono considerati veri e propri mezzi di impugnazione [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2013, n. 8246, in *Il Caso.it*, I, 8942; Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2012, n. 5167, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 496; Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2012, n. 4744, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 491; Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2012, n. 8929, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 485; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2012, n. 7918, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 297; in dottrina A. PATTI, *Le impugnazioni: natura e struttura*, in *Fall.*, 2011, p. 1105 ss.; S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 565; M. GABOARDI, *Sub art. 98*, in C. CAVALLINI (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 821], cui tuttavia non sembra applicarsi il generale divieto di *nova* (su fatti e prove), proprio invece dell'appello (rimane invece il vincolo all'oggetto della domanda presentata al giudice di prime cure, cioè l'accertamento del diritto di credito «concorsuale»). Sul punto, *nulla quaestio* per quanto riguarda la revocazione che, fungendo da gravame straordinario, potendosi far valere vizi c.d. «occulti» che *naturaliter* sono «innovativi», nel senso precipuo che consentono *ex se* di lamentare vizi «nuovi perchè precedentemente ignorati» (anche se – vale la pena ricordarlo – il mezzo è a critica vincolata), anche dopo che siano decorsi i termini per impugnare in via ordinaria (il che, in termini più chiari, significa poter «destabilizzare» contenuto del provvedimento impugnato in un momento anche molto distante rispetto alla sua pronunzia), al punto che non pare possibile utilizzare propriamente in questo contesto la nozione di *nova*. Più problematico, quantomeno ad avviso di chi scrive, è l'apertura ai *nova* (ad esclusione, si diceva, di nuove domande che rimangono precluse, anche perchè incompatibili con la natura «speciale» dell'accertamento effettuato nella fase di verifica) accolta dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria (M. GABOARDI, *op. ult. cit.*, p. 840; A. PATTI, *op. ult. cit.*, p. 1109; C. CAVALLINI, *Sub art. 99*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, Milano, 2010, p. 878 ss.; G. COSTANTINO, *Commento sub artt. 98 e 99*, in AA. VV. (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, I, Torino, 2006, pp. 562-563; M. MONTANARI, *Le impugnazioni dello stato passivo*, cit., p. 221 ss.; F. COSSIGNANI, *Note sui nova nei giudizi di impugnazione dello stato passivo e su altri elementi del ricorso introduttivo*, in *Dir. fall.*, 2013, II, p. 476 ss.; I. PAGNI, *Formazione dello stato passivo: ruolo del curatore e del g.d.*, in AA. VV., (a cura di) A. JORIO, M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 360; M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 416; in giurisprudenza, v. per tutti Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2012, n. 8929, cit.; Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2009, n. 19697, in *Fall.*, 2010, p. 241): non è possibile ora esaminare *fonditus* il problema legato all'ammissibilità (o meno) dei *nova* nei giudizi impugnatori, tuttavia – ai fini che qui interessano – sembra rilevante constatare che la possibilità per l'istante di esercitare altre (rispetto alla domanda di

limitatamente alla procedura, nel senso della stabilizzazione dell'accertamento di un diritto di credito *da soddisfare nel concorso*, nonché di conseguenza alle successive distribuzioni⁽³⁷⁰⁾.

Alla luce di quest'ultimo punto, emergono (almeno) due osservazioni: (a) da un lato, se è vero che il passaggio in giudicato del provvedimento rende non più contestabile l'esistenza del credito ai fini del concorso ed il suo «rango» – per quanto riguarda la determinazione del corretto ordine di soddisfacimento delle pretese ammesse – impedendo al creditore, in fase di ripartizione dell'attivo, di pretendere soddisfazione in misura o modo (*rectius* «con ordine») diverso rispetto a quanto accertato nello stato passivo (ormai in giudicato), (b) dall'altro è altresì innegabile che la stabilizzazione del provvedimento *de quo* impedisce ai creditori concorrenti ed al curatore di contestare («dentro e fuori» dalla procedura) la legittimazione del creditore particolare a ricevere quanto statuito nel suddetto *dictum* giurisdizionale⁽³⁷¹⁾.

ammissione «primaria») facoltà processuali (si pensi già solo alla presentazione di nuovi fatti o, nel caso dell'opposizione, nuove eccezioni) aumenti non di poco la possibilità che il contenuto originario dello stato passivo venga (parzialmente) controvertito.

⁽³⁷⁰⁾ Ma non – si badi – al di là del fallimento. In questo senso, nè l'imprenditore nuovamente *in bonis* sarà vincolato all'accertamento dell'*an* e del *quantum* del credito (incidentalmente individuati in sede concorsuale) laddove il creditore rimasto parzialmente insoddisfatto ne pretenda l'integrale pagamento – ben potendosi discutere nuovamente, dinnanzi al giudice, dell'esistenza e delle dimensioni del suddetto diritto –, nè quest'ultimo a sua volta sarà vincolato dall'accertamento operato dal giudice delegato, potendo adire il giudice ordinario per l'accertamento di un credito dal valore maggiore rispetto a quello precedentemente insinuato al passivo (cfr. su questo tema quanto detto in A. CAIFA, *Nuovo diritto delle procedure concorsuali*, Padova, 2006, p. 385; L. D'ORAZIO, *op. loc. ult. cit.*).

⁽³⁷¹⁾ Senza pretese di esaustività, pare ad ogni modo rilevante quantomeno osservare che, anche laddove sia intervenuto il giudicato, il contenuto dell'accertamento mantiene comunque qualche margine di «instabilità» (pur in una situazione nel complesso favorevole al creditore), considerato che il giudice delegato in sede di riparto può escludere dalle distribuzioni dell'attivo il credito di questi, laddove emergano fatti sopravvenuti da cui si evinca l'avvenuta (e sopravvenuta) soddisfazione di tale diritto (ad esempio, il pagamento del credito effettuato da un potenziale coobbligato in solido del fallito, come nel caso di cui in Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 525, cit.; la generale rilevanza nell'esecuzione dei fatti estintivi sopravvenuti è confermata anche in Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2012, n. 11169, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Esecuzione in genere*, n. 64; Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2011, n. 23082, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Invalidi civili e di guerra*, n. 28). *Ex positivo iure*, la conferma di tale tesi sembra potersi ravvisare (anche) nell'art. 118, comma I, n. 2), da cui si ricava l'equiparazione tra la soddisfazione integrale del credito in sede concorsuale, e quella avvenuta al di fuori del fallimento, al fine della dichiarazione di estinzione di tale diritto (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2009, n. 9506, in *Fall.*, 1996, p. 171). Sull'argomento, si rimanda alle considerazioni proposte in M. SPIOTTA, *Il corretto significato della c.d. efficacia preclusiva del decreto di esecutività dello stato passivo*, in *Fall.*, 2016, p. 409 ss.

Invero, non sono mancate taluni voci⁽³⁷²⁾ che, argomentando *ex positivo iure*, hanno manifestato delle perplessità in relazione alla suddetta «endoconcorsualità» (esclusiva), osservando come all'interno della legge fallimentare non manchino disposizioni di segno (apparentemente) opposto rispetto alla limitazione dell'efficacia dell'accertamento dello stato passivo al solo concorso. In particolare, ci si sta riferendo a: (i) l'art. 142 l. fall., il quale, prevedendo l'esdebitazione dai crediti residui alle condizioni ivi indicate, lascia intendere una rilevanza *anche* extraconcorsuale dell'accertamento dei crediti effettuato all'interno del concorso, (ii) l'art. 114 l. fall., che dispone la stabilità (fuori dal concorso) delle distribuzioni effettuate in base ai piani di riparto («salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione»), nonché (iii) l'art. 120, comma IV l. fall., a norma del quale la pronuncia di accoglimento della domanda di insinuazione al passivo potrà valere, una volta che il fallito sia ritornato *in bonis*, come titolo per richiedere un decreto ingiuntivo per soddisfare quella parte di credito rimasta insoddisfatta all'esito del concorso, e (iv) l'art. 118, comma I, n. 2) l. fall., il quale attribuisce rilevanza a fatti satisfattivi del credito avvenuti stragiudizialmente (ad esempio, il pagamento effettuato dal coobbligato in solido del fallito), in virtù dei quali il giudice delegato può, nel corso delle attività liquidatorie, escludere il relativo credito precedentemente ammesso (in quanto per l'appunto già soddisfatto).

Tali argomenti appaiono (quantomeno in parte) fondati, ma non sembrano decisivi al fine di statuire – in aperto contrasto con l'inequivoca previsione dell'art. 96, ult. comma, l. fall. – che quanto accertato nello stato passivo abbia *strictu sensu* «efficacia extrafallimentare», quanto piuttosto per indurre l'interprete a considerare con attenzione il fatto che, *ex positivo iure*, l'art. 96, ult. comma, l. fall. non prevede che «che il decreto abbia effetti solo all'interno del concorso, bensì [...] *soltanto ai fini del*

⁽³⁷²⁾ In particolare, LANFRANCHI in L. LANFRANCHI, *Costituzione e procedure concorsuali*, Torino, 2010, p. 234; sul punto, cfr. anche G. CAVALLI, *L'accertamento del passivo*, in S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in (diretto da) G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, Padova, 2008, p. 581; *contra, ex plurimis*, S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 543 ss.; M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 391 ss.

concorso»⁽³⁷³⁾. Infatti, per quanto riguarda l'ipotesi (ii) e (iv), queste appaiono giustificate da immanenti esigenze di economia processuale⁽³⁷⁴⁾, che nel primo caso impongono di tutelare (extra-fallimento) – se legittima – l'esecuzione delle decisioni assunte in sede di verifica dello stato passivo (le quali in ogni caso rimangono contestabili – se non in riferimento alle ripartizioni – ad altri fini)⁽³⁷⁵⁾, mentre nel secondo di evitare l'utilizzo (irragionevole) dell'attivo fallimentare a vantaggio di crediti già soddisfatti (*id est*, con riferimento a quel credito la funzione propria della procedura concorsuale è già stata realizzata), di modo da poter di conseguenza utilizzare le risorse a disposizione per una migliore (*rectius* «maggiore») soddisfazione della rimanente parte di crediti ammessi⁽³⁷⁶⁾. Per quanto concerne invece il caso (iii) è vero che l'accertamento nel fallimento del «diritto di credito» (nell'accezione di cui si è detto sopra) è idoneo a fondare l'emanazione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto rimasto insoddisfatto in esito ai riparti, ma è altrettanto vero che a quel decreto ingiuntivo il debitore (nuovamente *in bonis*) potrà

⁽³⁷³⁾ L'osservazione del preciso dato positivo è suggerita in S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 544.

⁽³⁷⁴⁾ Che secondo FABIANI fungono da «clausola di salvaguardia» del sistema fallimentare (M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 393).

⁽³⁷⁵⁾ Invero, l'irripetibilità delle ripartizioni effettuate in virtù dell'accertamento endoconcorsuale non pare una previsione – per così dire – «capovolgente» rispetto alla disciplina ordinaria dettata dal codice di rito per l'esecuzione ordinaria, attesa la statuizione dell'art. 2929 c.c. che «onde assicurare, finché è possibile, il risultato raggiunto nella espropriazione» (così P. CASTORO, *op. ult. cit.*, p. 267; v. anche G. VERDE, B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, p. 155-159) limita la nullità degli atti c.d. «esecutivi» precedenti alla vendita o all'assegnazione (*id est* alla «distribuzione») escludendola (oltre che in riferimento all'acquirente o all'assegnatario, ad eccezione dell'ipotesi in cui questi fosse colluso con il creditore procedente) in ogni caso riguardo agli altri creditori, (diversi dall'acquirente e dall'assegnatario) che non possono essere chiamati a restituire «quanto hanno ricevuto per effetto della esecuzione». Tuttavia, stante la generale irrilevanza delle irregolarità che possono inficiare i «provvedimenti esecutivi» del giudice delegato, è certamente vero che l'ordinamento prevede la possibilità di «controllare» sia ciò che precede le ripartizioni, sia taluni aspetti delle modalità con cui queste ultime sono effettuate: in particolare, (i) l'art. 36 l. fall. consente l'impugnazione del progetto di riparto (predisposto dal curatore), mentre (ii) l'art. 26 l. fall. permette di agire avverso il decreto di esecutività del suddetto progetto di riparto, pronunciato ex art. 110, comma IV l. fall., nonché – come si discuteva al precedente §3 – avverso i provvedimenti emanati nell'ambito delle attività liquidatorie (i c.d. «provvedimenti esecutivi»), di modo da evitare che eventuali illegittimità di questi si riverberino sui provvedimenti di distribuzione del ricavato. Sul punto, *inter alia* si veda A. CASILLI, *Commento sub art. 114*, in A. NIGRO, M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Torino, 2010, p. 1606 ss.

⁽³⁷⁶⁾ Sul punto, cfr. M. FABIANI, *La chiusura del fallimento e la riapertura*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 816.

opporsi *ex art.* 617 l. fall., il che significa che nonostante il giudicato sullo stato passivo, quanto ivi accertato vale sì al di fuori del fallimento, ma in modo del tutto peculiare⁽³⁷⁷⁾.

Qualche dubbio esegetico più consistente potrebbe invece derivare dal punto (i): a tale riguardo, è vero che l'esdebitazione rappresenta un'ipotesi residuale, applicandosi solo alle persone fisiche che, *inter alia*, abbiano tenuto un atteggiamento «collaborativo» (art. 142, comma I, punto 1) l. fall.) rispetto allo svolgimento delle operazioni concorsuali, tuttavia è altrettanto vero che, stando alla lettera della legge, il «beneficio della liberazione» opera «oltre il fallimento» con riferimento ad un debito (*rectius* «ad una porzione di debito») la cui esistenza ed il cui ammontare sono stati accertati «all'interno» di esso. Sul punto, è stato autorevolmente sostenuto⁽³⁷⁸⁾ che la corretta chiave di lettura del quesito debba essere ricercata nel vero e proprio ruolo ricoperto dall'esdebitazione: in particolare, se si considera la previsione *ex art.* 120, comma III l. fall. come un motivo di inesigibilità del credito residuo, si ammette allora che tale disposizioni operi sul piano della tutela esecutiva, e non – si badi – su quello della tutela cognitoria, che rimane limitata all'ambito concorsuale⁽³⁷⁹⁾.

Alla luce di quanto detto, delle molte considerazioni che potrebbero essere proposte, ai fini che qui interessano è opportuno rilevare (quantomeno) che: (1) *in primis*, il procedimento di verifica dello stato passivo decide su diritti soggettivi (da intendersi nei termini sviluppati *infra*) e pertanto risulta inapplicabile il regime previsto all'art. 742 c.p.c. in tema di revocabilità e/o modificabilità, dovendosi al contrario ammettere – al fine di operare un riesame del contenuto del decreto *ex art.* 93 l. fall. – esclusivamente l'esperimento dei gravami tassativamente previsti (e disciplinati) agli artt. 98 ss. l. fall., e che (2) la pronuncia emanata in esito a tale fase è

⁽³⁷⁷⁾ Nel senso che «la decisione del giudice delegato non esplica efficacia vincolante al di fuori del concorso nei confronti dell'imprenditore fallito circa l'esistenza o l'ammontare del credito» (S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 542; i corsivi sono nostri). Sul punto, per descrivere gli effetti del provvedimento *de quo* «al di là del concorso», si è talvolta utilizzata anche l'espressione «limitata valenza ultrafallimentare» (A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 642).

⁽³⁷⁸⁾ Così M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, cit., p. 393; I. PAGNI, *op. ult. cit.*, p. 1393.

⁽³⁷⁹⁾ In materia, per tutti si veda G. COSTANTINO, *La esdebitazione*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 208.

idonea, una volta decorsi i termini per impugnare ovvero in esito al giudizio di gravame, a stabilizzarsi acquisendo l'autorità di cosa giudicata, sebbene nella particolare accezione di «giudicato endofallimentare», nel senso che l'efficacia preclusiva del giudicato opererà soltanto in riferimento a (i) l'esistenza di un diritto di credito da soddisfarsi nel concorso e (ii) la legittimità delle distribuzioni effettuate in virtù del detto provvedimento.

A latere, su quest'ultimo punto vale la pena puntualizzare che la possibilità (in contesto ordinario) di mettere nuovamente in discussione il diritto precedentemente ammesso al passivo (dunque accertato *incidenter tantum*) non è incompatibile – quantomeno da un punto di vista formale – la stabilità del giudicato sulla decisione del giudice delegato (ovvero del tribunale fallimentare o della Corte di Cassazione, laddove il provvedimento fosse stato impugnato), considerando che – se non altro «secondo logica» – la suddetta pronuncia non ha mai avuto ad oggetto l'esistenza extra-concorsuale di qualsivoglia diritto (di credito o personale e reale su beni del fallito). Al contrario, «le regole dell'esclusività del procedimento di verifica e della tipicità del suo oggetto, la previsione che stabilisce che il decreto del giudice delegato abbia efficacia limitata ai fini del concorso attuano la scelta del legislatore per un sistema [tendenzialmente] 'chiuso' e 'autosufficiente'»⁽³⁸⁰⁾.

5. (Segue). *Alcune note in materia di «stabilizzazione» degli effetti sostanziali derivanti dalla sentenza dichiarativa di fallimento.* – Il succitato mancato accertamento del diritto di credito se non «ai fini del concorso» suggerisce alcune diverse considerazioni sul tema della stabilizzazione degli effetti conseguenti a pronunzie giurisdizionali «fallimentari» decisorie, all'oggetto del (eventuale) giudicato, nonchè circa la potenziale rilevanza «extra-fallimentare».

In particolare, meritano di essere fatte alcune considerazioni (diverse rispetto a quanto estensivamente detto già al §2 del Capitolo Secondo)⁽³⁸¹⁾ relativamente alla

⁽³⁸⁰⁾ S. MENCHINI, A. MOTTO, *op. ult. cit.*, p. 563.

⁽³⁸¹⁾ Nozioni che, si badi, sono invero del tutto complementari alle argomentazioni che si intendono ora sviluppare, e cui pertanto si rimanda.

sentenza dichiarativa di fallimento – alla quale, come forse si ricorderà, si è attribuita una natura «complessa», ma «anzitutto costitutiva» –, con riferimento alla quale (che è di per sé già provvisoriamente esecutiva)⁽³⁸²⁾ pare possibile affermare l'esistenza di una posizione (positiva) pressoché unanime in relazione all'idoneità al giudicato⁽³⁸³⁾, avvalorata – *ex positivo iure* – dall'esplicita previsione normativa della ricorribilità in Cassazione (*ex art. 18, comma XIV l. fall.*), che dovrebbe a rigore presupporre che il provvedimento impugnato sia decisorio, e pertanto – se quanto si accoglie quanto detto in precedenza, suscettibile di passare in giudicato⁽³⁸⁴⁾.

A tal proposito, pochi dubbi possono essere sollevati in relazione all'idoneità della pronuncia al giudicato formale (salvo che per le parti di natura ordinatoria)⁽³⁸⁵⁾ – nell'ottica di contemperare le esigenze di certezza del diritto con la necessità di

⁽³⁸²⁾ Ed in particolare – come si ricorderà – di una provvisoriété c.d. «attenuata», considerando (stanti le considerazioni qui proposte) sia (i) che tanto in pendenza del giudizio d'impugnazione, quanto a seguito della pronuncia del provvedimento di revoca, e fino al giudicato su quest'ultimo, la declaratoria è da ritenersi produttiva di effetti, sia (ii) che il provvedimento è idone a divenire irrevocabile una volta inutilmente decorsi i termini per impugnare (o infruttosamente esperitosi il relativo gravame).

⁽³⁸³⁾ La dottrina – dopo una gestazione piuttosto lunga e travagliata – è ormai granitica sul punto, per cui ci si sente di fare propria questa posizione, addivenuta al rango di vera e propria *regula iuris*. *Ex plurimis*, si rimanda a G. MINUTOLI, *Commento sub art. 16*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2011, p. 236; S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1990, p. 66; A. MAFFEI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 101; A. BASSI, *Lezioni di diritto fallimentare*, Bologna, 2009, p. 72; G. A. MICHELI, *Profili della sentenza dichiarativa di fallimento*, cit. p. 66; M. GABOARDI, *Sub art. 16, cit.*, p. 342; G. CAVALLI, *La dichiarazione di fallimento*, in S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, Padova, 2008, p. 218; R. PROVINCIALI, *Trattato*, cit. pp. 50-503; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, p. 160; G. LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 2008, p. 163; E. RIGHETTI, *Il procedimento fallimentare*, in G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Padova, 2007, p. 63), L. GUGLIELMUCCI, (a cura di) F. PADOVINI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2017, p. 50; P. RONCOLETTA, *Della dichiarazione di fallimento*, in P. PAJARDI, M. BOCCHIOLA, A. PALUCHOWSKI (a cura di), *Codice del fallimento*, 2009, Milano, p. 239; G. U. TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001, p. 445; in questo senso più volte anche la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Cass., sez. un., 7 febbraio 1985, n. 924, cit.; Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1990, n. 66, cit.), secondo cui «il procedimento prefallimentare [...] ha intrinseca natura giurisdizionale, in quanto tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo status e sui diritti del fallito e delle persone che hanno con esso avuto rapporti».

⁽³⁸⁴⁾ Anche se è mancato, nonostante le numerose novelle che hanno interessato la legge fallimentare, un deciso intervento del legislatore che statuisse «l'efficacia vincolante della sentenza di fallimento» quantomeno «sotto il profilo della legittimità (o meno) dell'apertura del procedimento fallimentare, assegnando così il carattere dell'incontrovertibilità alla statuizione sui presupposti del fallimento» (in questi termini M. GABOARDI, *op. ult. cit.*, p. 343).

⁽³⁸⁵⁾ L'opportuna precisazione è di FABIANI, in M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 181.

poter «controllare» (con l'impugnazione) la correttezza del *dictum* giurisdizionale – quantomeno se con tale termine si intende la condizione di «incontestabilità» che discende (*ex art. 324 c.p.c.*) dall'assenza di gravami ordinari residui (tra quelli previsti per lo specifico tipo di sentenza), ovvero perchè siano inutilmente decorsi i termini per impugnare, o perchè si siano conclusi i relativi giudizi impugnatori⁽³⁸⁶⁾.

Qualche incertezza maggiore⁽³⁸⁷⁾ potrebbe invece riguardare l'attitudine (o meno) del provvedimento a divenire «cosa giudicata sostanziale», talvolta suscitata (a) della non agevole individuazione degli effetti «sostanziali» della pronuncia *de qua*⁽³⁸⁸⁾, ovvero (b) dalla «tradizionale» affermazione per cui, se da un lato è ipotizzabile l'idoneità al giudicato della declaratoria di fallimento, dall'altro lato decreto di rigetto – che decide, seppur in senso opposto, dello stesso oggetto⁽³⁸⁹⁾, nonchè in esito ad un procedimento che segue per altro le stesse regole di quello conclusosi con una pronuncia di accoglimento – non sarebbe idoneo, in quanto «non decisorio» su diritti soggettivi e/o *status* – ad assumere i caratteri dell'incontrovertibilità, potendosi proporre nuovamente l'istanza di fallimento⁽³⁹⁰⁾.

⁽³⁸⁶⁾ *Inter alia*, cfr. G. U. TEDESCHI, *Disposizioni generali. Della dichiarazione di fallimento*, cit., p. 444; E. F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, I, Milano, 1992, p. 135; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, p. 160; G. MINUTOLI, *op. loc. ult. cit.*; P. RONCOLETTA, *op. ult. cit.*, p. 238.

⁽³⁸⁷⁾ In un contesto nel quale l'opinione maggioritaria della dottrina è ad ogni modo favorevole al giudicato sostanziale (per cui valgono i riferimenti di cui alla nota 403).

⁽³⁸⁸⁾ La perplessità è di PICARDI (in N. PICARDI, *La dichiarazione di fallimento dal procedimento al processo*, Milano, 1974, p. 177), e – quantomeno a giudizio di chi scrive – sconta le difficoltà (già menzionate al Capitolo Secondo) nell'individuazione della precisa natura del provvedimento *de quo*, atteso che, se è vero che in ogni caso la pronuncia incide su diritti soggettivi e/o *status* (in quanto decisoria), è allora imperativo individuare a cosa corrispondano le situazioni giuridiche soggettive interessate.

⁽³⁸⁹⁾ L'incongruenza della scelta per cui un provvedimento possa mutare natura, da decisorio a non decisorio, *secundum eventus litis* non è passata certamente inosservata in dottrina, tra cui ad esempio si veda B. ARNELI, *Sub art. 22*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 412 (seppur propenda per l'esclusione del giudicato rispetto al decreto di rigetto), nonché già G. LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 1998, p. 93, ma soprattutto U. AZZOLINA, *op. ult. cit.*, pp. 535-536, il quale critica aspramente la suddetta tesi, argomentando proprio sulla base dell'idea che il decreto di rigetto, rappresentando il provvedimento – per così dire – «simmetrico» alla sentenza dichiarativa di fallimento (nel senso che, mentre quest'ultima dispone l'apertura dell'esecuzione speciale fallimentare, il decreto ne nega l'attuazione), dovrebbe condividere con quest'ultima (nonostante la forma diversa) la medesima natura giuridica.

⁽³⁹⁰⁾ Il rilievo è ripreso in particolare da PICARDI (N. PICARDI, *op. ult. cit.*, p. 177). In giurisprudenza, questo consolidato orientamento è espresso *inter alia* in Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2975, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Fallimento*, n. 660; Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2005, n. 19643, in

Tuttavia, entrambi gli argomenti prestano il fianco ad alcune obiezioni. Anzitutto, con riferimento all'argomento (b), la statuizione della decisorietà o meno del provvedimento di rigetto non sembra in alcun modo dirimente per dedurre la natura della pronunzia che accoglie l'istanza di fallimento, considerando che, anche laddove si volesse seguire tale argomento, alla luce (i) delle forme rituali (tendenti alla cognizione piena) cui è sottoposta l'istruttoria prefallimentare, (ii) dell'oggetto d'accertamento, nonché (iii) della summenzionata ricorribilità in Cassazione del provvedimento che decide il reclamo avverso la sentenza di fallimento, si dovrebbe piuttosto ricondurre il decreto di rigetto alla disciplina prevista per la sentenza dichiarativa di fallimento, e non viceversa.

È altresì vero che l'opinione contraria al giudicato, se da un lato appariva giustificata in vigore della precedente disciplina dell'istruttoria prefallimentare⁽³⁹¹⁾,

Giust. civ., 2006, I, p. 845; Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2001, n. 15018, in *Foro it.*, 2002, I, c. 374; Cass. civ., sez. I, 6 ottobre 1999, n. 11107, in *Fall.*, 2000, p. 1113; in dottrina (ma prima della riforma del 2006), G. U. TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001, p. 83; V. ANDRIOLI, voce *Fallimento*, cit., p. 334; A. BONSIGNORI, *Il fallimento*, cit., p. 661.

⁽³⁹¹⁾ La quale (prima della riforma del 2006-2007), in breve, era: (i) caratterizzata da una prevalente connotazione pubblicistica, manifestata (*inter alia*) soprattutto dalla possibilità di dichiarare officiosamente il fallimento, il che orientava la declaratoria anzitutto verso la finalità «collettiva» di soddisfazione del ceto creditorio complessivamente considerato, ancor prima che dell'interesse del singolo creditore istante, e (ii) seguiva forme strettamente camerali, caratterizzate dall'officiosità. In relazione a quest'ultimo punto (ii), è già la stessa evoluzione del ruolo ricoperto dal rito camerale nell'ordinamento a privare di forza l'argomento, atteso che – come già discusso al precedente §2 del presente Capitolo – stante la diffusione del fenomeno di «cameralizzazione» del giudizio su diritti, le forme rituali previste per la trattazione in giudizio di determinate materie non potrebbe in ogni caso comportare *ex se* l'esclusione del requisito della decisorietà (*id est* dell'idoneità ad incidere su diritti soggettivi e/o status) del relativo provvedimento, risultando ben più rilevante la natura contenziosa o meno dell'oggetto del giudizio. Ed a tal proposito – anche già solo richiamando quanto detto al §2 del Capitolo precedente – non sembra contestabile l'affermazione secondo cui l'ampio novero di effetti prodottisi a seguito dell'emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento sia idoneo ad incidere su posizioni giuridiche soggettive (del debitore, dei creditori o, in generale, dei terzi che intrattengono relazioni di natura commerciale con il fallito). A riguardo, nel vigore della precedente disciplina, autorevole dottrina aveva sostenuto che – in punto di stabilizzazione degli effetti del provvedimento – il decreto di rigetto fosse inidoneo al giudicato (anche) perchè – pur avendo contenuto negativo rispetto alla sussistenza dei presupposti di fallimento – non avrebbe al contrario comportato alcun accertamento della solvibilità dell'imprenditore (*rectius*, al mancato accertamento positivo dei presupposti di fallimento non corrisponderebbe l'accertamento positivo della solvibilità). Secondo quest'ultima impostazione ermeneutica, l'unica vera funzione del decreto di rigetto sarebbe stata quella di produrre effetti meramente fattuali idonei a sollevare il giudice dal compito di considerare una nuova istanza, laddove questa non presentasse alcun elemento di novità (ma sarebbero sufficienti anche solo nuove prove, ovvero una diversa formulazione della domanda idonea ed evidenziare al giudice eventuali errori del precedente giudizio) rispetto a quella precedentemente rigettata (in questi

dall'altro pare contraddetta dall'attuale struttura del procedimento di dichiarazione di fallimento, che risulta ad oggi «un *procedimento contenzioso* nel quale si dibatte il diritto dell'imprenditore a proseguire la gestione dell'impresa con il diritto dei creditori ad estromettere il debitore dalla gestione in funzione della liquidazione del patrimonio» (l'enfasi è aggiunta)⁽³⁹²⁾ o, in altri termini ancora, «nel diritto alla regolazione concorsuale del dissesto»⁽³⁹³⁾.

Invero, allo stato attuale dell'arte, se da un lato – come si diceva – sono stati sciolti tutti dubbi di compatibilità tra la sentenza di fallimento e la disciplina del giudicato sostanziale, dall'altro lato l'eliminazione dell'iniziativa officiosa del tribunale per la declaratoria *ex art. 16 l. fall.*, unitamente alla modifica in senso contenzioso delle forme del procedimento *ex art. 15 l. fall.*⁽³⁹⁴⁾, fa vacillare la tesi

termini S. SATTA, *op. ult. cit.*, p. 70; S. DI AMATO, «*Prove di giudicato*» per il rigetto dell'istanza di fallimento, in *Fall.*, 2001, 2, p. 161). Similmente, in altri casi è stato affermato che la conseguenza del rigetto dell'istanza di fallimento sia – in virtù del principio di *ne bis in idem* – la sola preclusione della riproponibilità della domanda (di fallimento), laddove basata sugli stessi elementi di quella rigettata (C. AJELLO, *Sul decreto di rigetto della domanda di fallimento*, in *Dir. fall.*, I, 1977, p. 103). Invero, la similitudine con le conseguenze derivanti dall'applicazione del principio di *ne bis in idem* potrebbe applicarsi estensivamente al generale regime dell'efficacia del provvedimento (positivo o negativo che sia) che definisce l'istruttoria prefallimentare (così almeno secondo M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 181; in linea V. ANDRIOLI, voce *Fallimento*, cit., pp. 343-346), sul presupposto che la declaratoria di fallimento produca effetti «solo processuali» idonei a regolare eventuali rapporti sostanziali una volta conclusa la procedura: in questo senso allora, più che effetti di «giudicato sostanziale», una volta divenuta irretrattabile essa produrrebbe una mera «preclusione processuale», ai soli fini del concorso. In realtà – ma senza dilungarsi oltre sul tema, che porterebbe troppo lontano – l'argomento (quantomeno nella sua accezione «estesa», volta a ricomprendere anche la sentenza dichiarativa) non sembra perseguibile, sia (i) perchè – e senza particolare affanno – sono rinvenibili disposizioni che disciplinano effetti giuridici idonei inevitabilmente a perdurare in seguito alla chiusura della procedura (ad es., *ex artt. 72 ss. l. fall.*), ovvero che lasciano intendere la possibilità che, venuto meno il fallimento, siano fatti salvi taluni effetti «ultra-fallimentari» (ad es., l'art. 18, comma XVI l. fall.), ma anche (ii) perchè, in ogni caso, discenderebbero comunque degli effetti di natura sostanziale «nella procedura» (basta pensare agli effetti del fallimento sul debitore), tali per cui il riferimento al principio di *ne bis in idem* non pare del tutto corretto.

⁽³⁹²⁾ Così M. FABIANI, in nota a Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2001, n. 15018, cit.

⁽³⁹³⁾ M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, p. 159.

⁽³⁹⁴⁾ Il quale «è assimilabile ad un processo a cognizione piena di rito speciale, al quale non sono applicabili in via analogica gli artt. 737 ss. c.p.c., bensì gli artt. 163 e ss. c.p.c.» [così C. CECHELLA, *Il giudizio*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, cit., p. 130; conformi F. DE SANTIS, *Il processo per la dichiarazione di fallimento*, Padova, 2012, p. 551, ma in linea anche (*ex multis*) S. DE MATTEIS, *Istruttoria prefallimentare: il procedimento*, in A. CAIFA (a cura di), *Le procedure concorsuali*, I, Padova, 2011, p. 47 ss.; M. FABIANI, *Commento sub art. 18*, in AA. VV., (diretto da) A. JORIO, (coordinato da) M. FABIANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 352; M. GABOARDI, *Sub art. 16*, cit., p. 339; tuttavia, ancora *contra* (in ossequio all'inquadramento del procedimento nelle forme cameral-sommarie precedenti alle

dell'inidoneità alla stabilizzazione della pronunzia che rigetta l'istanza di fallimento⁽³⁹⁵⁾, quantomeno per quei casi in cui siffatto rigetto avvenga per motivi di merito⁽³⁹⁶⁾. Ed in effetti, non sono mancati casi (anche se isolati rispetto alla tesi «tradizionale») in cui i giudici di legittimità si siano pronunziati in senso contrario rispetto all'assenza di decisorietà del suddetto decreto di rigetto, considerando che, quantomeno in quei casi in cui il mancato accoglimento della domanda di fallimento sia dovuto proprio a ragioni di merito e non di rito, sia da ammettersi la possibilità di proporre ricorso *ex art. 111, comma VII l. fall.*⁽³⁹⁷⁾.

riforme) ad es. G. BONGIORNO, *La riforma del procedimento dichiarativo di fallimento*, in AA. VV., (a cura di) A. DIDONE, *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, p. 326 ss.; M. MONTANARO, *Commento sub art. 15 l. fall.*, in AA. VV., (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI, *La riforma della legge fallimentare*, I, Torino, 2006, p. 87]. Di più – senza dilungarsi oltre sulla natura delle forme rituali, che meriterebbero invero una trattazione a sè – vale la pena ricordare che, in taluni *obiter dictum*, tanto i giudici di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22926, in *Fall.*, 2010, p. 557 ss.; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098, in *Fall.*, 2010, p. 819 ss.), quanto la Consulta (Corte Cost., 29 maggio 2009, n. 170, in *Fall.*, 2009, p. 1268), sembrano aver ormai favorevoli alla succitata tesi.

⁽³⁹⁵⁾ Contrari ad esempio C. CECHELLA, *op. loc. ult. cit.*; F. DE SANTIS, *op. loc. ult. cit.*; E. FORGILLO, *L'impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento*, in P. CELENTANO, E. FORGILLO, *Fallimento e concordati*, Torino, 2008, p. 252; L. ABETE, *Il curatore*, in L. PANZANI (diretto da), *op. ult. cit.*, 190).

⁽³⁹⁶⁾ Infatti, che il rigetto per ragioni solo processuali (ad esempio la rinuncia da parte del creditore) non sia idoneo a creare alcuna successiva preclusione non pare contestabile (cfr. Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2014, n. 13909, in *Fall.*, 2015, p. 445).

⁽³⁹⁷⁾ In particolare ci si riferisce a Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2000, n. 8660, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Fallimento*, n. 640, in cui si è affermato (per il caso di un fallimento per estensione del socio illimitatamente responsabile) che «il provvedimento che *ex artt. 147 comma II e 22 l. fall.* rigetti la richiesta di 'estensione' del fallimento sociale è destinata ad incidere sul diritto del socio illimitatamente responsabile già dichiarato fallito», ma anche a Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 474, cit., la quale, richiamando principi già noti alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1996, n. 10180, in *Fall.*, 1997, p. 294) afferma che «se deve riconoscersi 'il requisito della natura sostanzialmente contenziosa della procedura, essendo indubbia la contrapposizione di posizione ed interesse tra il creditore istante e il debitore', [...] tale carattere contenzioso non può non riflettersi pure nella decisione di rigetto che conclude la controversia e implica necessariamente l'esercizio della stessa funzione giurisdizionale che si esprime nella decisione di accoglimento [...]». *A latere*, sebbene non vi sia la possibilità di esaminare qui *fonditus* il tema, a tale riguardo è altresì vero che la giurisprudenza ammette che l'autorità giurisdizionale possa, nei fatti, decidere su posizioni contrapposte *anche* mediante provvedimenti che non sono suscettibili di passare in giudicato, nel senso dell'emanazione di pronunzie «non definitive», ma che «definiscono» (*rectius* «chiudono») una fase processuale nella quale erano in discussione posizioni di diritto divergenti. Infatti, quest'ultimo provvedimento corrisponde alla «sentenza che chiude il processo» prevista all'art. 91 l. fall., e da cui deriva la condanna alle spese, che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato estensivamente sino a ricondurvi «ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette» (così Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2001, n. 5469, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Spese giudiziali civili*, n. 39; conformi *inter alia* Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2009, n. 19979, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Fallimento*, n. 395, nonché Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1995, n. 2793, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 59, la quale, rispetto a

Ad ogni modo, il ridimensionamento dell'argomento – che vorrebbe quantomeno suscitare delle perplessità sull'idoneità al giudicato sostanziale della pronunzia sull'istanza di fallimento – può essere apprezzato anche da un diverso punto di vista: infatti, si badi che in ogni caso l'ammissione del giudicato sul provvedimento avrebbe effetti preclusivi sul dedotto, il deducibile, ma nulla più, nel senso che eventuali sopravvenute circostanze di fatto e di diritto, *previamente indeducibili poichè inesistenti al momento del deposito del ricorso*, giustificerebbero la riproposizione dell'istanza⁽³⁹⁸⁾.

In generale, l'equivoco su cui si fonda tale *querelle* interpretativa pare doversi ricondurre al fatto che nel procedimento *ex art. 15 l. fall.* sono valutate essenzialmente circostanze di fatto «dinamiche»⁽³⁹⁹⁾ e pertanto altamente provvisorie, ed è inevitabile che alcuna definitività (nel senso dell'«immutabilità» dei presupposti) possa formarsi con riferimento a situazioni di fatto in rapido mutamento⁽⁴⁰⁰⁾. Invero, l'insolvenza è già di per sé un concetto dinamico, considerando che un determinato soggetto rientra o meno nella categoria dei «fallibili» a seconda del momento in cui sono valutati i requisiti di cui all'art. 1, comma II l. fall.: pertanto, da un punto di vista «pratico», appare del tutto fondato il timore di evitare la cristallizzazione dell'accertamento negativo sui presupposti di fallimento, considerando non solo che questi possono rapidamente modificarsi, ma anche che la natura «soprattutto economica» di questi comporta la possibilità che, *re melius propensa*, anche le stesse circostanze di fatto siano valutate in modo difforme da un momento con l'altro.

Se quanto detto finora è vero, stante le conclusioni raggiunte, anche l'argomento (a) non pare cogliere nel segno. Al contrario, allo stato attuale dell'arte

quanto detto, aggiunge che il provvedimento debba sì presentare il «carattere della definitività», ma «rispetto alla chiusura del procedimento in cui è reso, a prescindere dal fatto che il provvedimento stesso sia destinato a passare in giudicato»).

⁽³⁹⁸⁾ In altri termini, il giudicato sul decreto di rigetto per motivi di merito opererebbe «*rebus sic stantibus*», come sottolineato in Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2017, n. 12925, in *Il Caso.it*, I, 17930.

⁽³⁹⁹⁾ Così M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 207.

⁽⁴⁰⁰⁾ Ed infatti è vero che la sentenza dichiarativa di fallimento si stabilizza con il giudicato, ma è altrettanto vero che la procedura concorsuale non è destinata proseguire per sempre, bensì a chiudersi nel momento in cui l'insolvenza è sanata (o meglio, nei casi previsti all'art. 120 l. fall.).

sembra ormai consolidata l'idea che il procedimento per la dichiarazione di fallimento – dalla cui conclusione deriva quell'ampio novero di effetti di cui si è discusso al precedente Capitolo – abbia ad oggetto una situazione soggettiva, ed in particolare corrispondente al diritto (dei creditori, ma anche del debitore) alla regolazione concorsuale dell'insolvenza ed all'applicazione del relativo regime (come già richiamato *infra*)⁽⁴⁰¹⁾. Dunque – similmente a quanto affermato in relazione al decreto di esecutività dello stato passivo – non sarà oggetto del giudicato formatosi sulla pronuncia il «diritto di credito» del creditore istante, il quale verrà valutato solo al fine (meramente processuale) di constatare che quest'ultimo sia legittimato alla presentazione della domanda di fallimento⁽⁴⁰²⁾.

In chiosa, sembra difficile pervenire ad una risposta univoca per quanto concerne l'estensione (*rectius* «la loro rilevanza per la regolazione di rapporti giuridici anche una volta che la procedura si sia conclusa») degli effetti stabilizzatisi del fallimento, nel senso di stabilire se essi siano solo «infra-fallimentari» ovvero anche «ultra-fallimentari» (e tale considerazione vale – *mutatis mutandis* – per tutte le pronunzie decisorie rilevanti nell'ambito della procedura)⁽⁴⁰³⁾: *ex positivo iure* le indicazioni appaiono contrastanti, considerando la presenza di norme come l'art. 55 l. fall. (in materia di sospensione degli effetti convenzionali o legali) che stabiliscono la cessazione dell'effetto prodotto dalla declaratoria di fallimento, ed altre, come le norme che disciplinano la sorte dei contratti pendenti (artt. 72 ss. l. fall.), ovvero dispongono la permanenza degli atti legalmente compiuti anche dopo la revoca della declaratoria di fallimento (art. 18, comma XVI, l. fall.), che invece prevedono un

⁽⁴⁰¹⁾ In questi termini ad esempio C. CECHELLA, *op. ult. cit.*, p. 116. Oltre a questo, indubbiamente, saranno oggetto di giudicato i presupposti di fallimento, oggetto dell'accertamento da parte del giudice.

⁽⁴⁰²⁾ Poichè legittimati sono il debitore, il p.m. ed il creditore. Invero, non essendo il diritto di credito oggetto dell'accertamento, non è rilevante, ai fini della stabilità della sentenza di fallimento (e della procedura concorsuale che ne segue), che il creditore istante venga successivamente ammesso al passivo (anche perchè in quel caso l'accertamento del credito avverrebbe «ai soli fini del concorso», nel senso che si è detto al precedente §4). Sul punto, è stato infatti opportunamente rilevato (S. SATTA, *op. ult. cit.*, p. 71; F. DE SANTIS, *op. ult. cit.*, p. 561; Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2001, n. 15018, cit.) che il giudizio positivo sulla legittimazione attiva del creditore alla presentazione della domanda di fallimento non vincola l'esito della successiva fase di verifica dello stato passivo.

⁽⁴⁰³⁾ Tali nozioni sono riprese da FABIANI, in M. FABIANI, *op. ult. cit.*, p. 159.

regime degli effetti della sentenza *ex art. 16 l. fall.* destinato *naturaliter* a perdurare anche a seguito della chiusura della procedura. Sul punto, sembra potersi ravvisare una certa linea di continuità con le considerazioni precedentemente fatte in materia di «efficacia endoconcorsuale» del decreto di esecutività dello stato passivo, nel senso che – quale regola generale – non sembra inesatto affermare che il giudicato sostanziale derivante dalla incontrovertibilità formale della declaratoria di fallimento (ovvero di altro provvedimento *decisorio*) opera «ai fini del concorso» e non solo «nel concorso», producendo una regolamentazione dei rapporti sostanziali che afferiscono all'insolvenza dichiarata *tout court* (*id est* nel fallimento, ed «al di fuori di esso», nei rapporti tra la procedura ed i terzi), destinata ad inserirsi nel complesso dedalo di rapporti giuridici esistenti «al di là» della procedura, i quali – ma questo vien da sè – sono destinati a permanere anche una volta che questa si sia conclusa.

CONCLUSIONI

BREVI RIFLESSIONI *DE IURE CONDENDO*

Oltre a quanto già discusso ai precedenti capitoli, le apparentemente ormai prossime riforme della materia fallimentare (o meglio, «della disciplina della crisi d'impresa»)⁽⁴⁰⁴⁾ offrono l'opportunità di proporre – con qualche libertà maggiore, rispetto a quanto fatto in precedenza, in attesa del definitivo provvedimento legislativo – alcune brevi considerazioni *de iure condendo* riguardo le possibili future evoluzioni della disciplina dell'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali emanati nell'ambito delle procedure concorsuali, quantomeno nei termini in cui la si è finora intesa.

Invero, deve sin da subito ammettersi che, avendo avuto riguardo dell'attuale schema di decreto attuativo della l. delega 19 ottobre 2017, n. 155, in relazione ai problemi delineati nel presente lavoro, non sembra ragionevole aspettarsi (quantomeno per ora) alcun significativo cambiamento, anche perché, se è vero che l'intento dichiarato del legislatore risulta essere quello di «operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali»⁽⁴⁰⁵⁾, è altrettanto vero che per quanto riguarda il fallimento (*rectius* «la liquidazione giudiziale»), «le regole previgenti non sono state sostanzialmente modificate»⁽⁴⁰⁶⁾, e questo mi pare possa essere detto, *mutatis mutandis*, anche per le procedure concordatarie – perlomeno con riferimento al tema *de quo* – al punto da portare a domandarsi se questa sia davvero una riforma «organica» della disciplina fallimentare.

⁽⁴⁰⁴⁾ Destinate a concretizzarsi – in attuazione della l. delega 19 ottobre 2017, n. 155 – con la definitiva emanazione del nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza», il quale dovrebbe disciplinare quanto oggi è ricompreso nell'ambito di applicazione della l. 16 marzo 1942, n. 267 («Legge fallimentare») e della l. 27 gennaio 2012, n. 3 («Legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento»).

⁽⁴⁰⁵⁾ Così la *Relazione illustrativa allo schema di d.l. attuativo della l. 19 ottobre 2017, n. 155*, p. 1, consultabile al seguente indirizzo: <https://bit.ly/2Ob4b9q>.

⁽⁴⁰⁶⁾ Così *expressis verbis* R. RORDORF, nella *Relazione di accompagnamento ai decreti delegati al Ministro della Giustizia*, 22 dicembre 2017, p. 5, consultabile all'indirizzo: <https://bit.ly/2Ob4b9q>.

In particolare, a quest'ultima affermazione pare inevitabile pervenire confrontando il suddetto schema del nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (reso noto nell'Ottobre 2018, d'ora in avanti «c.c.i.») e le rilevanti disposizioni della legge fallimentare. Ad esempio, se è vero quanto detto finora, non sembra essere – per così dire – «capovolgente» quanto disposto dall'attuale versione dell'art. 48, comma V c.c.i., secondo cui «la sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione dei debiti [...] produce i propri effetti *dalla data della pubblicazione* [...]» (*id est* «sin da subito», come già l'art. 180, comma V l. fall. per l'attuale «decreto di omologazione»), né l'art. 246 c.c.i. che, in materia di efficacia del decreto di omologazione del «concordato nella liquidazione giudiziale» (*id est* il concordato fallimentare)⁽⁴⁰⁷⁾, ripropone quanto già previsto all'art. 130 l. fall., né tantomeno l'art. 49, comma IV c.c.i., che – identicamente rispetto a quanto previsto dall'art. 16, comma II l. fall. per l'odierna «sentenza di fallimento» – dispone l'efficacia della «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale» a partire dalla pubblicazione. A tale ultimo riguardo, sembra destinata (*ex art.* 51 c.c.i.) a sopravvivere anche l'inidoneità dell'impugnazione a sospendere gli effetti della sentenza che consente l'accesso alla «procedura di regolazione» (quale che sia), fatta eccezione per la sola «sospensione della liquidazione» (al contrario possibile) di cui agli artt. 19 l. fall. e 52 c.c.i.

Invece, qualche elemento in più rispetto a quanto previsto dalla legge fallimentare sembra essere offerto con riferimento alla revoca (della sentenza che apre la liquidazione giudiziale o di fallimento): l'art. 53 c.c.i. dovrebbe infatti disporre che (i) in quest'ultimo caso, sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spetta sì al debitore, ma sotto la vigilanza del curatore, nonché nei limiti delle autorizzazioni concesse – per le categorie di atti ivi previste – dal tribunale, mentre (ii) nel caso in cui l'impugnazione sia proposta, con esito positivo, avverso il rigetto dell'istanza di apertura della

⁽⁴⁰⁷⁾ Con riferimento alla cui risoluzione o al cui annullamento gli artt. 250 e 251 c.c.i. dispongono – riproponendo specularmente gli artt. 137 e 139 l. fall. – che la sentenza che risolve o annulla il concordato è «provvisoriamente esecutiva».

liquidazione (in altri termini, si tratterebbe del caso del reclamo proposto avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento), dovrebbe essere prevista la sospensione delle impugnazioni avverso lo stato passivo e la liquidazione dell'attivo, in attesa della stabilizzazione del provvedimento della Corte d'Appello che dispone appunto la revoca del rigetto e l'apertura della procedura.

Sul punto, il legislatore sembra aver positivizzato quella soluzione interpretativa qui già proposta al Capitolo Secondo, §2 – cui la più attenta dottrina, soprattutto avendo avuto riguardo della prassi delle curatele, sembrava già essere pervenuta – secondo cui il provvedimento di revoca (del fallimento o della liquidazione giudiziale che sia) è *solo parzialmente* provvisoriamente esecutivo, nel senso che, di fatto, i suoi effetti sono sottoposti al controllo degli organi giurisdizionali e alla sorveglianza del curatore sino alla relativa stabilizzazione, al fine di evitare che *medio tempore* possa essere pregiudicata l'attuazione di quanto disposto dall'eventuale riforma della pronunzia di revoca stessa, e cioè la riapertura della procedura.

Considerazioni non dissimili sembrano poter essere fatte riguardo la disciplina degli effetti scaturenti dall'accoglimento delle azioni revocatorie e d'inefficacia (destinata a confluire negli artt. 163-166 c.c.i.), per cui almeno un elemento di novità sembra essere previsto: ci si riferisce in particolare all'estensione dell'intervallo temporale rilevante per l'identificazione degli atti inefficaci (o suscettibili di divenire tali), che dovrebbe decorrere dal giorno del deposito della domanda cui segue l'apertura della procedura di liquidazione, e non più dalla declaratoria di fallimento.

La modifica, determinando nei fatti un significativo ampliamento del novero di quegli atti dispositivi il cui oggetto è – se così si può dire – «recuperabile» da parte del curatore, non può certo essere considerata irrilevante. Tuttavia, dal punto di vista del regime d'efficacia delle pronunzie di accoglimento relative a siffatte «azioni recuperatorie», tale novità sembra inserirsi all'interno di un meccanismo già ben noto: in particolare, (i) per quanto riguarda le azioni di cui agli attuali artt. 64-65 l. fall., l'inefficacia dovrebbe continuare a colpire *ex lege* gli atti verificatisi nel periodo di riferimento a partire dal momento del loro compimento, e l'eventuale sentenza

d'accoglimento altro non farà che accertare tale preesistente *status* (*id est* «d'inefficacia relativa»), mentre (ii) per quanto riguarda l'azione revocatoria (fallimentare ed ordinaria nel fallimento, *ex artt.* 66-67 l. fall., e 165-166 c.c.i.), mi pare corretto dire che, al di là dell'ampliamento del periodo sospetto, l'eventuale provvedimento di accoglimento continuerà a costituire *ex nunc* il regime d'inefficacia dell'atto (sorto in origine valido ed efficace).

A tale ultimo riguardo, sembra sia inevitabile nutrire qualche perplessità, nel senso che, considerando la travagliata applicazione della disciplina sulle azioni revocatorie nel corso degli anni (si pensi già solo al tema delle esenzioni, o a quello del rito ad esse applicabile in seguito alla soppressione del comma II dell'art. 24 l. fall., operata dal «decreto correttivo» del 2007), il legislatore avrebbe potuto cogliere (nel contesto di una riforma che fosse «davvero organica») l'occasione per enunziare alcuni principi generali su un istituto che – come già ampiamente discusso – rappresenta uno degli strumenti più tipici della liquidazione concorsuale⁽⁴⁰⁸⁾.

Allo stesso modo, con riferimento a quei provvedimenti che si è definiti nel complesso «decreti endofallimentari», il legislatore non pare intenzionato a pronunciarsi in maniera inequivoca, né per quanto concerne il *dies a quo* dell'efficacia, né in relazione all'eventuale «stabilizzazione» di quest'ultima, limitandosi a confermare, oltre all'utilizzo per siffatte pronunzie della forma di «decreto motivato» (*ex art.* 122-123 c.c.i., a richiamare – se quanto detto in precedenza è vero, e con tutti i già discussi problemi che ne conseguono – la disciplina degli artt. 373 ss. c.p.c.), il fatto che l'eventuale impugnazione con reclamo *ex art.* 124, comma IV c.c.i. (corrispondente all'art. 26, comma V l. fall., di cui peraltro mantiene pressochè intatte le forme rituali) «non sospende l'esecuzione del provvedimento», lasciando dedurre le medesime conclusioni favorevoli alla loro provvisoria

⁽⁴⁰⁸⁾ In questo senso ad esempio M. FABIANI, *Riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d'impresa*, in *Fall.*, 2016, p. 253 ss.).

esecutorietà che si è avuto modo di argomentare in precedenza⁽⁴⁰⁹⁾.

Al contrario, in riferimento al regime d'efficacia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, è opportuno soffermarsi sul fatto che, nel contesto di una disciplina in generale pressochè immutata, sembra tuttavia prospettarsi un'importante differenza: infatti, l'efficacia dell'accertamento «ai soli fini del concorso» (*ex* artt. 204, comma V c.c.i. e 96, comma II l. fall.) pare destinata ad essere limitata «ai soli crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia altrui» (il cui necessario contraltare rimane l'«irripetibilità delle somme legalmente distribuite», *ex* art. 229 c.c.i. e 114 l. fall.), escludendo le decisioni assunte sulle domande di revoca e restituzione, che invece dovrebbero poter in futuro raggiungere il giudicato «pieno»⁽⁴¹⁰⁾.

Non per queste sole ragioni – si badi – mi sembra possibile (per di più ancora nel corso dei lavori parlamantari) esprimere un'impressione del tutto sfavorevole rispetto all'operato del legislatore.

Sul punto, che una novella della complessiva normativa fallimentare fosse necessaria non pare contestabile. Infatti, al di là delle valutazioni – se è concesso esprimersi in questi termini – «di principio» in merito al «disvalore sociale» (o meno) dell'insolvenza che la riforma vorrebbe eliminare⁽⁴¹¹⁾, non si può negare come attualmente, in seguito ai frequenti interventi legislativi degli ultimi quindici anni (spesso in circostanze emergenziali, realizzati mediante lo strumento del decreto

⁽⁴⁰⁹⁾ Nè tantomeno ha per ora ricevuto alcuna significativa modifica la disciplina del reclamo avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori (*ex* art. 36 l. fall., e 133 e 141 c.c.i.), che pare destinata ad essere disciplinata in maniera assai generica.

⁽⁴¹⁰⁾ E dunque poter essere invocate «anche al di là della procedura», di modo da garantire, in ossequio all'art. 7, comma VIII, lett. d) l. delega 19 ottobre 2017, n. 155, «stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari», anche se, a tal proposito, non si comprende a pieno la ragione per cui il legislatore abbia ritenuto di non dover offrire un simile trattamento (o quantomeno prevederne uno) anche ai diritti di credito pecuniari.

⁽⁴¹¹⁾ Su questo punto non v'è modo qui di fare le dovute considerazioni, che inevitabilmente porterebbero troppo lontano, anche se pare opportuno osservare il fatto che, in effetti, la volontà di espungere la nozione di «fallimento» – fiore all'occhiello dell'attuale riforma – affinché sia sostituita con quella di «liquidazione giudiziale», era già stata manifestata durante i lavori della Commissione Trevisanato nel 2004 (sul punto, si rimanda alla Relazione generale allo Schema di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della crisi d'impresa e dell'insolvenza», consultabile al seguente indirizzo: <http://www.ilfallimento.it/norme/relazione%20generale%20trevisanato.pdf>).

d'urgenza), all'interno legge fallimentare convivano disposizioni ispirate ad esigenze (giuridiche ed economiche) ben diverse, poiché sorte in contesti temporali e politici tra loro molto distanti⁽⁴¹²⁾. Allo stesso modo, l'incessante sopraggiungere di disposizioni sempre nuove a novellare non solo le norme ancora risalenti al R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma anche quelle stesse norme appena introdotte⁽⁴¹³⁾, non ha fatto altro che comportare l'insorgere di complessi problemi di diritto intertemporale e consistenti difficoltà nell'applicazione della disciplina da esse risultante, imponendo una non certo banale analisi *rationes temporis* del regime di volta in volta applicabile.

Simili problematiche, quantomeno a parere di chi scrive, hanno riguardato anche la giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, la quale, se da un lato è stata chiamata ad un gravoso lavoro di nomofilassi (o comunque, in riferimento ai tribunali, al consolidamento di *trend* interpretativi efficaci per quei casi in cui l'ordinamento non si era espresso, o non lo aveva fatto in modo chiaro), dall'altro è stata ostacolata, nella stessa sedimentazione dei suddetti indirizzi giurisprudenziali, tra una riforma e l'altra, proprio dalla mancanza del tempo a tal fine necessario⁽⁴¹⁴⁾.

A tal proposito, mi pare si possa affermare⁽⁴¹⁵⁾ che, fino ad oggi, gli interventi legislativi che hanno interessato la materia *de qua* non siano stati sorretti da un adeguato e globale ripensamento dei principi propri della disciplina, bensì, come si

⁽⁴¹²⁾ Soprattutto la riforma attuata con il d.l. 9 gennaio 2006, n. 5 ha ampiamente innovato la normativa «originaria» contenuta nel R.d. 19 marzo 1942, n. 267, accentuando così notevolmente il divario tra le disposizioni rimaste invariate (a testimonianza di un contesto politico-legislativo antecedente di quasi settant'anni) e quelle novellate, ispirate ad esigenze (soprattutto) economiche del tutto diverse.

⁽⁴¹³⁾ Ad esempio, si pensi già solo al fatto che le stesse leggi di conversione dei decreti d'urgenza, cui spesso s'è ricorso per novellare la materia, hanno poi apportato delle modifiche a quegli stessi decreti che avrebbero dovuto convertire.

⁽⁴¹⁴⁾ Sul punto, è opportuno ammettere che tale inarrestabile processo di stratificazione normativa nella materia *de qua* è stato spesso motivato appellandosi a valutazioni – per così dire – «empiriche», da cui sarebbe emersa inconfutabilmente l'inefficienza di questo o quell'altro istituto: tuttavia, anche da tale punto di vista, il ridotto orizzonte temporale cui tali rilievi si riferiscono (stante il continuo sopraggiungere delle riforme) avrebbe dovuto se non altro limitare la loro portata.

⁽⁴¹⁵⁾ Ma l'opinione è in effetti diffusa: così, *ex plurimis*, A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2017, p. 28 ss.; R. RORDORF, *Prefazione*, in S. AMBROSINI, *Il nuovo diritto della crisi d'impresa: l. 132/15 e prossima riforma organica*, Bologna, 2016, pp. 2-3; M. SANDULLI, G. D'ATTORRE, *Manuale delle procedure concorsuali*, Torino, 2016, p. XI.

diceva, da interventi episodici motivati dalle contingenti necessità di affrontare le questioni concrete che di volta in volta si fossero manifestate, ovvero (non raramente) per correggere precedenti inefficaci tentativi di riforma.

Alla luce delle predette considerazioni, sembra che già la sola volontà di intervenire finalmente in modo sistematico sulla disciplina dell'insolvenza, nell'auspicato tentativo di ricostruire, fin dove possibile, una certa coerenza interna, impedisca di valutare con sfavore il lavoro del legislatore. Tuttavia, come si diceva, è altresì vero che per conseguire un simile risultato di riforma globale l'attenzione del legislatore sembra essersi diretta altrove rispetto a tutte questioni che sono state trattate nel presente lavoro. Non si può infatti negare che, al di là di alcuni riferimenti all'accelerazione dei procedimenti – che tuttavia non sembra potersi considerare molto di più che dichiarazioni d'intenti –, sia stato dedicato poco spazio ai problemi di natura più schiettamente processuale, ed in particolare al tema delle forme rituali applicabili ai rilevanti procedimenti e *sub*-procedimenti.

A tale riguardo, considerato il fatto che tra i principi ispiratori della riforma spiccano (stando alla Relazione che accompagna la legge delega) valori quali «l'efficienza», «la celerità», «la semplificazione» e «la riduzione delle certezze interpretative»⁽⁴¹⁶⁾, si potrebbe allora affermare, senza particolari timori d'essere smentiti, che un intervento legislativo chiarificatore dei suddetti problemi in materia d'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali sarebbe stato perfettamente coerente con le esigenze cui la stessa riforma vorrebbe rispondere, soprattutto nell'ottica di mediare tra il pericolo di un'incontrollabile proliferazione dei riti, e l'esigenza di utilizzare forme processuali adatte alla specialità della lite, conflitto che forse – ma la questione meriterebbe d'essere trattata in maniera assai più approfondita di quanto sia possibile fare ora – sarebbe potuta essere risolta dall'identificazione di un unico rito per le controversie esterne ed interne alle procedure.

In altri termini, sarebbe stato forse auspicabile che il legislatore, se davvero intenzionato ad intervenire in maniera «organica», sfruttasse l'occasione della

⁽⁴¹⁶⁾ Si veda in particolare la l. delega 19 ottobre 2017, n. 155, art. 2, lett. d), h), m).

riforma per farsi carico di taluni problemi di natura processuale, individuando così delle soluzioni *ad hoc* per l'ambito delle procedure concorsuali, con il pregio di rendere – in un certo senso – «autosufficiente» la disciplina: una scelta che, ai fini che qui interessano, si sarebbe tradotta di conseguenza nell'individuazione di un puntuale regime d'efficacia dei rilevanti provvedimenti giurisdizionali.

Invece, allo stato attuale (e prossimo) dell'arte, pare inevitabile confrontarsi con il fatto che la soluzione a tali questioni non possa essere ricercata nella sola disciplina dell'insolvenza, ma anzitutto in quella del processo, il che rende certamente gravoso il lavoro dell'interprete, chiamato a destreggiarsi tra un ampio novero di norme ed implicazioni giuridiche. Invero, in sintesi – e rimandando alle argomentazioni sviluppate nel corso del presente lavoro – la *querelle* interpretativa sembra dovrà continuare ad essere ricondotta a due grandi problemi: (i) anzitutto, al mai sopito dibattito relativo alla provvisoria esecutorietà delle sentenze «quale che ne sia la natura», conseguenza – come si è cercato di mettere in luce – di un complesso e lungo processo di riforme del codice di rito, in riferimento al quale nemmeno la «rivoluzione copernicana» rappresentata dalla novella del '90 all'art. 282 c.p.c. è riuscita a mettere un punto, ma anche (ii) alla difficile coesistenza tra le regole proprie dei procedimenti in camera di consiglio, la tutela dei diritti, e le indefettibili esigenze di certezza che caratterizzano le procedure concorsuali, le quali, a mio modo di vedere, sussistono sia quando il provvedimento camerale ha effettivamente natura sostanziale di sentenza, sia (e non in misura minore) quando il provvedimento è solo ordinatorio, poiché anche in questa ipotesi appare necessario un certo grado di stabilità.

A ciò deve aggiungersi (quantomeno) la «sensazione» – poc'anzi motivata – che in realtà, per quanto attiene a numerosi aspetti della disciplina dell'insolvenza, il nuovo Codice altro non farà che riproporre quanto già previsto dall'attuale legge fallimentare, il che, in attesa dell'ormai apparentemente prossimo termine dei lavori di riforma, renderà quest'ultima assai meno «organica» e «coraggiosa» – e direi anche assai meno definitiva – e di quanto i proclami che l'accompagnano non lascino intendere.

Al contrario, sembra opportuno ammettere che dottrina e giurisprudenza continueranno ad essere chiamate, anche sotto il codice della crisi e dell'insolvenza, ad una complessa attività di rifinitura del dato normativo, il quale pare destinato a necessitare – quantomeno su questi temi – delle stesse correzioni ed integrazioni manifestatesi nel vigore della legge fallimentare, la quale, *rebus sic stantibus*, risulta tutt'altro che superata.

Ad ogni modo, si invita a considerare *cum grano salis* queste osservazioni, che altro non vogliono essere che delle «impressioni», prive di qualunque pretesa di esaustività, su scenari solamente potenziali, nella consapevolezza che solo la definitiva conclusione del processo di riforma in essere potrà giustificare una valutazione più analitica.

ELENCO DELLE OPERE CITATE

- ABETE L., *Il tribunale fallimentare*, in PANZANI L. (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2012, p. 3 ss.
- , *Il Curatore*, in PANZANI L. (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2012, p. 95 ss.
- AJELLO C., *Sul decreto di rigetto della domanda di fallimento*, in *Dir. fall.*, 1977, I, p. 93 ss.
- ALLEGRIITI F., *Commento sub art. 131 l. f.*, in (a cura di) SANTANGELI F., *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006, p. 626 ss.
- ALLORIO E., *La cosa giudicata rispetto a terzi*, Milano, 1935
- , *Natura della cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, I, 1935, p. 215 ss.
- , *Il «sistema» del Carnelutti*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1937, p. 57 ss.
- , *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria e altri studi*, in *Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato*, Milano, 1957, p. 3 ss.
- , *La cosa giudicata rispetto a terzi*, Milano, 1992
- AMBROSINI S., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in (diretto da) COTTINO G., *Trattato di diritto commerciale*, XI, I, Padova, 2008
- , *L'omologazione del concordato*, in *Dir. fall.*, 2014, 5, p. 504 ss.
- ANDRIOLI V., *La posizione del creditore nell'esecuzione singolare e nel fallimento*, in *Foro it.*, 1934, IV, c. 154
- , *Questione di illegittimità costituzionale manifestamente fondata?*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, p. 226 ss.
- , *Commento al codice di procedura civile*, III-IV, Napoli, 1957
- , *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1958
- , *Commento al codice di procedura civile*, II-IV, Napoli, 1964
- , voce *Fallimento*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 264 ss.
- , *Commento al codice di procedura civile*, IV, Padova, 1999
- ANFUSO F., *Efficacia della sentenza emessa dopo la dichiarazione di fallimento*, in *Fall.*, 2003, p. 1107 ss.

- ANGIOLINO A. M., GATTI L., LANFRANCONI T., Sub *art. 64 l. fall.*, in PAJARDI P. (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 208 ss.
- APRILE F., VELLA P., Sub *art. 96*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1243 ss.
- , Sub *art. 99*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1278 ss.
- ARIETA G., *Giurisdizione camerale e sindacato contenzioso*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 1039 ss.
- ARIETA G., DE SANTIS F., *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO L., ARIETA G. (a cura di), *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 2007
- ARMELI B., Sub *art. 22*, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 407 ss.
- ATTARDI A., *Ancora sulla portata dell'art. 337 cpv. c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, p. 1237 ss.
- , *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991
- AZZOLINA U., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I-II, Torino, 1953
- , *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I-II, Torino, 1961
- BALENA G., *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994
- , *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Bari, 2010
- BALENA G., BOVE M., *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006
- BALENA G., CAPONI R., CHIZZINI A., MENCHINI S., *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009
- BARONCINI V., *Sospensione degli effetti della sentenza di fallimento – Efficacia comune della sentenza dichiarativa di fallimento e inhibitoria di diritto comune*, in *Giur. it.*, 2017, 3, p. 650 ss.
- BASILICO G., *La revoca dei provvedimenti civili contenziosi*, Padova, 2001
- BASSI A., *Lezioni di diritto fallimentare*, Bologna, 2009
- , *Il giudice delegato*, in (diretto da) BUONOCORE V., BASSI A., *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, p. 107 ss.

- BARTOLINI F., *Il nuovo processo civile. Commento per articolo della mini-riforma in vigore dal 1993*, Piacenza, 1993
- BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto Costituzionale*, Torino, 2013
- BLATTI C., Sub art. 130, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1808 ss.
- BOCCAGNA S., *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Napoli, 2005
- BONELLI G., *Del fallimento*, I, Milano, 1923
- BONFATTI S., *L'efficacia del decreto di omologazione del concordato fallimentare*, in (a cura di) DEMARCHI P. G., *Il concordato fallimentare*, Bologna, 2008, p. 207 ss.
- BONFATTI S., CENSONI P. F., *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2008
- BONGIORNO G., *La riforma del procedimento dichiarativo di fallimento*, in AA. VV., (a cura di) DIDONE A., *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, p. 309 ss.
- BONSIGNORI A., *Il fallimento*, in (diretto da) GALGANO F., *Trattato di diritto comm. e dir. pubb. dell'economia*, IX, Padova, 1986
- , *La liquidazione dell'attivo*, in (a cura di) BRICOLA F., GALGANO F., SANTINI G., *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1976, p. 669
- , *La liquidazione dell'attivo e il riparto*, in (a cura di) RAGUSA MAGGIORE G., COSTA C., *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Torino, 1997, p. 439 ss.
- , *Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 65 ss.
- , *Della tutela giurisdizionale dei diritti. Disposizioni generali (art. 2907-2909)*, I, in (a cura di) SCIALOJA A., BRANCA G., *Commentario del codice civile. Libro VI – Tutela dei diritti*, Bologna-Roma, 1999
- BONTEMPI P., *La provvisoria esecutività delle sentenze che accolgono l'azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 1, p. 58
- BORGHESI D., *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1991, p. 198.
- BOSSI F., *La provvisoria esecutorietà delle pronunce costitutive di mero accertamento: un obiettivo o un mito da sfatare?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 6, p. 551 ss.
- BOVE M., *Lineamenti di diritto processuale civile*, Milano, 2004

- BOZZA G., *La tutela dei diritti nella ripartizione dell'attivo*, in (a cura di) FABIANI M., PATTI A., *Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio*, Milano, 2006, p. 197 ss.
- , *La ripartizione dell'attivo nel fallimento*, in *Riv. esec. forz.*, 2008, p. 312 ss.
- BRUNETTI A., *Diritto concorsuale*, Padova, 1944
- BUSNELLI D., *Considerazioni sul significato e sulla natura della cosa giudicata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, p. 1317 ss.
- CAIFA A., *Nuovo diritto delle procedure concorsuali*, Padova, 2006
- CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936
- , *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941
- CANALE G., *Rapporti fra accertamento del passivo e revocatoria fallimentare*, Milano, 1991
- , *Il nuovo procedimento previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Suppl., 2005, p. 71 ss.
- CAPPELLETTI M., *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile italiano*, in *Giur. it.*, 1969, IV, p. 81 ss.
- CAPUTO E., *La nuova normativa sul processo civile*, Padova, 1993
- CARIA E., *Il giudizio di omologazione*, in (diretto da) FAUCEGLIA G., PANZANI L., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, III, 2009, p. 1735 ss.
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto processuale civile*, IV, Padova, 1926
- , *Funzione del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, I, p. 109 ss.
- , *Carattere della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, II, p. 159 ss.
- , *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, I, Padova, 1932
- , *Efficacia, autorità ed immutabilità della sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, I, p. 205 ss.
- , *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1938
- , *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, II, Roma, 1942
- , *Istituzioni del processo civile italiano*, II, Roma, 1956
- , *Sul concetto di inammissibilità*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, II, p. 640 ss.
- CARPI F., *L'efficacia «ultra partes» della sentenza civile*, Milano, 1974

- , *La provvisoria esecutorietà*, Milano, 1979
- CARRATTA A., *La procedura camerale come «contenitore neutro» e l'accertamento dello status di figlio naturale dei minori*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, p. 1301 ss.
- , *Processo camerale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir., Annali*, III, Milano, 2010, p. 928 ss.
- , *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017
- CASELLI G., *Degli organi preposti al fallimento*, in (a cura di) BRICOLA F., GALGANO F., SANTINI G., *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1977, p. 1 ss.
- CASSETTA E., (a cura di) FRACCHIA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2017
- CASILLI A., *Commento sub art. 114*, in NIGRO A., SANDULLI M., SANTORO V. (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Torino, 2010, p. 1605 ss.
- CASSESE S., *Giannini e la preparazione della Costituzione*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, 3, 2015, p. 863 ss.
- CASTORO P., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2002
- CATALDO M., *Il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare: specialità del procedimento e controllo di legittimità*, in *Fall.*, 2013, p. 434 ss.
- CAVALAGLIO A., *La chiusura del fallimento*, in (diretto da) RAGUSA MAGGIORE G., COSTA C., *Il fallimento*, III, Torino, 1997, p. 604
- , *Commento sub art. 130 l.f.*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, II, Bologna, 2006, p. 2036 ss.
- CAVALLI G., *La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento*, in AMBROSINI S. (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, p. 1 ss.
- , *La dichiarazione di fallimento*, in AMBROSINI S., CAVALLI G., JORIO A., *Il fallimento*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, Padova, 2008, p. 145 ss.
- , *Gli organi del fallimento*, in AMBROSINI S., CAVALLI G., JORIO A., *Il fallimento*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, XI, 2, Padova, 2008, p. 247 ss.

- CAVALLINI C., *L'efficacia riflessa della sentenza nel pensiero di E. T. Liebman*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1221 ss.
- , *Formazione ed impugnazione dello stato passivo: poteri processuali del creditore*, in *Fall.*, 2009, p. 693 ss.
- , Sub art. 67, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 115 ss.
- , Sub art. 99, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 865 ss.
- , *L'efficacia della sentenza impugnata*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 339 ss.
- CAVALLINI C., ARMELI B., Sub art. 64, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 3 ss.
- CAVALLINI C., GABOARDI M., Sub art. 70, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 319 ss.
- CECCHIELLA C., *Il processo per la dichiarazione di fallimento. Un rito camerale ibrido*, Padova, 2012
- , *I presupposti processuali*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 21 ss.
- , *Il giudizio*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 109 ss.
- , *Le impugnazioni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 137 ss.
- , *Gli atti e i provvedimenti*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 341 ss.
- , *I controlli*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 351 ss.

- CERINO CANOVA A., *L'effetto espansivo della cassazione e della riforma sulle pronunce di altri processi (art. 336, c.p.v. cod. proc. civ.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 465 ss.
- , *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 431 ss.
- CHIARLONI S., *Commento all'art. 282 c.p.c.*, in TARZIA G., CIPRIANI F. (a cura di), *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova, 1992, p. 153 ss.
- , *Il nuovo processo societario*, Bologna, 2004
- CHIOVENDA G., *L'azione nel sistema dei diritti*, Bologna, 1903
- , *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923
- , *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933-1934
- , *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960
- , *Sulla natura contenziosa e sui conseguenti effetti dei provvedimenti emessi dal tribunale in base all'art. 153 del Codice di commercio*, in CHIOVENDA G., (a cura di) PROTO PISANI A., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, 1993, Milano, p. 311 ss.
- , *Sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie*, in CHIOVENDA G., (a cura di) PROTO PISANI A., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, II, Milano, 1993, p. 323 ss.
- CHIZZINI A., *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, Padova, 1994
- CIPRIANI F., *Ideologie e modelli del processo civile*, Napoli, 1997
- , *Il processo civile nello stato democratico*, Napoli, 2006
- CIVININI M. G., *I procedimenti in camera di consiglio*, I, Torino, 1994
- , *Sulla revoca del provvedimento camerale che ordina l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 958 ss.
- CLEMENTE A., *Commento sub art. 113*, in AA. VV., (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 701 ss.
- COA G. B., *Sub art. 113*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1611 ss.
- COLESANTI V., *Sulla competenza ad omologare la separazione consensuale*, in *Foro it.*, 1957, I, c. 2055 ss.

- COMOGLIO L. P., *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in TARUFFO M., *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, p. 339 ss.
- COMOGLIO L. P., DALLA VEDOVA P., *Lineamenti di diritto processuale societario*, Milano, 2006
- COMOGLIO L. P., FERRI C., TARUFFO M., *Lezioni sul processo civile*, II, Bologna, 2006
- , *Lezioni sul processo civile. Il processo ordinario di cognizione*, I, Bologna, 2011
- CONIGLIO A., *Riflessioni in tema di esecuzione provvisoria*, in AA. VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, II, Padova, 1950, p. 273 ss.
- CONSOLO C., *Un codice di procedura civile 'seminuovo'*, in *Giur. it.*, 1990, p. 429 ss.
- , *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, I, Padova, 2006
- , *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2009
- , *Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 6, 2009, p. 737 ss.
- , *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, I, 1992
- CONSOLO C., DE CRISTOFARO M., *Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, Milano, 2009
- CONSOLO C., LUIO F. P., *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano, 2007
- CONSOLO C., LUIO F. P., SASSANI B., *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996
- CONTE R., *Sentenze costitutive e provvisoria esecuzione dei capi condannatori: un condivisibile passo avanti della Suprema corte (con una digressione su alcuni problemi aperti)*, in *Giur. it.*, 2008, p. 350 ss.
- CORMIO B., *Degli atti in generale*, in (a cura di) ALLORIO E., *Commentario al codice di procedura civile*, I, Torino, 1973, p. 1346 ss.
- CORSI G., *L'inefficacia dei pagamenti anticipati*, in AA. VV., *Gli effetti del fallimento*, in GABRIELLI E., LUIO F. P., VASSALLI F., *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2015, p. 553 ss.
- COSSIGNANI F., *Note sui nova nei giudizi di impugnazione dello stato passivo e su altri elementi del ricorso introduttivo*, in *Dir. fall.*, 2013, II, p. 476 ss.

- COSTA S., *Contributo allo studio dell'esecuzione provvisoria delle sentenze civili*, in *Studi sassaresi*, serie II, vol. XVII, Milano, 1939, p. 244 ss.
- COSTANTINO G., *Giusto processo e procedure concorsuali*, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3450 ss.
- , *I procedimenti in materia commerciale*, Padova, 2005
- , *Commento sub artt. 98 e 99*, in AA. VV. (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, I, Torino, 2006, p. 555 ss.
- , *La esdebitazione*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 208.
- , *L'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali*, in AA. VV., *La riforma della legge fallimentare. Quaderni dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, Bologna, 2008, p. 15 ss.
- CRAVEIA R., *Il ruolo degli organi nella procedura*, in AMBROSINI S. (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma «organica» al decreto «correttivo»*, Bologna, 2008, p. 31 ss.
- CREMONESI C., *Sub art. 121 l. fall.*, in PAJARDI P. (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 464
- CRESPI M., *Sub art. 105 l. fall.*, in PAJARDI P. (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 405 ss.
- CRISTOFOLINI G., *Efficacia della sentenza nel tempo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, I, p. 295 ss.
- DAMIANI S., *Il procedimento camerale in cassazione*, Napoli, 2011
- D'AQUINO F., *Sub art. 19*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, disposizioni integrative e correttive. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2008, p. 81 ss.
- D'ALESSANDRO E., GIORGETTI M., SANTAGADA F., ZUMPARO M. A., *Il nuovo processo societario*, Milano, 2006
- DALFINO D., *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 3, p. 907 ss.
- D'AMBROSIO C., *Commento sub art. 180*, in AA. VV. (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 1068 ss.
- , *Commento sub art. 181*, in AA. VV. (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 1075 ss.

- D'ARRIGO C., *Atti a titolo gratuito e pagamenti di debiti scaduti*, in (diretto da) FAUCEGLIA G., PANZANI L., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2009, p. 543 ss.
- , *Atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati*, in PANZANI L. (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2012, p. 85 ss.
- DE LA GRASSERIE R., *De la fonction et des juridictions de cassation en legislation comparée*, Parigi, 1911
- DELLE DONNE C., *Commento sub artt. 617-618-bis*, in COMOGLIO L. P., CONSOLO C., SASSANI B., VACARELLA R., *Commentario del codice di procedura civile*, VII, tomo I, Torino, 2014, p. 299 ss.
- , *L'opposizione agli atti esecutivi*, in (diretto da) DELLE DONNE C., *La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119*, Bologna, 2017, p. 835 ss.
- DEMARCHI P. G., *Prime considerazioni, in materia di concordato preventivo, dopo le riforme della legge fallimentare. Quale voto per i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente?*, in *Quotidiano giuridico*, giugno 2007, 4
- DENTI V., *Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, p. 1010 ss.
- , *Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 104 ss.
- , *La giurisdizione volontaria rivisitata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 325 ss.
- , *Procedimento civile (atti del)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 553 ss.
- DE SEMO G., *Diritto fallimentare*, Padova, 1968
- DE MARINI M., *Considerazioni sulla natura della giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, p. 255 ss.
- DE MARTINI A., *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Milano, 1956
- DE MATTEIS S., *Istruttoria prefallimentare: il procedimento*, in CAIFA A. (a cura di), *Le procedure concorsuali*, I, Padova, 2011, p. 15 ss.
- DE SANTIS F., *Commento sub art. 16*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 336 ss.

- , *La sospensione della liquidazione*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 115 ss.
- , *Il processo per la dichiarazione di fallimento*, Padova, 2012
- DE STEFANO G., *Esecutorietà provvisoria della sentenza* (voce enc.), in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 511 ss.
- DI AMATO S., «*Prove di giudicato*» per il rigetto dell'istanza di fallimento, in *Fall.*, 2001, p. 160 ss.
- DI BLASI S., *Giurisdizione volontaria*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1961, p. 1094 ss.
- DIDONE A., *Ragionevole durata del (giusto processo concorsuale)*, in AA. VV., (a cura di) DIDONE A., *Le riforme della legge fallimentare*, Milano, 2009, p. 1 ss.
- DIMUNDO A., *La sentenza dichiarativa di fallimento*, in PANZANI L. (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2012, p. 135 ss.
- DONZELLI R., *Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge»*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 942 ss.
- D'ORAZIO L., *Chiusura del fallimento e impugnativa*, in GHIA L., PICCININNI C., SEVERINI G., *Trattato delle procedure concorsuali*, 3, Torino, 2010, p. 691 ss.
- , *Sub art. 96*, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 805 ss.
- ENRIQUES E., *La sentenza come fatto giuridico*, Padova, 1937
- ESPOSITO C., *Il programma di liquidazione*, Milano, 2010
- FABIANI M., *Revocatoria fallimentare: attualità dell'istituto e degli aspetti processuali*, in *Fall.*, 1996, p. 105 ss.
- , *Le condanne anticipate nei procedimenti di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 54 ss.
- , *L'esecutorietà della sentenza di condanna restitutoria ex art. 67 l. fall.*, in *Fall.*, 2002, p. 199 ss.
- , *Inefficacia degli atti e liquidazione dei beni*, in *Fall.*, 2003, p. 88 ss.
- , *Commento all'art. 18*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 348 ss.

- , *Commento all'art. 19*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 393 ss.
- , *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in *Foro it.*, 2007, c. 225 ss.
- , *Provvisoria esecutorietà dei capi condannatori nelle sentenze revocatorie e interferenze con la riforma fallimentare*, in *Fall.*, 2007, p. 179 ss.
- , *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Aggiornamento al d.lgs. 169/2007*, Bologna, 2007, p. 1 ss.
- , *Sub art. 36 l. fall.*, in LO CASCIO G. (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2008, p. 304 ss.
- , *L'oggetto del processo per la dichiarazione di fallimento*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 766 ss.
- , *Spunti di riflessione sull'oggetto del procedimento di accertamento dello stato passivo*, in *Fall.*, 2010, p. 1380 ss.
- , *Le controversie distributive. L'oggetto del procedimento e l'impugnazione dell'ordinanza del giudice*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, p. 575 ss.
- , *La formazione dello stato passivo: i principi e la domanda*, in (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 315 ss.
- , *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011
- , *L'efficacia dello stato passivo*, in *Fall.*, 2011, p. 1093 ss.
- , *Sub art. 102 l. fall.*, in LO CASCIO G. (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, p. 1252 ss.
- , *La chiusura del fallimento e la riapertura*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 809 ss.
- , *Il concordato fallimentare*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 853 ss.

- , *Riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d'impresa*, in *Fall.*, 2016, p. 253 ss.
- FABIANI M., PANZANI L., *La riforma del processo civile e le procedure concorsuali*, Padova, 1994
- FAUCEGLIA G., *Riflessioni sul II comma dell'art. 64 legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2016, 3-4, p. 712 ss.
- FAZZALARI E., *La giurisdizione volontaria. Profilo sistematico*, Padova, 1953
- , *Cosa giudicata e convalida di sfratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1956, p. 1304 ss.
- , *Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 330 ss.
- , *Lezioni di diritto processuale civile*, 2, Padova, 1995
- FERRARA jr. F., BORGIOLI A., *Il fallimento*, Milano, 1989
- , *Il fallimento*, Milano, 1995
- FERRARO P. P., *La previsione di insufficiente realizzo nel nuovo sistema fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2008, 6, p. 806 ss.
- FERRI C., *Profili dell'accertamento costitutivo*, Padova, 1970
- , *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 559 ss.
- , *Sull'identificazione del provvedimento decisorio nel fallimento*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 944 ss.
- , *Gli organi del fallimento*, in *Fall.*, 2006, p. 1225 ss.
- , *Commento all'art. 26*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 494 ss.
- , *Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla sua pronuncia*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1393 ss.
- , *La formazione dello stato passivo nel fallimento: procedimento di primo grado e impugnazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1253 ss.

- , *Gli organi giurisdizionali nel fallimento*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 121 ss.
- FERRO M., *Il concordato preventivo, l'omologazione e le fasi successive*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 1121 ss.
- (a cura di), *La legge fallimentare. D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, disposizioni integrative e correttive. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2008
- (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2011
- (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014
- FIALE A., *Diritto fallimentare*, Napoli, 2006
- FICARELLA G., *La chiusura del fallimento e l'esdebitazione*, in (a cura di) TRISORIO LIUZZI G., *Manuale di diritto fallimentare e altre procedure concorsuali*, Milano, 2011, p. 270 ss.
- FICHERA G., *Accertamento del passivo*, in GHIA L., PICCININNI C., SEVERINI F., *Trattato delle procedure concorsuali*, III, Torino, 2010, p. 541 ss.
- FILOCAMO F. S., Sub art. 180, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1847 ss.
- FORGILLO E., *Commento sub art. 18*, in AA. VV., (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., SANTORO V., *La legge fallimentare dopo la riforma*, I, Torino, 2010, p. 244 ss.
- , *L'impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento*, in CELENTANO P., FORGILLO E., *Fallimento e concordati*, Torino, 2008, p. 231 ss.
- FORNACIARI M., *La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive: una prospettiva possessoria*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 385 ss.
- FRANCHI G., *Le denunce di nuova opera e di danno temuto*, Padova, 1968
- FURNO C., *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956
- GABOARDI M., *La provvisoria esecutorietà della sentenza nelle procedure concorsuali*, in *Fall.*, 2010, p. 633 ss.
- , *Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Fall.*, 2011, p. 1398 ss.

- , Sub Art. 16, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 339 ss.
- , Sub Art. 17, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 357 ss.
- , Sub art. 98, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 817 ss.
- , *Procedimento ex art. 2409 c.c. ed efficacia del decreto camerale*, in *Soc.*, 2018, p. 626 ss.
- GALLESIO PIUMA M. E., *Gli organi preposti al fallimento*, in (diretto da) PANZANI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2000, p. 5 ss.
- GARBAGNATI E., *Recensione a Carpi. La provvisoria esecutorietà della sentenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, p. 272 ss.
- GENOVIVA P., *La chiusura del fallimento nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2007, 6, p. 871 ss.
- , *Il tribunale fallimentare*, in AA. VV., (diretto da) CAGNASSO O., PANZANI L., *Crisi di impresa e procedure concorsuali*, Milano, 2016, p. 647 ss.
- GENGHINI L., *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2010
- GHIRGA F., *Sulla proponibilità dell'actio nullitatis contro il provvedimento camerale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 1160 ss.
- GIACOMELLI U., Sub art. 741, in AA. VV., (a cura di) MARICONDA V., CONSOLO C., *Processo civile. Formulario Commentato dei procedimenti speciali*, Milano, 2007, p. 919 ss.
- GIANNINI M. S., *Diritto amministrativo*, II, Milano, 1993
- GIORGETTI M. C., *Provvisoria esecutività della sentenza della revocatoria fallimentare e sequestro conservativo*, in *Fall.*, 2004, p. 1136 ss.
- GIUDICEANDREA N., *Le impugnazioni civili*, II, Milano, 1952
- , *Decreto (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 823 ss.
- GIUNCHEDI F., SANTORIELLO C., *La giustizia penale differenziata*, I, Torino, 2010

- GRASSO E., *I provvedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 35 ss.
- GROSSI M. R., *La riforma della legge fallimentare*, Milano, 2006
- GUGLIELMUCCI L., *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Torino, 2005
- , *L'azione revocatoria ordinaria nel fallimento*, in PANZANI L. (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2012, p. 277 ss.
- GUGLIELMUCCI L., (a cura di) PADOVINI F., *Diritto fallimentare*, Torino, 2017
- GUIDO F., *Il processo fallimentare. Flussi processuali*, Milano, 2007
- GUIZZI G., *Inadempimento a preliminare di compravendita ed effetti della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non ancora coperta dal giudicato: un equilibrio difficile*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 350 ss.
- , *Il passivo*, in AA. VV., *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 275 ss.
- HÄNEL H., *Die Verwaltung des Privatrechts in deutschen Staatsrecht*, I, Lipsia, 1892
- IMPAGNATIELLO G., *La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 47 ss.
- , *Commento all'art. 283 c.p.c.*, in CIPRIANI F., MONTELEONE G. (a cura di), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007, p. 171 ss.
- , *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010
- , *Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre e provvisoria esecutività della sentenza*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 515 ss.
- , *Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza*, in *Fall.*, 2011, p. 461 ss.
- , *Revocatoria di rimesse in conto corrente e provvisoria esecutività della sentenza*, in *Fall.*, 2011, p. 461 ss.
- , *Ancora sui limiti oggettivi dell'esecuzione provvisoria*, in *Foro it.*, 2012, I, c. 189 ss.
- IRACE A., *Commento sub art. 119 l.f.*, in AA. VV., (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 735 ss.

- , *Commento sub art. 120 l. f.*, in AA. VV., (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 740 ss.
- JANNUZZI A., LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004
- , *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006
- LANCELLOTTI F., *Esecuzione provvisoria* (voce enc.), in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 788 ss.
- , *Sentenza civile* (voce enc.), in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, p. 1106 ss.
- LANFRANCHI L., *L'esclusione del fallito dai giudizi ordinari della verificaione del passivo nel fallimento*, in *Giur. comm.*, 1985, II, p. 210 ss.
- , *Costituzione e procedure concorsuali*, Torino, 2010
- LAUDISA L., voce *Camera di consiglio I) Procedimenti in camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, V, Roma 1988, p. 3 ss.
- , voce *Camera di consiglio I) Procedimenti in camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, V, Roma, 2002, p. 1 ss.
- LIBERTINI M., *Sulla funzione della revocatoria fallimentare: una replica e un'autocritica*, in *Giur. comm.*, Milano, 2007, I, p. 84 ss.
- LICCARDO P., FEDERICO G., *La chiusura del fallimento*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 675 ss.
- LIEBMAN E. T., *Il titolo esecutivo riguardo a terzi*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1934, I, p. 127 ss.
- , *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1935
- , *Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1936, I, p. 238 ss.
- , *Impugnazioni in sede contenziosa del provvedimento di volontaria giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 95 ss.
- , *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1962 (ristampa)
- , *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 1 ss.

- LIEBMAN E. T., (a cura di) COLESANTI V., MERLIN E., RICCI E. F., *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2007
- LIMITONE G., *La revocatoria fallimentare nella concorsualità sistematizzata*, in *Fall.*, 2001, p. 755 ss.
- , Sub art. 119, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1675 ss.
- , Sub art. 120, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1687 ss.
- , Sub art. 121, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1700 ss.
- LO CASCIO G., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 1988
- , *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 1995
- , *Composizione del collegio e partecipazione del giudice delegato*, in *Fall.*, 1999, p. 145 ss.
- , *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 2008
- LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2000
- , *Il nuovo processo societario*, Torino, 2006
- , *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2009
- , *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2011
- , *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2015
- , *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2017
- , *Il giudice delegato*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUIO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, Torino, II, 2014, p. 183 ss.
- MAFFEI ALBERTI A., *Il danno nella revocatoria*, Padova, 1970
- , *La «funzione» della revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 362 ss.
- , *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2013
- , voce *Fallimento*. VI) *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1989, p. 1 ss.

- MACCARRONE R., *Per un profilo strutturale della inibitoria processuale: riflessioni in margine all'art. 830, comma II c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, p. 274 ss.
- MAIENZA A., *Gli effetti restitutori della revocatoria fallimentare: problema risolto o questione ancora aperta?*, in *Fall.*, 2010, p. 1203 ss.
- MANDRIOLI C., *La caducazione dei cosiddetti accertamenti anticipati*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1961, p. 518 ss.
- , *L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955
- , *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2009
- , *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2011
- , *Incompetenza territoriale, separazione personale e volontaria giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, p. 303 ss.
- MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2015
- , *Diritto processuale civile*, I-II, Torino, 2017
- , *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2018
- MANNA F., *Provvisoria esecutorietà e sentenze di accertamento alla luce del nuovo testo dell'art. 282 c.p.c.*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, p. 847 ss.
- , *Il reclamo fallimentare e il suo giudicato*, in *Fall.*, 2007, p. 526 ss.
- MANTOVANI A., *Sub art. 26*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 402 ss.
- MARCONE A., *La revoca della sentenza di fallimento*, in PANZANI L. (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2012, p. 229 ss.
- MARELLI F., *L'esecutività della sentenza costitutiva è limitata ai soli capi di condanna accessori?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1100 ss.
- MARROLLO A. C., *Profili processuali del procedimento di omologazione del concordato preventivo*, in (a cura di) BONFATTI S., FALCONE G., *La riforma della legge fallimentare. Atti del convegno di Lanciano 10 novembre 2005*, Milano, 2005, p. 249 ss.
- , *La vendita di aliud pro alio e la tutela dell'aggiudicatario*, in *Fall.*, 2005, p. 1384 ss.

MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, IV, Torino, 1896

MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1997

MENCHINI S., *Il giudicato civile*, Torino, 2002

—, *La pregiudizialità contenziosa nei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione (poteri del giudice ed effetti della decisione)*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 1071 ss.

MENCHINI S., MOTTO A., *L'accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUIO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 376 ss.

MERLO C., *Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio*, in (a cura di) DAL PRATO E., *Libro IV. Procedimenti speciali. Art. 737-795*, in (a cura di) CHIARLONI S., *Commentario al codice di procedura civile*, Bologna, 2017, p. 1 ss.

MICCOLIS G., *L'efficacia della sentenza di revoca del fallimento*, in *Corr. giur.*, 1998, 2, p. 185 ss.

MICHEL G. A., *Efficacia, validità e revocabilità dei provvedimenti di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 190 ss.

—, *Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 18 ss.

—, *Camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 981 ss.

—, *Corso di diritto processuale civile*, II, Milano, 1960

—, *Profilo della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Banca Borsa Tit. di Cred.*, 1962, I, p. 59 ss.

MINUTOLI G., *Commento sub art. 16*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2011, p. 232 ss.

—, *Sub art. 23*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 358 ss.

—, *Sub art. 24*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 364 ss.

—, *Sub art. 25*, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 384 ss.

- , Sub art. 137, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1838 ss.
- , Sub art. 138, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1847 ss.
- MONTANARI M., *I procedimenti di liquidazione e ripartizione*, Padova, 1995
- , Commento all'art. 113, in TEDESCHI G. U. (a cura di), *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Padova, 1996, p. 1090 ss.
- , Commento sub art. 102, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 1558 ss.
- , Commento sub art. 15 l. fall., in AA. VV., (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, I, Torino, 2006, p. 73 ss.
- , *La verifica del passivo fallimentare nell'assetto scaturito dal decreto correttivo della riforma*, in *Fall.*, 2008, p. 495 ss.
- , *Le impugnazioni dello stato passivo*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 391 ss.
- MONTELEONE G., voce *Camera di consiglio*, in *Noviss. dig. it., App.*, I, Torino, 1980, p. 986 ss.
- , voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 641 ss.
- , *Manuale di diritto processuale civile*, I, Padova, 2009
- MONTESANO L., *Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 524 ss.
- , *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965
- , *Luci ed ombre in leggi e proposte di "tutela differenziata" del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 592 ss.
- , *Sull'efficacia, sulla revoca e sui sindacati conteziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, p. 596 ss.
- MONTESANO L., ARIETA G., *Trattato di diritto processuale civile*, I, 1-2, Padova, 2001
- , *Trattato di diritto processuale civile*, II, 2, Padova, 2002

- MORTARA L., *Manuale della procedura civile*, II, Torino, 1929
- MOTTO A., *Gli effetti del provvedimento di revoca della Corte d'appello sul decreto di omologazione del concordato preventivo (un'analisi alla luce dei principi generali)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 1, p. 129 ss.
- MUSCOLO G., *Sulla revoca dei decreti di omologazione degli atti societari*, in *Soc.*, 1999, 5, p. 575 ss.
- NAZZINI R., *La provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca del fallimento*, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 706 ss.
- NEGRO E. M., *La cosiddetta "desistenza postuma" all'esame della corte di cassazione*, in *Fall.*, 2017, p. 297 ss.
- NIGRO A., VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2009
- , *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2017
- NONNO G. M., ROVERONI R., Sub art. 19, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 325 ss.
- NORELLI E., *La chiusura del fallimento*, in AA. VV., (a cura di) DIDONE A., *Le riforme della legge fallimentare*, II, Torino, 2009, p. 1295
- ORIANI R., *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987
- PAGNI I., *Mala gestio degli amministratori e tutela urgente*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, p. 457 ss.
- , *Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare (e le nuove regole della tutela giurisdizionale)*, in *Fall.*, 2007, p. 140 ss.
- , *Commento sub artt. 179-181*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, II, Bologna, 2006, p. 2503 ss.
- , *Sub art. 95 l. fall.*, in LO CASCIO G. (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2008, p. 865 ss.
- , *Artt. 179, 180, 181 l. fall.*, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, III, Milano, 2010, p. 703 ss.

- , *La formazione dello stato passivo: il ruolo del curatore e del giudice delegato*, in AA. VV., (a cura di) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 343 ss.
- , *Sub art. 96 l. fall.*, in LO CASCIO G. (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, p. 1197 ss.
- , *L'omologazione del concordato fallimentare e le impugnazioni*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 1035 ss.
- , *Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia preclusiva del decreto di esecutività*, in *Fall.*, 2010, p. 1392 ss.
- , *Decisorietà e definitività dei provvedimenti in materia di concordato e accordi nella prospettiva delle sezioni unite*, in *Fall.*, 2017, p. 537 ss.
- PAJARDI P. (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 2001
- , *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2002
- PAJARDI P., (a cura di) BOCCHIELLA M., PALUCHOWSKI A., *Codice del fallimento*, Milano, 2009
- PAJARDI P., GALIOTO M., *I procedimenti camerale*, Milano, 1992
- PAJARDI P., PALUCHOWSKI A., *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008
- PALUCHOWSKI A., *L'applicazione delle norme sulla espropriazione individuale alle vendite fallimentari*, in AA. VV., *Espropriazioni individuali e fallimento. Atti del Convegno S.I.S.CO. del 6 novembre 1999*, in *Quad. Giur. Comm.*, vol. 223, Milano, 2001, p. 92 ss.
- , *Commento sub art. 108*, in PAJARDI P., (a cura di) BOCCHIOLA B., PALUCHOWSKI A., *Codice del fallimento*, Milano, 2013, p. 1356 ss.
- PARATORE S., *La nuova revocatoria fallimentare*, Torino, 2006
- PASI F., *Il giudice delegato*, in (diretto da) FAUCEGLIA G., PANZANI L., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, I, Torino, 2009, p. 285 ss.
- PATTI A., *Commento sub art. 64 l. fall.*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, p. 870 ss.
- , *Le impugnazioni: natura e struttura*, in *Fall.*, 2011, p. 1105 ss.

- PELLEGRINO G., *Fallimento e nuovo processo civile*, Padova, 1994
- PELLIZZONI G., *Decorrenza degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Fall.*, 2011, p. 847 ss.
- PERLINGIERI P., *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, Napoli, 1991
- PICARDI N., *La dichiarazione di fallimento: dal procedimento al processo*, Padova, 1974
- PICOZZI E., *Considerazioni sulla natura e sugli effetti della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2013, 3-4, p. 315 ss.
- PIROTTA A. M., PRIMATESTA G., Sub art. 23 l. fall., in PAJARDI P. (a cura di), *Codice del fallimento*, Milano, 1991, p. 75 ss.
- PISANI A., *Note in difesa dell'inibitoria degli effetti esecutivi della sentenza di fallimento (e della pronuncia sul reclamo che la confermi)*, in *Riv. esec. forz.*, 2017, 4, p. 706 ss.
- PIZZIRUSSO G., *Esecutorietà della sentenza di revoca del fallimento e tutela cautelare d'urgenza*, in *Giur. comm.*, 1998, II, p. 286 ss.
- PLANTEDA D., *Profili processuali del fallimento dopo la riforma*, Milano, 2008
- PORCARI F., *Commento sub art. 741 c.p.c.*, in (diretto da) COMOGLIO L. P., CONSOLO C., SASSANI B., VACARELLA R., *Commentario del codice di procedura civile*, VII, 3, Torino, 2014, p. 428 ss.
- , *Commento sub art. 742*, in (diretto da) COMOGLIO L. P., CONSOLO C., SASSANI B., VACARELLA R., *Commentario del codice di procedura civile*, VII, 3, Torino, 2014, p. 436 ss.
- , *Commento sub art. 742-bis*, in (diretto da) COMOGLIO L. P., CONSOLO C., SASSANI B., VACARELLA R., *Commentario del codice di procedura civile*, VII, 3, Torino, 2014, p. 442 ss.
- PROTO PISANI A., *Opposizione di terzo ordinaria*, Padova, 1965
- , *Usi ed abusi della procedura camerale ex art. 737 e segg. cod. proc. civ. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 393 ss.
- , *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 536 ss
- , *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991
- PROVINCIALI R., *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974

- PUGLIESE G., *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 785 ss.
- PUNZI C., *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino, 2008
- , *Il processo civile. Sistema e problematiche*, I, Torino, 2010
- QUATRARO B., D'AMORA S., *Il curatore fallimentare*, Milano, 1999
- QUATRARO B., GIORGETTI M., FUMAGALLI A., *Revocatoria ordinaria e fallimentare. Azione surrogatoria*, I, Milano, 2009
- QUATRARO B., FUMAGALLI A., *La revocatoria ordinaria e fallimentare*, Milano, 1994
- RAGO G., *Manuale della revocatoria fallimentare*, Padova, 2001
- , *L'esecuzione del concordato preventivo*, in *Fall.*, 2006, p. 1094 ss.
- RAGUSA MAGGIORE G., *Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare*, Milano, 1960
- , *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1994
- RAGUSA MAGGIORE G., COSTA C., *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, I-II-III, Torino, 1997
- RECCHIONI S., voce *Periculum in mora*, in *Dig. it. disc. priv., sez. civ.*, 2007, p. 894 ss.
- , Sub art. 23, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 441 ss.
- , Sub art. 25, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 555 ss.
- , Sub art. 26, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 597 ss.
- REDENTI C., *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957
- , *Atti processuali civili*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1969, p. 105 ss.
- RICCI E. F., *L'esecutorietà della sentenza*, in (diretto da) RIVA SANSEVERINO L., MAZZONI G., *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, Padova, 1975, p. 331 ss.
- , *Formazione dello stato passivo fallimentare e decisione sul credito*, Milano, 1988
- , *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 1073 ss.
- , *Lezioni sul fallimento*, I, Milano, 1992

- , *Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 19 ss.
- RIGHETTI E., *Il procedimento fallimentare*, in SCHIANO DI PEPE G. (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Padova, 2007, p. 21 ss.
- , *Gli organi della procedura*, in SCHIANO DI PEPE G. (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Padova, 2007, p. 85 ss.
- RISO L., *Commento sub art. 119 l. f.*, in TERRANOVA G. (a cura di), *La nuova legge fallimentare annotata*, Napoli, 2006, p. 254 ss.
- ROBLES M., *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado ed i suoi limiti*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 307 ss.
- ROLFI F., *Ancora sull'effetto di «giudicato endofallimentare» del decreto di esecutività dello stato passivo*, in *Fall.*, 2009, p. 158 ss.
- RONCOLETTA P., *Della dichiarazione di fallimento*, in PAJARDI P., BOCCHIOLA M., PALUCHOWSKI A. (a cura di), *Codice del fallimento*, 2009, Milano, p. 86 ss.
- RORDORF R., *Prefazione*, in AMBROSINI S., *Il nuovo diritto della crisi d'impresa: l. 132/15 e prossima riforma organica*, Bologna, 2016, p. 1 ss.
- RUGGIERO A., *Commento sub art. 113*, in (diretto da) JORIO A., (coordinato da) FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare*, II, Bologna, 2006, p. 1866 ss.
- RUOSI W. M., *Commento sub art. 130*, in AA. VV., (a cura di) NIGRO A., SANDULLI M., *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, p. 807 ss.
- SALAFIA V., *Opponibilità al curatore del fallimento di un socio di società a responsabilità limitata del prezzo stabilito dallo statuto sociale per l'esercizio della prelazione sulla cessione di quote sociali*, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2645 ss.
- SALETTI A., SASSANI B., *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, Torino, 2009
- SANDULLI M., *Manuale di diritto amministrativo*, I, Napoli, 1989
- SANDULLI M., D'ATTORRE G., *Manuale delle procedure concorsuali*, Torino, 2016
- SANTANGELI F. (a cura di), *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006
- SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione*, I, Milano, 2003

- SANZO S., *Problematiche applicative ed interpretative con riguardo alla fase successiva all'omologazione*, in AA. VV., (diretto da) JORIO A., FABIANI M., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 817 ss.
- , *Il nuovo concordato fallimentare*, in AMBROSINI S. (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali*, Bologna, 2008, p. 419 ss.
- SATTA S., *Efficacia ed autorità della sentenza (a proposito di una recente pubblicazione)*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, I, p. 365 ss.
- , *Diritto processuale civile*, Padova, 1957
- , *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1960
- , *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1962
- , *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966
- , *Impugnazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, XX, 1970, p. 697 ss.
- , *Commentario al codice di procedura civile*, IV, Milano, 1971
- , *Diritto processuale civile*, Padova, 1973
- , *Diritto fallimentare*, Padova, 1990
- , *Diritto fallimentare*, Padova, 1996
- SATTA S., PUNZI C., *Diritto processuale civile*, Padova, 2000
- SBARAGLIO G., *Questioni varie intorno all'esecutorietà e all'inibitoria*, in *Toscana giur.*, 1996, p. 335 ss.
- SCALA A., *Sub art. 18*, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 373 ss.
- SEGNİ A., *Della tutela giurisdizionale dei diritti*, in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile. Libro VI – Tutela dei diritti*, Bologna-Roma, 1953, p. 300 ss.
- , *Osservazioni sul giudizio di verificaione dei crediti*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, II, p. 262 ss.
- , *La legittimazione del fallito nel giudizio di verificaione dei crediti*, in *Studi in onore di C. Vivante*, Roma, 1931, p. 293 ss.

- , *Giudizio di verifica dei crediti ed estensione del giudicato*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, II, p. 97 ss.
- SEMIANI BIGNARDI F., *La ritenzione nell'esecuzione e nel fallimento*, Padova, 1960
- SILVESTRINI A., *La ripartizione dell'attivo dopo la riforma della legge fallimentare*, in *Fall.*, 2006, p. 1475 ss.
- SILVETTI E., *La provvisoria esecuzione e la classificazione delle sentenze*, in *Temi*, 1974, p. 35 ss.
- SPADARO M., Sub art. 102, in FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, p. 1320 ss.
- SPIOTTA M., *Il corretto significato della c.d. efficacia preclusiva del decreto di esecutività dello stato passivo*, in *Fall.*, 2016, p. 409 ss.
- TARANTINO R., *Procedimenti in camera di consiglio e tutela dei diritti connessi*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 217 ss.
- TARZIA G., *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2009
- TEDESCHI G. U., *Disposizioni generali. Della dichiarazione di fallimento, Art. 1-22*, in (a cura di) BRICOLA F., GALGANO F., SANTINI G., *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1974, p. 398 ss.
- , *Chiusura del fallimento*, in (a cura di) BRICOLA F., GALGANO F., SANTINI G., *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1977, p. 1 ss.
- , *Il controllo giudiziario sulla gestione*, in (diretto da) COLOMBO G. E., PORTALE G. B., *Trattato delle società per azioni*, 5, Torino, 1988, p. 189 ss.
- , *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001
- , *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006
- , *L'accertamento del passivo*, in AA. VV., (a cura di) DIDONE A., *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, p. 887 ss.
- , *L'esecuzione delle sentenze di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2012, 2, p. 133 ss.
- TERRANOVA G., *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, I*, in BRICOLA F., GALGANO F. (a cura di), *Commentario Scialoja e Branca. Legge Fallimentare*, Bologna-Roma, 1993, p. 1 ss.

- TRINCHI A., Sub art. 36, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, I, Milano, 2010, p. 767 ss.
- , Sub art. 113, in CAVALLINI C. (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, p. 1273 ss.
- , *Sugli effetti delle decisioni non ancora passate in giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 702 ss.
- TRISORIO LIUZZI G., PAGNI I., *I reclami. Sospensione dei termini*, in (diretto da) FAUCEGLIA G., PANZANI L., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, p. 391 ss.
- TROCKER N., *Processo Civile e Costituzione*, Milano, 1974
- TUCCI G., *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze costitutive*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, p. 153 ss.
- VACARELLA R., *Titolo esecutivo. Precetto. Opposizioni*, Torino, 1993
- , *Lezioni sul processo civile di cognizione*, Bologna, 2006
- VACCARELLA R., CAPPONI B., CECHELLA C., *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992
- VACCARELLA R., VERDE G. (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, II, Torino, 1997
- VALITUTTI A., *I procedimenti in camera di consiglio*, in (a cura di) CHIARLONI S., CONSOLO C., *I procedimenti sommari e speciali*, III, Torino, 2005, p. 211 ss.
- , *Il controllo giudiziario sulle società di capitali*, Torino, 2013
- VANZETTI M., *Compensazione e processo fallimentare*, Milano, 2012
- VASSALLI F., *Il curatore*, in AA. VV., *Il processo di fallimento*, in VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2014, p. 201 ss.
- VELLANI M., *Appunti sulla natura della cosa giudicata*, Milano, 1958
- VERDE F., *La volontaria giurisdizione*, Padova, 1989
- VERDE G., *Diritto processuale civile*, III, Bologna, 2010
- VERDE G., CAPPONI B., *Profili del processo civile*, III, Napoli, 1998
- , *Profili del processo civile*, III, Napoli, 2006

- VERDE G., DI NANNI L., *Codice di procedura civile*, Torino, 1993
- VIGORITI V., *Garanzie costituzionali del processo civile*, Milano, 1970
- VILLATA S. A., *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006
- VILLATA R., *L'atto amministrativo*, in MAZZAROLLI L., PERICU G., ROMANO A., ROVERSI MONACO F. A., SCOCA F. G., *Diritto Amministrativo*, I, Bologna, 2005, p. 767 ss.
- VITALE A., *Dichiarazione di fallimento*, Milano, 1967
- VITALONE V., *Il nuovo concordato preventivo. Commento alle novità introdotta dal decreto «competitività»*, Milano, 2005
- VITIELLO M., *Lo stato passivo*, in AMBROSINI S. (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali*, Bologna, 2008, p. 165 ss.
- VOLPINO D., *La provvisoria esecutività della condanna alle spese: antichi dilemmi e nuove aperture*, in *Nuova giur. civ.*, 2005, I, p. 729 ss.
- VULLO E., *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001
- , *La tutela delle parti e dei terzi nell'esecuzione dei sequestri*, in *Giur. it.*, 2004, 6, p. 1150 ss.
- WACH A., *Die civilprozessualische Enquête*, in *Zeitschrift für Deutschen Zivilprozess*, Bd. 10, 1887, p. 181 ss.
- ZANICHELLI V., *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d. lg., 12.9.2007, n. 169*, Milano, 2008
- , *I concordati giudiziali*, Padova, 2010
- ZANOBINI G., *Sull'amministrazione pubblica del diritto privato*, Milano, 1918
- ZANZUCCHI M. T., VOCINO C. (a cura di), *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1964
- ZUFFI B., *Le sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del provesso sulla causa dipendente allorchè la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata*, in *Corr. giur.*, 2012, 11, p. 1322 ss.

GIURISPRUDENZA

Corte Cost., 16 luglio 2004, n. 232, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Esecuzione provvisoria*, n. 6

Corte Cost., 29 maggio 2009, n. 170, in *Fall.*, 2009, p. 1268 ss.

Cass. civ., sez. un., 9 maggio 1983, n. 3149, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Camera di consiglio*, n. 3

Cass. civ., sez. un., 7 febbraio 1985, n. 924, in *Fall.*, 1985, p. 817 ss.

Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220, in *Foro it.*, 1987, I, c. 3278 ss.

Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1990, n. 66, in *Fall.*, 1990, p. 602 ss.

Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2734 ss.

Cass. civ., sez. un., 8 luglio 1996, n. 6225, in *Fall.*, 1996, p. 999 ss.

Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 1998, n. 1026, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Potestà dei genitori*, n. 20

Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2000, n. 437, in *Fall.*, 2001, p. 565 ss.

Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028 in *Foro it.*, 2006, I, c. 1718 ss.

Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19506, in *Foro it.*, 2008, I, c. 3149 ss.

Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2008, n. 29420, in *Foro it.*, 2009, I, c. 1063 ss.

Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2082 ss.

Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2010, n. 16508, in *Fall.*, 2010, p. 1380 ss.

Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2012, n. 12103, in *Riv. esecuzione forzata*, 2012, p. 362 ss.

Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 1952, n. 558, in *Foro it.*, 1952, I, c. 1039 ss.

Cass. civ., sez. III, 9 settembre 1953, n. 3005, in *Foro it.*, 1954, I, c. 593 ss.

Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1956, n. 2900, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, p. 226 ss.

Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1962, n. 435, in *Foro it.*, 1962, I, c. 415 ss.

Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 1963, n. 2746, in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 323 ss.

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1964, n. 2856, in *Foro it.*, 1964, I, p. 2073 ss.

Cass. civ., sez. I, 28 luglio 1965, n. 1811, in *Foro it.*, 1965, I, p. 1860 ss.

Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1966, n. 1051, in *Giust. civ.*, 1966, I, p. 1722 ss.

- Cass. civ., sez. I, 10 agosto 1966, n. 2177, in *Rep. Foro it.*, 1966, voce *Fallimento*, n. 205
- Cass. civ., sez. I, 11 giugno 1968, n. 1843, in *Dir. fall.*, 1968, II, p. 984 ss.
- Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1968, n. 2399, in *Dir. fall.*, 1968, II, p. 214 ss.
- Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1972, n. 2546, in *Giust. civ. Mass.*, 1972, p. 1422 ss.
- Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4464, in *Giur. Comm.*, 1978, II, p. 358 ss.
- Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1981, n. 322, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Fallimento*, n. 449
- Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1982, n. 167, in *Foro it.*, 1975, I, c. 2043 ss.
- Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1982, n. 2649, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2057 ss.
- Cass. civ., sez. I, 1 marzo 1983, n. 1540, in *Foro it.*, 1984, I, c. 1953 ss.
- Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1983, n. 3804, in *Fall.*, 1983, p. 1387 ss.
- Cass. civ., sez. I, 21 novembre 1983, n. 6929, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Fallimento*, n. 328
- Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1983, n. 6997, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Camera di consiglio*, n. 4
- Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1984, n. 2154, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 637 ss.
- Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1984, n. 3657, in *Giur. comm.*, 1986, II, p. 179 ss.
- Cass. civ., sez. I, 23 agosto 1984, n. 3167 in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 620 ss.
- Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 1984, n. 6628, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Fallimento*, n. 420
- Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1985, n. 2252, in *Fall.*, 1985, p. 1039 ss.
- Cass. civ., sez. lavoro, 21 giugno 1985, n. 3738, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1013 ss.
- Cass. civ., sez. II, 29 giugno 1985, n. 3886, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, p. 58 ss.
- Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1985, n. 6223, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Camera di consiglio*, n. 4
- Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1987, n. 1255, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Camera di consiglio*, n. 7
- Cass. civ., sez. I, 20 maggio 1987, n. 4607, in *Foro it.*, 1987, I, c. 3278 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1988, n. 2050, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Matrimonio*, n. 164
- Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 1988, n. 5796, in *Fall.*, 1989, p. 274 ss.

- Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1988, n. 6777, in *Fall.*, 1989, p. 505 ss.
- Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1989, n.3628, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Procedimento civile*, n. 101
- Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1989, n. 5173, in *Riv. int. dir. priv. process.*, 1991, p. 158 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9737, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Fallimento*, n. 537
- Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1991, n. 4187, in *Fall.*, 1991, p. 1052 ss.
- Cass. civ., sez. I, 3 maggio 1991, n. 4839, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 209 ss.
- Cass. civ., sez. I, 22 novembre 1991, n. 12573, in *Fall.*, 1992 p. 379 ss.
- Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1992, n. 499, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Fallimento*, n. 300
- Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1992, n. 2085, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Comunione e condominio*, n. 165
- Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1992, n. 3055, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 418 ss.
- Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1992, n. 3916, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2709 ss.
- Cass. civ., sez. I, 16 aprile 1992, n. 4705, in *Fall.*, 1992, p. 911 ss.
- Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1992, n. 4893, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Fallimento*, n. 305
- Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1992, n. 5355, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Fallimento*, n. 474
- Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1992, n. 11537, in *Fall.*, 1993, p. 495 ss.
- Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 1993, n. 2395, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Artigiano*, n. 11
- Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1993, n. 2574 in *Fall.*, 1993, p. 827 ss.
- Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1993, n. 3490, in *Fall.*, 1993, p. 843 ss.
- Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1993, n. 3905, in *Fall.*, 1993, p. 1031 ss.
- Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1993, n. 10354, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Fallimento*, n. 217
- Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 1993, n. 10421, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Fallimento*, n. 597
- Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1993, n. 11480, in *Fall.*, 1994, p. 379 ss.
- Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1994, in *Fall.*, 1995, p. 36 ss.
- Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1994, n. 2382, in *Fall.*, 1994, p. 819 ss.
- Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1994, n. 2741 in *Fall.*, 1994, p. 836 ss.

- Cass. civ., sez. I, 24 maggio 1994, n. 5066, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Fallimento*, n. 333
- Cass. civ., sez. I, 27 agosto 1994, n. 7544, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1539 ss.
- Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 1995, n. 1584, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Fallimento*, n. 331
- Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1995, n. 2706, in *Foro it.*, 1995, I, c. 3199 ss.
- Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1995, n. 2793, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 59
- Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1995, n. 294, in *Foro it.*, 1995, I, c. 3199 ss.
- Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1995, n. 6851, in *Fall.*, 1995, p. 1217 ss.
- Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1995, n. 7748, in *Fall.*, 1996, p. 63 ss.
- Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1996, n. 461, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2836 ss.
- Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1996, n. 4620, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2376 ss.
- Cass. civ., sez. I, 19 luglio 1996, n. 6497, in *Fall.*, 1997, p. 153 ss.
- Cass. civ., sez. I, 30 luglio 1996, n. 6909, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Fallimento*, n. 530
- Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1996, n. 10180, in *Fall.*, 1997, p. 294 ss.
- Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1224, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Cassazione civile*, n. 121
- Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1227, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Appello civile*, n. 72
- Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1997, n. 2936, in *Fall.*, 1998, p. 32 ss.
- Cass. civ., sez. I, 29 luglio 1997, n. 7078, in *Giust. Civ. Mass.*, 1998, p. 1296 ss.
- Cass. civ., sez. I, 11 settembre 1997, n. 8962, in *Fall.*, 1998, p. 787 ss.
- Cass. civ., sez. I, 17 settembre 1997, n. 9240, in *Fall.*, 1998, p. 665 ss.
- Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1997, n. 10383, in *Fall.*, 1998, p. 1155 ss.
- Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1998, n. 8703, in *Fall.*, 1999, p. 1189 ss.
- Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1998, n. 10350, in *Fall.*, 1999, p. 1077 ss.
- Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1302, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Fallimento*, n. 763
- Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1999, n. 3163, in *Fall.*, 2000, p. 606 ss.
- Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1999, n. 4475, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3260 ss.
- Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n. 7790, in *Fall.*, 2000, p. 850 ss.
- Cass. civ., sez. I, 6 ottobre 1999, n. 11107, in *Fall.*, 2000, p. 1113 ss.

- Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11287, in *Fall.*, 2000, p. 1256 ss.
- Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 474, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2232 ss.
- Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2909, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2645 ss.
- Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8419, in *Fall.*, 2001, p. 755 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2000, n. 8660, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Fallimento*, n. 640
- Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2000, n. 15834, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Camera di consiglio*, n. 4
- Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2001, n. 2493, in *Fall.*, 2002, p. 332 ss.
- Cass. civ., sez. I, 07 febbraio 2001, n. 1710, in *Fall.*, 2001, p. 1110 ss.
- Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2001, n. 1831, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Fallimento*, n. 395
- Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001, n. 3746, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 485 ss.
- Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2001, n. 5469, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Spese giudiziali civili*, n. 39
- Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2001, n. 8768, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 304
- Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2001, n. 5843, in *Fall.*, 2001, p. 1027 ss.
- Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2001, n. 11594, in *Fall.*, 2002, p. 531 ss.
- Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2001, n. 15018, in *Foro it.*, 2002, I, c. 374 ss.
- Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2002, n. 2488, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 544
- Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2002, n. 9064, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 325
- Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14891, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 457
- Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17109, in *Fall.*, 2003, p. 1268 ss.
- Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2002, n. 18144, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, p. 2219 ss.
- Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2003, n. 184, in *Foro it.*, 2003, I, c. 1094 ss.
- Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2003, n. 4128, in *Fall.*, 2004, p. 65 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2003, n. 1831, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 229 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2003, n. 4466, in *Fall.*, 2003, p. 1088 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2003, n. 4475, in *Fall.*, 2004, p. 67 ss.
- Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2003, n. 10792, in *Fall.*, 2004, p. 73 ss.
- Cass. civ., sez. I, 29 agosto 2003, n. 12701, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Fallimento*, n. 549
- Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14330, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 669 ss.

- Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2003, n. 16505, in *Fall.*, 2004, p. 895 ss.
- Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19101, in *Giur. it.*, 2004, 6, p. 1150 ss.
- Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2004, n. 10578, in *Fall.*, 2005, p. 426 ss.
- Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2004, n. 11317, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Termini processuali civili*, n. 17
- Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13288, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Fallimento*, n. 317
- Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14625, in *Guida dir.*, 2004, 38, p. 60 ss.
- Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367, in *Nuova giur. civ.*, 2005, I, p. 729 ss.
- Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1619, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1229 ss.
- Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4085, in *Fall.*, 2005, p. 1384 ss.
- Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2005, n. 6918, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Fallimento*, n. 399
- Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2005, n. 7532, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Fallimento*, n. 519
- Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10349, in *Foro it.*, 2006, I, c. 824 ss.
- Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10432, in *Fall.*, 2006, p. 409 ss.
- Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16262, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Esecuzione provvisoria*, n. 8
- Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16263, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Esecuzione in genere*, n. 52
- Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2005, n. 19643, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 845 ss.
- Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2005, n. 19888, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Fallimento*, n. 333
- Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21190, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1463 ss.
- Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1619, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 2057 ss.
- Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2975, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Fallimento*, n. 660
- Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2006, n. 19125, in *Mass.*, 2006, p. 2051 ss.
- Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2006, n. 19667, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Fallimento*, n. 626
- Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22380, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Fallimento*, n. 679
- Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2007, n. 6805, in *Soc.*, 2007, p. 1242 ss.
- Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2007, n. 7782, in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 201 ss.
- Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13767, in *Soc.*, 2008, p. 1100 ss.

- Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512, in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, p. 643 ss.
- Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2004, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Fallimento*, n. 413
- Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2008, n. 2939, in *Fall.*, 2008, p. 409 ss.
- Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2008, n. 5010, in *Riv. esec. forz.*, 2008, p. 270 ss.
- Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 11645, in *Guida dir.*, 2008, 50, p. 112 ss.
- Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2008, n. 18832, in *Fall.*, 2009, p. 158 ss.
- Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1610, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Fallimento*, n. 458
- Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3903, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Concordato preventivo*, n. 132
- Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3921, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Fallimento*, n. 495
- Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2009, n. 8250, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 4, p. 589 ss.
- Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14098, in *Il Caso.it*, I, 2554
- Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2009, n. 14896, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Fallimento*, n. 402
- Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16731, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 33
- Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2009, n. 19979, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Fallimento*, n. 395
- Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2009, n. 9506, in *Fall.*, 1996, p. 171 ss.
- Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22926, in *Fall.*, 2010, p. 557 ss.
- Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2009, n. 19697, in *Fall.*, 2010, p. 241 ss.
- Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098, in *Fall.*, 2010, p. 819 ss.
- Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2010, n. 4864, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Fallimento*, n. 557
- Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2010, n. 18622, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Fallimento*, n. 450
- Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21224, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 303
- Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3024, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Cassazione civile*, n. 146
- Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4907, in *Giur. it.*, 2011, p. 2283 ss.
- Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2765 ss.
- Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2011, n. 8768, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 304
- Cass. civ., sez. VI, 7 luglio 2011, n. 15074, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Concordato preventivo*, n. 157

- Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n. 16136, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2634 ss.
- Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, in *Foro it.*, 2012, I, c. 182 ss.
- Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22193, in *Fall.*, 2012, p. 878 ss.
- Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2011, n. 23082, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Invalidi civili e di guerra*, n. 28
- Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30052, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, p. 1908 ss.
- Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30200, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 2625 ss.
- Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2012, n. 4744, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 491
- Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2012, n. 5167, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 496
- Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2012, n. 7918, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 297
- Cass. civ., sez. I, 1 giugno 2012, n. 8870, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 313
- Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2012, n. 8929, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Fallimento*, n. 485
- Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2012, n. 11149, in *Fall.*, 2013, p. 434 ss.
- Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2012, n. 11169, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Esecuzione in genere*, n. 64
- Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2013, n. 13100, in *Foro it.*, 2013, I, c. 656 ss.
- Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2013, n. 8246, in *Il Caso.it*, I, 8942
- Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2014, n. 13909, in *Fall.*, 2015, p. 445 ss.
- Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9584, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Esecuzione in genere*, n. 133
- Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 525, in *Fall.*, 2016, p. 407 ss.
- Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 10525, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3552 ss.
- Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13165, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Fallimento*, n. 385
- Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2017, n. 12925, in *Il Caso.it*, I, 17930
-
- App. Milano, 30 aprile 1957, in *Giur. it.*, 1958, I, 2, p. 490 ss.
- App. Milano, 15 giugno 1962, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 121 ss.
- App. Milano, 20 marzo 1963, in *Foro it.*, 1963, I, c. 259 ss.
- App. Milano, 17 novembre 1964, in *Foro it.*, 1965, I, p. 372 ss.
- App. Milano, 28 giugno 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p. 65 ss.

- App. Milano, 22 aprile 1981, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Potestà dei genitori*, n. 19
- App. Torino, 25 ottobre 1988, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, p. 713 ss.
- App. Milano, 28 febbraio 1989, in *Banca borsa tit. cred.*, 1991, II, p. 240 ss.
- App. Palermo, 27 Aprile 1991, in *Vita notar.*, 1991, p. 289 ss.
- App. Roma, 15 ottobre 1991, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Appello civile*, n. 27
- App. Palermo, 27 ottobre 1992, in *Fall.*, 1993, p. 529 ss.
- App. Firenze, 2 marzo 1994, in *Giur. merito*, 1995, p. 8 ss.
- App. Milano, 22 luglio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, p. 580 ss.
- App. Firenze, 19 novembre 1995, in *Toscana giur.*, 1996, p. 335 ss.
- App. Trento, 17 maggio 1996, in *Soc.*, 1996, p. 1285 ss.
- App. Torino, 15 Aprile 1997, in *Corr. giur.*, 1998, 2, p. 185 ss.
- App. Venezia, 3 giugno 1999, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, p. 153 ss.
- App. Roma, 10 settembre 2001, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Fallimento*, n. 314
- App. Firenze, 18 settembre 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 73 ss.
- App. Napoli, 23 aprile 2003, in *Giur. Nap.*, 2004, p. 231 ss.
- App. Torino, 16 novembre 2005, in *Fall.*, 2006, p. 221 ss.
- App. Brescia 30 novembre 2005, in *Il Caso.it*, I, p. 216 ss.
- App. Torino, 21 dicembre 2010, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Merito extra*, n. 2011.2.4
- App. Torino, 22 dicembre 2010, in *Fall.*, 2011, p. 461 ss.
- App. Napoli, 23 giugno 2013, in *Il Caso.it*, I, 15435
- App. Genova, 14 novembre 2013, in *Il Caso.it*, I, 9714
- App. Genova, 12 marzo 2014, inedita
- App. Torino, 29 giugno 2016, in *Giur. it.*, 2017, 3, p. 650 ss.
- App. Milano, 5 ottobre 2017, in *Il Caso.it*, I, 18301
-
- Trib. Taranto, 1 aprile 1979, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, p. 122 ss.
- Trib. Napoli, 13 ottobre 1982, in *Dir. fall.*, 1983, II, p. 982 ss.
- Trib. Napoli, 23 febbraio 1984, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Fallimento*, n. 281
- Trib. Milano, 10 maggio 1984, in *Fall.*, 1984, p. 1271 ss.
- Trib. Torino, 29 gennaio 1985, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, II, p. 584 ss.

- Trib. min. Torino, 4 aprile 1989, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, p. 514 ss.
- Trib. Pisa, 20 ottobre 1989, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Società*, n. 697
- Trib. Catania, 7 novembre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1383 ss.
- Trib. Lecce, 16 maggio 1990, in *Riv. not.*, 1990, p. 767 ss.
- Trib. Vercelli, 13 luglio 1992, in *Fall.*, 1993, p. 221 ss.
- Trib. Milano, 8 marzo 1993, in *Fall.*, 1993, p. 668 ss.
- Trib. Milano, 7 novembre 1994, in *Fall.*, 1995, p. 323 ss.
- Trib. Roma, 3 giugno 1996, in *Fall.*, 1997, p. 109 ss.
- Trib. Roma, 7 giugno 1996, in *Giur. Comm.*, 1998, II, p. 286 ss.
- Trib. Milano, 5 dicembre 1996, in *Fall.*, 1997, p. 433 ss.
- Trib. Torino, 13 dicembre 1996, in *Fall.*, 1997, p. 539 ss.
- Trib. Napoli, 31 gennaio 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 706 ss.
- Trib. Palermo, 4 giugno 1997, in *Soc.*, 1998, p. 75 ss.
- Trib. Campobasso, 27 dicembre 1997, in *Giur. merito*, 1998, II, p. 592 ss.
- Trib. Campobasso, 19 febbraio 1998, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Fallimento*, n. 275
- Trib. Roma, 23 aprile 1999, in *Giur. merito*, 2001, p. 680 ss.
- Trib. Torre Annunziata, 22 giugno 1999, in *Fall.*, 2000, p. 109 ss.
- Trib. Bari, 13 marzo 2001, in *Fall.*, 2002, p. 199 ss.
- Trib. Milano, 2 aprile 2001, in *Fall.*, 2001, p. 1060 ss.
- Trib. Roma, 5 dicembre 2001, in *Fall.*, 2002, p. 789 ss.
- Trib. Monza, 13 maggio 2002, in *Giur. merito*, 2003, p. 50 ss.
- Trib. Milano, 23 settembre 2002, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, II, p. 335 ss.
- Trib. Milano, 17 febbraio 2003, in *Giur. mil.*, 2004, p. 67 ss.
- Trib. Padova, 30 aprile 2003, in *Fall.*, 2003, p. 1123 ss.
- Trib. Torino, 30 giugno 2003, in *Foro pad.*, 2003, I, p. 641 ss.
- Trib. Catania, 11 luglio 2003, in *Fall.*, 2004, p. 1131 ss.
- Trib. Patti, 8 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2005, p. 9 ss.
- Trib. Messina, 28 settembre 2004, in *Dir. prat. soc.*, 2005, p. 1991 ss.
- Trib. Rimini, 26 febbraio 2006, in *Fall.*, 2006, p. 607 ss.
- Trib. Rovigo, 24 novembre 2006, in *Guida dir.*, 2007, p. 70 ss.

- Trib. Catania, 2 aprile 2008, in *Corr. mer.*, 2008, p. 789 ss.
- Trib. Milano, 14 luglio 2008, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Concordato preventivo*, n. 117
- Trib. Napoli, 23 marzo 2009, in *Strumentario avvocati*, 2009, 4, p. 67 ss.
- Trib. Napoli, 2 settembre 2009, in *Fall.*, 2010, p. 1201 ss.
- Trib. Venezia, 26 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2082 ss.
- Trib. Milano, 25 ottobre 2010, in *Foro it.*, 2012, I, c. 182 ss.
- Trib. Monza, 16 marzo 2011, in *Riv. dott. comm.*, 2011, 2, p. 439 ss.
- Trib. Pordenone, 18 marzo 2011, in *Fall.*, 2011, p. 752 ss.
- Trib. Cuneo, 3 febbraio 2011, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Fallimento*, n. 428
- Trib. Milano, 14 maggio 2012, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2650 ss.
- Trib. Latina, 24 maggio 2012, in *Dir. fall.*, 2013, II, p. 315 ss.
- Trib. Trento, 10 luglio 2017, in *Il Caso.it*, I, 18604
- Trib. Torino, 4 ottobre 2017, in *Soc.*, 2018, p. 626 ss.
- Trib. Trento, 23 ottobre 2017, in *Il Caso.it*, I, 18514
-
- Pret. Napoli, 22 dicembre 1995, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, p. 847 ss.
- Pret. Milano, 26 marzo 1997, in *Orient. giur. lav.*, 1997, I, p. 359 ss.